



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CORSO DI DOTTORATO IN 'PLURALISMI GIURIDICI.
PROSPETTIVE ANTICHE ED ATTUALI'

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/18

La normazione dei triumviri *rei publicae constituendae*:
crisi politica del centro e autonomie dipendenti

IL DOTTORE
ANGELINA TROIANO

IL COORDINATORE
CH.MO PROFESSORE GIUSEPPE DI CHIARA

IL TUTOR
CH.MA PROFESSORESSA CARLA MASI DORIA

CICLO XXXI
ANNO CONSEGUIMENTO TITOLO 2019

INDICE

Capitolo 1. Introduzione.....	5
1.1 L'antefatto	
1.2 La <i>lex Titia</i>	
1.3 Il triumvirato <i>rei publicae constituendae</i>	
Capitolo 2. I provvedimenti normativi interni.....	33
2.1 <i>Le leges publicae</i>	
2.1.1. Il diritto pubblico di età triumvirale	
2.1.2. La legislazione 'filocesariana'	
2.1.3. Tra proscrizioni e <i>restitutiones</i>	
2.1.4. Le fonti e gli onori 'smisurati'	
2.1.5. La politica triumvirale in Occidente: la Gallia Cisalpina	
2.1.6. Casi singolari di <i>ius tribunicium</i> . Ottavia e Livia; Ottaviano	
2.1.7. La politica religiosa dei triumviri	
2.1.8. Ripristino e introduzione di tasse: casistica della politica tributaria triumvirale	
2.1.9. L'intervento dei triumviri nei rapporti tra privati	
2.2. L'attività normativa del Senato	
2.2.1. La politica del Senato	
2.2.2. L'autodisciplina del Senato	
2.2.3. I due senatoconsulti di Efeso?	
2.3. Il <i>ius edicendi</i> dei triumviri	
2.3.1. L'editto di proscrizione	
2.3.2. La tassazione triumvirale	
2.4. I decreti	

2.4.1	La nuova tassazione dei triumviri	
2.4.2.	I <i>decreta</i> e il diritto pubblico	
2.4.3.	Analisi di Cass. Dio. 47.19	
2.5.	Le colonie triumvirali	
2.5.1.	Un esempio di amministrazione triumvirale nelle colonie?	
2.5.2.	Il municipio di Olosipo	
2.5.3.	L’Africa di Emilio Lepido	
2.6.	L’attività giurisdicente	
Capitolo 3. I provvedimenti normativi di diritto internazionale.....		137
3.1.	<i>Senatusconsulta</i>	
3.2.	<i>Edicta</i> : il privilegio della cittadinanza	
3.3.	<i>Epistulae</i>	
3.3.1.	I rapporti con le singole comunità	
3.4.	La ‘ <i>sententia</i> ’ di Ottaviano e Antonio	
3.4.1.	Una proposta interpretativa	
Capitolo 4. Abrogatio di norme e sopravvivenze di sistema. Ideologia e realtà dell’editto del 28.....		175
4.1.	Il <i>consensus universorum</i>	
4.2.	<i>Abrogatio e restituito</i>	
4.3.	L’editto del 28 a.C.	
4.3.1.	Proposte sul contenuto dell’editto	
Conclusioni.....		190
Appendice: Tabelle dei provvedimenti triumvirali.....		193
Bibliografia.....		197

Capitolo 1.

Introduzione

§ 1.1 L'antefatto

Il periodo del passaggio dalla *res publica* al Principato rappresentò una delle fasi più difficili della storia di Roma sotto più punti di vista. *In primis* quello politico. Infatti, il conferimento a Cesare della dittatura a vita nel 44 a.C. aveva già stravolto oltremodo, anche rispetto al precedente sillano, le caratteristiche tradizionali della dittatura, unitamente all'attribuzione dei poteri costituenti *legibus scribundis* e *rei publicae constituendae*¹. Tuttavia, sebbene le caratteristiche di questo regime potessero far pensare all'instaurazione di una nuova monarchia, le istituzioni repubblicane permasero formalmente, seppur con

¹ Cfr. App. *b.c.* 4.27, Cass. Dio. 46.55, *Fasti Colot.* in *CIL*. I.1, *Mon. Ancy.* 1.4 e 7.1. H. Strasburger, s.v. «*Triumviri rei publicae constituendae*», in *RE*. VIIA (Stuttgart 1939) 519 s., ha definito la magistratura «*rechtlichen Grundlagen des Principates*». Cfr. O. Seeck, s.v. «*Iulius*», in *RE*. X.1 (Stuttgart 1917) 293. La titolatura ufficiale *triumviri rei publicae constituendae* ripeteva parzialmente quella sillana: cfr. F. Hurler, *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature republicaine? Essai d'histoire constitutionnelle* (Bruxelles-Brussel-Rome 1993) 95 ss. Le funzioni *legibus scribundis* e *rei publicae constituendae* consistevano rispettivamente nel fare leggi che fossero adeguate al contesto socio-politico e nel riformare l'ordinamento costituzionale romano, ormai inadatto all'evolversi di Roma. Anche in riferimento a Cesare, in *CIL*. I².2969, *C. Iulio C. [f. Caesare, pat[re patr.], imperato[re, dict.] rei public[ae] constit[ue]ndae [---]*, la sua dittatura è qualificata *rei publicae constituendae*, secondo L. Gasperini, *Ancora sul frammento 'cesariano' di Taranto*, in *Epigraphica* 33 (1971) 48 ss., in relazione al fatto che fosse perpetua. Cfr. sul tema M. Sordi, *L'ultima dittatura di Cesare*, in *Aevum* 50 (1976) 151 ss.; E. Badian, *rec.* di Ch. Meier, *Caesar* (Berlin 1982), in *Gnomon* 62.1 (1990) 22 ss. Sulla traduzione in greco della formula, nelle *Res Gestae* Augusto affermò di essere stato τριῶν ἀνδρῶν δημοσίων πραγμάτων καθορθωτής. Nei testi ufficiali, quali *epistulae*, decreti, senatoconsulti, si rinviene τρεῖς ἄνδρες δημοσίων πραγμάτων ἀπὸ καταστάσεως (come nella lettera di Antonio al κοῖνον d'Asia, ovvero nei provvedimenti a favore di Aphrodisia, su cui v. *infra* § 3.3.1), ovvero τρεῖς ἄνδρες ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῶν δημοσίων πραγμάτων (come nell'editto di Rhosos, *infra* § 3.3.1). J. Bleicken, *Zwischen Republik und Prinzipat: Zum Charakter des zweiten Triumvirats* (Göttingen 1990), si è soffermato sulla funzione *rei publicae constituendae*, molto probabilmente una formula utilizzata per celare le diverse competenze che i triumviri si attribuirono. *Contra* M. Pani, che ha recensito l'opera in *Gnomon* 67 (1995) 143, dal momento che *constituere* non aveva il solo significato di 'consolidare', 'riaffermare'. In Cass. Dio. 46.55.3, la formula ha assunto un significato diverso, dando priorità ad una delle funzioni che i triumviri si attribuirono, ossia *curatores et correctores ad res administrandas atque constituendas* (τοὺς τρεῖς πρὸς τε διοίκησιν καὶ πρὸς κατάστασιν τῶν πραγμάτων ἐπιμελητὰς τέ τινας καὶ διορθωτὰς), secondo la traduzione di G. Vrind, *De Cassii Dionis vocabulis quae ad ius publicum pertinent* (La Haye 1923) 139. M.L. Freyburger-Galland, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius* (Paris 1997) 124, ha sottolineato il fatto che il verbo latino *constituere* fosse sviluppato in greco da due lemmi, διοίκησις e κατάστασις, nel senso di 'riformare', 'correggere' l'ordinamento costituzionale.

poteri limitati rispetto al passato. Francesco De Martino li considerava anni di ‘transizione’ dalla Repubblica alla ‘monarchia’ del Principato, anche se associare la figura del *princeps* a quella di un monarca non rispecchiava la realtà². Ronald Syme, invece, per inquadrare questi anni utilizzava l’espressione ‘rivoluzione romana’³, dato il compimento di tutta una serie di atti diretti contro le leggi e le tradizioni di un popolo. Prima di lui già Mommsen⁴ aveva individuato il concetto di ‘rivoluzione permanente’ nei diversi mutamenti della costituzione romana che avevano caratterizzato la vita di Roma. Su questa scia, anche Guarino⁵ ha poi qualificato ‘rivoluzionari’ i fenomeni sociali che caratterizzarono l’ultimo secolo della repubblica e i primi del principato e di cui si avvalsero sia i ‘deboli’ che i ‘potenti’, tra cui lo stesso Ottaviano. Tuttavia, non sembra condivisibile questa

² F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 (Napoli 1974) 92 ss., nell’ambito del problema giuridico della fine del secondo triumvirato (v. *infra* § 4.1), esamina le tesi storiografiche che si sono succedute nel tempo sulla natura della magistratura triumvirale con un’accurata bibliografia. Cfr. gli studi successivi di F. Millar, *Triumvirate and Principate*, in *JRS*. 63 (1973) 50 ss. (= in Id., *The Roman Republic in Political Thought* [Waltham-Hanover 2002]), K. Bringmann, *Das zweite Triumvirat. Bemerkungen zu Mommsens Lehre von der außerordentlichen konstituierenden Gewalt*, in P. Kneissl, V. Losemann (hrsg.), *Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für K. Christ zum 65. Geburtstag* (Darmstadt 1988) 22 ss.

³ R. Syme, *Rivoluzione romana*² (Torino 2014) 103, 128, 172, ha risentito della concezione empirica del processo rivoluzionario, che va inteso come un qualsiasi mutamento o manifestazione armata a prescindere dagli scopi perseguiti e dal carattere di chi la promuove. Non a caso, qualche anno prima, N.A. Maschkin, *Il principato di Augusto I* (Roma 1956) 298 ss., osserva che qualificare il semplice passaggio all’impero come rivoluzione equivale a rinunciare ad una conoscenza obiettiva del passato. Nell’ambito della storia delle guerre civili, infatti, dopo la morte di Cesare, né Ottaviano né i suoi alleati hanno mai avuto come scopo quello di instaurare un regime sociale qualitativamente nuovo. Parlare di atti rivoluzionari, pertanto, appare poco adeguato. La tesi di Syme riprende in parte P. de Francisci, *Arcana imperii III.1* (Milano 1947) 321, il quale ritiene che il Principato nasca a seguito di un rinnovamento radicale della costituzione attraverso l’utilizzo di mezzi legali, che hanno dato vita al *novus ordo* di Augusto.

⁴ Th. Mommsen, *Storia di Roma II. Dall’abolizione dei re di Roma sino all’unione dell’Italia* (Roma 1903) 234 s., 240 ss., 249 s., utilizzava il termine ‘rivoluzione’ proprio per qualificare i diversi movimenti democratici che hanno agito sulle strutture politiche, sociali e istituzionali di Roma antica. Basti pensare al passaggio dalla figura del monarca a quella dei due consoli, o alle riforme agrarie succedutesi nel pieno del periodo repubblicano, o ancora al decemvirato legislativo.

⁵ A. Guarino, *La rivoluzione della plebe* (Napoli 1975) 16 ss., sosteneva che la rivoluzione constava di due elementi, ossia l’‘ordine nuovo’ a cui una parte del popolo voleva pervenire e la ‘lotta di classe’ necessaria per ottenerlo, senza però sfociare negli eccessi delle teorie marxiste e leniniste a riguardo, anacronistiche per il periodo storico di cui si discorre. V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.): Studi di diritto pubblico romano* (Torino 2016) 179 nt. 2 e 193 ss., nel suo tentativo di rinvenire l’idea di legalità repubblicana nel IV d.C., utilizza l’espressione di stampo mommseniano ‘rivoluzione giuridicamente permanente’, ritenendo che il principato dovesse regolarmente rigenerarsi e rilegittimarsi alla morte di un *princeps* nelle istituzioni repubblicane dal momento che, come le magistrature straordinarie, è costituzionalmente ammissibile senza essere costituzionalmente necessario.

tesi, se si pensa che la rivoluzione abbia come propria conseguenza quella di dare vita ad un regime fondato su nuovi rapporti economici, nuovi ordini sociali, nuove strutture politiche; cosa che non si ritrovò nella fase successiva alla crisi della *res publica* romana⁶. La tesi più condivisibile sembra essere quella di Mario Attilio Levi⁷, il quale identifica questi anni con lo scontro tra grandi personalità per l'ottenimento del potere assoluto, grazie anche allo sfruttamento degli interessi popolari. E non si può di certo negare che le caratteristiche del periodo triumvirale traggono la loro origine proprio dallo scontro tra le personalità di Ottaviano, Antonio e Lepido, ciascuno intento ad ottenere una posizione di preminenza sui propri colleghi e sugli altri magistrati⁸.

La congiura contro Cesare, culminata poi nella sua uccisione alle idi di marzo del 44 a.C., è stata il frutto del rifiuto dell'ideologia del *regnum*⁹. Tuttavia,

⁶ E. Sereni, *Considerazioni di metodo su Stato, rivoluzione e schiavitù in Roma antica*, in *Index* 3 (1972) 203 ss., è cauto nell'utilizzo del concetto di 'rivoluzione', dovendo questa essere ravveduta laddove vi siano mutamenti con riguardo all'appropriazione di beni, ai rapporti di potere, all'ideologia di base, richiamando così temi tipicamente marxiani. Dello stesso avviso, L. Labruna, *Nemici non più cittadini: riflessioni sulla cosiddetta rivoluzione romana e i rapporti governanti/governati nella crisi della res publica*, in *CEA*. 26 (1991) 148 [da ultimo in Id., *Nemici non più cittadini ed altri testi di storia costituzionale romana*² (Napoli 1995) 16]., anche se l'autore sostiene che oltre a questa idea generale di 'rivoluzione' ve ne siano altre che possano riguardare fattori diversi dai mutamenti di cui parlava Sereni, da intendere come 'politiche'.

⁷ M.A. Levi, *Il tempo di Augusto* (Firenze 1951) 399 ss., 463 ss., studia la vita di Augusto da una prospettiva politica, militare, economica e sociologica.

⁸ Sulla natura del secondo triumvirato si sono avuti diversi studi che approfondiremo nel corso della trattazione. Tra i capisaldi, E. Gabba, *L'età triumvirale*, in *Storia di Roma* II.1 (Torino 1990) 796 ss., F. De Martino, *Sugli aspetti giuridici del triumvirato*, in A. Gara, D. Foraboschi (cur.), *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Studi in onore di M.A. Levi* (Como 1993) 67 ss.; U. Laffi, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in A. Gara, D. Foraboschi (cur.), *Il triumvirato costituente* cit. 37 ss.; P. Cerami, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*³ (Torino 1996). Di recente, A. Dalla Rosa, *Un quindicennio di ricerche su Augusto. Un bilancio storiografico*, in *SCO*. 55 (2009) 169 ss.; F. Costabile, «[Pot]iens Re[rum] Om[n]ium» e l'Edictum de reddenda re publica, in G. Purpura (cur.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori I. Leges* (Palermo 2012) 269 ss.; Id. (cur.), *Caius Iulius Caesar. Dal Dictator al Princeps. Augusto e le maschere del potere* (Roma 2013) 77 ss. O. Licandro, *Restitutio rei publicae tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone*, in *AUPA*. 58 (2015) 57 ss., Id., *Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici* (Torino 2018).

⁹ Cic. *Phil.* 1.1.1 ci descrive come si presenta Roma all'indomani delle idi di Marzo del 44 a.C. Infatti, nonostante che l'Arpinate *cum sperarem aliquando ad vestrum consilium auctoritatemque rem publicam esse revocatam*, si rende conto che la situazione politica cambia nella forma, non nella sostanza. Antonio inizialmente pensa di appoggiare il partito senatorio, ma poi agevola la fuga dei cesaricidi, mettendo da parte il Senato. P. Cerami, *Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici*, in *AUPA*. 31 (1969) 247, crede che la crisi della costituzione repubblicana sia dovuta al concorso di cause di varia natura interne ed esterne e non alla volontà di

l'assenza di tiranni non equivaleva alla piena libertà: le istituzioni repubblicane, infatti, non riuscivano più a gestire un territorio così esteso e i contrasti tra chi restava ancorato alle tradizioni e chi bramava riforme si acuivano sempre più. Gli *'Acta Caesaris'* *omnem memoriam discordiarum delendam*¹⁰ ebbero l'intento del senatoconsulto con cui si conferiva l'incarico ai consoli di provvedere all'abolizione di tutte le opere di Cesare era quello di dare inizio ad un'attività di restaurazione della stessa¹¹. Su questa scia, un secondo senatoconsulto, proposto dallo stesso Antonio, dispose dell'abolizione formale della dittatura¹², in quanto potenzialmente e intrinsecamente degenerativa¹³. Ma se da una parte Antonio

uno solo. La degenerazione del 'sistema della *constitutio rei publicae* è stata, infatti, graduale e ha portato alla scomparsa definitiva del sistema repubblicano. Sull'*odium regni*, si v. F. Russo, *L'odium regni a Roma tra realtà politica e finzione storiografica* (Pisa 2015); P.-M. Martin, *Oodium regni. Sentiment collectif et point d'idéologie républicaine*, in *L'information littéraire* 39 (1987) 114 ss.

¹⁰ I βιβλία τοῦ Καίσαρος contengono appunti in cui Cesare aveva trascritto quelle che sarebbero state le sue prossime decisioni e i suoi progetti politici per l'avvenire. Antonio se ne serve in maniera spregiudicata, aggiungendovi a proprio arbitrio dei contenuti che attribuisce, falsamente, al defunto. Plut. *Ant.* 15.2-3, specifica che tali documenti riguardano giudizi su cui Cesare aveva deliberato e progetti che aveva deciso di attuare (τῶν κεκριμένων καὶ δεδογμένων ἢ ἀναγεγραμμένα). G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani* (Milano 1912, rist. anast. Hildesheim 1966) 429 s., indica la *lex Antonia de actis Caesaris confirmandis*, del 2 giugno 44, con cui Antonio indirizza i consoli nell'attuazione dei progetti di Cesare (così come da lui alterati). Antonio agisce anche a livello istituzionale, nominando magistrati e senatori, facendone ritornare altri dall'esilio o liberandoli dalla prigionia. Gli eventi successivi alla morte di Cesare sono sintetizzati, con la messa in evidenza di quei momenti sintomatici per cogliere il nuovo assetto costituzionale da S. Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana II* (Milano 1993) 214 ss.

¹¹ Al senatoconsulto fa seguito una legge con cui si affida ai consoli, nello specifico, la *cognitio di earum rerum quas Caesar statuisset, decrevisset, egisset*, come riportato da Cic. *Att.* 16.16C.2.

¹² Cic. *phil.* 1.3.10. *Multa praetero eaque preclara; ad singolare enim M. Antoni factum festinat oratio. Dictaturam, quae iam vim regiae potestatis obsederat, funditus ex re publica sustulit*, lo considera un provvedimento *singularis*, approvato con estremo entusiasmo e senza attuare alcuna discussione preliminare a riguardo. Anche ciò è sintomatico dell'*odium regni*, ormai sempre più sentito dal popolo romano. P.P. Onida, *Dittature e ruolo del popolo nel sistema costituzionale romano*, in L. Garofalo (cur.), *La dittatura I* (Napoli 2017) 170 s., analizza questo atteggiamento di diffidenza del popolo verso una magistratura che, soprattutto nel I a.C., viene vista come uno «strumento di negazione delle libertà» e M.A. Levi, *Ottaviano capoparte: storia politica di Roma durante le ultime lotte di supremazia I* (Firenze 1933) 46, reputava che questa abolizione riguardasse la sola dittatura militare. Successivamente, infatti, ad Augusto fu proposto il titolo di *dictator*, cosa che non sarebbe stata possibile se la magistratura della dittatura fosse stata ormai relegata all'oblio.

¹³ 'Intrinseca potenzialità degenerativa' è l'espressione utilizzata da P. Cerami, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*² (Torino 1987) 162 ss., in riferimento all'essenza della dittatura quando si concretizza nel compimento di atti contrari ai principi e alle norme costituzionali. Basti pensare a Cic. *de leg.* 1.15.42. *est enim unum ius, quo devincta est hominum societas et quod lex constituit una; quae lex est recta ratio imperandi atque prohibendi*, che, discorrendo della *lex Valeria de Sulla dictatore creando*, ne critica l'incostituzionalità per il

voleva ingraziarsi il Senato¹⁴, dall'altra veniva accusato da Cicerone non solo di aver falsificato gli *Acta Caesaris*¹⁵, ma anche di aver adottato provvedimenti estensivi dei poteri consolari.

Ad inserirsi in questo contrasto tra Antonio e il Senato fu il pronipote Ottaviano, che Cesare aveva nominato quale erede nel suo testamento. Egli arrivò a Roma dalla Grecia, dove aveva intrapreso i suoi studi, e accettò l'eredità¹⁶

fatto che il dittatore avesse il potere di uccidere impunemente qualsiasi cittadino senza l'indizione di un processo o l'emanazione di una condanna nei suoi confronti. Sempre sulla legge Valeria, si v. G. Mancuso, *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana*, in G. Meloni (ed.), *Dittatura degli antichi e dei moderni* (Roma 1983) 139 s. F. De Martino, *Storia della Costituzione*² III cit. 83 ss., si soffermò sugli avvenimenti contestuali all'emanazione della *lex Valeria*, dal contenuto poco preciso. Da App. *b.c.* 1.99.461-462, si rileva che la dittatura di Silla non era soggetta a limiti di tempo (χειροτονοῦσι τὸν Σύλλαν ἐς ὅσον θέλοι τύραννον αὐτοκράτορα) e che era lo stesso dittatore a dover dichiarare di abdicare quando lo riteneva opportuno; da Plut. *Sulla* 33.2. τὰς δὲ διαπράξεις τῶν δεδημευμένων οἴκων οὕτως ὑπερηφάνως ἐποιεῖτο καὶ δεσποτικῶς ἐπὶ βήματος καθεζόμενος, ὥστε τῶν ἀφαιρέσεων ἐπαχθεστέρας αὐτοῦ τὰς δωρεὰς εἶναι, καὶ γυναιξὶν εὐμόφοις καὶ λυρωδοῖς καὶ μίμοις καὶ καθάρμασιν ἐξελευθερικοῖς ἐθνῶν χώρας καὶ πόλεων χαριζομένου προσόδους, ἐνίοις δὲ γάμους ἀκουσίως ζευγνυμένων γυναικῶν, si evince il potere del dittatore di emanare sentenze nei confronti dei cittadini e dei loro beni, senza possibilità di appello, di disporre del patrimonio pubblico, di fondare o distruggere città in Italia e di provvedere alle province e ai regni ad esse vicini; ancora App. *b.c.* 1.99.462, attribuisce a Silla il potere di nomina dei magistrati, in sostituzione ai comizi, e di designazione dei proconsoli e dei propretori. Sulla possibilità da parte dell'interre di poter nominare un dittatore, si v. la tesi di Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1³ cit. 148, il quale affermò che esso fu contrario alla natura stessa della dittatura, avendo Silla ricevuto tale carica in virtù di una legge speciale e non per mezzo del sistema ordinario di leggi. Riflessioni recenti sulla nomina del dittatore, su cui già C. Cascione, *'Dictatorem dicere': critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano*, in *Studi per G. Nicosia* II (Milano 2007) 272 ss., ha rilevato diversi elementi di criticità in virtù di specifici riferimenti nelle fonti, sono state svolte da E. Nicosia, *L'espressione 'ut optima lege' e la 'dictio-creatio' del 'dictator'*, in L. Garofalo (cur.), *La dittatura* I cit. 329 ss.

¹⁴ P. Willems, *Le Sénat de la République romaine: sa composition et ses attributions*² II (Louvain 1883) 752 ss, ha affermato che il Senato deteneva poteri più ampi rispetto a quelli tradizionali. Anzi, in materia legislativa ed elettiva deteneva una ampia libertà di azione che non ha conosciuto nelle epoche precedenti.

¹⁵ Si v. L. Fezzi, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 a.C.)* (Firenze 2003) 87 ss.

¹⁶ App. *b.c.* 3.9.14, narra che Ottaviano avrebbe compiuto, davanti al pretore urbano, la dichiarazione di accettazione dell'adozione da parte dello zio (ἔφη δέχεσθαι τὴν θέσιν τοῦ Καίσαρος) e che, successivamente, non soddisfatto di questa prima formalità, avrebbe fatto emanare una *lex curiata* che rendeva l'adozione *optimo iure*. Cfr. Cass. Dio. 45.5.3-4. ...τὴν ἐσποίησιν αὐτοῦ τὴν ἐς τὰ τοῦ Καίσαρος γενέσθαι ἔδει, αὐτὸς μὲν ἐσπούδαζε δῆθεν ἐσενεγκεῖν, διὰ δὲ δημάρχων τινῶν ἀνεβάλλετο, ὅπως, ὡς μηδέπω παῖς αὐτοῦ ἐκ τῶν νόμων ὢν, μήτε τι τῆς οὐσίας πολυπραγμοιοῖ καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ἀσθενέστερος εἴη. Un'ampia bibliografia sul punto è riportata da F. De Martino, *Storia della costituzione*² IV.1 cit. 65 ss., il quale ha escluso che nel caso di Ottaviano ci fu un'adozione, stante la sua qualità di *civis sui iuris*. Con la *lex curiata* l'*adrogatus* esprimeva il suo consenso dinanzi a trenta littori, richiamandosi alla volontà manifestata nel testamento dall'arrogante. Infatti, è proprio contro questa procedura di arrogazione che si ebbe la ferma opposizione tribunicia, nella quale, però, i fini politici si sovrapponevano ai

lasciatagli, avendo appoggio dei sostenitori della *libera res publica*¹⁷. Inevitabile divenne il contrasto tra Ottaviano e Antonio per il perseguimento del potere¹⁸. Ben presto, entrambi si resero conto che la soluzione più vantaggiosa per la loro

motivi giuridici. Th. Mommsen, *Zur Lebensgeschichte des Jüngerer Plinius*, in *Hermes* 3 (1869) 36 ss., ha sostenuto che in età repubblicana, questa forma di *adoptio* sarebbe stata una vera e propria adozione, sempre previa conferma da parte delle curie. Ai tempi di Cicerone, prevaleva, invece, l'idea che fosse sufficiente il mero consenso da parte dell'adottato dinanzi al pretore urbano. In epoca imperiale, con il decadere del diritto gentilizio, questa adozione si ridusse alla sola assunzione del *nomen*, per poi scomparire del tutto. Per una esposizione puntuale e critica sul tema, si v. M. Prévost, *Adoption d'Octave* cit. 364 ss.

¹⁷ Ottaviano si erge a sostenitore della *res publica* e utilizza gli ideali di rivalsa sui cesaricidi come movente con cui convincere il popolo della sua idoneità ad essere il solo vero successore di Cesare. Viceversa, Antonio ha tutti contro, tanto che Cass. Dio. 46.31.3 ricorda come nessun esponente del Senato si fosse rifiutato di versare un quarto delle proprie sostanze per finanziare la guerra contro di lui. F. Guizzi, *Il principato tra 'Res publica' e potere assoluto*² (Napoli 1974) 58 ss., sottolinea l'arguzia e il tempismo di Ottaviano nella realizzazione di un disegno di grande abilità politica che lo ha condotto alla posizione di preminenza che ha poi mantenuto nel tempo. Lo stesso pagamento, a proprie spese, dei lasciti a favore della plebe, disposti da Cesare nel testamento, è solo in apparenza una manifestazione di ossequio alla sua memoria, in quanto va ad insinuarsi in quella serie di atti politici calcolati e volti al perseguimento del consenso e dell'appoggio di un gran numero di seguaci.

¹⁸ Ottaviano, seppur per poco tempo, fu supportato dal Senato e da Cicerone. F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 73, ha indicato i mezzi giuridici utilizzati per isolare Antonio, tra cui l'annullamento della legislazione di Antonio. Infatti, sono dichiarate nulle la legge agraria, con cui erano state assegnate terre ai veterani di Antonio, e la legge giudiziaria, che aveva attribuito ai centurioni l'ingresso nelle giurie. App. b.c. 3.82.334. Κικέρων μὲν δὴ τοῦτοις ἐπαρθείς διὰ φιλαρχίαν, ἔλεγεν αἰσθέσθαις πονδῶν ἐν τοῖς ἔξω στρατηγοῖς ὑπονοουμένων, si riferisce in particolare alla revoca dei provvedimenti relativi al governo delle province, che viene proposta al Senato da Cicerone. Essa è insita in una *lex tribunicia de provinciis* con cui Antonio si arroga il governo della Gallia Cisalpina, governata in precedenza da Decimo Bruto, in cambio della Macedonia. F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 64, parla ancora di una legge comiziale con cui Antonio avrebbe fatto votare l'attribuzione per sé e per Dolabella di un *imperium* proconsolare della durata di cinque anni, violando la *lex Iulia*, con cui Cesare aveva fissato per le province consolari il termine di un biennio, non prorogabile, e la *lex Caecilia et Didia* sull'osservanza del *trinundinum*. Cic. phil. 13.3.5. *Acta M. Antonii rescidistis leges refixistis, per vim et contra auspicia lata decrevistis* sottolinea come il Senato abbia invalidato gli atti di Antonio perché votati con la violenza e contro gli auspici. Il fatto che si parli di rescissione è sintomatico per comprendere la portata dell'intervento del senato, finalizzato a privare di valore gli atti di Antonio e non a procedere ad una formale abrogazione dei provvedimenti. Sul tema, si v. F. Reduzzi Merola, F. Reduzzi Merola, *Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda repubblica* (Napoli 2001) 91 ss. P. Sciuto, *Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l'uso di rescindere nell'esperienza di Roma antica* (Torino 2013) 35 s., mette a confronto tre forme verbali utilizzate da Cicerone per identificare il provvedimento con cui si limitava la portata di una legge precedente, ossia *obrogare*, *rescindere* e *infirmare*. Cfr. Cic. phil. 2.42.109, dove ugualmente l'oratore non si riferisce ad un preciso strumento rescissorio per superare gli *acta Caesaris* e Cic. pro Sest. 64.135, dove *rescindere* ha il significato di 'non tenere conto'. Sui diversi significati di *rescindere*, in relazione soprattutto alle *leges perfectae*, si è soffermato D. Tuzov, *Lex quae rescindit. Il problema della nullità per legem nell'esperienza romana* (Tomsk 2018) 97 ss. Sull'utilizzo, invece, del verbo *refigere* in connessione alla legge, si v. G. Mancuso, *Alle origini del sindacato di costituzionalità. Dalla monarchia alla repubblica*, in *AUPA*. 47 (2002) 151 ss.

brama di potere era quella di allearsi per ottenere il controllo di Roma¹⁹. Dalla battaglia di Modena si sperava conseguisse il rafforzamento del partito senatorio; così non fu, anzi Ottaviano si avvicinò al suo rivale e a Marco Emilio Lepido, sostenitore di Antonio che ricopriva la carica di Pontefice Massimo²⁰.

§ 1.2 La *lex Titia*

Ottaviano, Antonio e Lepido, dopo la battaglia di Modena, pervennero agli accordi di Bologna nel novembre del 43: per tre giorni discussero su un'isola situata in mezzo al fiume Lavino²¹ circa le modalità dell'accordo. Si istituì una magistratura straordinaria collegiale, il triumvirato *rei publicae constituendae*, di durata quinquennale. La collegialità dei triumviri si poneva in contraddizione con

¹⁹ L. Polverini, *L'aspetto sociale del passaggio dalla Repubblica al Principato*, in *Aevum* 38 (1964) 467, sostiene che gli autori antichi siano stati eccessivi nell'interpretare la disputa tra Antonio. Sicuramente entrambi ricercano l'appoggio della plebe urbana, che appare lo strumento di più rapida efficacia della lotta politica di quei giorni. Basti pensare ai *ludi Apollinares*, celebrati a nome e a spese di Bruto, descritti in modo dispregiativo da Cic. *ad Att.* 15.18.2, e ai *ludi Victoriae Caesaris*, disposti da Ottaviano, che contribuiscono ad accentuare il 'mito di Cesare' in cui il popolo confida. App. *b.c.* 3.28.107. ἐκώλυσε δὲ καὶ ἐν ταῖς ἐξῆς θεαῖς ἔτι παραλογώτερον, ἄς αὐτὸς ὁ Καῖσαρ ἐτέλει, ἀνακειμένος ἐκ τοῦ πατρὸς Ἀφροδίτη Γενετείρα, ὅτε περ' αὐτῆ καὶ τὸν νεῶν ὁ πατήρ τὸν ἐν ἀγορᾷ ἅμα αὐτῆ ἀγορᾷ ἀνετίθει, narra l'episodio relativo ai ludi di Ottaviano in onore di Venere Genitrice. Antonio, in quell'occasione, si oppone all'apposizione della *sella Caesaris*, con conseguenze a lui sfavorevoli nell'opinione pubblica. E. Gabba, *Appiano e la storia delle guerre civili* (Firenze 1956) 156, definisce il gesto come il frutto del tentativo, da parte di Ottaviano, di negare al rivale l'immagine di rappresentante degli interessi della parte cesariana, che, fino ad allora, era stata sua; anche Cass. Dio. 45.6.4-5. καὶ μετὰ τοῦτο τὴν πανήγυριν τὴν ἐπὶ τῆ τοῦ Ἀφροδισίου ἐκποιήσει καταδειχθεῖσαν, ἣν ὑποδεξάμενοί τινες ζῶντος ἔτι τοῦ Καίσαρος ἐπιτελέσειεν ἐν ὀλιγορία, ὥσπερ που καὶ τὴν τῶν Παριλίων ἵπποδρομίαν, ἐποιοῦντο, αὐτὸς ἐπὶ τῆ τοῦ πλήθους θεραπείᾳ, ὡς καὶ προσήκουσαν διὰ τὸ γένος, τοῖς οἰκείοις τέλεσι διέθηκε, sottolinea la strategia di Ottaviano, che, consapevole dello sdegno popolare verso gli uccisori di Cesare e dell'odio nei confronti di Antonio, per il fatto che egli non sia stato in grado di punirli, si serve di tale situazione per ottenere prestigio.

²⁰ T.R.S. Broughton, *The Magistrates* cit. 333.

²¹ Sulla precisa identificazione del luogo, le fonti si limitano a riportare indicazioni sommarie: Cass. Dio. 46.55.1. συνῆλθον δὲ ἐς τοὺς λόγους οὐ μόνον, ἀλλὰ στρατιώτας ἰσαριθμούς ἔχοντες, ἐν νησιδίῳ τινὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ παρὰ τὴν Βονωνίαν παραρρέοντος, ὥστε μηδένα ἄλλον μηδετέροις προσγενέσθαι e Plut. *Ant.* 19.1. καὶ συνελθόντες οἱ τρεῖς εἰς νησίδα ποταμῶ περιρροομένην ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας συνήδρευσαν parlano di un'isoletta del fiume che scorre presso Bologna; App. *b.c.* 4.1.2, racconta che l'incontro sia avvenuto, sì, su un'isoletta, ma del torrente Lavino, nei pressi di Modena e che abbia avuto la durata di soli due giorni (Καῖσαρ μὲν καὶ Ἀντώνιος ἐς φιλίαν ἀπ' ἔχθρας συνήεσαν ἀμφὶ Μουτινὴν πόλιν, ἐς νησίδα τοῦ Λαβινίου ποταμοῦ βραχεῖαν τε καὶ ὑπτίαν); Flor. *epit.* 2.16.[6].3, invece, spiega che l'incontro sia avvenuto *apud confluentes inter Perusiam et Bononiam*. Si v. gli studi a riguardo di E. Cavicchi, *Il fiume Reno: Storia e percorso dall'Appennino all'Adriatico* (Parma 1989) 25 s.

l'illimitatezza dei poteri che essi stessi si attribuirono, tant'è vero che la regola dell'*intercessio* non ebbe mai attuazione in quegli anni²².

Si richiamava, molto probabilmente, l'ordine di assunzione del consolato: Lepido fu per primo console nel 46 a.C., Antonio nel 44 a.C. e Ottaviano nel 43 a.C.²³.

Il secondo triumvirato, a differenza del primo, mero accordo privato, fu legittimato da un plebiscito che le fonti appellano *lex Titia*, proposto dal tribuno P. Titius il 27 novembre 43 e votato subito dopo la *rogatio*, senza procedere alla *promulgatio* e all'osservanza del *trinundinum*. Non è noto il contenuto preciso della legge, ma è certo che essa riconosceva alla nuova magistratura poteri illimitati e sostitutivi, nella sostanza politica, delle attribuzioni delle magistrature ordinarie. Infatti, l'emanazione della legge viene associata sostanzialmente alla fine della *res publica Romana*: il potere decisionale del Senato e delle assemblee popolari si attenuò sempre più (o fu sottoposto a quello triumvirale) e, contemporaneamente, quello dei triumviri fu esteso a dismisura dall'operare della

²² F. Fabbrini, s.v. «*Triumvirato*», in *NDI*. XIX (Torino 1973) 859, si sofferma sulla nozione di collegialità triumvirale e, ritenendo che essa sia 'difficilmente esercitabile' tra i triumviri, rileva come in sua sostituzione si sia proceduto ad una spartizione di competenze. Cfr. H. Strasburger, s.v. «*Triumviri rei publice constituendae*» cit. 519 ss. Il fatto che questa magistratura sia collegiale è testimoniato anche dal termine *conlega*, inciso nella *Laudatio Turiae* (*CIL*. VI.1527) e utilizzato in riferimento a Lepido. M.A. Levi, *Ottaviano capoparte* cit. 231, qualifica il triumvirato come 'mostro a tre teste', per il fatto di essere una magistratura collegiale ma che al contempo faceva detenere ai singoli triumviri poteri illimitati. Cassio Dione utilizza i termini ἡγεμονία (48.54.6) e ἐξουσία (50.4.3) per indicare questa duplice natura giuridica. Si v. M.-L. Freyburger-Galland, *Aspects du vocabulaire* cit. 127. C. Masi Doria, *Spretum imperium* cit. 207 e 215 ss., sottolinea che la collegialità costituiva, unitamente all'annualità della carica, un principio fondamentale della costituzione repubblicana. Tuttavia, l'autrice non manca di rilevare, nell'ambito dei rapporti tra le magistrature straordinarie di Silla e Cesare e gli altri magistrati, come le forme esteriori di questi poteri fossero conformi alle regole, pur esplicandosi in poteri costituzionali nuovi (si v. in merito T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale* [Napoli 1992] 26, e G. Nicosia, *Lineamenti della costituzione e del diritto di Roma I* (Catania 1989) 218. M. Evangelisti, *Principato, auctoritas* cit. 25 s., sottolinea l'ambiguità della collegialità triumvirale rifacendosi al momento del venir meno dell'alleanza tra i tre comandanti: in questa occasione, infatti, i triumviri non si sono contrapposti in virtù dell'*intercessio* che avrebbero potuto porre agli atti dei colleghi ma dello scontro diretto e armato.

²³ F. De Martino, *Sugli aspetti giuridici* cit. 72, dallo studio dei *Fasti*, delle monete e delle iscrizioni del periodo, nota come il criterio dell'anzianità consolare viene rispettato tutte le volte in cui i triumviri vengono nominati insieme. Si v. *Fasti Cap.* dell'1.1.37, *Fasti Colot. Inscr. It.* XIII.1 n. 18, *Fasti triumph.* del 40; per le monete, si v. H. Mattingly, E.A. Sydenham, *The Roman Imperial Coinage* (London 1938) nr. 1167, 1180, 1192-1194. Ancora, come esempi di iscrizioni, si v. *CIL*. V.525, V.526, IX.1942. Cfr. *AE*. 2012.437.

legge Tizia²⁴, fino a comprendere funzioni non rientranti nel tradizionale *imperium consolare*²⁵.

App. b.c. 4.2.7. ...καὶ δήμαρχος Πούπλιος Τίτιος ἐνομοθέτει καινὴν ἀρχὴν ἐπὶ καταστάσει τῶν παρόντων ἐς πενταετὲς εἶναι τριῶν ἀνδρῶν, Λεπίδου τε καὶ Ἀντωνίου καὶ Καίσαρος, ἴσον ἰσχύουσαν ὑπάτοις...

Appiano afferma che questa legge riconosceva alla nuova magistratura poteri uguali a quelli dei consoli, convalidandone il termine di durata quinquennale. Un punto essenziale da notare è che, a differenza di quanto accadeva con le altre magistrature straordinarie, istituite da leggi speciali, i triumviri erano direttamente nominati dalla *lex Titia*, in violazione della regola secondo cui i comizi legislativi non potevano decidere su questioni concernenti la nomina delle singole persone.

²⁴ F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 132 ss., rileva che da Silla in poi, di frequente, si ricorre al conferimento di *imperia* più estesi territorialmente o *maiora* rispetto a quelli degli altri magistrati.

²⁵ Da Cass. Dio. 46.55.3. ...καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς τε ἄλλας τιμὰς οἷς ἂν ἐθελήσωσι δίδόναι, si evince che i triumviri potevano procedere alla nomina diretta dei magistrati che, fino ad allora, sono sempre stati eletti dal popolo, organizzato nei comizi, e dal popolo traggono il fondamento del proprio potere. È con il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica che si era affermato il principio di elettività della magistratura: Cic. *de lege agr.* 2.7.17. *omnes potestates, imperia, curationes ab universo populo Romano proficisci convenit*. App. b.c. 4.2, invece, racconta che i triumviri si distribuirono tra loro le province: ad Antonio le Gallie, tranne la Narbonense, che, insieme alla Spagna, fu attribuita a Lepido, e ad Ottaviano le province di Africa, Sicilia e Sardegna. Cfr. anche Cass. Dio. 46.55.4. ...Καίσαρι μὲν τὴν τε Λιβύην ἐκατέραν καὶ Σαρδῶ καὶ Σικελίαν, Λεπίδῳ δὲ τὴν τε Ἰβηρίαν πᾶσαν καὶ τὴν Γαλατίαν [καὶ] τὴν Ναρθωνησίαν, Ἀντωνίῳ δὲ τὴν λοιπὴν Γαλατίαν, τὴν τε ἐντὸς τῶν Ἄλπεων καὶ τὴν ὑπὲρ αὐτὰς οὖσαν, ἄρχειν δοθῆναι. K.M. Girardet, *Die Entmachtung des Konsulates im Übergang von der Republik zur Monarchie und die Rechtsgrundlagen des Augusteischen Prinzipats*, in W. Görler, S. Koster (ed.), *Pratum Saraviense: Festgabe für Peter Steinmetz* (Stuttgart 1990) 96, leggendo Cic. *phil.* 11.30, considera l'*imperium consulare domi et militiae* dei triumviri *maius* ed esercitato da loro in qualità di *consul sive proconsul*. In realtà, A. Dalla Rosa, *L'aureus del 28 a.C. e i poteri triumvirali di Ottaviano*, in T.M. Lucchelli, F. Rohr Vio (ed.), *Viri militares. Rappresentazione e propaganda tra Repubblica e Principato* (Trieste 2015) 187, nel discorrere dello *ius edicendi* dei triumviri, reputa che Girardet assolutizzi quanto detto dall'oratore, riportando anche gli studi di F. Pina Polo, *The Consul at Rome: The Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic* (Cambridge 2011) 83 ss., secondo cui i consoli emanano editti per 'pubblicizzare' le proprie decisioni e non per emanare leggi.

Cass. Dio. 46.55.3. κοινῆ μὲν τοὺς τρεῖς πρὸς τε διοίκησιν καὶ πρὸς κατάστασιν τῶν πραγμάτων ἐπιμελητάς τέ τινας καὶ διορθωτάς, καὶ τοῦτο οὐκ ἐς ἀεὶ δῆθεν ἀλλ' ἐς ἔτη πέντε, αἰρεθῆναι, ὥστε τὰ τε ἄλλα πάντα, κἂν μηδὲν ὑπὲρ αὐτῶν μήτε τῷ δήμῳ μήτε τῇ βουλῇ κοινώσωσι, διοικεῖν, καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς τε ἄλλας τιμὰς οἷς ἂν ἐθελήσωσι διδόναι.

Cassio Dione si sofferma, più di quanto faccia Appiano, sul fondamento legale del potere triumvirale. Accenna, inoltre, alla ripartizione di competenze che si ebbe tra i triumviri, i quali si presentarono come curatori e correttori per l'amministrazione e il riordinamento della comunità²⁶ e si attribuirono il potere di conferire cariche e onori a proprio piacimento.

Gell. 14.7.5. deinde extraordinario iure tribunos quoque militares, qui pro consulibus fuissent, item decemviros, quibus imperium consulare tum esset, item triumviros rei publicae constituendae causa creatos ius consulendi senatum habuisse.

La fonte va interpretata in correlazione al passo precedente, dove Gellio riporta una lista di magistrati, tratta da Varrone²⁷, che potevano *consulere*

²⁶ Sulla titolatura, si v. *supra* nt. 1. U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 47 ss., dopo aver elencato i poteri che i triumviri si attribuiscono in modo spregiudicato senza il concorso del Senato e del popolo, descrive come, nella pratica di governo, in più occasioni essi non si avvalsero dei propri poteri assoluti, attenendosi bensì al rispetto delle forme repubblicane. Cass. Dio. 48.4.1, presenta il Senato e il popolo come organi essenziali della costituzione romana, anche se in quell'occasione asserviti alla volontà di Fulvia, moglie di Antonio, la quale insiste affinché venga decretato un trionfo al console Lucio Antonio per le vittorie conseguite sulle popolazioni alpine. Cass. Dio. 48.34.1, sottolinea l'atteggiamento di rispetto che i triumviri mantengono verso il Senato, tanto da volere, nel 39 a.C., che esso ratifichi tutti gli atti compiuti dall'inizio della loro magistratura, le decisioni politiche concordate e imposte durante i loro incontri privati e gli atti di governo compiuti in virtù dell'*imperium domi*. Ancora, App. 5.8.75, racconta che il Senato abbia ratificato preventivamente anche gli *acta* che Antonio avrebbe dovuto compiere, in futuro, in occasione della spedizione partica in Oriente.

²⁷ L'opera in questione è l'*Eisagoghikos*, di cui non ci è pervenuta traccia, se non un riassunto della sua introduzione che lo stesso autore ha inserito nelle sue *epistolicae quaestiones*, che di certo Gellio ben conosceva.. Secondo M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (Napoli 1982) 16, essa rappresenterebbe una sorta di guida per magistrati inesperti.

*senatum*²⁸, ossia convocare il Senato per ottenere un provvedimento con cui il magistrato richiedente avrebbe potuto agire con legittimità. Proseguendo, viene specificato che la *lex Titia* conferì *extraordinario* anche ai tribuni militari, ai decemviri e ai triumviri il *ius consulendi senatum*.

Nelle sue *Res Gestae*, Augusto ricorda l'attribuzione della carica di triumviro che gli fu data dal popolo²⁹, come lui stesso afferma, per ricostituire la *res publica*, ormai dilaniata dalle guerre civili.

Mon. Anc. 1.9. *Populus autem eodem anno me consulem, cum consul uterque in bello cecidisset, et triumvirum rei publicae constituendae creavit.*

Dalla fonte augustea, sembra essere stato il popolo ad aver attribuito ad Ottaviano la carica di triumviro. Probabilmente, con questo riferimento Augusto ha voluto sottolineare il fondamento legale della carica da lui rivestita, conferitagli, appunto, tramite un plebiscito.

²⁸ Th. Mommsen, *Römische Staatsrecht* I³ cit. 209, sosteneva che questo diritto di consultazione del Senato fosse correlato allo *ius agendi cum patribus*, in quanto consisteva nella presentazione al Senato della *rogatio*, presentata ai comizi dal magistrato che l'ha proposta, ai fini dell'approvazione (*referre ad senatum*) o per ottenere dal consesso un *senatus consultum* (*consulere*). In realtà, come ha notato lo studioso tedesco, le fonti letterarie utilizzano impropriamente il verbo *referre* e non *consulere*, in riferimento ai *senatus consulta*, nonostante che in quelli a noi noti non sia presente questa confusione terminologica. In merito, si v. A. Ormanni, *Il regolamento interno del Senato romano nel pensiero degli storici moderni sino a Theodor Mommsen: contributo ad una storia della storiografia sul diritto pubblico romano* (Napoli 1990) 218 ss., il quale crede, come il Mommsen, che le locuzioni *consulere*, *referre*, e *verba facere* siano reciprocamente correlate tra loro. Si v. la bibliografia citata da C. Masi Doria, *Spretum Imperium* (Napoli 2000) 53 nt. 133, sul potere di convocare il Senato, nel caso di specie, esercitato da Marco Fabio Rulliano. Sulla configurazione del *ius consulendi* come modello deliberativo autonomo, si v. R. Scevola, *Le deliberazioni senatorie sulla prima pentade liviana* (Napoli 2017) 139 ss.

²⁹ Flor. *epit.* 2.16.[6].3, considerò questo *imperium* non pienamente legittimo: *In hoc velut foedus pax inter tres duces componitur. Apud Confluentes inter Perusiam et Bononiam iungunt manus, et exercitus consalutant. Nullo bono more triumviratus invaditur, oppressaque armis re publica redit Sullana proscriptio, cuius atrocitas nihil insigniushabet quam numerum centum et quadraginta senatorum.* In questa fonte compare anche un riferimento all'editto delle proscrizioni, pubblicato subito dopo l'acquisizione delle cariche triumvirali, che ha provocato la morte di circa 140 senatori.

Oltre a queste fonti, individuate da Rotondi, anche Appiano e Cassio Dione fanno riferimento ad alcuni contenuti della legge Tizia. Appiano³⁰, in particolare, nei primi quattro libri *Bella Civilia*, si sofferma sulla costituzione del secondo triumvirato e sulle conseguenze avute sul piano storico, sul piano politico-istituzionale e sul piano giuridico. Cassio Dione³¹, invece, rileva che la spartizione del potere effettuata dai triumviri in nome delle *lex Titia* permise loro di detenere una forte posizione e, al contempo, di non dare l'impressione ai cittadini di aspirare ad un potere assoluto. Lepido, infatti, fu eletto console³² e ricevette il compito di difendere Roma e l'Italia, mentre Ottaviano e Antonio si impegnarono nella guerra contro Bruto e Cassio, confermando il tutto con un giuramento solenne. Appiano e Cassio Dione testimoniano, inoltre, che i triumviri, con la legge Tizia, si attribuirono anche il potere di condannare a morte i nemici personali, senza rispettare i limiti posti dalle forme della *coercitio capitale*³³. Ben può notarsi come la *lex Titia* fu la fonte legale non solo per gli accordi di Bologna, ma anche per tutte le successive azioni poste in essere dai triumviri a Roma.

§ 1.3 Il triumvirato *rei publicae constituendae*.

Il secondo triumvirato trovava la sua forza proprio nel fatto di essere stato istituito dalla legge Tizia. Come afferma De Martino, «la *lex Titia* dava forma legale ai poteri straordinari, che i triumviri avevano deciso di attribuirsi»³⁴,

³⁰ App. *b.c.* 4.6-12.

³¹ Ancora Cass. Dio. 46.55.3, e Cass. Dio. 46.56.1. ταῦτά τε οὖν οὕτω διέλαχον, ἵνα αὐτοὶ τε τὰ ἰσχυρότατα λάβωσι καὶ τοῖς ἄλλοις δόξαι τοῦ μὴ καὶ τῶν πάντων ὀριγνᾶσθαι παράσχωσι...

³² T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 357, indica Emilio Lepido come console dell'anno 42 a.C.

³³ Dalle fonti sulla *lex Titia*, in realtà, non emerge nello specifico che essa autorizzi le proscrizioni; il fatto però che l'editto sia stato pubblicato subito dopo l'approvazione della legge, rende verosimile che essa molto probabilmente la autorizzasse.

³⁴ F. De Martino, *Storia della costituzione*² IV.1 cit. 78. P. Frezza, *Note esegetiche di diritto pubblico romano*, in *Studi in onore di P. de Francisci* I (Milano 1956) 207 [= in F. Amarelli, E. Germino (cur.), *Scritti* II (Roma 2000) 207], ha condiviso la tesi di V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*⁷ (Napoli 1989) 215 ss., secondo cui questo modo di agire fosse collegato alla volontà, soprattutto di Ottaviano, di utilizzare le vecchie istituzioni repubblicane come 'impalcatura protettiva' del nuovo ordinamento che si stava formando. S. Tondo, *Profilo di storia*

facendo rientrare nella normalità e nella legalità repubblicana poteri che nei fatti si distanziavano da questi parametri. Infatti, seppure furono lasciati in vita gli organi della costituzione repubblicana e si rispettarono le procedure tradizionali, la pratica di governo veniva continuamente violata da abusi e illegalità³⁵. Fu utilizzato ogni sorta di mezzo per il perseguimento del potere assoluto in una fase della storia di Roma caratterizzata da una decadenza delle strutture repubblicane così forte, iniziata già decenni prima, che divenne usuale trovarsi dinanzi a situazioni al limite della legalità³⁶. Cassio Dione si sofferma maggiormente, rispetto ad Appiano, sul fondamento legale del secondo triumvirato. Appiano, invece, lo identifica con lo ‘stato di necessità’³⁷, generato dall’esigenza comune ai triumviri di non lasciarsi nemici alle spalle nemici personali mentre sono impegnati in guerra. Non a caso, subito dopo l’approvazione della *lex Titia*, venne pubblicato un editto con le liste di proscrizione³⁸, che aprì una delle pagine più

cit. 233 s., non a caso, considera il plebiscito Tizio la copertura necessaria al triumvirato per conformarsi alla costituzione repubblicana e pervenire ad una ‘legalità piena’.

³⁵ U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 55.

³⁶ Cfr. C. Masi Doria, *Il caso del pretore Quinto Gallio: assassinio legalizzato, usurpazione senatoria o preludio della repressione straordinaria?*, in *Homenaje al Profesor A. Torrent* (Madrid 2016) 548 s., in riferimento alla vicenda di Quinto Gallio, di cui v. *infra* nt. 287. Diversamente, non è mancato in storiografia chi, come Fadinger, *Die Begründung des Prinzipats* 80 ss., sostiene la fine della originaria legalità repubblicana, rinvenendo negli avvenimenti rivoluzionari del I a.C. il fondamento materiale-giuridico del potere triumvirale.

³⁷ Si v. A. Ormanni, s.v. «Necessità (stato di)», in *ED. XXVII* (Milano 1977) 822 ss.; di recente sul tema, C. Masi Doria, «*Salus populi suprema lex esto*». *Modelli costituzionali e prassi del ‘Notstandsrecht’ nella «res publica» romana*, in Id., *Poteri, magistrature, processi nell’esperienza costituzionale romana* (Napoli 2015) 2 s., ha rilevato come non vi sia da parte dei giuristi romani una trattazione sistematica dello stato di necessità, diversamente da quanto accade in riferimento a storici, annalisti o antiquari, più predisposta a considerare fatti e istituzioni dal punto di vista soprattutto politico. La studiosa ha anche criticato l’impostazione mommseniana sul tema, dal momento che l’ordinamento romano si caratterizzava «nella fattualità, all’interno della quale si collocano (appunto) fatti normativi e fatti di produzione normativa, che in nient’altro rinvergono la propria legittimità ed efficacia, che in loro stessi e nel loro prodursi», non potendosi pertanto separare in modo netto momento politico e momento giuridico delle vicende costituzionali romane.

³⁸ App. b.c. 4.8-11, riporta il testo integrale dell’editto. Il potere di procedere alle proscrizioni nasce dall’*imperium* dei triumviri non soggetto ai limiti repubblicani del potere, quali l’annualità e la *provocatio ad populum*. Sulle proscrizioni sillane e triumvirali, si v. F. Hinard, *Les proscriptions de la Rome républicaine* (Rome 1985) *passim*. Per gli approfondimenti in merito, si v. *infra* § 2.3.1.

terribili e cruente delle lotte del tempo³⁹. Ebbe così inizio la decennale lotta tra i triumviri per il potere personale.

Forte era il vincolo politico-ideologico che legava i triumviri alla figura e all'opera di Giulio Cesare. Ne venne, infatti, divinizzata la memoria e furono puniti tutti coloro che direttamente o indirettamente avevano partecipato alla congiura e alla sua uccisione⁴⁰. I triumviri lavorarono attivamente per organizzare la guerra contro i cesaricidi⁴¹: com'è noto la battaglia decisiva si tenne a Filippi, una cittadina della Tracia, nell'ottobre del 42. La vittoria fu conseguita soprattutto per merito di Antonio, che rafforzò in questo modo la sua posizione in seno al triumvirato, essendo più esperto di Ottaviano in guerra⁴².

I triumviri governavano gli affari dello stato senza il concorso del senato e del popolo⁴³, anche in quelle materie che erano di loro esclusiva competenza, come la spartizione delle province, da sempre prerogativa del solo consesso senatorio.

³⁹ Suet. *Aug.* 27.1-2: inizialmente Ottaviano, per fini propagandistici, si distanzia dai colleghi con riguardo alle proscrizioni (*resistit quidem aliquandiu collegis ne qua fieret proscriptio*), ma successivamente la brama di potere e di denaro lo rende più spietato degli altri (*inceptam utroque acerbius exercuit*). Basti pensare che una delle vittime più illustri delle proscrizioni è stato proprio Cicerone: Plut. *Cic.* 47.9 ss., descrive, nel dettaglio, l'orrore con cui avviene la cattura di Cicerone, dinanzi agli occhi dei servi increduli e impotenti; cfr. anche App. *b.c.* 4.19.73. Antonio è il più convinto sostenitore della sua proscrizione, mentre Lepido non gli ha mai perdonato la politica anticesariana e la proposta con cui lo ha fatto dichiarare nemico pubblico; lo stesso Ottaviano ha interesse a proscrivere Cicerone, in quanto ormai è solo un capo cesariano che aspira alla supremazia all'interno del proprio partito. È, pertanto, la tradizione augustea a creare il mito dell'opposizione di Ottaviano alla proscrizione dell'oratore per dare prova delle sue inclinazioni repubblicane (Plut. *Cic.* 46).

⁴⁰ Cass. Dio. 47.18.2. ...καὶ διὰ τοῦτο τοῖς τε ἐφημισμένοις ἡγαλλων αὐτὸν καὶ ἑτέροις ἃ τότε προσέθεσαν racconta che a Cesare sono tributati onori già decretati e altri ne vengono aggiunti, tra cui la convalida di tutti gli atti da lui compiuti e l'erezione di un tempio in suo onore nel Foro. Viene decretato, inoltre, che in caso di vittorie militari si onori non solo il reale vincitore ma anche lo stesso Cesare, benché morto. Si rinvia *infra* § 2.1.2 per i provvedimenti specifici.

⁴¹ F. Guizzi, *Principato* cit. 63, in merito, parla di 'politica degli anni quaranta', incentrata sulla lotta avverso i più fedeli repubblicani, che culmina nella battaglia di Filippi e, successivamente, nella guerra di Perugia.

⁴² F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 79, conferma che da questo momento in poi terminò la lotta contro i repubblicani.

⁴³ U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 39 ss., si è ampiamente soffermato sui poteri dei triumviri in relazione agli organi della tradizione repubblicana, analizzando Cass. Dio. 46.55.3, da cui rileva che l'*imperium* di questi magistrati straordinari non incontrava limiti costituzionali; pertanto il Senato e il popolo non costituivano ostacoli al loro potere decisionale. Anzi, l'a. ha sostenuto che i triumviri poterono intervenire sulla legislazione esistente, abrogando o modificando del tutto o in parte una legge, emanando un semplice atto che, grazie alla *lex Titia*, acquisiva pari grado.

App. *b.c.* 5.12.47. διενείμαντο δὲ αὐθις ὅσα καὶ πρότερον ἔθνη καὶ ἐελάμβανον τὰ Λεπίδου. τὴν τε γὰρ Κελτικὴν τὴν ἐντὸς Ἄλπεων ἐδόκει Καίσαρος ἀξιούντος αὐτόνομον ἀφιέναι γνώμη τοῦ προτέρου Καίσαρος [...] ἕτερα ἀντιδοῦναι τῷ Λεπίδῳ.

Cass. Dio. 48.1.3. ...τὴν τε γὰρ ἀρχὴν αὐτίκα ἀνεδάσαντο, καὶ Καίσαρι μὲν ἢ τε Ἰβηρία καὶ ἡ Νουμιδία, Ἀντωνίῳ δὲ ἢ τε Γαλατία καὶ ἡ Ἀφρικὴ ἐγένετο [...] τῆς Ἀφρικῆς αὐτῷ ἐκστῆναι.

La prima spartizione delle province, come rileva dalle fonti riportate (αὐθις), avvenne poco dopo la costituzione del secondo triumvirato: secondo Appiano, Ottaviano ottenne l’Africa, la Sardegna e la Sicilia, Lepido le Spagne e la Gallia Narbonense, Antonio la Gallia Cisalpina e Transalpina. Cassio Dione, nel primo passo, accenna a delle modifiche sulle assegnazioni che si sarebbero avute successivamente sull’Africa: la *Nova* sarebbe rimasta sotto il comando di Ottaviano, mentre la *Vetus* sarebbe passata ad Antonio. I triumviri confermarono gli accordi presi con un giuramento⁴⁴, di cui i soldati furono testimoni e uditori⁴⁵.

App. *b.c.* 5.65.274. Ὁ δὲ Καῖσαρ καὶ ὁ Ἀντώνιος τὴν Ῥωμαίων αὐθις ἀρχὴν ἐφ’ἑαυτῶν ἐμερίσαντο ἅπασαν, ὅρον μὲν εἶναι σφίσι Σκόδραν πόλιν τῆς Ἰλλυρίδος, ἐν μέσῳ τοῦ Ἰονίου μυχοῦ μάλιστα δοκοῦσαν εἶναι, ταύτης δ’ἔχειν τὰ

⁴⁴ Sul giuramento da parte dei magistrati sul rispetto della legge, si v. gli studi di F. Milazzo, *In legem non iurare. Indagine su Cic. p. Cluentio 91, 92, 96*, in *Quaestiones iuris. Festschrift für J.G. Wolf zum 70. Geburtstag* (Berlin 2000); Id., *Iurare in leges e altri giuramenti magistratuali nel Panegirico pliniano*, in *Iurisprudencia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag* (Koeln-Weimar-Wien 2002) 511 ss.; Id., *Giurare ‘in legem’ e ‘legi parere’ nel de inventione*, in *Studi per G. Nicosia V* (Milano 2007) 427 ss.; Id., *Cic. de fin. 2.17.55: tanti problemi e un giuramento*, in *Iura* 60 (2012) 75 ss.

⁴⁵ App. *b.c.* 4.6-12; Cass. Dio. 46.55.3 e 46.56.2. Essi stessi, a detta di Cassio Dione, propongono il matrimonio di Ottaviano, già fidanzato con un’altra donna, con la figlia che la moglie di Antonio aveva avuto con il suo primo marito Clodio. U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 38, precisa che, accanto a queste clausole di portata generale, ne vengono aggiunte delle altre inerenti a compiti più specifici. Inoltre, Lepido viene chiamato a vigilare sulla sicurezza della città di Roma e del resto dell’Italia, mentre Antonio e Ottaviano sono impegnati a guidare la guerra contro i cesaricidi in Oriente.

μὲν πρὸς ἕω πάντα τὸν Ἀντώνιον ἔθνη τε καὶ νήσους ἕως ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην ἄνω, τὰ δὲ ἐς δύοσιν τὸν Καίσαρα μέχρι ὠκεανοῦ.

Cass. Dio. 48.28.4. κὰν τούτῳ Καῖσαρ μὲν Σαρδὴν τε καὶ Δελματίαν τήν τε Ἰβηρίαν καὶ τὴν Γαλατίαν, Ἀντώνιος δὲ πάντα τᾶλλα τὰ ὑπὲρ τὸν Ἴόνιον, τὰ τε ἐν τῇ Εὐρώπῃ καὶ τὰ ἐν τῇ Ἀσίᾳ τοῖς Ῥωμαίοις ὄντα, ἀπέλαχε: τὰ τε γὰρ ἐν τῇ Λιβύῃ ἔθνη ὁ Λέπιδος καὶ τὴν Σικελίαν ὁ Σέξτος εἶχε.

È nel 40 a.C. che le spartizioni iniziarono a delinearsi tra Oriente di Antonio e Occidente di Ottaviano, con Scodra a fare da pannello divisore⁴⁶. Ad avere più terre fu di certo il futuro *princeps*, che ottenne anche le Gallie, conferite ad Antonio nel 43.

I triumviri ebbero anche il potere di nominare in anticipo i magistrati annuali sia per il successivo quinquennio che per gli anni ancora a seguire⁴⁷.

Cass. Dio. 47.19.4. ...τάς τε ἀρχὰς τὰς ἐν τῇ πόλει ἐπὶ πλείω ἔτη προαπέδειξαν, τούς τε ἐπιτηδείους σφίσιν ἅμα δι'αὐτῶν τιμῶντες, καὶ τὰ πράγματα ἐπὶ μακρότερον ταῖς τῶν ἀρξόντων διαδοχαῖς κρατυνόμενοι.

Lo storico racconta che i triumviri assegnavano le magistrature cittadine ai propri sostenitori per avere il controllo sulla gestione degli affari dello Stato⁴⁸. In seguito, prevalse un uso eccessivo di tale prerogativa, tanto che Antonio e Ottaviano al momento della pace di Miseno nominarono già i consoli per gli otto

⁴⁶ Cfr. Plut. *Ant.* 30.6, *Livi Per.* 127, *Vell. Pat.* 2.76.3.

⁴⁷ R. Frei-Stolba, *Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit* (Zürich 1967) 84 s., valuta come questo privilegio di nomina continuerà ad essere concesso anche dopo la fase triumvirale, come testimonia Cass. Dio. 51.23.1, con riguardo al diritto conferito a Statilio Tauro nel 30 a.C. di scegliere ogni anno uno dei pretori. Allo stesso modo, F. Millar, *Triumvirate and Principate* cit. 52, sostiene che si è dinanzi all'istituzionalizzazione di una pratica che prende le sue mosse dalla *lex Titia* del 43.

⁴⁸ Cfr. App. *b.c.* 4.2. τοὺς δὲ ἀποφῆναι μὲν αὐτίκα τῆς πόλεως ἄρχοντας ἐς τὰ ἐτήσια ἐπὶ τὴν πενταετίαν...

anni seguenti, sia eponimi che suffetti⁴⁹ e designarono Sesto Pompeo console *absens*. Per i suoi seguaci, invece, furono riservati posti di tribunato, pretura e sacerdozio. Le procedure di nomina, tuttavia, non si esaurivano qui, dal momento che era ben possibile che nel corso dell'anno i triumviri decidessero di nominare altri magistrati che andassero a sostituire quelli in carica.

Cass. Dio. 47.15.3. τῶν ἀγορανομούντων τινὰ ἐσήγαγον: καὶ πάντας μετὰ τοῦτο τοὺς στρατηγούς, πέντε ἡμέρας ἔτι ἄρχοντας, παύσαντες ἐκείνους μὲν ἐς τὰς ἡγεμονίας τῶν ἐθνῶν ἔστειλαν, ἑτέρους δὲ ἀντ' αὐτῶν ἀντικατέστησαν. νόμους τε τοὺς μὲν ἀπήλειψαν τοὺς δὲ ἀντενέγραψαν...

Cass. Dio. 48.32.1. κὰν τούτῳ τοὺς τε στρατηγούς καὶ τοὺς ὑπάτους, καίπερ ἐπ' ἐξόδῳ ἤδη τοῦ ἔτους ὄντος, παύσαντες ἄλλους ἀντικατέστησαν, βραχὺ φροντίσαντες.

Cass. Dio. 48.32.3. τοῦτό τε οὖν ἐποίησαν, καὶ ἐν τῇ τελευταίᾳ τοῦ ἔτους ἡμέρᾳ ἀγορανόμου τινὸς ἀποθανόντος ἕτερον ἐς τὰς λοιπὰς ὥρας ἀνθείλοντο...

Cassio Dione conta almeno 67 pretori nominati dai triumviri durante l'esercizio della loro magistratura, tra cui uno schiavo⁵⁰. E mediante la stessa procedura, essi agirono con riguardo alle cariche sacerdotali.

⁴⁹ Cass. Dio. 48.35.1-3, giustifica queste numerose elezioni con la spedizione partica che di lì a poco sarebbe partita sotto l'egida di Antonio.

⁵⁰ Cass. Dio. 48.34.5, racconta anche di un tale Massimo Barbario che, prima di essere eletto questore, fu riconosciuto dal proprio padrone in quanto suo schiavo e di un altro che riuscì a diventare pretore, ma che, una volta scoperto, fu lanciato dal Campidoglio come punizione. La *lectio senatus* spettava costituzionalmente solo ai censori. Già Cesare non aveva osservato questa disposizione, nominando senatori a proprio piacimento. Da Cass. Dio. 48.34.4. ...ἔς τε τὸ βουλευτήριον πλείστους ὄσους οὐχ ὅτι τῶν συμμάχων ἢ καὶ στρατιώτας παῖδάς τε ἀπελευθέρων, ἀλλὰ καὶ δούλους ἐνέγραψαν, si evince come tra i senatori nominati dai triumviri ci siano non solo soldati e figli di liberti, ma anche schiavi. G. Poma, «*Servi fugitivi*» e *schiavi magistrati*, in *Index* 15 (1987) 157 ss., ha affermato che non stupisce il fatto che i triumviri pongano in essere atti spregiudicati pur di assicurarsi appoggi e fedeltà all'interno del Senato, già di per sé dimezzato dalle proscrizioni. Cass. Dio. 48.35.1, motiva questo massiccio reclutamento di nuovi senatori con la partenza prossima di Antonio in Oriente, il quale, prima di partire, in previsione di una lunga

App. *b.c.* 5.72.305. ἄρχειν δὲ Σαρδοῦς καὶ Σικελίας καὶ Κύρνου καὶ ὅσων ἄλλων εἶχεν ἐς τότε νήσων, ἐς ὅσον ἄρχοιεν τῶν ἐτέρων Ἀντώνιος τε καὶ Καῖσαρ, πέμποντα Ῥωμαίοις τὸν ἐκ πολλοῦ τεταγμένον αὐταῖς φέρειν σῖτον, ἐπιλαβεῖν δὲ καὶ Πελοπόννησον ἐπὶ ταύταις, ὑπατεῦσαι δ' ἀπόντα, δι' ὅτου κρίνοι τῶν φίλων, καὶ τῆς μεγίστης ἱερωσύνης ἐς τοὺς ἱερέας ἐγγραφῆναι.

Cass. Dio. 48.36.4. ...ἀλλ' ἐγράφη γε τοὺς ἄλλους πλὴν τούτων πάντας ἐπὶ τε ἀδείᾳ καὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ τῆς δημευθείσης σφῶν οὐσίας ἐπανελθεῖν, καὶ ἐκείνων μὲν τισὶ καὶ δημαρχίας καὶ στρατηγίας ἱερωσύνας τε εὐθὺς δοθῆναι, αὐτὸν δὲ τὸν Σέξτον ὑπατὸν τε αἰρεθῆναι...

In tutti questi casi, le fonti ci testimoniano la sussistenza di nomine dirette, che i triumviri ponevano in essere senza ricorrere alle procedure comiziali previste. Allo stesso modo, essi agirono con riferimento alle nomine dei senatori e all'individuazione per loro di regole di condotta, senza convocare un'assemblea *ad hoc*.

assenza, vuole in anticipo ricostituire l'assemblea senatoria. Significativo, a riguardo, è che App. *b.c.* 5.75.318, attribuisca a quest'organo riformato la ratifica preventiva di tutta l'attività che sarà svolto dal triumviro nella campagna partica (στρατηγὸς πανταχῆ περιέπεμπε καὶ τᾶλλα ὡς ἐπενόει πάντα διεκόσμει). In entrambe le fonti emerge un legame netto tra Antonio e il suo intervento nei confronti del Senato, anche se, si dubita che un provvedimento di così ampia portata non sia stato deciso in concerto con gli altri due colleghi. rampazzo P. Willems, *Le Sénat* I cit. 613, a tal proposito, ha scritto che l'unico requisito che, in quel tempo, è richiesto per la dignità senatoria è l'essere cittadino romano, indipendentemente dallo *status* rivestito. Infatti, non mancano casi, seppur isolati, in cui viene scoperta la fraudolenta assunzione dello stato di libero cittadino romano da parte di schiavi che aspirano al rango senatorio. C. Parain, *Augusto. La nascita di un potere personale* (Roma 1979) 66, invece, ha considerato che l'apertura del Senato e delle magistrature agli schiavi sarebbe il frutto di un calcolo attribuito al solo Ottaviano, finalizzato a recuperare l'appoggio degli strati più bassi della società, a causa del venir meno del consenso popolare. N. Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione* (Napoli 2008) 373 s., ha rilevato che era uso nel periodo triumvirale procedere all'inserimento nell'assemblea senatoria di schiavi e figli di liberti. Su questi ultimi, in particolare, S. Treggiari, *Roman Freedmen during the late republic* (Oxford 1969) 61 ss., ha creduto che non sussistesse una regola secondo la quale i figli dei liberti non potessero accedere alle magistrature e divenire senatori, come dimostrano le fonti da Cesare in poi, né che questa potesse essere presunta per il fatto che i censori avessero il potere di poterli espellere dal Senato, contravvenendo a come avevano agito i propri predecessori.

Senza la partecipazione del popolo, ancora, i triumviri provvidero alle espropriazioni e alle distribuzioni di terre⁵¹. L'*imperium* dei triumviri non incontrava limiti costituzionali, tanto è vero che, come riportato da Cassio Dione, le loro statuizioni ebbero forza e natura di legge (47.2.2. ἃ γὰρ ἐπέταπτον καὶ ἐβιάζοντο, τό τε ὄνομα⁵² τὸ τοῦ νόμου ἐλάμβανε)⁵³ e il loro potere fu superiore rispetto a quello dei consoli e di qualsiasi altro magistrato⁵⁴. Per controbilanciare questi poteri smisurati, seppur legali, vigeva in ogni caso il rispetto formale verso le istituzioni repubblicane: nel 39 a.C., infatti, i triumviri chiesero al Senato di ratificare tutti gli atti da essi compiuti fin dall'inizio della magistratura.

Cass. Dio. 48.34.1. ταῦτα μὲν ἐν τοῖς δύο ἔτεσιν ἐγένετο, τῷ δ' ἐπιγιγνομένῳ, ἐν ᾧ Λούκιος τε Μάρκιος καὶ Γάιος Σαβῖνος ὑπάτευσαν, τὰ τε ὑπὸ τῶν τριῶν ἀνδρῶν πραχθέντα ἀφ' οὗ ἕς τὴν ὀλιγαρχίαν ἐσηῶθηον.

La ratifica investiva sia gli atti compiuti mediante accordi privati che quelli rientranti nel loro *imperium domi*, comprese le nomine dei magistrati.

⁵¹ Sul punto, si v. *infra* § 2.5.

⁵² Così V. Fadinger, *Die Begründung des Prinzipats* (Berlin 1969) 34 nt. 1. *Contra* U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 40, secondo cui il richiamo a Cass. Dio. 47.2.2 non sembra pertinente per credere che i triumviri godessero del potere di *leges scribere* unilateralmente. Lo storico greco, infatti, si riferiva lì all'operato anteriore all'approvazione della *lex Titia*, che le permetteva di assurgere a *lex*.

⁵³ In realtà, U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 428, sostiene che, qui, Cassio Dione non si riferisca ai provvedimenti di volta in volta emanati dai triumviri, ma alla ratifica delle decisioni prese da costoro a Bologna, per mezzo della *lex Titia*. Tuttavia, anche se manca a questi atti il titolo e la forma di legge, le disposizioni triumvirali attuate senza il voto del popolo, avevano comunque efficacia pari a quella di una *lex*. V. Fadinger, *Die Begründung* cit. 34, seguendo la scia di Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1³ cit. 725, attribuì ai triumviri anche la competenza di *leges dare*; H. Siber, invece, presuppose che i triumviri avessero il potere di emanare atti aventi forza di legge con validità limitata alla durata della loro carica, salvo l'operare poi della consuetudine.

⁵⁴ Plut. *Ant.* 21.1., evidenzia come i triumviri dettennero un potere analogo a quello dei consoli, se non maggiore. Basti pensare all'incisione, da essi ordinata sulle monete delle loro effigi, usanza del tutto estranea alla tradizione. M. Grant, *From imperium* cit. 414, a riguardo ha notato da Cass. Dio. 48.41.5 che sebbene Ventidio avesse conseguito vittorie in Siria, il trionfo fu celebrato in onore del solo Antonio, in virtù del suo *imperium maius*. Sul tema, si v. F.J. Vervaet, *The Secret History. The Official Position of Emperor Caesar Divi Filius from 31 to 27 BCE*, in *Anc. Soc.* 40 (2010) 79 ss. Cfr. A. Dalla Rosa, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari* (Stuttgart 2014) 221 ss.

App. *b.c.* 5.131.544. ἐς δὲ τὰ στρατόπεδα πάντα σεσημασμένας ἔπεμψεν ἐπιστολάς, ἐντελλόμενος ἡμέρα μιᾷ πάντας ἀνειλήσαντας αὐτὰς ἐπιχειρεῖν τοῖς κεκελευσμένοις. καὶ ἦν τὰ ἐπεσταλμένα περὶ τῶν θεραπόντων, ὅσοι παρὰ τὴν στάσιν ἀποδράντες ἐστρατεύοντο, καὶ αὐτοῖς τὴν ἐλευθερίαν ἠτήκει Πομπήιος, καὶ ἡ βουλή καὶ αἱ συνθήκαι δεδώκεσαν.

Da Appiano si apprende che la ratifica del Senato si estendeva anche alle attività che i triumviri svolgevano nelle province, nel caso di specie a quegli accordi privati che erano stati posti in essere durante la stipula del trattato di Miseno. Nel successivo passo appiano, invece, rileva come la ratifica poteva essere anche preventiva.

App. *b.c.* 5.75.318. Ἐπὶ δὲ τούτοις ὁ μὲν Καῖσαρ ἐς τὴν Κελτικὴν ἐξώρμα παρασσομένην, ὁ δὲ Ἀντώνιος ἐπὶ τὸν πόλεμον τῶν Παρθυαίων. καὶ αὐτῷ τῆς βουλῆς ψηφισαμένης εἶναι κύρια, ὅσα ἔπραξέ τε καὶ πράξει, αὐθις στρατηγὸς πανταχῇ περιέπεμπε καὶ τᾶλλα ὡς ἐπενόει πάντα διεκόσμη.

Sempre nell'anno 39 a.C., infatti, il Senato ratificò in anticipo gli atti che Antonio avrebbe compiuto in Oriente, anche se non sono mancati studiosi che hanno relegato il provvedimento senatorio alle sole attività preparatorie alla guerra partica⁵⁵. Gli organi tradizionali continuarono ad operare sotto il controllo triumvirale, come testimoniano tutta una serie di provvedimenti presi dal Senato su impulso dei triumviri⁵⁶. Il triumvirato era, infatti, una magistratura costituzionale per il fatto di essere istituita con legge e, al contempo,

⁵⁵ Si v., per tutti, K. Bringmann, *Edikt der Triumvirn oder Senatsbeschluss? Zu einem Neufund aus Ephesos*, in *Epigr. Anat.* 2 (1983) 67.

⁵⁶ In P. Cerami, *Potere e ordinamento* cit. 163 s., ritorna ancora una volta il concetto dell'«intrinseca incostituzionalità» degli atti magistratuali: essa si attualizza nella concezione concreta e personale del potere, secondo la quale il potere del magistrato si erga a «forza» personale del soggetto, «potere del capo visto dal lato di chi obbedisce accettando di obbedire». Per assurgere a potere politico-giuridico, tale forza deve essere ritualmente esercitata: è così che diventa possibile distinguere l'uso legittimo dall'uso illegittimo della forza. Sull'attività del Senato in età triumvirale, si v. *infra* § 2.2.

extracostituzionale, proprio perché concorreva con la tradizione costituzionale di Roma⁵⁷. Una realtà questa costantemente denunciata dagli oppositori politici e di cui erano consapevoli gli stessi protagonisti politici dell'‘anomala’ magistratura, destinata a comportare conseguenze tra le più eversive, quali le dichiarazioni di *hostis rei publicae* e le già richiamate *proscriptiones*.

Dal punto di vista formale, il secondo triumvirato non era considerato alla stregua della dittatura tradizionale, dal momento che non vi fu l'accentramento del potere nella figura di un solo despota, ma di tre diversi individui⁵⁸. Mommsen li reputò uno strumento volto all'istituzione di magistrati superiori, investiti del potere non di applicare, bensì di trasformare la costituzione; cosa che «è sempre un male peggiore, rispetto a quello che si vuole sanare»⁵⁹. Fu, pertanto, una magistratura straordinaria, ma priva della prerogativa di fondare una nuova *civitas*: nessun provvedimento triumvirale, infatti, fu finalizzato alla costituzione di un *novum ordinem*.

Sempre in relazione alla natura giuridica del secondo triumvirato, Emilio Betti ha parlato di momento di sospensione costituzionale che ha dato vita ad una

⁵⁷ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1³ cit. 711, ha asserito sulla natura incostituzionale, ma allo stesso tempo costituzionale, del secondo triumvirato distinguendola dalla dittatura e dall'*imperium* consolare.

⁵⁸ F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 137, reputava mentre la dittatura rappresentava pur sempre uno strumento del potere repubblicano, i poteri triumvirali avevano solo in apparenza la finalità di *res publica constituere*. Al contrario, Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1³ cit. 346, aveva rilevato molti elementi di comunanza, tanto da parlare a riguardo di ‘triplice dittatura’. Ma sussistono anche delle differenze: infatti, i triumviri possono essere preceduti da tutti i 24 fasci entro Roma, mentre il dittatore può essere preceduto da soli 12 littori. Tuttavia, nei fatti, i triumviri, non si fanno mai chiamare ‘dittatori’. Secondo Mommsen, probabilmente, per non dare luogo a contraddizioni rispetto alla legge che in precedenza è stata fatta emanare da Antonio sull'abolizione della dittatura e per non inimicarsi il popolo, ormai ostile all'idea del *regnum*. Ancora di ‘mostro a tre teste’ parla M.A. Levi, *Ottaviano capoparte: storia politica di Roma durante le ultime lotte di supremazia* I (Firenze 1933) 231, ritenendo che questa istituzione funga da strumento per preparare all'instaurazione di un nuovo regime. Dello stesso parere, G. Crifò, *Dispotismo triumvirale* cit. 813 s., il quale si chiede se questa nuova realtà politica sia idonea ad andare oltre le illegalità e le ingiustizie contingenti e rientrare nel concetto di politicità, che è alla base del potere. Per l'autore, affinché si possa parlare di una nuova costituzionalità, è necessario che essa inglobi valori fondanti che siano allo stesso tempo vecchi e nuovi. E il secondo triumvirato rientra appieno in tale caso.

⁵⁹ Th. Mommsen, *Römische Staatsrecht* II.1³ cit. 702, sostiene appunto che compiere un'opera di trasformazione della costituzione, seppur in casi di necessità, sia sempre un male peggiore rispetto a quello che si vuole sanare. Proprio per questo motivo, secondo lo storico, Roma, rispetto agli altri ‘stati’ dell'antichità, è ricorsa raramente a espedienti di questo genere.

sorta di comitato della salute pubblica⁶⁰. Questa opinione non è condivisa da Giuliano Crifò, poiché la magistratura triumvirale resta connotata da significativi processi di legalizzazione, seppure finalizzati a nascondere la natura della nuova realtà politica, che mal si conciliano con la struttura del comitato di salute pubblica⁶¹. Anche La Penna scrive «si trattava di salvare una facciata, che copriva un equilibrio di classi notevolmente spostato rispetto a quello dell'età repubblicana; ma in pochi casi come nel principato augusteo si vede chiaramente quanta importanza abbiano le facciate, le sovrastrutture decrepite, nel processo intricato e faticoso della storia»⁶². Basti pensare, alla continuità dell'attività giurisdizionale e di quella organizzativa in modo conforme alla tradizione⁶³, ovvero all'attribuzione di onori da parte del Senato⁶⁴ o alla concessione ai senatori di indossare la veste purpurea⁶⁵.

⁶⁰ E. Betti, *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma* (Roma 1982) 511, osserva che con l'istituzione di una magistratura costituente il popolo vi trasferisce gran parte della propria sovranità, se non tutta, finché la stessa magistratura non la deponga o si estingua.

⁶¹ G. Crifò, 'Dispotismo triumvirale', *costituzione e legalità repubblicana*, in L. Labruna (dir.), *Tradizione romanistica e Costituzione I* (Napoli 2006) 805 ss. Cfr. L. Polverini, *L'aspetto sociale* cit. 256, il quale crede che le numerose manifestazioni di rispetto verso la costituzione repubblicana da parte di Ottaviano costituissero il frutto di una politica di preparazione alla trasformazione del Senato da consesso 'del partito cesariano' in consesso 'di un principe'.

⁶² A. La Penna, *Sallustio e la rivoluzione romana* (2017) 123, evidenzia come l'esito del secondo triumvirato sarà diverso rispetto alle intenzioni iniziali della *res publica constituta*.

⁶³ App. b.c. 5.548, racconta che Ottaviano, dopo la guerra contro Sesto Pompeo, abbia concesso ai magistrati annuali di amministrare la *res publica* secondo i costumi del paese (πολλὰ τῆς πολιτείας ἐφίει τοῖς ἐτησίοις ἄρχουσι διοικεῖν κατὰ τὰ πάτρια) e abbia promesso il ripristino della costituzione tradizionale, non appena Antonio fosse ritornato dalla guerra contro i Partii (τὴν ἐντελῆ πολιτείαν ἔλεγεν ἀποδώσειν, εἰ παραγένοιτο ἐκ Παρθυαίων Ἀντώνιος). E. Gabba, *Appiani Bellorum civilium liber quintus* (Firenze 1970) 220, giustifica l'atteggiamento del triumviro in virtù di intenti propagandistici volti a distaccare la sua figura dagli eventi che hanno caratterizzato la prima fase dell'età triumvirale. Fino a quel momento, infatti, i triumviri avevano nominato i magistrati senza rispettare i principi della temporaneità e della collegialità delle cariche (v. *supra* p. 14 s.). C. D'Aloja, *Aristokratia e Demokratia in Appiano*, in *QS*. 82 (luglio-dicembre 2015) 202 nt. 5, si sofferma sul verbo ἀποδίδωμι, usato dallo storico, che può significare non solo 'rendere' o 'restituire', ma anche «'concedere' qualcosa a qualcuno partendo da posizioni diverse». E in tal caso sarebbe in linea con l'intento apparente del triumviro di voler restituire al popolo la *libertas* repubblicana.

⁶⁴ Cass. Dio. 49.15.3, riporta che dopo la vittoria contro Sesto Pompeo, Ottaviano, come da tradizione, abbia convocato il popolo fuori del *pomerium* e abbia declamato le imprese compiute (κατὰ τὰ πάτρια τά τε πεπραγμένα οἱ ἀπελογίσαστο) e rifiutato gli onori che gli sono stati decretati dal Senato. Sempre dalla fonte, rileva inoltre che il triumviro abbia anche condonato le somme dovute alla città per gli anni precedenti alla guerra civile e varie altre tasse (τῷ δημοσίῳ ἐς τὸν πρὸ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου χρόνον ἐπωφείλετο).

⁶⁵ Cass. Dio. 49.16.1. ... τὴν τε ἐσθῆτα τὴν ἀλουργῆ μηδὲνα ἄλλον ἔξω τῶν βουλευτῶν τῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ὄντων ἐνδύεσθαι ἐκέλευσεν..., continua raccontando che Ottaviano, dopo aver concesso la

I triumviri non erano sottoposti a limiti di competenza⁶⁶. Compivano atti ordinari, affiancando e superando i consoli nell'esercizio delle funzioni loro spettanti; autorizzavano i pretori e i censori a continuare, rispettivamente, ad esercitare la giurisdizione civile e a censire, autonomamente e ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni. Essi si arrogarono, inoltre, diritti eccezionali, che non si ritrovavano in capo alle normali magistrature repubblicane, quali il diritto di effigie sulle monete⁶⁷ e, come abbiamo già visto, il diritto di nomina dei magistrati, dei senatori⁶⁸ e dei magistrati municipali⁶⁹, nonché il diritto di assegnare terre⁷⁰.

cittadinanza romana agli abitanti di Utica, abbia ordinato che nessuno avesse dovuto indossare la veste purpurea, ad eccezione dei magistrati. Il colore porpora ha da sempre identificato, in tutti i periodi della storia di Roma, il simbolo proprio del potere. Per un'analisi dei casi e delle circostanze in cui viene indossata la toga purpurea, si v. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* I³ cit. 410 ss. È proprio il colore che contraddistingue la veste di un magistrato da quella di un normale *civis*. Invece, W.A. Becker, *Gallus, oder, Römische Scenen aus der Zeit Augustus: zur Genaueren Kenntnis des römischen Privatlebens* III (Berlin 1882) 213, credeva che, in realtà, la veste purpurea, purché di qualità inferiore, potesse essere indossata da chiunque.

⁶⁶ App. b.c. 5.75.318, a proposito dei poteri di Antonio, racconta che, dopo che questi ha dato inizio alla guerra contro i Parti, abbia disposto i suoi luogotenenti in tutte le direzioni e organizzato tutto il resto a proprio piacimento. Tuttavia, il significato del passo καὶ αὐτῷ τῆς βουλῆς ψηφισαμένης εἶναι κύρια, ὅσα ἐπραξέ τε καὶ πράξει, αὐθις στρατηγὸς πανταχῆ περιέπεμπε καὶ τᾶλλα ὡς ἐπενόει πάντα διεκόσμηι, sembrerebbe essere in contrasto con quanto emerge da Cass. Dio. 48.34.1, sul riconoscimento degli atti compiuti dai triumviri fin dall'inizio della magistratura, che essi stessi richiedono al Senato per legittimare i propri poteri.

⁶⁷ Costituisce il simbolo formale della tirannia di ogni tempo e si distingue dal diritto di effigie privata. Mentre i magistrati repubblicani si sono da sempre astenuti da questa prerogativa, al contrario i triumviri la attuarono anche prima di rivestire la magistratura straordinaria. Difatti, Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.2³ cit. 725, sosteneva che almeno una parte delle monete raffiguranti l'effigie di Ottaviano risalissero ad un periodo anteriore al triumvirato. Cfr. P. Wallmann, *Triumviri Rei Publicae. Untersuchungen zur Politischen Propaganda im Zweiten Triumvirat (43-30 v. Chr.)* (Frankfurt a.M. 1989) 80 ss., 163 ss., 249 ss.

⁶⁸ Cass. Dio. 48.34.4, racconta che i triumviri nominarono molti nuovi senatori scelti tra alleati, soldati, figli di liberti e schiavi; Nel passo successivo (48.35.1), lo storico greco motiva queste nomine con la necessità di assicurarsi la stabilità delle magistrature per gli anni in cui si sarebbe avuta la spedizione militare contro i Parti.

⁶⁹ Questo diritto fu ampiamente esercitato, come fecero già Silla e Cesare in precedenza, soprattutto con riguardo ai propri centurioni e ai tribuni militari (Cass. Dio. 48.53.2). Le nomine da parte dei triumviri di consoli e pretori si succedevano l'una dopo l'altra ininterrottamente, in quanto una tale situazione agevolava soprattutto i 'nominati', che rivestivano così cariche di grande rilevanza. K. Bringmann, *Das Zweite Triumvirat* cit. 30, pensa che in questi casi non si procedeva a nomine dirette ma a *commendationes* dei propri candidati dinanzi ai comizi votanti. *Contra* U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 47, dal momento che non sono attestati obblighi da parte dei triumviri di ricorso alle procedure comiziali né per l'approvazione delle loro decisioni né per l'elezione dei loro candidati.

⁷⁰ È un potere più ampio di quello che spetta al popolo romano. La differenza sta nel fatto che il popolo assegna terre in virtù di leggi speciali, i triumviri lo fanno grazie alla *lex Titia*. E ciò

I cittadini rimasti a Roma si mostrarono pronti ad assecondare l'azione politica dei triumviri: dal Senato furono loro decretate *coronae civicae*, in quanto benefattori e salvatori della patria⁷¹, e altri onori definiti da Appiano «smisurati»⁷², quali i voti di plauso, le statue, un arco di trionfo, il diritto di entrare in città a cavallo, il diritto di portare la corona d'alloro in tutte le occasioni, di poter cenare con moglie e figli nel tempio di Giove Capitolino nel giorno della vittoria su Sesto Pompeo, proclamato giorno perpetuo di ringraziamento.

Tuttavia, l'*Epitome* di Livio, le *Res gestae Divi Augusti* dello stesso Augusto, il *Divus Augustus* di Svetonio e *La vita di Antonio* di Plutarco, non hanno analizzato in modo specifico il reale potere triumviri. Le fonti più rilevanti da cui è possibile risalire alla formazione del secondo triumvirato e ai poteri dei suoi membri, sono essenzialmente Appiano e Cassio Dione, come si è avuto modo di constatare.

Se si pensa alle proscrizioni, una testimonianza dell'incisività dei poteri triumvirali può ravvisarsi in una nota iscrizione funeraria, la *Laudatio Turiae*⁷³, in

avviene soprattutto con riguardo ai veterani, per incitarli a combattere al loro fianco nella battaglia di Modena e a distinguersi per valore (Cass. Dio. 49.14.2).

⁷¹ Per il provvedimento specifico, si v. *infra* nt. 172.

⁷² App. *b.c.* 5.130.538. Ἐρχομένων δ' ἢ τε βουλή τιμὰς ἐψηφίσατο ἀμέτρους..., descrive con minuzia i festeggiamenti che il popolo ha tributato ad Ottaviano di ritorno da Naulochus, dopo la vittoria su Sesto Pompeo. Per l'occasione, il triumviro promette la fine delle guerre civili, il ripristino della *res publica* e la fine del triumvirato. Questi discorsi non fanno che accrescere la sua popolarità presso i Romani, ormai sfiduciato verso le istituzioni degli ultimi anni. Cass. Dio. 49.15-18, descrive la situazione con riguardo non solo all'atteggiamento di Ottaviano, ma anche con riguardo ad Antonio e al rapporto tra i due, ancora basato su un'amicizia falsata da invidie e brame di potere.

⁷³ La *Laudatio Turiae* è databile tra l'8 e il 2 a.C., ed è incentrata sulla riconoscenza di un marito nei confronti della moglie premorta. L'elogio muove dall'improvvisa e tragica morte dei genitori di Turia, all'epoca giovane adolescente, e dalle pressioni dei sedicenti gentili della famiglia che vantano pretese successorie nei suoi confronti, a cui la donna ha dimostrato di saper resistere degnamente. La commemorazione è riconducibile ad un unico comune *motus animi*, ossia la generosità di Turia, desumibile dalla sua dedizione alla famiglia e dalle modalità di gestione delle sostanze muliebri che ha voluto amministrare in condivisione e in armonia con il marito. I. Piro, «... *Quod emancipata esset Chuvio*». *Riflessioni intorno ad alcuni passaggi della c.d. Laudatio Turiae*, in *Studi per G. Nicosia VI* (Milano 2007) 155 ss., sofferma la sua attenzione su un inciso dell'elogio riferito alla sorella di Turia, da cui si evincerebbe la condizione di *alieni iuris* di una *mulier*, a seguito della *conventio in manum* e al suo rapporto con l'eredità lasciatale dal padre defunto. A sostegno della tesi tradizionale secondo la quale lo *status* di *uxor in manu*, che

cui è riportato l'elogio che un marito addolorato rivolge all'amatissima moglie morta⁷⁴. Turia, oltre a possedere tutte le virtù della matrona romana, aveva coraggiosamente salvato la vita al marito, vittima forse per due volte delle proscrizioni dei triumviri⁷⁵, aiutandolo durante la sua clandestinità, subendo insulti e lividi da parte dei nemici del marito e umiliandosi nel richiederne la riabilitazione, ottenuta grazie ad un *edictum* di Ottaviano.

CIL. VI.1779. ... firmissimo [animo eum admone]res edicti Caesaris cum g[r]atulatione restitutionis me[ae auditis]que verbis...

Il testo della *laudatio* parla esplicitamente di editto, ma nulla si evince sulle specifiche modalità attraverso le quali Ottaviano abbia agito⁷⁶. Tuttavia,

dovrebbe determinare, nei fatti, la fissazione del lascito ereditario in capo all'avente potestà della donna (il marito Cluvio), prescinderebbe dalla questione ereditaria, si v. E. Wistrand, *The so-called Laudatio Turiae* (Lund 1976) 32 ss. Sostenitore della tesi opposta, M. Lemosse, *À propos de la 'Laudatio' dite de Turia*, in *RHDFE*. 28 (1950) 251 ss., in quanto risulterebbe ovvia la titolarità giuridica di Cluvio e non della moglie nominata erede, generando, inoltre, titubanze il fatto che il testatore, pur consapevole dell'incapacità della figlia ad acquistare il lascito per sé, l'avrebbe comunque contemplata nel testamento. J. Osgood, *Turia: a Roman woman's civil war* (Oxford 2014) 127 ss., racconta la vita della donna in relazione alle vicende di quegli anni e attraverso la comparazione con le donne dell'epoca, anche più potenti di lei, quali Ottavia e Servilia. L'intervento della donna nella politica romana, con particolare riferimento alle proscrizioni avute nel periodo di crisi della repubblica e a Turia, è stato studiato, da ultimo, da C. Franco, *La donna e il triumviro. Sulla cosiddetta laudatio Turiae*, in F. Cenerini, F. Rohr Vio (cur.), *Matronae in domo et in re publica agentes - spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero* (Trieste 2016) 137 ss.

⁷⁴ L. Storoni Mazzolani, *Una moglie* (Palermo 1995) 25 ss., afferma che la devozione e il coraggio di Turia furono forse il solo vanto di un'esistenza incolore, quale quella dei due protagonisti dell'iscrizione e che questo elogio fu inciso dal *laudator* più per il desiderio di una fama postuma, che per gratitudine e amore. Una dedica alla propria donna, ma indirettamente anche a se stesso, che aveva saputo ispirare una così totale dedizione e meritarla. *CIL. VI.1779. Experiri vim militis, quot ut conarere virtus tua te hortabatur, destitisti: tutiorem viam tibi munibat clementia eorum contra quos ea parabas. In tanta calamitate nulla indigna vox tua est firmitate anima emissa ... Certis hominibus a Milone quouis domus emptione ... exul belli civilis occasionibus inrupturum ... defendisti domum nostram [= in ILS. 8393].*

⁷⁵ L. Storoni Mazzolani, *Una moglie* cit. 26 s., reputa che il vedovo di Turia debba aver subito le proscrizioni per due volte: una prima, dopo il passaggio di Cesare del Rubicone, per essersi ritirato con Pompeo in Oriente (ritornato, poi, in patria grazie alla clemenza di Cesare); una seconda a causa dell'editto triumvirale. In quest'ultima occasione, Turia, si comporta con estrema prudenza, sventando le insidie dei sicari e presentandosi a Lepido per ottenere la riabilitazione del marito. Ottiene una sentenza favorevole da parte di Ottaviano.

⁷⁶ F. Hinard, *Les proscrizions* cit. 275 ss., dubita se vi sia o meno una specifica procedura per restituere un proscritto. Dalle fonti si evincono provvedimenti ascrivibili ad un solo triumviro o a

l'espressione *beneficio et i[ud]icio apsentis Caesaris Augusti*, confermerebbe la tesi dell'editto⁷⁷ sia perché esso costituiva il provvedimento normativo più tipico della prassi triumvirale sia perché si spiegherebbe così il motivo per il quale Lepido abbia opposto al provvedimento l'*intercessio* e non si sia semplicemente rifiutato di ottemperare alla richiesta⁷⁸.

Plutarco ci offre testimonianza, invece, del potere giurisdicente dei triumviri. Il biografo greco racconta infatti che Antonio, al fine di riscuotere denaro dalle province orientali mentre Ottaviano era a Roma, si recò in Grecia, dove partecipò a conversazioni letterarie, a spettacoli agonistici e a iniziative misteriche. E in questo contesto, Antonio viene definito 'equo' nel giudicare⁷⁹. Diversamente, in un altro episodio riportato sempre da Plutarco, vengono descritti comportamenti ambigui che Antonio avrebbe posto in essere in Oriente, soggiogato dal suo amore per Cleopatra: tra questi, quello di leggere i messaggi di amore che la sua amata gli faceva recapitare su tavolette di onice e di cristallo mentre esercitava la giustizia nei tribunali a tetrarchi e a re⁸⁰. I triumviri

tutti e tre, nel pieno rispetto della loro collegialità, come nel caso di Messala, raccontato da App. *b.c.* 4.38, che riporta il testo dell'editto di restituzione a favore del proscritto: 'ἐπεὶ Μεσσήλας ἀπέφησαν ἡμῖν οἱ προσήκοντες αὐτῷ μηδὲ ἐπιδημεῖν, ὅτε Γάιος Καῖσαρ ἀνηρεῖτο, ἐξηρήσθω τῶν προγραφέντων ὁ Μεσσήλας', attribuendolo all'intero collegio triumvirale. Si rinvia, per approfondimenti, a *infra* § 2.3.1.

⁷⁷ F. Hinard, *Les proscriptions* cit. 249, condivide la stessa opinione di F. Millar, *Triumvirate and Principate*, in *JRS*. 63 (1973) 59 nt. 56, che traduce il προγράφειν di App. *b.c.* 4.38 con 'édicter' e quindi 'emanare editti'; allo stesso modo traduce U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 432 nt. 35, considerando anche Cass. Dio. 49.16.1. In generale, J. Bleicken, *Zwischen Republik und Prinzipat. Zum Charakter des zweiten Triumvirats* (Göttingen 1990) 41 nt. 115, fornisce una serie di testimonianze sull'attività edittale dei triumviri, in cui sono ricomprese anche le disposizioni in materia di proscrizioni.

⁷⁸ In storiografia si è discusso sulla storicità della *laudatio*, più rispondente ai caratteri dell'elogio *principis*. Non a caso, infatti, l'immagine di Lepido appare essere quella di un persecutore, mentre quella di Ottaviano di un salvatore benevolo e clemente. C. Franco, *La donna e il triumviro* cit. 138 ss., sostiene che una tale rappresentazione dei due triumviri, unita al «sollievo per la fine delle guerre e l'instaurazione del nuovo ordine» e al riferimento alla *res publica constituta*, costituiscano due indici della vicinanza del documento alla propaganda augustea.

⁷⁹ Plut. *Ant.* 23.2. ...καὶ περὶ τὰς κρίσεις ἦν ἐπιεικής, narra che, sia a Roma che nelle province, i triumviri esercitano una vera e propria funzione giurisdicente in veste di giudici, esempio cruciale di esercizio arbitrario del potere. Sull'argomento si rinvia al § 2.6.

⁸⁰ Episodio riportatoci da Plut. *Ant.* 58.11. ...δικάζοντα δὲ πολλάκις τετράρχαις καὶ βασιλεῦσιν ἐπὶ βήματος, δελτάρια τῶν ἐρωτικῶν ὄνυχια καὶ κρυστάλλινα δέχεσθαι παρ'αυτῆς καὶ ἀναγινώσκειν...

esercitarono, dunque, anche una giurisdizione personale, tanto è vero che divenne difficile distinguere l'emanazione di decisioni da quelle di sentenze.

L'accordo tra Ottaviano, Antonio e Lepido si concluse con la guerra tra i soli Ottaviano e Antonio. Gli errori politici di Antonio che, vinto dall'amore per Cleopatra, regina d'Egitto, assegnò a lei e ai suoi figli le province orientali e l'abile propaganda politica di Ottaviano e dei suoi consiglieri, finalizzata formalmente alla guerra contro Cleopatra per il recupero delle province orientali, ma sostanzialmente contro Antonio, costituirono il movente politico del conflitto⁸¹. Era ormai chiaro che qualsiasi apparente accordo tra i due costituiva un mero tassello di un gioco politico che li conduceva allo scontro finale. Lo stesso rinnovamento del triumvirato, nell'anno 37, costituì uno strumento per conferire legalità agli atti che essi continuavano a compiere in qualità di magistrati straordinari⁸².

Antonio e Cleopatra furono sconfitti ad Azio nel settembre del 31 a.C., con la conquista dell'Egitto⁸³. Il regime da formalmente triarchico divenne

⁸¹ F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 89, stimava che Antonio, con la sua nuova politica, mirasse alla formazione di una monarchia ellenistica, per la quale era inevitabile assumere elementi orientali del potere, quali l'ierogamia e la divinizzazione di Osiris; fattori questi che non potevano non contrastare con le tradizioni romane e che comportarono la vittoria politica di Ottaviano, prima ancora di quella militare.

⁸² F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 82 s., affermò che Antonio e Ottaviano, superando le reciproche diffidenze, si incontrarono a Taranto, dove convenirono sulle modalità di un aiuto militare e sul rinnovamento del triumvirato per altri cinque anni. Secondo l'autore, un plebiscito promulgato da Ottaviano avrebbe conferito valore legale alla proroga; opinione questa confermata dalla menzione *iterum* nella titolatura *triumvir rei publicae constituenda*, che non sarebbe stata apposta in relazione ad una proroga di fatto. App. b.c. 5.95.398. ἐπεὶ δὲ ὁ χρόνος αὐτοῖς ἔληγε τῆς ἀρχῆς, ἢ τοῖς τρισὶν ἐπήφιστο ἀνδράσι, ἐτέραν ἑαυτοῖς ὄριζον πενταετίαν, οὐδὲν ἔτι τοῦ δήμου ἰνεce, racconta che il rinnovamento del triumvirato avviene senza chiedere nessun provvedimento al popolo. E. Gabba, *Appiani bellorum civilium* cit. 162, crede che tale dato sia inesatto: infatti, il primo quinquennio ἔληγε il 31 dicembre 38, e non successivamente, siccome l'incontro di Taranto si ha nell'inoltrato anno 37. Al contrario, è corretto il riferimento in Cass. Dio. 48.54.6. ...ἑαυτοῖς δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἐς ἄλλα ἔτη πέντε, ἐπειδὴ τὰ πρότερα ἐξελήλυθει, ἐπέτρεψαν..., il quale menziona il compimento di atti che conferiscono legittimità alla proroga, dal momento che prima del rinnovamento del triumvirato i triumviri hanno svolto la propria attività in maniera illegittima.

⁸³ Suet. *Aug.* 17.1 si sofferma maggiormente sugli sviluppi della successiva battaglia di Azio: *M. Antonii societatem semper dubiam et incertam reconciliationibusque variis male focilatam abruptit tandem, et quo magis degenerasse eum a civili more approbaret, testamentum, quod is Romae etiam de Cleopatra liberis inter heredes nuncupatis reliquerat, aperiendum recitandumque pro contione curavit.* L'intera Roma si coalizza contro Antonio: Ottaviano è molto abile a sfruttare lo

‘monarchico’: ha inizio il *Saeculum Augustum*, caratterizzato dalla sovrapposizione del *princeps* e dell’organizzazione statale a base personale (la burocrazia imperiale) alle preesistenti strutture e alle tradizionali forze politico-sociali della *civitas Romana*⁸⁴.

Nel 28 a.C., Ottaviano, con un editto, abolì tutti i provvedimenti illegali che erano stati adottati dai triumviri, restituendo al Senato e al popolo i poteri che a loro spettavano e ripristinando la costituzione repubblicana⁸⁵. Questi almeno erano i suoi propositi. L’editto fu una delle misure più rilevanti che Ottaviano attuò per restaurare la *res publica*, ma dalle fonti non emerge chiaramente quali siano nello specifico i provvedimenti normativi triumvirali abrogati, che Cassio Dione considera ἀνόμως καὶ ἀδίκως⁸⁶. L’illegittimità sostenuta da Cassio Dione è materiale: i triumviri, infatti, erano veri e propri magistrati, in quanto costituiti con una *lex* (straordinari perché non rientranti nel novero delle magistrature ordinarie romane), ma ponevano in essere atti che, seppur formalmente legali, si rivelano materialmente ingiusti. Questa dicotomia fu una caratteristica del secondo triumvirato, ma anche una costante dell’intera propaganda politica di Ottaviano dalla battaglia di Azio in avanti, fino a costituire il modello istituzionale del Principato di Augusto. Grazie al ritrovamento di un *aureus*, poi, databile nel 28 a.C., è possibile non solo inquadrare giuridicamente l’editto di abrogazione, ma anche ipotizzare caso per caso, come faremo più avanti⁸⁷, quali furono i provvedimenti normativi che continuarono ad avere applicazione dopo la fine del secondo triumvirato e quali quelli oggetto dell’editto.

sdegno che aumenta sempre più nei suoi confronti, servendosi come strumento di potere e di controllo. La battaglia di Azio stabilisce, se non sotto un profilo giuridico certamente da un punto di vista politico-militare, chi avrebbe inaugurato l’età della monarchia.

⁸⁴ S. Tondo, *Profilo di storia* cit. 245, considerava che Ottaviano attuò una rottura con il sistema costituzionale vigente al momento della rinuncia al titolo di triumviro; la battaglia di Azio, invece, fu il punto di partenza per il consolidamento di un potere

⁸⁵ Si rinvia a *infra* § 4.2.1

⁸⁶ Su Cass. Dio. 53.2.5, si rinvia al § 4.3.

⁸⁷ Si rinvia a *infra* § 4.3.

Capitolo 2.

I provvedimenti normativi interni

L'attività normativa dei triumviri riflette una delle caratteristiche della magistratura triumvirale, che conviveva con gli organi della tradizione repubblicana.

Giovanni Rotondi⁸⁸ ha elencato una serie di leggi da lui attribuite ai triumviri, che tuttavia non esauriscono lo scenario normativo del tempo e di cui la gran parte riguarda le lotte politiche di quegli anni⁸⁹. Ne propongo, di seguito, un'analisi e un approfondimento, fornendo una raccolta di provvedimenti attinta da un'accurata ricerca delle fonti e della bibliografia a riguardo, suddivisa per tipologia di atto e per materia, a riprova che il periodo triumvirale rileva non solo dal punto di vista militare o del potere, ma anche, e forse – a mio parere – soprattutto, dal punto di vista normativo⁹⁰.

§ 2.1 Le *leges publicae*

Rotondi, nel suo tentativo di riordinare e raccogliere il materiale legislativo romano di cui si è conservata memoria⁹¹, ha proposto un elenco

⁸⁸ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 434 ss.

⁸⁹ Fanno eccezione la *lex Falcidia*, la legge o le leggi *Iulia et Titia de tutela* e la *lex Scribonia*, che per F. Tuccillo, *Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. Usus, scientia, patientia* (Napoli 2009) 77 ss., potrebbe appartenere al periodo triumvirale di materia privatistica. Per i provvedimenti specifici, si v. *infra* § 2.1.4.

⁹⁰ Per una maggiore incertezza delle fonti e delle modalità attuative delle imprese belliche, non si prendono in questa sede in considerazione tutti i provvedimenti triumvirali relativi alle guerre di quel periodo. Sulle orazioni e i trionfi, si v. comunque App. *b.c.* 3.4.15, 5.132.546 e 548; Cass. Dio. 48.4.2, 48.31, 49.15.1, 49.15.5-6, 49.16.1; *Mon. Anc. lat.* 1.21, *gr.* 2.9; Suet. *Aug.* 22; Oros. 6.18.34, 6.20.6.

⁹¹ Precedenti raccolte di leggi e di fonti sono state quelle di C.G. Bruns, *Fontes Iuris Romani Antiqui* (Tubingae 1909, rist. Aalen 1958), comprensiva di *leges* e *negotia*; e di P.F. Girard, F. Senn, *Textes de droit romain*³ (Paris 1903), oggi in *Les lois des Romains*⁷ (Napoli 1977), dove sono raccolte *leges regiae*, le XII tavole, le leggi *rogatae* e *municipales*, *privilegia*, *senatusconsulta*, *edicta*, *constitutiones*, tradotte in francese. Queste opere, a cui può aggiungersi per metodo *Fontes iuris Romani Anteiusiniani* (Florentiae 1940-1943), edita da S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, V. Arangio-Ruiz, riportano i testi delle leggi pervenutici grazie a fonti

cronologico di leggi pubbliche, indicando le fonti in cui vengono segnalate e la bibliografia di riferimento a quei tempi recente, studiandole in modo critico. La datazione costituisce uno dei problemi più rilevanti a riguardo, in quanto non sempre essa è attestata (o precisamente indicata) dalle fonti. Il più delle volte va desunta da riferimenti indiretti, dal contesto sociale, politico ed economico, ovvero dal nome del magistrato proponente o dal contenuto. Non sono mancate critiche rispetto al metodo utilizzato dallo studioso, che limiterebbe ad una trentina su circa ottocento *rogationes* il numero di *leges publicae* di diritto privato⁹²: *in primis* Rotondi non prenderebbe in considerazione leggi attestate da fonti giuridiche specifiche, *in secundis* non terrebbe conto delle lacune che sussistono sull'esistenza e sui contenuti delle *leges publicae* e delle leggi epigrafiche⁹³.

letterarie, giuridiche ma anche papirologiche ed epigrafiche. Degno di nota è anche H. Siber, *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung* I (Berlin 1925), che in appendice ha fornito uno schema delle fonti romanistiche più rilevanti. L'utilità di avere, poi, un indice di leggi romane comprensivo anche di quelle di cui nulla ci è rimasto ha spinto Rotondi a dare avvio a questa opera di compilazione, superando gli elenchi incompleti di *leges* redatti da W. Rein, s.v. «Lex», in *RE*. IV (Stuttgart 1846) 956 ss., da A.F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte zum akademischen Gebrauch* (Leipzig 1859) e da L. Lange, *Römische Alterthümer* (Berlin 1876). Prima di lui, studi analoghi sono stati compiuti da L. Gaddi, *Cronologia delle leggi comiziali romane*, in P. Cogliolo, *Manuale delle fonti del diritto romano* II (Torino 1887) 497ss., dove per ogni legge vengono indicati il nome e la carica del magistrato proponente, le fonti di riferimento e la relativa bibliografia; E. Cuq, s.v. «Lex», in Ch. Daremberg, E. Saglio, E. Pottier, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* III (Paris 1904) 1107 ss., che perfezionò l'opera di Gaddi con approfondimenti sulla terminologia utilizzata nelle leggi e con un breve sunto del contenuto. Il lavoro di Rotondi ha superato i suoi predecessori, dal momento che ha preso in considerazione non solo delle opere qui citate ma soprattutto delle fonti dirette, giuridiche, letterarie ed epigrafiche, senza trascurare aspetti essenziali dello studio delle leggi comiziali, quali ad esempio l'assemblea votante, le modalità di promulgazione e la votazione.

⁹² G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 100 ss., elenca 34 leggi nello specifico, tra cui include anche due provvedimenti che presumibilmente possano essere considerati *lex*, anche se non ne è attestata la forma, ossia la *lex de nuptiis cognatorum* e la *lex Iulia de servis indicibus*.

⁹³ D. Mantovani, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in J.-L. Ferrary (cur.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana* (Pavia 2012) 722 ss., approfondisce la questione, dimostrando che la selezione di fonti utilizzata da Rotondi per la sua opera «è evidentemente troppo fine», sulla scorta anche delle precedenti osservazioni di J.-L. Ferrary, *La législation romaine dans les livres 21 à 45 de Tite-Live*, in Th. Hantos (ed.), *Laurea internationalis. Festschrift Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag* (Stuttgart 2003) 109 ss., che ha studiato nello specifico i modi di citazione delle leggi in Livio, fonte principale di riferimento degli studi di Rotondi. G. Santucci, *Das Gesetz im römischen Recht. Ein Überblick*, in *Studi per G. Nicosia* VII (Milano 2007) 286 nt. 3, ha condiviso l'elencazione di quest'ultimo, ma più di recente, con *Legum inopia e diritto privato. Riflessioni intorno ad un recente contributo*, in *SDHI*. 80 (2014) 375 ss., ha analizzato le argomentazioni a sostegno della

La *lex publica* rappresentava un'istituzione repubblicana, che si strutturava sui tre poteri su cui l'ordinamento repubblicano trovava il suo fondamento: l'*imperium* del magistrato che avanzava la proposta di legge, la *libertas* del popolo nell'accoglierla o meno, l'*auctoritas* del Senato che la ratificava. Durante il periodo triumvirale l'attività dei comizi continuò e la legge, intesa come norma giuridica votata dalle assemblee popolari, mantenne una propria stabilità rispetto alle altre forme di normazione che si andavano affermando, seppur in modo meno incisivo⁹⁴.

§ 2.1.1. Il diritto pubblico di età triumvirale.

Al primo anno della magistratura triumvirale risale la *Lex Titia de magistratu P. Servilio Cascae abrogando*⁹⁵, un plebiscito proposto dal tribuno Publio Tizio per deporre il proprio collega dalla carica di tribuno della plebe⁹⁶, a causa della violazione dell'obbligo di non allontanarsi da Roma.

tesi di Mantovani, considerando che, sebbene i «nuovi dati e pervasive soluzioni» apportati, questi non siano sufficienti per superare del tutto Rotondi.

⁹⁴ U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 50 ss., sostiene che le leggi e i plebisciti votati dai comizi in età triumvirale furono quasi sicuramente correlati con l'attività dei triumviri stessi. Nonostante che sia esiguo il numero di leggi riferibili a questo periodo e di cui si sia conservato il ricordo, l'autore propone un elenco di *leges* 'triumvirali', attingendo dalle testimonianze a riguardo, pertinenti alla loro attività legislativa.

⁹⁵ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 435.

⁹⁶ A. Guarino, *L'abrogazione di Ottavio*, in *Atti Accad. Naz. Sc. Mor. e Pol.* 81 (1970) 242 ss., analizzò i problemi tecnico-giuridici della complessa problematica dell'*abrogatio magistratum*, consistente nella destituzione del titolare di una carica magistratuale da parte dell'assemblea popolare. La questione attiene non tanto alla legittimità o meno del divieto, quanto alla possibilità di procedere all'*abrogatio* per ogni magistratura. Il primo caso storico, in merito, ha come protagonista Marco Ottavio, tribuno della plebe nel 133 a.C. P. Cerami, «*Abrogatio Magistratum*», in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino I* (Napoli 1984) 351 s., come Guarino, non ricollega questa possibilità alla differenza tra magistrati *cum imperio*, nei confronti dei quali sarebbe possibile effettuare l'*abrogatio* solo a seguito dell'abrogazione anche della *lex* che li ha investiti (cosa possibile se si tratti della *lex centuriata de potestate censoria*, ma non di una *lex curiata*), e magistrati *sine imperio*, avverso cui sarebbe sempre possibile procedere all'*abrogatio*. Tale argomentazione non convince sia perché risulta disattesa dalla prassi costituzionale dell'ultimo anno della *res publica* sia perché una distinzione tecnica tra le diverse forme di deliberazione comiziale non risulta affatto documentata. Per una rassegna dei casi in cui si è proceduto ad elezioni viziate di magistrati romani, si v. N. Rampazzo, *Quasi praetor* cit. 187 ss. F. De Martino, *Storia della Costituzione*² II cit. 490 s., credeva che senza dubbio la deposizione di un magistrato patrizio plebeo si sarebbe inquadrata come un atto contrario ai principi tradizionali che regolavano il rapporto tra i diversi organi dello stato. Sui dubbi inerenti eventuali altre abrogazioni databili in un periodo precedente, si v. G. Nicosia, *Lineamenti della costituzione* cit. 73 ss.

Iul. Obseq. 70.9-15. Notatum est prodigii loco fuisse, quod P. Titius praetor propter dissensiones collegae magistratum abrogavit; et ante annum est mortuus. Constat neminem qui magistratum collegae abstulerat annum vixisse...

Giulio Ossequente, nella sua opera *Liber Prodigiorum*, racconta, in ordine cronologico, quelli che sono stati gli eventi ‘anomali’ avvenuti a Roma e nei territori ad essa sottoposti. L’aneddoto riportato ha come protagonista proprio il tribuno della plebe⁹⁷ Tizio (indicato erroneamente come pretore), caduto dai *fercula* della dea Vittoria nel tentativo di impersonarla e morto, proprio nell’anno successivo alla deposizione del collega⁹⁸. Come lui, tutti coloro che compiono quel determinato atto non sopravvissero all’anno seguente. Non si ha menzione, invece, del nome del collega depresso, a differenza di quanto avviene in Cassio Dione⁹⁹. La fonte, tuttavia, informa della causa della deposizione, identificata con le *dissensiones* dei colleghi¹⁰⁰.

Cass. Dio. 46.49.1. ἐν τούτοις δὲ τοῖς ὑπαιτίοις καὶ ὁ Κάσκακας ὁ Πούπλιος ὁ Σεργίλιος ὁ δήμαρχος ἐγένετο: καὶ ἐπειδὴ προὔποτοπήσας τὸν Καίσαρα ὑπεξῆλθε πρὶν καὶ ἐς τὴν πόλιν αὐτὸν ἐσελθεῖν, τῆς τε ἀρχῆς ὡς καὶ παρὰ τὰ πάτρια ἀποδημήσας ἐπαύθη, τοῦ πλήθους ὑπὸ Πουπλίου Τιτίου συνάρχοντος αὐτῷ ἀθροισθέντος.

⁹⁷ Sull’identificazione di Tizio, si v. *infra*.

⁹⁸ Il collega è Servilio Casca. I due erano, infatti, colleghi nel tribunato, dal momento che Tizio risulta identificarsi con l’autore del plebiscito che conferì legittimità al secondo triumvirato. Cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic II* (New York 1952) 340.

⁹⁹ G. Cresci, *Profezie e congiure alla vigilia delle proscrizioni: l’affaire di Quinto Gallio*, in *Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e storiografia offerti a Mario Mazza* (Acireale-Roma 2012) 12 s., confronta il passo di Ossequente con quello di Cassio Dione, ravvisandone analogie e differenze. Tra queste ultime il fatto che nel caso relativo a Gallio non è attestata alcuna procedura formale di abrogazione della magistratura.

¹⁰⁰ C. Masi Doria, *Il caso del pretore* cit. 550 s., considera che il termine *dissensiones* possa riferirsi ai rapporti interni alle magistrature e non necessariamente ai colleghi di uno stesso *collegium*. Secondo l’autrice, infatti, l’uso assoluto del termine sarebbe rappresentativo della situazione di disaccordo politico, centrale in un momento di forte crisi politica.

Lo storico greco sostiene che la morte del tribuno Publio Tizio¹⁰¹, avvenuta dopo un anno dalla deposizione del collega, rispettava la consuetudine secondo cui nessun magistrato che fosse stato causa della rovina di un *conlega* sopravvivesse per più di un anno dal ‘misfatto’. La destituzione di un collega, infatti, violava il potere di *intercessio*, proprio delle magistrature collegiali¹⁰². In questa fonte viene identificato anche il collega depresso, Publio Servilio Casca, e viene specificato il motivo della deposizione, ossia il fatto che egli, dopo aver partecipato alla congiura di Cesare, si fosse allontanato dalla città prima di essere condannato in virtù della *lex Pedia*.

Con il plebiscito *de restituendo P. Cornelio Dolabella*, invece, Ottaviano impose ad un tribuno della plebe di riabilitare Publio Cornelio Lentulo Dolabella¹⁰³, riammettendolo in città dopo la dichiarazione di *hostis rei publicae*¹⁰⁴ emessa nei suoi confronti dal Senato su proposta di Quinto Fufio

¹⁰¹ A differenza di Ossequente, Cassio Dione attribuisce correttamente a Tizio la carica di tribuno della plebe. Questo dato sembrerebbe confermato anche da Cic. *ad fam.* 10.12.3-4 e App. *b.c.* 4.7.27. Da T.R.S. Broughton, *The Magistrates* cit. 340, viene ritenuto un mero errore dello scrivente. Diversamente, approfondisce la questione G. Cresci, *Profezie e congiure* cit. 14 ss., che associa la deposizione del tribuno Tizio a quella del pretore Gallio, avvenuta sempre nel 43 a.C. a titolo punitivo, per aver tentato di uccidere Ottaviano (la vicenda è riportata da App. *b.c.* 3.95.394-395). Entrambi i casi, infatti, sono collocabili cronologicamente nell’anno 43, riferiscono della deposizione di un magistrato da parte dei propri colleghi, testimoniano la morte entro l’anno successivo di coloro che sono stati artefici del ‘sacrilegio’. Molto probabilmente, secondo l’autrice, Ossequente più che in errore abbia sovrapposto le due vicende, aprendo la strada ad altre interpretazioni sulla vicenda. Si v. anche F. Rohr Vio, *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori* (Padova 2000) 110, la quale sostiene che il racconto filottaviano di Appiano modelli la vicenda di Quinto Gallio sull’*exemplum* delle destituzioni prima del tribuno Ottavio, poi di Servilio Casca, quasi ad evidenziare il consenso unanime che già allora era tributato ad Ottaviano. Cfr. anche C. Masi Doria, *Il caso del pretore* cit. 545 ss., che, a partire dal comportamento dei colleghi di Gallio che gli ‘tolsero’ la pretura, analizza la tesi di Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ I cit. 630 nt. 4, sulla procedura utilizzata che allo studioso tedesco sembra essere l’abrogazione per legge, sostenendo che non è bene per la fase repubblicana, e soprattutto per il I a.C., avere una visione sistematica del diritto e delle istituzioni, data la particolare situazione politica a cui si assiste.

¹⁰² G. Niccolini, *Il tribunato della plebe* (Milano 1932) 114 s., nel discorrere dei rapporti tra i tribuni della plebe all’interno dello stesso collegio, affermava che i casi di destituzione erano di competenza dei *concilia plebis*, che votavano come anche nel caso esaminato con l’emanazione di un plebiscito. Cfr. *supra* nt. 97.

¹⁰³ Cfr. P. Münzer, s.v. «*Cornelius*», in *RE* IV.1 (Stuttgart 1900) 1308.

¹⁰⁴ Sulla dichiarazione di *hostis publicus* e, in particolare, sul problema della *hostis-erklärung*, si v. J.B. von Ungern-Sternberg, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung* (München 1970) 118 ss.; L. Labruna, *Nemici non più cittadini* cit. 145 ss. [da ultimo in Id., *Nemici non più cittadini* cit. 13 ss.]. C. Masi Doria, «*Periculum rei publicae*», in *Index* (2017) 18 s., ha analizzato le diverse formule utilizzate nelle

Caleno¹⁰⁵. Nel 43 a.C., la dichiarazione di *hostis rei publicae* da strumento di lotta al nemico dello ‘stato’ divenne strumento di legami politici da dissolvere o rinsaldare, come accaduto anche tra gli stessi Lepido e Antonio poco prima dell’istituzione del secondo triumvirato¹⁰⁶.

App. 3.95.392 Νόμῳ δ’ ἐτέρῳ ἀπέλυε μὴ εἶναι πολέμιον Δολοβέλλαν καὶ εἶναι φόνου δίκας ἐπὶ Καίσαρι.

fonti per definire il provvedimento senatorio. Non sono, invero, molte le attestazioni di dichiarazione di *hostis rei publicae*: tra queste, possiamo ricordare quella in App. *b.c.* 1.73 contro Silla, App. *b.c.* 1.86 contro Metello e il partito sillano, Cass. Dio. 37.33 contro Catilina e Manlio, App. *b.c.* 2.31 contro Cesare, Cass. Dio. 48.33 contro Salvidieno Rufo.

¹⁰⁵ Cic. *phil.* 11.6.15, dopo aver reso note al Senato le macabre circostanze dell’omicidio perpetrato da Dolabella ai danni del cesaricida Gaio Trebonio, ne propose la dichiarazione di nemico pubblico dal momento che «*mihī quidem et ille pervenisse videtur, quoad progredi potuerit feri hominis amentia, neque Antonius ullius supplicii adhibendi, si potestatem habeat ullam esse partem relicturus*»; cfr. Cass. Dio. 47.28. Sulla vicenda, si v. F. Rohr Vio, *Publio Cornelio Dolabella, ultor Caesaris primus. L’assassinio di Gaio Trebonio nella polemica politica del post cesaricidio*, in *Aevum* 80 (2006) 105 ss. C. Masi Doria, «*Periculum rei publicae*» cit. 17 nt. 59, inserisce l’episodio tra i diversi casi i cui a Roma nella fase repubblicana sono stati emanati *senatusconsulta ultima* a tutela dell’ordine pubblico. Un breve studio sul rapporto tra quest’ultimo e il binomio ‘Agitation-Öffentlichkeit’ è stata svolta da M. Dissen, *Römische Kollegien und deutsche Geschichtswissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert* (Stuttgart 2009) 239 ss., di cui si v. l’attenta recensione di C. Cascione, in *ZSS. RA.* 129 (2012) 922 ss.

¹⁰⁶ App. *b.c.* 3.74 racconta il motivo per il quale il Senato dichiara Lepido *hostis rei publicae*. Il magistrato, infatti, dopo essere stato incaricato dal consesso di combattere contro Antonio, si sottrasse all’adempimento del compito attribuitogli. L’episodio è descritto anche da Cic. *ad fam.* 12.10.1, dove l’oratore informa Cassio delle vicende dell’amico Lepido, che *sententiis omnibus hostis a senatu iudicatus est*. Cass. Dio. 46.51.4, si sofferma sui provvedimenti senatori presi nei confronti di Lepido, «... τὴν τε εἰκόνα τὴν ἐν τῷ βήματι ἰδρυμένην ἀφείλοντο καὶ πολέμιον ἐποιήσαντο καὶ τινα καὶ ἡμέραν τοῖς συνοῦσιν αὐτῷ προέθεντο, πόλεμόν σφισιν ἀπειλήσαντες ἄν μὴ ἐντὸς ἐκείνης ἐγκαταλείπωσιν αὐτόν». Cfr. Vell. Pat. 2.64.4. *Lepidus deinde a senatu hostis iudicatus est, ut ante fuerat Antonius*. La questione è stata studiata da A. Allély, *Le sort des enfants des hostes publics à Rome à la fin de la République. L’exemple des Aemilii Lepidi*, in *Athenaeum* 96.2 (2008) 616 ss., con particolare riferimento alle conseguenze che la dichiarazione di *hostis publicus* ha con riguardo ai figli del destinatario del provvedimento. Nel caso di specie, Emilio Lepido è riuscito ad evitare la confisca dei beni che doveva conseguire alla dichiarazione di nemico pubblico subito dal padre grazie all’aiuto ottenuto da Cicerone e ad ottenere l’abrogazione di quella ricevuta da lui stesso grazie all’intesa con Antonio e Ottaviano. Anche Antonio, dopo la seconda battaglia di Modena nell’aprile del 43, viene dichiarato *hostis rei publicae* dal Senato. In realtà, in un primo momento viene dichiarato *adversarius*, come ci riportano Cic. *phil.* 8.1.2, Cic. *ad fam.* 10.28.3, App. *b.c.* 3.63.257, Cass. Dio. 46.39.5, e Oros. 6.18.3. Solo con la disfatta di Mutina viene dichiarato nemico pubblico, come risulta da Cass. Dio. 46.39.3 App. *b.c.* 3.61 Livi *per.* 119 Cic. *ad Brut.* 1.3.

Questo provvedimento favorevole a Dolabella si inseriva nell'ambito del progetto di vendicare tutti coloro che avevano partecipato all'uccisione di Cesare, dal momento che lui era stato dichiarato nemico pubblico a seguito dell'uccisione di un cesaricida¹⁰⁷. Appiano sembra attribuire ad una stessa legge sia la restituzione di Dolabella che l'istituzione della *quaestio Pedia*¹⁰⁸. Si è ipotizzato che la legge Pedia (v. *infra*) contenesse una clausola di riabilitazione a suo favore come premio per l'uccisione di Trebonio, uno degli assassini di Cesare, ma la sintassi utilizzata dallo storico greco lascia presumere che siamo di fronte a due provvedimenti, non essendo εἶναι φόνου δίκας legato al verbo ἀπέλυε¹⁰⁹.

Le azioni dei triumviri suscitarono molti malcontenti, sia tra il popolo che a livello istituzionale. La *lex de bello contra Octavianum a L. Antonio gerendo*¹¹⁰ del 41 a.C., non a caso, incaricò il console Lucio Antonio, fratello di Marco Antonio, di reclutare un piccolo esercito e condurre la guerra contro Ottaviano. Nulla si può affermare, a detta del Rotondi, sul carattere formale della legge. Sono Appiano e Cassio Dione a riportarci l'episodio¹¹¹:

App. *b.c.* 5.31.119. καὶ ὁ μὲν τάδε εἰπὼν, ἡδομένων ἀπάντων καὶ ἡγουμένων ἤδη λελύσθαι τὴν τῶν τριῶν ἀρχήν, αὐτοκράτωρ ὑπὸ τοῦ δήμου προσαγορευθεὶς ἐπὶ τὸν Καίσαρα ἐχώρει καὶ στρατὸν ἡθροίζεν ἄλλον ἐκ τῶν ἀποικίδων Ἀντωνίου πόλεων καὶ αὐτὰς ἐκρατύνατο.

¹⁰⁷ Vell. Pat. 2.87.3. *Parmensis Cassius, morte poenas dedit, ut dederat Trebonius primus*. Lo storico non a caso riferisce la morte di Cassio Parmense, ultimo cesaricida in vita, a quella di Trebonio, primo cesaricida assassinato proprio da Dolabella. Non mancano, tuttavia, autori che ricollegano il provvedimento contro Dolabella all'accusa di *adfectatio regni* che gli viene mossa: si v. il capitolo di Ch. Smith, *Adfectatio regni in the Roman Republic*, in S. Lewis, *Ancient Tyranny* (Edinburgh 2006) 49 ss., incentrato sui 'tiranni' che in età repubblicana aspirano alla monarchia e sulla storicità di questi *adfectores*. Da ultimo sul tema, R. Scevola, *L'adfectatio regni' di M. Capitolino: eliminazione sine iudicio o persecuzione criminale?*, in L. Garofalo (cur.), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica* (Napoli 2013) 275 ss.

¹⁰⁸ V. *infra* § 2.1.2.

¹⁰⁹ Cfr. Ph. Moreau, *Loi de restitutio de P. Cornelius Dolabella*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau (dir.), *Lepor.* cit. <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice336/>.

¹¹⁰ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 437.

¹¹¹ Con una legge, Lucio Antonio procedette alla formazione di un esercito con cui contrastare il futuro principe. E. Gabba, *Appiani bellorum civilium* cit. xvii ss., ha ripercorso analiticamente la vicenda, mettendo a confronto il racconto di Appiano con quello di Cassio Dione.

Lucio Antonio istigò il popolo contro Ottaviano e Lepido per le sregolatezze attuate, realizzando l'unica forma di resistenza che il consolato ebbe nei confronti dei triumviri finalizzata alla restaurazione delle tradizioni repubblicane, come si evince da Appiano. Per promuovere la rivolta garantì che il fratello Marco Antonio, in caso di sconfitta dei due triumviri, avrebbe rinunciato alla magistratura triumvirale in cambio del consolato, magistratura caratterizzante la *res publica*.

Cass. Dio. 48.13.5. μαθὼν οὖν τοῦτο ὁ Λούκιος προυπεξῆλθε, διαπραξάμενος ψηφισθῆναι οἱ ὡς ἐπὶ πολέμῳ τινὶ ἐκστρατεῦσαι.

Cassio Dione racconta che Lucio si sarebbe fatto autorizzare dal popolo per la spedizione contro Ottaviano, prima di uscire da Roma e in divisa militare, con una votazione (ψηφισθῆναι). Non furono conseguiti, però, gli esiti sperati dal momento che Ottaviano, coadiuvato dal suo brillante generale Agrippa, riuscì a circondare l'esercito rivale entro le mura di Perugia, ottenendo la vittoria. Appiano riporta, inoltre, il dialogo intercorso tra Lucio Antonio e Ottaviano al momento della resa di Perugia, affermando di averlo tradotto per quanto dai *Commentarii* in latino è possibile trasporre in greco¹¹². Lucio Antonio dichiarò di

¹¹² Su quali siano effettivamente questi commentari, si è dibattuto in storiografia. L. Canfora, *Augusto figlio di Dio* cit. 230 ss., ha ripercorso le diverse tesi dottrinarie a riguardo. Alla tesi minoritaria di E. Schwartz, *Die Vertheilung der Römischen Provinzen Nach Caesars Tod.*, in *Hermes* 33 (1898) 232 n. 4, sull'identificazione di questi Commentari con quelli che Ottaviano scrive 'da magistrato' per comunicare le attività svolte al Senato, si contrappone quella maggioritaria (a cui hanno aderito Peter, Malcovati, Scott, Soltau, Hahn) che li identifica con i *Commentarii de vita sua* di Augusto. Eppure l'opinione di Schwartz sull'inammissibilità che Augusto nella sua opera quasi avalli il discorso fatto da Lucio Antonio a mo' di difensore della tradizione repubblicana contro la tirannide triumvirale non sembra essere priva di fondamento. Emilio Gabba, *Appiani bellorum civilium* cit. XXII ss., propende per la tesi di Schwartz nonostante che Grenade abbia ipotizzato che un tale atteggiamento di Ottaviano sia riconducibile al periodo compreso tra il 36 e il 32 a.C. in cui ha cercato di rinnegare il periodo triumvirale. A detta dello studioso, questi ὑπομνήματα si identificherebbero piuttosto con i cosiddetti *acta Urbis* o *populi acta diurna* (Suet. *Iul. Caes.* 20), che venivano redatti da impiegati alle dipendenze dei consoli e riportavano spesso un punto di vista politicamente parziale sulle questioni, in cui probabilmente Lucio Antonio era riuscito a far inserire anche il proprio punto di vista sulla situazione. In tal caso,

aver preso le armi non per sostituire il proprio predominio a quello del triumviro, ma per abbattere il triumvirato, negando di aver agito nell'interesse del fratello Marco o per le suggestioni di Fulvia o per difendere i veterani di Antonio, come invece la propaganda contro di lui fu impostata da Ottaviano. Quest'ultimo, tuttavia, accusò Lucio Antonio di falsità.

Il secondo triumvirato fu istituito in origine come una magistratura a durata limitata, nello specifico quinquennale. Allo scadere dei cinque anni, tuttavia, i triumviri continuarono a detenere illegittimamente i poteri propri della magistratura. La legge di proroga, infatti, interviene solo successivamente nel 37 a.C., secondo la datazione di Rotondi¹¹³. Sulle conseguenze della *lex de IIIviris in alterum quinquennium confirmandis* sono stati sollevati non pochi problemi in storiografia¹¹⁴. Tra questi, uno è connesso alla durata del triumvirato, ossia stabilire se il plebiscito con cui si è sancita la proroga della magistratura avesse avuto o meno efficacia retroattiva. A secondo che si propenda per la retroattività o l'irretroattività, infatti, l'inizio del secondo quinquennio viene collocato rispettivamente al 1 gennaio 37, legalizzando automaticamente il periodo intermedio trascorso tra la fine del primo quinquennio e l'inizio del secondo, ovvero nel 1 gennaio 38.

Cass. Dio. 48.54.6. ... έαυτοΐς δέ την ήγεμονΐαν ές άλλα έτη πέντε, έπειδ ή τὰ πρότερα έξεληλύθει, έπέτρεψαν.

Appiano avrebbe voluto garantire l'autenticità del colloquio rinviando ad un testo ufficiale. Ma la questione resta comunque aperta.

¹¹³ G. Rotondi, *Leges Publicae* cit. 438. Diversamente O. Seeck, s.v. «Julius» cit. 311, indica il 31.12.38 la data terminale del primo quinquennio del secondo triumvirato.

¹¹⁴ A riguardo, Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 385, sostenne che alla scadenza della carica non venne subito attuata la proroga dei poteri, ravvisando una contraddizione tra quanto Appiano afferma nei *Bella civilia* (5.95.398), sicuramente non un'invenzione, e quanto si racconta in App. *Illyr.* 28. Da quest'ultima fonte, infatti, si evince che il 1 gennaio 33 dovevano trascorrere ancora altri due anni del secondo periodo triumvirale, facendo dunque risalire la data iniziale di questo nel 36 e non nel 37.

Cassio Dione, in modo generico, afferma che i triumviri prolungarono la loro magistratura per altri cinque anni, essendo scaduto il primo quinquennio¹¹⁵. Più che il fondamento legale di questo provvedimento, egli preferì soffermarsi sulla realtà del rapporto tra Antonio e Ottaviano, celata dai legami di parentela e dalle necessità del momento: gli accordi tra i due non furono affatto sinceri, anzi, entrambi non attendevano altro che un pretesto per dichiarare guerra all'altro. Più preciso dal punto di vista cronologico è Appiano:

App. 5.95.396. ἐπεὶ δὲ ὁ χρόνος αὐτοῖς ἔληγε τῆς ἀρχῆς, ἢ τοῖς τρισὶν ἐνήφιστο ἀνδράσιν, ἑτέραν ἑαυτοῖς ὄριζον πενταετίαν, οὐδὲν ἔτι τοῦ δήμου δεηθέντες.

Lo storico greco racconta con precisione come il rinnovo della magistratura triumvirale avvenne in occasione degli accordi di Taranto del 37 a.C.¹¹⁶, grazie anche alla mediazione di Ottavia¹¹⁷, sorella di Ottaviano e moglie di

¹¹⁵ Cfr. App. *b.c.* 4.7.27. ...καὶ δῆμαρχος Πούπλιος Τίτιος ἐνομοθέτει καινὴν ἀρχὴν ἐπὶ καταστάσει τῶν παρόντων ἐς πενταετὲς εἶναι τριῶν ἀνδρῶν..., che appellò la magistratura come appunto quinquennale, cadendo però in errore in 5.95.398. ἐπεὶ δὲ ὁ χρόνος αὐτοῖς ἔληγε τῆς ἀρχῆς, ἢ τοῖς τρισὶν ἐνήφιστο ἀνδράσιν, ἑτέραν ἑαυτοῖς ὄριζον πενταετίαν, οὐδὲν ἔτι τοῦ δήμου δεηθέντες, dal momento che all'incontro di Taranto il triumvirato non ἔληγε, ma era già scaduto. Il problema giuridico sulla fine del potere triumvirale costituisce un quesito dai contorni complessi e incerti. Sono due le tesi principali che si sono contrapposte nel tempo: E. Betti, *Carattere giuridico del principato* (Città di Castello 1915) 6, sostenne che il potere dei triumviri non fu sottoposto a termini automatici e, di conseguenza, per la sua cessazione occorreva l'abdicazione da parte del titolare. Ciò spiegherebbe perché Ottaviano, anche dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge, rimase triumviro, assumendo poi il potere imperiale in maniera legittima. Così anche P. de Francisci, *Costituzione augustea* (Roma 1938) 6, e U. Coli, *Sui limiti di durata delle magistrature romane*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz* IV (Napoli 1953) 415, per i quali i triumviri rimasero in carica anche successivamente al 31 dicembre 38, dimostrando come quello, in realtà, fosse un termine puramente comminatorio. Ancora, U. Coli, *Storia della costituzione romana, rec.* di F. De Martino, *Storia della costituzione romana* IV.1 cit., in *Iura* 14 (1963) 362 s., considerò che, essendo stato il triumvirato una magistratura straordinaria, per dismetterla occorreva l'abdicazione, non essendo sufficiente lo scadere del termine fissato dalla legge. Secondo un altro orientamento, il potere triumvirale terminò allo scadere del termine fissato dalla legge e, di conseguenza, la posizione di Ottaviano nel 32 fu ottenuta mediante un colpo di stato: così R. Syme, *Rivoluzione romana*² cit. 278. Per il periodo successivo al decennio, Augusto dunque non riteneva di aver detenuto il potere triumvirale. Sulle contestazioni di Mommsen a riguardo e su altri riscontri in letteratura, si v. F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 94 ss.

¹¹⁶ Si v. *supra*.

¹¹⁷ Ottavia, vedova di Claudio Marcello, sposa Antonio poco dopo la morte della moglie Fulvia. Il matrimonio viene reso noto anche con la raffigurazione dei novelli sposi sulle monete, in M.H.

Antonio, che riuscì ad ottenere dal fratello la promessa di inviare al marito ventimila fanti per la guerra contro i Parti¹¹⁸. È soprattutto in Plutarco che rileva in modo pregnante il ruolo di mediatrice di Ottavia, arbitra tra i due rivali; tuttavia, dalle fonti non è attestato che l'equipaggiamento promesso sia poi effettivamente stato inviato in spedizione a sostegno di Antonio.

Mon. Anc. 7.1. Τριῶν ἀνδρῶν ἐγενόμην δημοσίων πραγμάτων κατορθωτῆς συνεχέσιν ἔτεσιν δέκα.

RGDA. 7.1 (*Mon. Anc.* ed., De Biasi-Ferrero). triumvirum rei publicae constituendae fui per continuos annos decem.¹¹⁹

Crawford, *Roman Republic Coinage*² I (Cambridge 1983) 527, 533. Su Ottavia, M. Hammond, s.v. «Octavia», in *RE.* 23 (1937) 1859 ss. Uno studio approfondito sul ruolo delle donne nella propaganda triumvirale è stato svolto da G.A. García Vivas, *Octavia contra Cleopatra. El papel de la mujer en la propaganda política del Triunvirato (44-30 a.C.)* (Madrid 2013) 80 ss., il quale ripercorre ogni aspetto del personaggio di Ottavia in riferimento alle vicende del periodo triumvirale. R. Syme, *Rivoluzione romana*² cit. 281, identifica il divorzio di Antonio da Ottavia il leitmotiv della fine dell'*amicitia* tra Ottaviano e Antonio, quasi equivalente ad una dichiarazione di guerra. Della stessa opinione R. Così, *Ottavia. Dagli accordi triumvirali alla corte augustea*, in M. Pani (cur.), *Epigrafia e territorio. Politica e società* IV (Bari 1996) 255, che reputa la donna il «nodo centrale della difficile convivenza tra i due triumviri rivali», avendo ottenuto una rilevanza politica ai vertici della repubblica a seguito delle sue seconde nozze con Antonio. E. Gabba, *Appiano e la storia* cit. 203, non a caso, nota come Appiano la descrive nell'atto di convincere il fratello dei suoi torti, e R. Syme, *Rivoluzione romana*² cit. 225 nt. 2, le attribuisce un ruolo di abbellimento nello scontro tra i due. A. Valentini, *Ottavia la prima 'First Lady of Imperial Rome'*, in F. Cenerini, F. Rohr Vio (cur.), *Matronae in domo* cit. 242 ss., invece, analizza la donna nei settori che possono definirsi di sperimentazione per l'instaurazione del Principato, l'organizzazione politica e il principio dinastico, ossia le strategie matrimoniali; il rapporto con gli intellettuali e la politica edilizia.

¹¹⁸ Sul numero di militi che Ottaviano avrebbe promesso ad Antonio sussiste una discrepanza tra quanto affermato da Appiano e quanto riportato da Plut. *Ant.* 35.4, che parla di due legioni di soldati. La storiografia moderna tende a considerare più attendibile la fonte appiana, considerata maggiormente estranea alla propaganda politica di Augusto e vicina all'opera di Asinio Pollione, attivista del periodo. Si v. a riguardo L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano* IV (Torino 1955) 418 s., E. Gabba, *Appiani Bellorum civilium* cit. 161, M.A. Levi, *Augusto e il suo tempo* (Milano 1986) 163. Sulla fonte plutarca, invece, si v. R. Syme, *Rivoluzione romana*² cit. 226, e K. Ziegler, *Plutarco* (Brescia 1965) 316 ss., i quali stimano lo storico più ostile al personaggio di Antonio o, come afferma G.A. García Vivas, *Octavia contra Cleopatra* cit. 83, più attento ai profili psicologici dei personaggi.

¹¹⁹ I testi citati delle *Res Gestae Divi Augusti* da qui in avanti sono tratti dall'edizione dell'opera fatta da L. De Biasi, A.M. Ferrero (cur.), *Cesare Augusto Imperatore. Gli atti compiuti e i frammenti delle opere* (Torino 2003).

Il senso dell'asserzione è incontestabile, in quanto non si può essere più realistici dell'autore dell'autobiografia. Si evince chiaramente che nel periodo successivo al decennio triumvirale, Ottaviano sostenne di non aver detenuto alcun altro potere da triumviro. Pertanto, il triumvirato non avrebbe avuto copertura costituzionale nel 37, precisazione che Augusto sorvolò. Alcuni studiosi ritengono, per queste ragioni, che questo costituisca il passo fondamentale per risolvere il problema della durata del secondo triumvirato¹²⁰. Tuttavia Gabba, effettuando una esegesi del passo, si è soffermato sull'aggettivo *continui*, che a detto dello studioso manifesta gli intenti di Augusto, quale specificare che gli anni triumvirali non subirono interruzioni e soprassedere dunque alla situazione illegale del 37, considerato anno di triumvirato¹²¹.

Suet. *Aug.* 27.1. *triumviratum rei publicae constituendae per decem annos administravit.*

Anche Svetonio, per la stesura della biografia di Augusto, ha come punto di riferimento inconfutabile le *Res Gestae Divi Augusti*¹²². Dopo la proroga del

¹²⁰ F. De Martino, *Storia della costituzione*² IV.1 cit. 96, a riguardo, reputò improbabile che le *Res Gestae* contenessero una falsificazione della realtà storica, in quanto non si comprenderebbe, in tal senso, il motivo per il quale Augusto si sarebbe limitato a parlare di soli dieci anni, nonostante che avrebbe ben potuto conferire legittimità al suo potere da triumviro per un arco di tempo superiore. A sostegno della sua tesi, l'a. adduceva il fatto che Ottaviano avesse assunto nel suo titolo legale la menzione *triumvir r.p.c. iterum*, cosa non possibile se si fosse trattato di una semplice proroga di fatto. Allo stesso modo, K.M. Girardet, *Per continuos annos decem (Res Gestae Divi Augusti 7.1). Zur Frage nach dem Endtermin des Triumvirats*, in *Chiron* 25 (1995) 149, ha sostenuto che l'affermazione di Augusto sulla durata della sua carica come triumviro corrispondesse a verità, ponendo la data del 31 dicembre 33 a.C. come termine del triumvirato.

¹²¹ E. Gabba, *Appiani bellorum civilium* cit. LXXV s.; prima di lui già G. Niccolini, *Il Triumvirato di Lepido, Antonio e Ottaviano e il principato di Augusto*, in *Atti Soc. Lett. Gen.* 4 (1939) 72 ss., aveva rilevato l'insistenza di Augusto sui dieci anni 'continui'.

¹²² Con il succedersi delle invasioni barbariche, il Mausoleo, con il testo sopra inciso delle *Res Gestae*, è andato del tutto distrutto. Sulle vicende relative al ritrovamento della copia epigrafica del testo ad Ancyra, si v. R. Orestano, *Parola del potere: 'auctoritate omnibus praestiti'*, [ora in *'Diritto': incontri e scontri* (Bologna 1981) 565 ss.]. Per un'accurata bibliografia sul documento epigrafico, si v. L. De Biasi, A.M. Ferrero, *Cesare Augusto Imperatore* cit. 86 ss. Si v., di recente, P. Arena, *Augusto, Res gestae. I miei atti* (Bari 2014), A.E. Cooley, *Res Gestae Divi Augusti: text, translation and commentary* (Cambridge 2009), J. Scheid, *Res Gestae Divi Augusti. Hauts faits du divine Auguste* (Paris 2007). Cfr. anche O. Licandro, *Augusto e la res publica* cit. 6 ss. e 242 ss., in relazione al ritrovamento del frammento di *RGDA*. 34.1 proveniente da Antiochia di Pisidia. Sul

triumvirato, i tre magistrati cambiarono la loro titolatura con *IIIvir iterum rei publicae constituendae*, inciso utilizzato, come visto, soprattutto da Ottaviano.

Un'altra legge che Rotondi ha inquadrato nel periodo triumvirale è quella *de plebeis in patricios adlegendis*, con cui Ottaviano avrebbe integrato il patriziato con l'*adlectio* di plebei.

Cass. Dio. 49.43.6. ... ὁ δ' οὖν Καῖσαρ τήν τε ὑπατείαν ἤρξε γάρ μετὰ Λουκίου Τούλλου 1 δεύτερον' τῆ πρώτῃ εὐθὺς ἡμέρα κατὰ τὸν τοῦ Ἄντωνίου τρόπον ἀπεῖπε, καὶ ἐς τὸ τῶν εὐπατριδῶν γένος ἐκ τοῦ πλήθους τινὰς ψηφισαμένης τῆς βουλῆς ἐσήγαγεν.

In realtà la fonte non fa riferimento ad una legge specifica, ma ad una votazione della βουλή, e quindi ad una decisione senatoria. Nelle *Res Gestae*, tuttavia, quando Augusto racconta delle *adlectiones* attuate, indica la sola del 30 a.C., attestata anche da Tacito, avutasi con la legge Senia¹²³. Si è pensato, a riguardo, che l'omissione sia stata volontaria da parte del *princeps* perché relativa ad un periodo di irregolarità¹²⁴.

§ 2.1.2. La legislazione 'filocesariana'.

Rilevante fu il legame che fin dall'inizio della magistratura i triumviri mantennero con la memoria di Cesare. Uno dei primi provvedimenti in tal senso

frammento, sul quale si v. anche P. Botteri, *L'integrazione mommseniana a Res gestae Divi Augusti 34.1 'potitus rerum omnium' e il testo greco*, in *ZPE*. 144 (2003) 261 ss.; cfr. G. Nicosia, *Potens rerum omnium*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono V* (Torino 2010) 2317 ss., sulla base della lettura tradizionale del § 1, così come effettuata da Th. Mommsen, *Res Gestae Divi Augusti: ex monumentis Ancyranis et Apolloniensis: in usum scholarum*² (Berolini 1883) 2 ss, e da ultimo di F. Costabile, *RG 34.1: «[POt]IeNs Re[RV]M OM[N]IVM»* cit. 255 ss., che propone l'integrazione *potiens* in sostituzione al 'botteriano' *potens*.

¹²³ *RGDA*. 8.1 (*Mon. Anc. ed.*, De Biasi-Ferrero). *patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus*; Tac. *Ann.* 11.25. ...*exhaustis etiam quas dictator Caesar lege Cassia et princeps Augustus lege Saenia sublegere*, rapporta la legge Senia ad una precedente legge Cassia con cui Cesare si vede attribuito il medesimo potere di conferire il rango patrizio a plebei da lui scelti. Cfr. anche Cass. Dio. 52.42.5.

¹²⁴ Così R. Syme, *Rivoluzione romana*² cit. 384 nt. 9.

fu la *lex Pedia (Iulia)*¹²⁵ *de interfectoibus Caesaris*¹²⁶ su proposta del *consul suffectus* Quinto Pedio, fu emanata sempre su istigazione di Ottaviano¹²⁷. L'obiettivo era punire tutti coloro che avevano avuto un ruolo diretto o indiretto nella congiura e nella morte di Cesare. Essa istituì, infatti, una *quaestio extraordinaria*¹²⁸ che doveva occuparsi della ricerca degli assassini denunciati di Cesare. Questi, se riconosciuti colpevoli, subivano la pena della *aquae et ignis interdictio*¹²⁹, consistente nell'esilio, con conseguente perdita della cittadinanza romana, e nella confisca dei beni.

Vell. Pat. 2.69.5. At lege Pedia, quam consul Peditus collega Caesaris tulerat, omnibus, qui Caesarem patrem interfecerant, aqua ignique interdictum erat.

Livi *per.* 120.1. C. Caesar cos. legem tulit de quaestione habenda in eos quorum opera Caesar pater occisus esset; postulatque ea lege M. Brutus, C. Cassius, Dec. Brutus absentes damnati sunt.

¹²⁵ Si v. *infra* nt. 131.

¹²⁶ K. Weiss, s.v. «*Lex Pedia*», in *RE*. 12.2 (1925) 2401; G. Tibiletti, G. Barbieri, s.v. «*Lex (Pedia de interfectoibus Caesaris)*», in *DE*. IV (Roma 1925) 729. Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 199 nt. 3.

¹²⁷ F. Arcaria, *Da Ottaviano ad Augusto: repressione del dissenso e crisi della legalità nel passaggio dalla Repubblica al Principato*, in C. Storti, *Le legalità e le crisi della legalità* (Torino 2016) 67 nt. 13, inserisce la *lex Pedia* nell'ambito del rapporto tra Ottaviano e il pretore Quinto Gallio: infatti, essendo quest'ultimo uno dei pretori in carica del 43, aveva quasi sicuramente il compito di dare applicazione alla legge, situazione questa che giustificerebbe e darebbe contenuto, secondo l'a., al colloquio tra i due personaggi, riportato dalle fonti (Suet. *Aug.* 27.4; App. *b.c.* 3.95.394-395) e su cui ha dibattuto la storiografia. Sulla questione, si rimanda all'op. cit.

¹²⁸ B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998) 126, inquadra la *quaestio* istituita mediante la legge Pedia nell'ambito delle procedure *extraordinem* poste in essere con la partecipazione del popolo, che si distinguevano da quelle istituite mediante senatoconsulto in cui il magistrato non era vincolato al parere della giuria, presente in questa tipologia di processi (*infra* nt. 136). Sulla qualificazione come *quaestio extraordinaria* di ogni tribunale non permanente, si v. C. Venturini, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana* (Pisa 1996) 207 ss. Diversamente D. Mantovani, «*Quarere*», «*Quaestio*». *Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index* 37 (2009) 54 nt. 66, esamina la molteplicità di accezioni del sostantivo *quaestio* quando usato in relazione all'attività di repressione criminale dell'età repubblicana e non ne condivide l'identificazione con lo stesso tribunale presieduto dal magistrato.

¹²⁹ La formula completa è *aquae et ignis et tecti interdictio*, che si ritrova solo in Cicerone (*de domo* 78), Appiano (*b.c.* 1.31) e Plutarco (*Mar.* 29.9). Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* cit. 199 nt. 3, ne sottolineò il carattere di pena capitale, diversamente dall'*interdictio*, misura amministrativa comminata agli *absentes* (v. *infra* 120).

Velleio Patercolo, in questo paragrafo della *Storia di Roma*, racconta della fase successiva all'emanazione della legge che lui definisce Pedia, in riferimento all'esilio di Bruto e Cassio¹³⁰. Nelle Perioche, invece, Livio attribuisce ad Ottaviano la paternità di questa legge (*Caesar cos. legem tulit*), che funse da strumento per dichiarare illegali i comandi politico-militari dei cesaricidi e considerarli dei ribelli che portavano le armi contro Roma. Parte della storiografia la identifica con la *lex Iulia maiestatis* da un passo di Ulpiano in cui sono elencate le ipotesi in cui si consuma il crimine della *maiestas*¹³¹: il terzo caso indicato dal giurista per inquadrare la fattispecie giuridica della lesa maestà (l'uccisione di un magistrato o di chiunque fosse dotato di *imperium* o *potestas*), infatti, corrispondeva ad una regola tipicamente repubblicana. Non essendo indicato il momento della sua prima applicazione¹³², non può escludersi che questa possa essere stata introdotta da Ottaviano proprio con la legge Pedia (Giulia)¹³³: se fosse stata anteriore, infatti, la *lex*, di cui è indiscussa come si è visto l'attestazione nelle

¹³⁰ J.-L. Ferrary, *Princeps legis* cit. 231 nt. 55, reputa che la denominazione della legge, pur in presenza del dato esplicito che denota la *lex* come Pedia e attribuisce la *rogatio* al *collega Caesaris*, fu in realtà *Pedia Iulia* per il fatto che la *rogatio* avvenne materialmente da parte del console più anziano Pedio, seppur essa era stata ispirata da Ottaviano. Cfr. Id., *Loi Pedia (ou loi Iulia ?) créant une quaestio extraordinaria pour juger les meurtriers de César et leurs complices (? et réhabilitant Dolabella)*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau (dir.), *Lepor.* cit. <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice574/>, dove l'autore conferma la sua opinione a riguardo.

¹³¹ In tal senso, Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 541; R.A. Bauman, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate* (Johannesburg 1970) 282 s. *Contra* J.-L. Ferrary, *Lois et process de maiestate dans la Rome républicaine*, in B. Santalucia (cur.), *La repressione criminale* cit. 223 nt. 2, ha considerato la *lex Pedia* la conferma del carattere strettamente politico delle leggi *de maiestate*, in quanto finalizzata all'eliminazione di un determinato gruppo politico e di conseguenza istitutiva di un *quaestio* temporanea. Cfr. C. D'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas* (Lecce 2011) 210 s.

¹³² Il passo di Ulpiano in D. 48.4.1-4 (*7 de off. procons.*), non risulta esaustivo né per quanto concerne la definizione del *crimen maiestatis* né per l'elencazione delle fattispecie relative, più esemplificativa che descrittiva. Si v. a riguardo L. Solidoro Maruotti, *La disciplina del «crimen maiestatis» tra tardo antico e medioevo*, in F. Lucrezi, G. Mancini (cur.), «Crimina» e «delicta» nel tardo antico. *Atti del Seminario di Studi (Teramo, 19-20 gennaio 2001)* (Milano 2003) 9 ss. Più di recente, C. D'Aloja, *Sensi e attribuzioni* cit. *passim*.

¹³³ *Contra*, attribuiscono la legge a Cesare W. Rein, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Iustinianus* (Leipzig 1844) 516; A.H.J. Greenidge, *The conception of treason in Roman Law*, in *Juridical Review* 7 (1895) 235; V. Arangio-Ruiz, *La Legislazione*, in V. Arangio-Ruiz, G. Cardinali, P. de Francisci, *Augustus: studi in occasione del bimillenario augusteo* (Roma 1938) 137; J. Bleicken, *Senatsgericht und Kaisergericht: eine Studie zur Entwicklung des Processrechtes im frühen Prinzipat* (Göttingen 1962) 28 nt. 2. Le principali linee del pensiero storiografico sono ripercorse da R.A. Bauman, *The Crimen Maiestatis* cit. 266 ss.

fonti, non avrebbe avuto ragion d'esistere, disciplinando una materia già regolata da precedenti disposizioni a riguardo.

Mon. Anc. 2.1. Qui parentem meum [necaver]un[t, eo]s in exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]t postea bellum inferentis rei publicae vici b[is a]cie.

Dall'autobiografia di Augusto rileva come il giudizio veniva pronunciato già prima dell'emanazione della sentenza. Conseguenza inevitabile era il venir meno della fase persecutoria del crimine, considerato tale per il sol fatto che vittima ne era stato Giulio Cesare. Augusto utilizza il termine *exilium* e non *interdictum* come Velleio Patercolo: questo può far pensare che i due termini venivano utilizzati come sinonimi¹³⁴, ma in realtà è più probabile che Augusto in quell'occasione volesse riferirsi alla pena più dura tra quelle rientranti nell'interdizione nei confronti degli uccisori del padre adottivo¹³⁵. Era tipico nelle *quaestiones* dare inizio ad un processo con la *nominis delatio*, ma non contro *absentes rei publicae causa*¹³⁶. L'eccezionalità di questa procedura era indicativa

¹³⁴ L'esilio non costituiva solo una pena, anzi spesso era una scelta del cittadino che voleva sottrarsi al processo o alla conseguente condanna, come rilevato da G. Crifò, *L'esclusione dalla città. Altri studi sull'exilium romano* (Perugia 1985) 14 s. Cfr. anche B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 177 s., il quale evidenzia la genericità del concetto di *exilium*, consistente in origine in una delle modalità mediante la quale si perdeva la cittadinanza in seguito all'acquisto di un'altra. Solo in età repubblicana, come anche sostenuto da Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 73, esso acquisì la connotazione coercitiva o volontaria. Di recente, G.P. Kelly, *A History of Exile in the Roman Republic* (Cambridge 2006) 20 ss., ha ripercorso la tesi di Crifò affermando che nella Roma repubblicana può in merito parlarsi di 'diritto di esilio', come garanzia per il cittadino di libertà.

¹³⁵ In tal senso, M.V. Ledneva, *La confisca dei beni come effetto naturale dell' aquae et ignis interdictio in età repubblicana*, in B. Santalucia (cur.), *La repressione criminale* cit. 75.

¹³⁶ Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 382 ss. Cfr. poi V. Giuffrè, 'De vita anteacta', in *Labeo* 44 (1998) 99, con riferimento alla *nominis delatio* di età ciceroniana le cui contestazioni, secondo lo studioso, venivano prese in considerazione dalla *quaestio* anche se non pertinenti con il crimine denunciato, a differenza di quanto avvenne nei giudizi dell'età di Quintiliano. *Contra* B. Santalucia, *Ancora in tema di nominis delatio*, in *Labeo* 44 (1998) 462 ss. [ora in Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 221 ss.], il quale dimostra mediante la testimonianza delle fonti che le accuse di *vita anteacta* non comportava l'essere processato contemporaneamente per altri reati, essendo collegate al reato per il quale si procede in via principale.

della volontà dei triumviri non solo di vendicare Cesare, ma anche di dare inizio all'eliminazione dei propri nemici che culminò nelle proscrizioni.

Cass. Dio. 46.48.2. ... καὶ ἵνα γε μὴ βιαίως ἀλλ' ἐν δίκῃ τινὶ ποιεῖν αὐτὸ δόξῃ, νόμον τέ τινα περὶ τῆς κρίσεως αὐτῶν ἐσήνεγκε καὶ δικαστήρια καὶ ἀποῦσί σφισιν ἐκάθισεν.

Anche Cassio Dione, che descrive nel dettaglio la vicenda, evidenzia la propaganda¹³⁷ che Ottaviano fece della legge, da lui proposta non per violenza¹³⁸ ma per giustizia. E proprio per le finalità di giustizia, i responsabili dell'omicidio dovevano essere giudicati anche se contumaci¹³⁹. La legittimità delle condanne venne rapportata alla realtà concreta: era, infatti, opinione comune che le guerre condotte da Bruto e Cassio contro Ottaviano fossero, in realtà, perpetrate avverso la *res publica*¹⁴⁰. Tanto è vero che per gli accusatori furono previste ricompense significative, quali l'acquisizione di una parte dei beni del condannato o privilegi

¹³⁷ Sulla politica propagandistica di Ottaviano e Antonio, cfr. P. Wallmann, *Triumviri Rei Publicae* cit. 29 ss.; L. Borgies, *Le conflit propagandiste entre Octavien et Marc Antoine. De l'usage politique de la vituperatio enter 44 et 30 a.C.* (Bruxelles 2016) 111 ss.

¹³⁸ Il termine greco βιαίως deriva dall'aggettivo βίαιος, che qualifica propriamente gli atti compiuti con violenza o che derivano da violenza. Si v. il *Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. Histoire des mots* di P. Chantraine, s.v. «βία» (Paris 1968) 175. Si rinvia a *infra* § 4.2 sull'editto del 28 a.C. che abrogò le disposizioni triumvirali 'illegittime'.

¹³⁹ Tra i destinatari del provvedimento rientravano anche coloro che erano assenti da Roma nel momento in cui Cesare fu ucciso ma che in qualche modo avevano partecipato al complotto. La condanna dell'imputato assente è attestato nelle fonti con riguardo agli *iudicia publica legitima*. Si pensi al senatoconsulto *de Bacchanalibus* del 186 a.C., riportato da Liv. 39.17.1-2, ovvero ai seguaci di Catilina condannati sia se assenti che presenti al processo (Cass. Dio. 37.41). La legittimità di questo tipo di processo è stata studiata da M. Ravizza, *Nominis receptio in absentia rei*, in *Iura* 51 (2000) 77 ss., sulla base dei precedenti orientamenti di B. Santalucia, *Diritto e processo* cit. 172 nt. 229 e D. Mantovani, *Un giudizio capitale nelle Satire di Lucilio* (vv. 784-790 *M. = fr. XXVIII 29 Ch.*), in *Athenaeum* 95.2 (2007) 586.

¹⁴⁰ G. Vanotti, *Sul testo greco delle «Res Gestae Divi Augusti». Appunti per una interpretazione politica*, in *Giornale italiano di Filologia* 27 (1975) 309, analizza l'uso nella redazione in greco delle *Res Gestae* del termine πατρις come corrispettivo di *res publica*. L'a. lo considera adatto nella misura in cui il lessema comprenda i concetti di πόλις e πολιτεία, così come interpretati nell'Atene del IV secolo.

politici come l'ingresso in Senato di cavalieri o l'esenzione dal servizio militare per coloro che non partecipavano alla vita pubblica¹⁴¹.

Un'altra vittima della legge Pedia fu Sesto Pompeo.

Suet. *Nero* 3.1. Reliquit filium omnibus gentis suae procul dubio praeferendum. Is inter conscios Caesarianae necis quamquam insons damnatus lege Pedia, cum ad Cassium Brutumque se propinqua sibi cognatione iunctos contulisset, post utriusque interitum classem olim commissam retinuit, auxit etiam, nec nisi partibus ubique profligatis M. Antonio sponte et ingentis meriti loco tradidit.

Costui, figlio di Gneo Pompeo, era il leader della resistenza contro Cesare nella provincia d'Africa. È stato uno dei pochi, come si evince da Svetonio, *qui pari lege damnati erat, restitutus in patriam amplissimos honores percucurrit*¹⁴².

App. *b.c.* 3.95.392. Νόμῳ δ'ἐτέρῳ ἀπέλυε μὴ εἶναι πολέμιον Δολοβέλλαν, καὶ εἶναι φόνου δίκας ἐπὶ Καίσαρι. καὶ εὐθὺς ἦσαν γραφαί, τῶν φίλων τοῦ Καίσαρος γραφομένων τοὺς μὲν αὐτόχειρας, τοὺς δὲ συνεγνωκένας μόνον. καὶ γὰρ τοῦτο ἐνίοις ἐπεγράφη, καὶ τισιν οὐδ' ἐπιδημήσασιν, ὅτε ὁ Καῖσαρ ἐκτείνετο.

Appiano, sulla scia della tradizione augustea, raffigura Ottaviano intento alla ricerca di un accordo con Antonio contro i cesaricidi¹⁴³. L'espressione νόμῳ

¹⁴¹ Cass. Dio. 46.49.3. Cfr. J.-M. David, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine* (Rome 1992) 516.

¹⁴² Suet. *Nero* 6.3.

¹⁴³ In realtà, già prima della battaglia di Modena Antonio aveva inviato una lettera a Irzio e a Ottaviano, in cui si faceva promotore di un accordo tra le fazioni cesariane. La lettera è riportata per intero da Cic. *phil.* 13.22-48: Antonio intende evitare, per quanto possibile, un massacro interno alle parti cesariane, a vantaggio della parte pompeiana ormai dominante in Senato. Irzio invia la lettera a Cicerone, che la legge in Senato commentandola sarcasticamente. Il nucleo centrale si basa sui vantaggi che potranno aversi nel caso in cui si riesca a raggiungere un accordo tra i capi cesariani. Alla base di tutti, però, deve esserci l'intenzione di dimenticare le offese reciproche e di vendicare la morte di Cesare.

δ'ἑτέρῳ lascia quasi intendere che l'istituzione della *quaestio Pedia* e la restituzione di Dolabella furono oggetto di una stessa legge¹⁴⁴. Tuttavia, le fonti sono concordi nell'attribuire ad un tribuno la proposta di abrogazione del senatoconsulto con cui si era avuta la dichiarazione nei suoi confronti di *hostis rei publicae* e la confisca dei beni¹⁴⁵. Dal passo successivo, rileva come nei processi regolati dalla legge era presente una giuria che votava sulla condanna o sull'assoluzione dei rei.

App. *b.c.* 3.95.393. πᾶσι δ'ὀρισθείσης ὑπὸ κηρύγματι μιᾶς ἡμέρας ἐς κρίσιν, ἐρήμην ἅπαντες ἐάλωσαν, ἐφορῶντος τὰ δικαστήρια τοῦ Καίσαρος καὶ τῶν δικαστῶν οὐδενὸς τὴν ἀπολύουσιν φέροντος πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς τῶν ἐπιφανῶν, ὃς τότε μὲν οὐδ' αὐτὸς τι ἔπαθε, μικρὸν δ' ὕστερον ἐπὶ θανάτῳ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ὄδε προυγράφη.

Il capo di imputazione conteneva l'accusa di aver ucciso un magistrato (Cesare) senza aver intentato nei suoi confronti un processo. Tutti i giudici condannarono i contumaci tranne uno, di cui Appiano non ci rileva l'identità¹⁴⁶.

La politica triumvirale è molto incentrata, almeno inizialmente, sul rafforzamento del legame ideologico con la figura di Cesare. Infatti, i triumviri gli

¹⁴⁴ P. Münzer, s.v. «*Cornelius*» cit. 1308, sostenne che il provvedimento a favore di Dolabella fu preso quando costui aveva già incontrato la morte (Vell. Pat. 2.69.2; App. *b.c.* 4.62), ma dell'evento a Roma non si era ancora avuta notizia. Cfr. D. Magnino, nel suo commento a *Appiani bellorum civilium liber tertius* (Firenze 1984) 199. F. Rohr Vio, *Publio Cornelio Dolabella* cit. 118 s., ha confrontato Appiano con Vell. 2.69.2 e Cass. Dio. 47.30.5, per sottolineare come nella prima fonte la morte di Dolabella viene descritta come un qualcosa di quasi onorevole, mentre nelle ultime due ad essere messo in luce è il poco coraggio del comandante cesariano nel momento della sua dipartita.

¹⁴⁵ Cic. *phil.* 11.4-8; App. *b.c.* 3.61.253, 3.64.262; Cass. Dio. 47.29.4. Diversamente, J.-L. Ferrary, *Loi Pedia (ou loi Iulia)* cit., da Cic. *ad Brut.* 1.3a e Cic. *ad fam.* 12.10.1, considera che sia lecito ipotizzare che la riabilitazione di Dolabella avvenne nell'ambito della *lex Pedia*, così come la *relatio* di Pedio conteneva la riabilitazione di Antonio e Lepido, anch'essi dichiarati *hostis rei publicae*.

¹⁴⁶ Diversamente, Cass. Dio. 46.49.3, lo identifica con Silicio Corona: si v. P. Münzer, s.v. «*Silicius*», in *RE*. IIIA (Stuttgart 1927) 60. Plut. *Brut.* 27.5, invece, racconta che non si trattò di un giudice votante ma di uno spettatore, un tale P. Silicio, che, impietositosi nei confronti di Bruto, si commosse per la condanna.

tributano i più grandi onori: giurano e fanno giurare di considerare validi tutti gli atti da lui compiuti, erigono nel Foro le fondamenta di un tempio in suo onore e decretano che nelle corse dei cocchi sia portata in processione una sua statua. Stabiliscono, inoltre, che in caso di vittoria bellica venga onorato insieme al reale vincitore anche lo stesso Cesare, benché morto. In questa ottica di esaltazione del defunto dittatore, i triumviri fanno anche votare la *lex de die natali Caesaris*¹⁴⁷, con cui si impone al popolo di festeggiare il suo giorno natalizio.

Cass. Dio. 47.18.5. τά τε γενέσια αὐτοῦ δαφνεφοροῦντας καὶ εὐθουμουμένος πάντας ἐορτάζειν ἠνάγκασαν , νομοθετήσαντες τοὺς μὲν ἄλλους τοὺς ἀμελήσαντας αὐτῶν ἐπαράτους τῷ τε Διὶ καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ εἶναι , τοὺς δὲ δὴ βουλευτὰς τοὺς τε υἱεῖς σφῶν πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδας ὀφλισκάνειν.

Cassio Dione giustifica la politica filocesariana del collegio triumvirale con l'intento dei triumviri di volere anch'essi instaurare un regime monarchico e ricevere, un giorno, questi stessi onori. Con la *lex Rufrena de Caesaris nomine*¹⁴⁸ fu divinizzata la figura di Cesare, che divenne il secondo uomo-dio del pantheon dopo Romolo. Rufreno è identificabile tramite una lettera indirizzata a Cicerone da Munazio Planco nel maggio del 43 a.C.¹⁴⁹, come uno dei legati dell'esercito di Lepido. Fu probabilmente tribuno nel 42 a.C.¹⁵⁰, anno a cui viene fatta risalire la legge.

¹⁴⁷ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 436, afferma che in questa legge era prevista anche la comminazione di una sanzione per chi non avesse onorato il giorno natale di Cesare. E poiché questo coincideva con il giorno in cui venivano celebrati i *ludi apollinares*, dedicati al dio Apollo, in cui a causa di una prescrizione sillana non poteva solennizzarsi alcun'altra divinità, essi furono anticipati al 12 luglio. Macrob. *Sat.* 1.12.34. *sed postea in honorem Iulii Caesaris Dictatoris legem ferente M. Antonio M. filio consule Iulius appellatus est, quod hoc mense a.d. quartum Idus Quintiles Iulius procreatus sit.*

¹⁴⁸ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 436 s.

¹⁴⁹ Cic. *ad fam.* 10.21.4, in riferimento a delle rivolte negli eserciti capeggiate dai Canidi e dai Rufreni e non sedate da Lepido.

¹⁵⁰ Cfr. T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 360.

CIL. VI.872. Divo Iulio iussu populi romani statutum est lege Rufrena. [= in *CIL*. I² 797]

Questa legge è attestata solo da due iscrizioni, una rinvenuta ad Otricoli e l'altra nei pressi di Teramo. Non è fatta indicazione della data né si è certi del suo contenuto. Alcuni studiosi ritengono che la legge non fu di età triumvirale, ma che rientrò in quella serie di onori che furono tributati a Cesare nel 44 a.C.¹⁵¹. In realtà, studi numismatici hanno confermato che solo a partire dal 40 a.C. sulle monete apparve l'inciso *divus Iulius*: può dunque ben presumersi che prima di quella data non si procedette alla divinizzazione di Cesare, almeno formalmente mediante una legge¹⁵².

Secondo parte della storiografia, la legge disporrebbe l'erezione di statue in onore del *divus Iulius* nelle città italiche, rientrando così nell'ambito delle misure dedicate alla divinizzazione di Cesare¹⁵³. Secondo altra parte della storiografia, invece, la *lex Rufrena* confermò tutti i provvedimenti emanati in onore di Cesare fino alle idi di marzo¹⁵⁴. Orientamento minoritario sostiene che la

¹⁵¹ A. Degrassi, *Scritti vari di antichità* III (Venezia-Trieste 1967) 105 s., secondo cui, sulla scia di L.R. Taylor, *Divinity of the Roman Emperor* (Middletown 1931) 268 s., e rifacendosi a Cass. Dio. 44.4.4, la legge non fu triumvirale. Da Cassio Dione, infatti, si evincerebbe che tra gli onori attribuiti a Cesare nel 44 a.C. vi fu anche l'erezione di una sua statua nelle città e in tutti i templi di Roma. Cfr. anche A. Alföldi, *La divinisation de César dans la politique d'Antoine et d'Octavien entre 44 et 40 avant J.C.*, in *RN*. 15 (1973) 124 s.

¹⁵² H. Gesche, *Die Vergottung Caesars* (Kallmünz 1968) 87 ss., ha sostenuto che la legge sulla divinizzazione fu il punto di arrivo di tutta una serie di onori conferiti a Cesare in vita e subito dopo la sua morte. La studiosa, a riguardo, ha evidenziato come non è attestata alcuna erezione di un tempio a Cesare mentre era in vita, né una cerimonia formale di inaugurazione del suo *flamen* Antonio. Dalla pubblicazione da parte di M.H. Crawford, *Roman Republican coinage* (Cambridge 1974) 518/2, di una moneta sul cui *verso* è incisa una statua equestre in movimento, A. Alföldi, *La divinisation de César* cit. 125, ha concluso che essa fu rappresentativa della divinizzazione di Cesare e quindi evocativa della *lex Rufrena*. Se così fosse, il 41 a.C., anno di datazione della moneta, sarebbe il termine ultimo per la collocazione cronologica della legge. G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 437, reputò che molto probabilmente questo fu un plebiscito proposto dal tribuno Rufreno, forse nel 42 a.C., dal momento che nello stesso anno da Cass. Dio. 47.18.1, si evince che fu eretto un tempio in onore di Cesare.

¹⁵³ U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 51; cfr. A. Degrassi, *Inscriptiones Latinae liberae rei publicae* I² (Florence 1965) 233 s.

¹⁵⁴ Così G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 436 s., e D. Fishwick, *The imperial Cult in the Latin West I. Provincial Cult 1. Institution and Evolution* (Leiden 1987) 64.

legge conferì alle statue dedicate al *divus Caesar* l'appellativo di *res sacrae*¹⁵⁵, ma dalle fonti non risulta una distinzione tra le statue erette a Cesare mentre era in vita e quelle successive alla sua morte.

CIL. IX.5136 [= CIL. I².798 = CIL. I³.798]. Deivo Iulio i[ussu] / p(opuli) R(omani) [st]atut[um est] / lege [Rufrena

CIL. I³.2972. Deivo Iulio/ iussu populi romani/ e lege Rufrena)

Questi esemplari si discostano poco dal contenuto dell'iscrizione identificata con la *lex Rufrena*¹⁵⁶, anzi, il testo del primo vi coincide del tutto; essi rientrerebbero nel processo di divinizzazione di Cesare, che avvenne gradualmente tra il 46 e il 44 a.C.¹⁵⁷. Già nel 45-44 a.C., infatti, il Senato aveva

¹⁵⁵ J.P. Rollin, *Untersuchungen zu Rechtsfragen römischen Bildnisse* (Bonn 1979) 76 ss. Studi recenti di E. Tassi Scandone, *Quodammodo Divini Iuris. Per una storia giuridica delle res sanctae* (Napoli 2013) 7 ss., hanno riguardato il complesso rapporto sussistente tra le *res sacrae* alle *res sanctae*, concetti che, essendo molto antichi, hanno subito profondi trasformazioni nel tempo. Sui profili giuridici, con particolare riferimento ai decreti pontificali, si v. F. Sini, *Sanctitas: cose, Dèi, (uomini). Premesse per una ricerca sulla santità nel diritto romano*, in *Diritto@Storia* 1 (maggio 2002) <http://www.dirittoestoria.it/lavori/Contributi/Sini%20Sanctitas.htm>.

¹⁵⁶ Cfr. A. Degrossi, *Scritti vari* III cit. 102 ss. Le attestazioni sono state inserite tra le fonti relative alla *lex Rufrena* anche da R. Gamauf, *Ad statuam licet confugere. Untersuchungen zum Asylrecht im römischen Prinzipat* (Frankfurt a.M. 1999) 37 nt. 175, e da U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001) 687. In particolare su *CIL. IX.5136*, cfr. anche J.P. Rollin, *Untersuchungen zu Rechtsfragen römischer Bildnisse* (Bonn 1979) 76 ss.

¹⁵⁷ Discordante è il dato cronologico presente in Cassio Dione e Appiano: lo storico greco, infatti, pone la divinizzazione di Cesare da parte del Senato già nell'anno 44, elencando invece per l'anno 42 tutta la serie di disposizioni che i triumviri avrebbero posto in essere per onorare l'immagine del *divus Iulius*. Cass. Dio. 44.6.4. καὶ τέλος Δία τε αὐτὸν ἄντικρυς Ἰούλιον προσηγόρευσαν... racconta che la divinizzazione di Cesare fu disposta dal Senato poco prima della sua morte, colpevolizzando anche i senatori per l'odio che si era formato intorno alla figura del dittatore. Cass. Dio. 47.18.1-6, invece, elenca tutta una serie di onori che i triumviri tributarono a Cesare nella speranza un giorno di riceverli anche loro. App. *b.c.* 2.16.106, non ci permette di inquadrare cronologicamente tutti gli onori 'divini' (ὑπὲρ ἄνθρωπον) conferiti a Cesare, in quanto li descrive in sequenza. G. Dobesch, *Caesars Apotheose zu Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel* (Wien 1966) 31 ss., individuò tre stadi della progressiva assimilazione di Cesare agli dei, rispettivamente gli onori a lui conferiti dopo la battaglia di Tapso del 46 (Cic. *Deiot.* 15; definì Cesare per l'occasione *victor orbis terrae*), quelli successivi alla battaglia di Munda con il conferimento a Cesare del titolo di θεὸς ἀνίκητος (Cic. *ad Att.* 12.45.2 e 13.28.3, testimonia la costruzione della statua in suo onore nel tempio di Quirino con l'inciso *Deo invicto*) e da ultimo il senatoconsulto del 45/44 che lo appellò *Iuppiter Iulius* (Cass. Dio. 43.44.1). L'intento dell'autore di dimostrare che Cesare ebbe in vita l'apoteosi che si poteva ottenere solo con l'assunzione al

concesso al dittatore il privilegio di affiggere in pubblico suoi ritratti in terra italica, senza però procedere ad un provvedimento legislativo specifico, che si ebbe solo successivamente¹⁵⁸. In *CIL*. IX.2628 è riportata un'altra iscrizione dal testo analogo alle precedenti: *genio dei Iuli parentis patriae quem senatus populusque Romanus in deorum numerum rettulit*. È stato sostenuto che questa fu una dedica rivolta a Cesare ancora vivo per l'uso del termine *genius* riferito ad una persona vivente¹⁵⁹. Un'iscrizione rinvenuta a Efeso, invece, contiene la traduzione in greco di una, come vedremo, *rogatio* con cui si vollero istituire cerimonie in onore del *divus Iulius*.

I Eph. VII.2, 4324.

1 [—]θέλετε κελεύετε ἵνα Μᾶρκος Ἄν-

[τώνιος —] εἶτε τι ὑπὲρ ταύτης ἱεροσύνης τε-

[λεῖν — ἱερομνη]μονήαν θεοῦ Ἰουλίου μετὰ πο-

[—]τε ποῦ μήτε τις τούτων τινὰ τῶν

5 [—]ων πρὸς ταύτην τὴν ἱερομνημ[ο]-

cielo è stato criticato da M.A. Levi nella sua recensione all'opera (in *Athenaeum* 44 [1966] 388), in virtù dell'atteggiamento ostile che i Romani fin da Silla avevano avuto nei confronti delle tradizioni monarchico-teocratiche orientali delle province dell'impero. Ritorna di recente sul punto, G. Dobesch, *Caesars monarchische Ideologie*, in G. Urso (cur.), *L'ultimo Cesare. Scritti, riforme, progetti, poteri, congiure. Atti del convegno internazionale (Cividale del Friuli, 16-18 settembre 1999)* (Roma 2000) 99 ss. La questione cronologica è stata riportata da G. Flammini, *L'apoteosi di Cesare tra mito e realtà: Ovid., Met., 15,745-851*, in D. Poli (cur.), *La cultura in Cesare. Atti del Convegno Internazionale di Studi Macerata-Matelica, 30 aprile - 4 maggio 1990* (Roma 1993) 735 s., il quale riprende la tesi di H. Gesche, *Die Vergottung Caesars* (Kallmünz 1968) 9 ss., sulla differenza tra i termini tedeschi 'Vergottung' e 'Vergöttlichung', rispettivamente 'deificazione' e 'divinizzazione'. Secondo l'a., infatti, la deificazione è avvenuta a seguito della morte di Cesare con il suo inserimento tra gli dei venerati, mentre la divinizzazione si è formata nel tempo, in modo non ufficiale. Su binomio funerali/divinizzazione del defunto imperatore, si v. L.R. Taylor, *The divinity* cit. 78 ss., alla stregua anche dei comportamenti di Antonio in quella circostanza.

¹⁵⁸ J.P. Rollin, *Untersuchungen zu Rechtsfragen* cit. 80, sulla base di Cass. Dio. 44.4.4, e App. b.c. 2.16; cfr. anche J. Derlien, *Asyl: die religiöse und rechtliche Begründung der Flucht zu sakralen Orten in der griechisch-römischen Antike* (Marburg 2003) 220.

¹⁵⁹ M. Clauss, *Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich* (Stuttgart-Leipzig 1999) 407 ss., comparò a riguardo altre ricorrenze di *genius* nei confronti di Cesare. U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 51, sostiene che l'iscrizione si riferisca alla divinizzazione di Cesare avvenuta mentre questi era ancora in vita. Si rinvia *infra* § 2.2.

[νήαν — πα]ρέχειν τούτων τῶν διδόντων ἢ ὑ-

[—]ην τὴν ἐρώτησιν ποιήσῃ ἢ γ. .

[— κοινῶι σωτῆ]ρι μόνῃ τε αἰτίαι πάντω[ν τῶν]

[ἀγαθῶν —]ταρχο[—]

La natura giuridica del provvedimento non si evince direttamente dal frammento, ma dalle prime parole si desume che esso costituiva il testo di una proposta di legge presentata a Roma e votata probabilmente dai comizi per assurgere a *lex*¹⁶⁰. Θέλετε κελεύετε, corrispondente al latino *velitis iubeatis*, costituiva infatti la formula introduttiva di una *rogatio* formulata dal magistrato dinanzi ai comizi¹⁶¹. Il documento fu probabilmente di diversi anni successivo rispetto alla divinizzazione di Cesare, aspetto sintomatico dell'importanza che i triumviri attribuirono nella loro propaganda politica alla figura del dittatore. La legge fu proposta da Antonio a Roma secondo alcuni nel 41 a.C., secondo altri in occasione dei trionfi del 40 o del 39¹⁶². Il contenuto specifico del frammento, per quanto è stato possibile ricostruire, inerisce ad un sacerdozio e ad un culto in onore del *divus Iulius*, Salvatore e Benefattore.

¹⁶⁰ Contro questa opinione, S. Weinstock, *Divus Iulius* (Oxford 1971) 402, per il fatto che non è fatta indicazione nell'iscrizione della forma del provvedimento, sostiene che il frammento contenga il testo di una lettera del Senato, che Antonio consegnò al κοῖνον d'Asia (ἱερομνημονία si riferisce ai delegati) in occasione del suo primo viaggio ad Efeso, nel 41 a.C. Tuttavia, J.A. North, *Praesens Divus*, in *JRS*. 65 (1975) 176, nella recensione all'opera, considera questa costruzione alquanto arbitraria; non si rinviene, infatti, alcuna indicazione a riguardo nel testo.

¹⁶¹ Sull'uso della formula, si v. Ph. Moreau, *La lex Clodia sur le bannissement de Cicéron*, in *Athenaeum* 65 fasc. 3-4 (1987) 491 s.

¹⁶² Propende per il 41 a.C., S. Weinstock, *Divus Iulius* cit. 403, nel rispetto della logica degli eventi che si susseguirono: l'erezione di una statua a Cesare nel 48 a.C. (W. Dittenberg, *Sylloge* cit. 760), la diffusione del culto del divo Cesare nel 41 (come testimoniarebbe l'iscrizione) e la costruzione in suo onore e di Roma di un tempio nel 29 a.C. (Cass. Dio. 51.20.6). H. Gesche, *Die Vergottung* cit. 82 ss., invece, sostiene J.A. North, *Praesens Divus* cit. 176 s., ha rilevato come la propagazione del culto di Cesare, a prescindere dai problemi inerenti alla datazione, veniva deliberato e organizzato e il documento di Efeso ne costituisce una evidente prova.

§ 2.1.3. La ‘salvezza’ del nemico?

Sul piano politico sono ben note le liste di proscrizione, disposte tramite editto¹⁶³. Queste, come si vedrà, disposero la cattura di quelli che i triumviri indicarono come i nemici dell’Urbe e la confisca dei loro patrimoni. Tuttavia, una *lex Munatia de proscriptis restituendis*¹⁶⁴ del 42 a.C., tuttavia, testimonia la prassi successiva all’editto di disporre la salvezza di alcuni cittadini, che si distinsero per valore e amore per la patria. La legge¹⁶⁵ fu proposta dal console Lucio Munazio Planco ed eliminò dalla lista dei proscritti *L. Iulius Caesar* e un tale *Sergius*.

Plut. *Ant.* 20.5-6. ὁ δὲ θεῖος αὐτοῦ Καῖσαρ ζητούμενος καὶ διωκόμενος κατέφυγε πρὸς τὴν ἀδελφήν. ἡ δέ, τῶν σφαγέων ἐπιστάντων καὶ βιαζομένων εἰς τὸ δωμάτιον αὐτῆς, ἐν ταῖς θύραις στάσα καὶ διασχοῦσα τὰς χεῖρας ἐβόα πολλάκις «οὐκ ἀποκτενεῖτε Καίσαρα Λεύκιον, ἐὰν μὴ πρότερον ἐμὲ ἀποκτείνητε τὴν τὸν αὐτοκράτορα τεκοῦσαν». ἐκείνη μὲν οὖν τοιαύτη γενομένη διέκλεψε καὶ διέσωσε τὸν ἀδελφόν.

La fonte plutarchea fa riferimento a Lucio Giulio Cesare¹⁶⁶, fratello di Giulia, madre di Antonio, salvato dalle proscrizioni proprio tramite l’intercessione della donna. L’episodio è riportato anche da App. *b.c.* 4.37.155-158¹⁶⁷, il quale

¹⁶³ Per l’editto, si rinvia a *infra* § 2.3.1.

¹⁶⁴ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 437.

¹⁶⁵ F. Hinard, *Les proscriptions* cit. 250 s., contesta che il provvedimento di riabilitazione fu attuato con una legge, anche in conformità alle altre radiazioni dalle liste dei proscritti avvenute con editto. L’intero, tuttavia, del console Munazio Planco rende poco attendibile la tesi di un editto consolare, a meno che non si attribuisca al console il ruolo di mediatore tra i triumviri. F. Millar, *Triumvirate and Principate* cit. 59, invece, non dubita che il provvedimento si identifichi con una legge dal momento che l’attività comiziale permane durante il secondo triumvirato.

¹⁶⁶ Si v. P. Münzer, s.v. «*Iulius (142)*», in *RE*. X.1 (Stuttgart 1917) 465 ss.

¹⁶⁷ Giulia difese vivamente Lucio, presentandosi di persona nel Foro dove era presente Antonio ed invocando a gran voce la salvezza del fratello «βιαζομένων δ’ ὕστερον ἐξέθορον ἐς τὴν ἀγορὰν καὶ προκαθημένῳ τῷ Ἀντωνίῳ μετὰ τῶν συνάρχων ἔφη· ἐμαυτὴν, ᾧ αὐτοκράτορ, μὴ νῦν σοὶ Λεύκιον ὑποδεδεγμένοις ἐπικεκλήρυκται». Ancora, Cass. Dio. 47.6.3 parla di un contrasto tra Antonio e lo zio Lucio Cesare, che si risolse, come si legge in Cass. Dio. 47.8.5, a favore del secondo. Antonio, noto per la mancanza di clemenza, a causa delle insistenti preghiere di sua madre, fece cancellare lo zio dall’elenco dei proscritti. F. Hinard, *Les proscriptions de la Rome républicaine* (Rome

descrive Giulia nell'intento di difendere il fratello davanti ad Antonio, presentandosi nel Foro.

App. *b.c.* 4.45.193. Σέργιος δὲ ἐκρύφθη παρ' αὐτῶ Ἀντωνίῳ , μέχρι Πλάγκον ὑπατεύοντα ὁ Ἀντώνιος ἔπεισε κάθοδον αὐτῶ ψηφίσασθαι.

Appiano, invece, si riferisce ad un certo Sergio, di cui risulta difficile l'identificazione¹⁶⁸. Dal passo, conosciamo che costui si rifugiò nella casa dello stesso Antonio, il quale convinse il console Planco ad ottenere per lui una sorta di 'amnistia'. L'utilizzo del verbo ψηφίσασθαι¹⁶⁹ può essere indicativo sia di una votazione senatoria che comiziale. Dal momento che è difficile supporre che il Senato partecipò a procedure che andavano a colpire i suoi stessi membri, si

1985) 251 s., descrive l'atteggiamento del triumviro nei confronti dello zio: da App. *b.c.* 4.37.157, rileva come il fatto che Antonio gli abbia salvato la vita non lo esima, nei suoi confronti, dalla colpa di aver infranto il vincolo di solidarietà familiare sussistente tra parenti, contrapponendosi al suo stesso sangue. C. Cascione, *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età proto imperiale*, in F. Milazzo (cur.), *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano. Copanello, 4-7 giugno 2008* (Milano 2014) 53, ha evidenziato che proprio l'editto di proscrizione triumvirale fu il simbolo più drammatico dello sfaldamento dei legami familiari, dal momento che il primo nome tra i proscritti fu quello del fratello di Lepido e il secondo proprio quello di Lucio Giulio Cesare, zio materno di Antonio, che erano stati inseriti nelle liste per aver a loro volta dichiarato *hostes publici* i parenti poco dopo l'uccisione di Cesare, come racconta Appiano.

¹⁶⁸ R. Syme, *Missing Senators*, in *Historia* 4 (1955) 68 s. [= in *Roman Papers* I (Oxford 1979) 276 s.], nel suo studio sui personaggi citati nei testi letterari e di cui non si conosce altro se non il nome, indica Sergius come un l'unico senatore che votò contro la dichiarazione di *hostis publicus* nei confronti di Antonio (App. *b.c.* 4.45). Ios. *ant. Iud.* 14.220, invece, riferisce di un certo Πούπλιος Σέργιος, senatore nel 44 a.C., che F. Münzer, s.v. «Sergius», in *RE*. IIA (Stuttgart 1927) 1392, identifica con il proscritto. In questa direzione anche F. Hinard, *Les proscriptions* cit. 520, secondo cui era un senatore che, in passato, fu politicamente vicino a Catilina. Dal momento che la madre di Antonio sposò in seconde nozze un complice di Catilina, Cornelio Lentulo Sura, l'autore pensa che le pretese di Sergio nei confronti del triumviro furono dovute proprio a questo rapporto di vicinanza con il suo patrigno. Un elenco di *homini novi* entrati a far parte del Senato di fine Repubblica è stato stillato da T.P. Wiseman, *New Men in the Roman Senate 139 B.C. - 14 A.D.* (Oxford 1971) 209 ss.

¹⁶⁹ H.G. Liddel, R. Scott, H. Stuart Jones, s.v. «ψήφισμα», in *A Greek-English Lexicon* (rist. Oxford 1958) 2022, distingue il sostantivo, che configurava una decisione particolare, da νόμος, disposizione a carattere generale. Si v. F. Quass, *Nomos und Psefisma. Untersuchung zum griechischen Staatsrecht* (München 1971); e M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* (Berkeley-Los Angeles-London 1986), sul rapporto tra i due termini. L'espressione νόμος καὶ ψήφισμα è stata studiata da C. Masi Doria, *Bona libertorum: regimi giuridici e realtà sociali* (Napoli 1996) 87 ss., in riferimento a Dion. Hal. 2.19.5.

reputa che il provvedimento fu di natura comiziale¹⁷⁰. La concessione del privilegio fu sicuramente dovuta a precedenti rapporti sussistenti tra Sergio e Antonio. Nulla, tuttavia, emerge dalle fonti in merito ad una uniforme procedura di *restitutio* dei proscritti. Rileva solo che, a prescindere dall'intervento di Antonio, la radiazione dalle liste di proscrizione avvenne in questo caso per opera del console Planco, il che era sintomatico del rapporto tra la magistratura consolare e i triumviri. Molto probabilmente il console aveva la funzione di mediare ed evitare conflitti di potere, ma circoscritta a quella occasione. Non vi sono, infatti, attestazioni che testimoniano ipotesi di *restitutiones* collettive istituzionalizzate.

§ 2.1.4. Le fonti e gli onori 'smisurati'.

La politica triumvirale, a causa soprattutto delle proscrizioni, fu una 'politica del terrore'. Si decretarono comunque onori ai triumviri: fu loro assegnata la corona civica¹⁷¹, in qualità di benefattori e salvatori della patria, grazie alla *lex de honoribus triumvirorum*¹⁷², emanata tra la fine del 43 e il 42 a.C.

Cass. Dio. 47.13.3. καὶ τί τοῦτο εἶπον, ὅποτε καὶ ἐκείνοις (τοῖς τρισὶν ἀνδράσι λέγω) ἄλλα τε ὡς εὐεργέταις καὶ σωτήρσι τῆς πόλεως γεγονόσι καὶ τοὺς στεφάνους τοὺς πολιτικοὺς ἐψεφίσαντο.

¹⁷⁰ E. Valgiglio, *Silla e la crisi repubblicana* (Firenze 1956) 55, puntualizza che una delle differenze tra le proscrizioni sillane e quelle triumvirali consiste proprio nel fatto che mentre Silla fece approvare questo progetto dal Senato, i triumviri emanarono direttamente l'editto in virtù dei poteri conferitigli dalla *lex Titia*.

¹⁷¹ Sull'uso e sul significato della corona civica tra la fine della Repubblica e l'inizio del Principato, si v. E. Bertrand, *Sur les couronnes de Sylla et sur la couronne civique à la fin de la République romaine et au début du Principat*, in Y. Le Bohec (cur.), *Etat et société aux deux derniers siècles de la République romaine. Hommage à François Hinard* (Paris 2010) 23 ss., in particolare 31 s. per il periodo triumvirale.

¹⁷² G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 437.

Cassio Dione è l'unica fonte che attesta la concessione ai triumviri della corona civica e lo fa in modo quasi polemico, come a voler sottolineare che dopo tutti gli scempi che i triumviri stavano ponendo in essere soprattutto con le proscrizioni, si arrivò addirittura a decretare loro tali onori. La corona civica era, in origine, concessa all'ufficiale o al soldato che, in combattimento, uccideva un nemico salvando un proprio commilitone. Quest'ultimo doveva porgergliela, a testimonianza dell'aiuto ricevuto in battaglia. L'ottenimento della corona costituiva, dunque, un grande onore che i triumviri pretesero per aver salvato diversi cittadini dalle proscrizioni.

Dubbi permangono sulla natura del provvedimento dal momento che il verbo ἐψηφίσαντο indica genericamente la votazione di una disposizione senza riferirsi ad una specifica assemblea votante¹⁷³. Si è ipotizzata la tesi del senatoconsulto¹⁷⁴, in analogia con quello del 27 a.C. con cui fu conferita ad Augusto la corona civica per aver restituito la *res publica* al Senato e al popolo¹⁷⁵ e con altri provvedimenti con cui furono attribuiti onori anche a Cesare¹⁷⁶, ma dalle fonti non traspare un'attività senatoria in tal senso.

Nell'ambito di questi onori che Appiano definisce 'smisurati', rileva anche la divinizzazione di Antonio a Efeso, identificato come Nuovo Dioniso, secondo Plutarco già nel 41 a.C. Questo episodio è descritto da Appiano¹⁷⁷, di tendenze filoantoniane, in termini di sacrificio offerto dal triumviro ad Artemide Efesia. Altre fonti, tra cui Cassio Dione, attestano che la divinizzazione da parte del popolo efesino avvenne nell'inverno del 39-38 a.C., quando Antonio si trovava ad

¹⁷³ Si rinvia *supra* a nt. 156.

¹⁷⁴ Cfr. M. Coudry, *Loi accordant aux triumvirs une couronne civique et d'autres honneurs [SPVRIA]*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau (dir.), *Lepor* cit. <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice249/>.

¹⁷⁵ *RGDA*. 34.2; Cass. Dio. 53.16.4. Sulla *restitutio rei publicae* si rinvia a *infra* § 4.1.

¹⁷⁶ Sugli onori tributati a Cesare in seguito alla battaglia di Munda, si v. Cass. Dio. 43.47.1, Suet. *Iul.* 45.2; sulla legge con cui si confermarono i poteri e gli onori eccezionali a Cesare, si v. Suet. *Iul.* 76.2; Plut. *Caes.* 57.1; Cass. Dio. 44.4.2.

¹⁷⁷ App. *b.c.* 5.4.15-20.

Atene con la moglie Ottavia; dato che risulterebbe confermato da monete che lo raffiguravano come Dioniso¹⁷⁸.

Plut. *Ant.* 24.4. ἦν γὰρ ἀμέλει τοιοῦτος ἐνίοις, τοῖς δὲ πολλοῖς ὠμηστῆς καὶ ἀγριώνιος. ἀφηρεῖτο γὰρ εὐγενεῖς ἀνθρώπους τὰ ὄντα μαστιγίαις καὶ κόλαξι χαριζόμενος. πολλῶν δὲ καὶ ζώντων ὡς τεθνηκότων αἰτησάμενοί τινες οὐσίας ἔλαβον. ἀνδρὸς δὲ Μάγνητος οἶκον ἐδωρήσατο μαγείρῳ περὶ ἓν, ὡς λέγεται, δεῖπνον εὐδοκμήσαντι.

Cass. Dio. 48.39.2. παραδοθῶσι. καὶ ἄλλα τε ἐν τούτῳ πολλὰ ἔξω τῶν πατριῶν ἐξεδιητήθη, καὶ Διόνυσον ἑαυτὸν νέον αὐτὸς τε ἐκάλει καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ὀνομάζεσθαι ἤξιου: ἐπειδὴ τε οἱ Ἀθηναῖοι πρὸς τε τοῦτο καὶ πρὸς τὰ ἄλλα τὴν Ἀθηναῖαν αὐτῷ κατηγγύησαν, δέχεσθαι τε τὸν γάμον ἔφη καὶ προῖκα μυριάδας ἑκατὸν παρ' αὐτῶν ἐξέπραξεν...

La fonte dionea risente soprattutto della propaganda ottaviana contro Antonio, che viene rappresentato nell'intento di abbandonare i costumi romani per ellenizzarsi¹⁷⁹.

§ 2.1.5. La politica triumvirale in Occidente: la Gallia Cisalpina.

Non vi sono certezze sulla datazione della *lex Rubria de Gallia Cisalpina*¹⁸⁰, sulle competenze giurisdizionali dei magistrati municipali in

¹⁷⁸ M.H. Crawford, *Roman Republic Coinage*² II (Cambridge 1983) 743 nr. 4. Da *IG. II/III*².1043, in particolare dalle ll. 22 s., si evince che Antonio fu salutato ad Atene come θεὸς Νέος Διόνυσος e onorato con Ottavia come θεὸς εὐεργέτης. Monete da Efeso, invece, sono state pubblicate da E. Babelon, *Monnaies de la République Romaine* I (Paris 1885) 179 s. nr. 60 ss.

¹⁷⁹ Sull'ideologia politica di Antonio in Oriente, si v. P. Wallmann, *Triumviri Rei Publicae* cit. 237 ss.; cfr. L. Borgies, *Le conflit propagandiste* cit. 266 ss., che ha confrontato quello che ha definito essere l' 'atticismo' di Ottaviano e l' 'asianesimo' di Antonio.

¹⁸⁰ Il testo della legge è riportato da M.H. Crawford, *Roman Statutes* I (London 1996) 465 ss., sotto la breve denominazione di *lex de Gallia Cisalpina*. Questa terminologia è utilizzata dalla letteratura moderna per designare il frammento di una *lex publica* di età tardo repubblicana,

relazione alla giurisdizione pretoria. La legge si crede sicuramente posteriore al 49 a.C., anno in cui fu concessa la cittadinanza agli abitanti della regione da Cesare, mentre il *terminus ante quem* è considerato dalla maggioranza della storiografia il 42/41 a.C., per il fatto che la denominazione ‘Gallia Cisalpina’ non sarebbe più adeguata per il periodo successivo alla soppressione della provincia avvenuta in quell’anno¹⁸¹. La legge può essere attribuita a Cesare se si relaziona il provvedimento alla politica cesariana inerente all’organizzazione delle strutture municipali che fu attuata negli anni della sua dittatura¹⁸². Tuttavia, gli interventi attuati da Ottaviano nella Gallia Cisalpina e la politica espansionistica triumvirale,

rinvenuta nel 1760. Quarta di una serie di almeno cinque tavole disperse, contiene i capitoli dal XIX al XXIII della *lex de Gallia Cisalpina*. U. Laffi, *La lex Rubria* cit. 237 ss., sostiene che questo frammento sia strettamente correlato ad un altro frammento di legge, rinvenuto su una tavola bronzea a Este nel 1880, comunemente definito *fragmentum Atestinum*, che ben potrebbe appartenere alla stessa legge Rubria. L’autore sostiene che il frammento di Veleia debba essere identificato con la *lex Rubria* menzionata al cap. XX, confutando la tesi di Th. Mommsen, *Zu CIL. IX, 1146*, in *Gesammelte Schriften I* (Berlin 1905) 192 s., secondo cui la *lex de Gallia Cisalpina* sia una mera *lex data*, incompatibile con la *lex Rubria*, che è una *lex rogata*, forse ‘*de praefectis pro Hviro creandis*’ o ‘*de damno infecto*’. Della stessa opinione sono anche M. Frederiksen, *The Lex Rubria: reconsiderations*, in *JRS*. 54 (1964) 189 ss., che ha negato l’esistenza di una categoria autonoma di *leges datae* (così anche mentre G. Tibiletti, *Leges romanae* cit. 593 ss.), e G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 435 s. Contro la tesi del Mommsen, rileva anche che al cap. XXI.24 risulta che la *lex de Gallia Cisalpina* sia da considerarsi una legge rogata in virtù dell’espressione *ex hac lege*, con la quale la legge cita se stessa utilizzando il nome del suo *rogator*. M.H. Crawford, *Roman Statutes I* cit. 5 ss., condivide l’ipotesi che la *lex Rubria* fu una *lex rogata* anche per l’inserimento nella legge di una *sanctio legis rogatae* al cap. XXI.24 (*ex hac lege nihilum rogatur*), sintomatica della prassi di utilizzare *capita* di precedenti leggi, impiantarle in nuove disposizioni normative e non adeguarle completamente al diverso contesto di riferimento.

¹⁸¹ Th. Mommsen, *Ein zweites Bruchstück des rubrischen Gesetzes vom Jahre 705 Roms*, in *Hermes* 16 (1881) 25 ss. [= in *Gesammelte Schriften I* (Berlin 1905) 175 ss.], dal *fragmentum Atestinum* su una *lex quod L. Roscius a.d.V. eid. Mart. populum plebemve rogavit*, riferì la legge Rubria al 49 a.C. Tesi che lo studioso stesso avvalorò in seguito nella raccolta dei suoi scritti grazie all’identificazione del soggetto della citazione con L. Roscius Fabatus, pretore di quell’anno. F.J. Bruna, *Lex Rubria, Caesare Regelung für die Richterlichen Kompetenzen der Munizipalmagistrate in Gallia Cisalpina* (Leiden 1972) 297 ss., individuò il 42 come l’anno entro il quale la legge fu emanata. Il 49 è ritenuto il termine *post quem* anche da U. Laffi, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in *Atheneum* 64 (1986) 17 [ora in Id., *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001) 244 ss.]. Diversamente, sul termine *ante quem*, lo studioso nota come la denominazione ‘Gallia Cisalpina’ fu utilizzata anche successivamente alla data di soppressione della provincia, come in Fest., s.v. «*Rhegium*» 332 L.; Plin. *nat. hist.* 17.20; Porph. *comm. in Hor.* 4.14; *CIL.* V.5911, XIII.2029.

¹⁸² Cass. Dio. 41.36.3, attesta che la cittadinanza fu conferita agli abitanti della Gallia Cisalpina l’11 marzo del 49 a.C. S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico II*² (Bari 2011) 207 s., ha sostenuto, in linea con la storiografia del suo tempo che puntualmente cita, che Cesare fu «l’animatore» della municipalizzazione dell’Italia. Di conseguenza, il suo operato può considerarsi, come considera G. Luraschi, *Foedus, Ius Latii, Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana* (Padova 1979) 396, l’insieme delle tappe e dei momenti significativi che hanno caratterizzato il processo di riordinamento del sistema organizzativo e giurisdizionale romano.

connotata da ingerenze dei triumviri anche nel campo giurisdizionale dei municipi e delle province (si pensi all'editto di Rhosos) e tendente ad un'assimilazione sempre più incisiva dello straniero al *civis Romanus*¹⁸³, rende più probabile la datazione triumvirale della legge. Non concorda sul termine ultimo di probabile emanazione della legge Umberto Laffi¹⁸⁴: secondo lo studioso, infatti, già dal solo dato letterale del provvedimento può evincersi una datazione successiva dal momento che in esso non ricorre mai il termine 'provincia' in relazione alla regione. Inoltre, la descrizione della vicenda lascia presupporre che la Gallia Cisalpina non era sottoposta al controllo di un governatore e una situazione del genere poteva aversi soltanto a seguito della soppressione della provincia¹⁸⁵.

Il frammento ha suscitato ulteriori problemi in seno alla storiografia¹⁸⁶, primo fra tutti quello connesso all'identificazione del nome del *rogator* della legge: Mommsen, a riguardo, sosteneva che la *lex de Gallia Cisalpina* fosse una *lex data* e, di conseguenza, ne respingeva l'identificazione con la *lex Rubria*, che sicuramente, a detta sua, fu una *lex rogata*¹⁸⁷.

¹⁸³ Si rinvia a *infra* § 3.2.1.

¹⁸⁴ U. Laffi, *Lex Rubria* cit. 246 s.

¹⁸⁵ Sull'assenza dell'indicazione del governatore all'interno della legge, già in passato si era espresso Th. Mommsen, *Ein zweites Bruchstück* cit. 24, affermando che logicamente una legge sui magistrati locali non poteva disciplinare anche le competenze del governatore della provincia a cui era demandata la giurisdizione civile nei confronti dei non romani e dei romani non residenti in quei territori (per i romani residenti invece la causa era devoluta direttamente al pretore). U. Laffi, *Lex Rubria* cit. 247, reputa la tesi di Mommsen priva di fondamento nella fonte. Di recente, C. Masi Doria, *Le vicende e i processi di Albucio Silo tra retorica e diritto*, in Ead., *Poteri magistrature processi nell'esperienza costituzionale romana* (Napoli 2015) 134 s., nel discorrere delle vicissitudini del retore Albucio Silo, prima esautorato dall'esercizio della *iurisdictio* a Novara, dove deteneva la carica di edile, e poi demandato a Milano per occuparsi della difesa di uno strano processo di diritto criminale, ha sostenuto che nella Gallia Cisalpina (e in generale nelle realtà municipali del periodo) l'attività giurisdizionale veniva esercitata da soggetti che non appartenevano al vertice municipale come si può evincere anche dalla *lex coloniae Genetivae Iuliae* e dalla *lex Imitana*, basate su modelli di leggi municipali realizzate proprio per i municipi italici da Ottaviano/Augusto.

¹⁸⁶ Sul problema del contenuto della *lex de Gallia Cisalpina*, si v. l'accurata edizione con ampia esegesi storico giuridica della legge, svolta da M.H. Crawford, *Roman Statutes I* cit. 465 ss., con la ricostruzione di U. Laffi, *Lex Rubria* cit. 261 ss., in rapporto al *fragmentum Atestinum*. Cfr. anche Id., *Colonie e municipi nello stato romano* (Roma 2007) 189 ss. Di recente, si v. gli studi di G. Mainino, *Studi sul caput XXI della lex Rubria de Gallia Cisalpina* (Milano 2012) 128 ss., su diverse proposte di reinterpretazione di alcuni punti della legge di profilo processuale.

¹⁸⁷ Si v. *supra* nt. 170.

XXI.19. s(ine) f(raude) s(ua) duci iubeto¹⁸⁸.

La legge conteneva anche l'indicazione delle sanzioni da comminare nei confronti dei magistrati che contravvenivano alle disposizioni in essa contenute.

XXI.21-24. Quo minus ... ob e(am) r(em) iudicium recup(eratorium) is quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raeerit) ex h(ac) l(ege) det iudicareique d(e) e(a) r(e) ibei curet, ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur).

XXII.27-28. et sei ea res erit de qua re omnei pecunia ibei ius deicei iudiciave darei ex h(a)c l(ege) «d(are)» o(portebit).

La legge fissava, inoltre, i casi in cui i magistrati locali (*ibei*) erano competenti ad esercitare la giurisdizione e prescriveva anche il tipo di organo giudicante che doveva essere investito della causa. Ulteriori problemi sulla legge Rubria attengono alla definizione dei poteri dei magistrati, così come disciplinati dalla *lex*¹⁸⁹, e alla loro correlazione con le formulazioni dogmatiche dei giuristi tardo-classici. In riferimento alle competenze dei magistrati municipali,

¹⁸⁸ *CIL*. XI.1146.

¹⁸⁹ Come afferma U. Laffi, *Lex Rubria* cit. 267, infatti, tali poteri hanno subito una così lunga evoluzione dal I a.C. all'età tardo-classica che non risulta possibile porre sullo stesso piano testimonianze appartenenti a periodi storici diversi e distanti tra loro. Si noti ad esempio, in riferimento al caput XX della legge, come i magistrati locali fossero legittimati all'imposizione della prestazione della *cautio damni infecti*, non essendo tuttavia chiaro se tale potere fosse stato loro conferito appositamente dalla legge Rubria, come afferma F.J. Bruna, *Lex Rubria* cit. 77 s., o se facesse già parte dei poteri propri della magistratura locale, come ritiene M. Talamanca, *rec.* di W. Simshäuser, 'Iuridici' und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien, in *BIDR.* 77 (1974) 513. Sull'istituto, si v. R. Scevola, *La cautio damni infecti tra ius civile e ius honorarium: presupposti applicativi e profili rimediali*, in M. Bianchini, G. Gioia (cur.), *Principio di proporzionalità e dialogo tra Corti* (Padova 2012) 275 ss.; Id., *A proposito del dialogo tra sistemi normativi nell'esperienza giusprivatistica romana: alcune considerazioni sulla cautio damni infecti*, in M. Bianchini, G. Gioia (cur.), *Dialogo tra corti e principio di proporzionalità. Atti del I Convegno dei Colloquia dei Ricercatori della Scuola di 9 Giurisprudenza dell'Università di Padova (Padova, 13-14 gennaio 2013)* (Padova 2013) 361 ss.

XIX.1-6. iussum iudicatum erit, id ratum ne esto: quodque quisque quomq(ue) d(e) e(a) r(e) decernet interd(e)ictetve sieve sponsionem fiery iudica(rei)ve iubebit iudiciumve quod de ea re dabit, is in id decretu, interdictum sponsionem iudicium exceptionem addito addive iubeto: q(ua) d(e) r(e) operis novis nuntiationem Ilvir IIIvir praefectusve eius municipi non remeisserit.

Il richiamo ai duoviri e ai tresviri in tema di *remissio* rende possibile desumere che anche gli altri istituti giuridici ivi menzionati, tra cui interdetti e decreti, potevano essere disposti direttamente da loro. Con i primi, i magistrati avevano la facoltà imporre un divieto per far concludere sul nascere una controversia considerata di facile risoluzione¹⁹⁰; mentre con i secondi davano un ordine di *restituere* o di *exhibere*.

¹⁹⁰ Accoglie la tesi della possibilità per i magistrati municipali di disporre interdetti nonostante fossero atti di *imperium*, D. Nörr, *Zum Interdiktenverfahren in Irni und anderswo*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca VI* (Napoli 2001) 99 ss. M.M. Rocca, *Competenze delle magistrature municipali in materia di interdetti*, in *Studi in onore di R. Martini III* (Milano 2009) 353 ss., riporta in un primo momento le posizioni antitetiche in dottrina di chi sostiene che gli interdetti si basino sulla *iurisdictio* e siano quindi assimilabili alle *actiones* (tra questi, si v. C. Bertolini, *Appunti didattici di diritto romano. Il processo civile* [Torino 1915] 37, e E. Albertario, *'Actiones' e 'interdicta'*, in *Studi di diritto romano IV* [Milano 1946] 124 ss.), e chi, invece, pensa che essi si fondino sull'*imperium* del magistrato, costituendo in tal caso espressione del suo potere coercitivo (si v. S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano II* [Roma 1928] 101). In un secondo momento, poi, l'a. analizza il problema della tutela interdittale apprestata dai magistrati municipali nella *lex Rubria*, ritenendo che il semplice riferimento della legge alla *remissio*, confermerebbe indirettamente la competenza dei magistrati municipali in materia di *interdicta*. La remissione, infatti, può paralizzare anche uno specifico interdetto, ponendosi sul suo stesso piano. Ad avvalorare questa tesi, si aggiunge il passo *siremps res lex ius causaque omnibus omnium rerum esto* contenuto nel cap. XXI.10 della legge. L'inciso *siremps*, infatti, costituisce una *fictio iuris* presente in diverse leggi municipali e funge da rinvio alle leggi di Roma. Si può ben ritenere che il magistrato municipale avrebbe dovuto amministrare la giustizia allo stesso modo in cui agiva il pretore a Roma e avrebbe pertanto potuto disporre della tutela interdittale in tutte le forme in cui essa si esplicava. E. Bianchi, *'Fictio iuris'. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'età augustea* (Padova 1997) 408 nt. 544, ha elencato una serie di locuzioni utilizzate dai romani per configurare una *fictio iuris*, indicando tra queste anche *siremps*. Cfr. anche A. Terrinoni, *Sulla clausola 'siremps lex esto quasi'*, in J.-L. Ferrary (cur.), *Leges publicae* cit. 157 ss. L'uso di *siremps* è stato studiato da ultimo da A. Salomone, *Alle origini dei titoli esecutivi stragiudiziali*, in *Index* 46 (2018) i.c.d.s., la quale ha rilevato come il termine costituisca nella *lex de Gallia Cisalpina* una *fictio* non riferita ad una *res acta* dinanzi ad un magistrato ma ad una *damnatio iure lege* da parte di magistrati *dati iudicareve iussi*.

§ 2.1.6. Casi singolari di *ius tribunicium*. Ottavia e Livia; Ottaviano.

Per gli anni successivi, Rotondi individua altre poche *leges publicae* collocabili nel periodo triumvirale. Tra queste, il *plebiscitum de tribunicia potestate Octaviani*¹⁹¹ del 36 a.C. con cui furono conferite ad Ottaviano alcune prerogative tipiche dei tribuni della plebe.

RGDA. gr. 4.4 (*Mon. Anc. ed.*, De Biasi-Ferrero). ...καὶ ἤμην τριακοστὸν καὶ ἔβδομον δημαρχικῆς ἐξουσίας.

Suet. *Aug.* 27. ...Tribuniciam potestatem perpetuam recepit...

Dalle *Res Gestae* e da Svetonio non si ottiene un dato preciso sulla datazione del provvedimento. Qualche informazione più precisa, seppur discordante, si ritrova in Appiano e Cassio Dione:

App. *b.c.* 5.132.548. ...ἐφ'οἷς αὐτὸν εὐφημοῦντες εἴλοντο δήμαρχον ἐς ἀεὶ, διηνεκεῖ ἄρα ἀρχῆ προτρέποντες τῆς προτέρας ἀποστῆναι.

Cass. Dio. 49.15.5-6. ...καὶ τὸ μήτε ἔργῳ μήτε λόγῳ τι ὑβρίζεσθαι: 6. εἰ δὲ μὴ, τοῖς αὐτοῖς τὸν τιούτο τι δράσαντα ἐνέχεσθαι οἷσπερ ἐπὶ τῷ δημάρχῳ ἐτέτακτο. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάθρων συγκαθέζεσθαι σφισιν ἔλαβε.

Da Appiano si desume che la potestà tribunicia fu conferita a Ottaviano già nel 36 a.C.¹⁹²; ma solo nel 23 a.C. sarebbe stata introdotta la numerazione annuale che permise ad Augusto di affermare nella sua autobiografia di aver detenuto la potestà tribunicia per trentasette anni¹⁹³. Cassio Dione, invece, racconta che in

¹⁹¹ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 438 s.

¹⁹² G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 438 s., infatti ha riferito il plebiscito proprio a quell'anno.

¹⁹³ *RGDA*. 1.4.29 (*Mon. Anc. ed.*, De Biasi-Ferrero). *cum scribebam haec, et septimum et trigensimum tribuniciae potestatis*; cfr. Tac. *ann.* 1.9. *continuata per septem et triginta annos tribunicia potestas*. Tuttavia, Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II cit. 873 nt. 1, non riesce a

quella occasione furono attribuite ad Ottaviano solo alcune prerogative del tribunato della plebe, quali la *sacrosanctitas*¹⁹⁴ e il diritto di sedere sulle sue *sellae*. È nel 23 a.C., invece, che si potrebbe parlare di concessione *in toto* della *potestas tribunicia*¹⁹⁵. Ad avvalorare la fonte dionea rileva il fatto che Ottaviano, in qualità di console di quell'anno, non poteva rivestire anche la carica di tribuno della plebe non solo per la connaturata incompatibilità tra le due magistrature, ma anche per il fatto di essere un patrizio.

Tac. *ann.* 1.2. ...posito triumviri nomine consulem se ferens, et ad tuendam plebem tribunicio iure contentum...

Sul piano semantico *ius tribunicium* non equivale a *potestas tribunicia*¹⁹⁶ e la terminologia utilizzata dallo storico latino lo conferma: in *ann.* 1.9, infatti,

spiegarsi il motivo per il quale la *tribunicia potestas* conferita a vita nel 36 avrebbe dovuto essere conteggiata solo a partire dal 23. Il contrasto tra i due orientamenti è stato discusso da H. Last, *On the tribunicia potestas of Augustus*, in *Rend. Ist. Lomb.* 84 (1951) 93 ss. [tradotto poi *Über die Tribunicia Potestas des Augustus*, in W. Schmitthenner (hrsg.), *Augustus* (Darmstadt) 241 ss.], secondo cui l'appianeo διηνεκεῖ ἄρα ἀρχῆ προτρέποντες τῆς προτέρας ἀποστῆναι costituiva un commento ironico dello storico greco all'offerta che probabilmente fu fatta del tribunato ad Ottaviano e non la proposta normativa vera e propria. Così anche P. Grenade, *Essai sur les origines du Principat: investiture et renouvellement des pouvoirs impériaux* (Paris 1961) 22 s.

¹⁹⁴ In *BMCemp.* I p. 29 n. 137, tav. 19.4, sono state pubblicate monete che hanno inciso sul rovescio *Caesar-Augustus-Tribunic-Potest*, a testimonianza di quanto fu importante per Ottaviano indicare anche la carica di tribuno tra quelle sacerdotali detenute.

¹⁹⁵ Cfr. Cass. Dio. 53.32.5. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1 cit. 872 s., pensò che il plebiscito avesse conferito ad Ottaviano la potestà tribunicia con tutte le prerogative che essa comportava e che lui vi avrebbe rinunciato poi nel 27 a.C. Cfr. Id., *Römische Kaisergeschichte* cit. 82 s. Dello stesso parere A. von Premerstein, *Vom Werden und Wesendes Prinzipats* (München 1937) 260. *Contra* F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 146 ss., in quanto sostiene che lo studioso tedesco si confonda con l'offerta fatta ad Ottaviano di dismettere i poteri triumvirali in cambio della potestà tribunicia, scambio che non è mai avvenuto. De Martino sosteneva che il duplice privilegio conferito ad Ottaviano nel 36 a.C., come afferma Cassio Dione, non equivalga alla piena *potestas tribunicia*, ma corrisponda ad una sorta di *ius tribunicium*, come definito da Tac. *ann.* 1.2, poi successivamente esteso.

¹⁹⁶ Sulla potestà tribunicia, si v. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1 288 ss., e F. De Martino, *Storia della costituzione*² cit. 172. A. von Premerstein, *Vom Werden und Wesendes* cit. 260, sostenne che il potere tribunicio conferito nel 36 costituì la piena *potestas tribunicia*, potestà a cui poi Ottaviano, come si evincerebbe proprio della fonte tacitiana, avrebbe rinunciato prima del 23 a.C. mantenendo il solo *ius* relativo. *Contra* F. De Martino, *Storia della costituzione*² IV.1 170 s., il quale ha considerato che la rinuncia si ebbe nei confronti dei poteri triumvirali, non della potestà tribunicia, né accenno a questo è fatto da Cass. Dio. 53.12-18, che trascrive il discorso che Ottaviano tenne in quell'occasione. I termini del problema sono stati indicati da R.A. Bauman, *Tribunician sacrosanctity in 44, 36 and 35 B.C.*, in *RhM.* 124 (1981) 167 ss.

potestas tribunicia si riferisce agli eventi del 23, anno in cui Augusto fu effettivamente equiparato nei poteri ai tribuni della plebe¹⁹⁷. Il fatto di godere dei privilegi tribunizi senza essere nei fatti un tribuno rendeva il triumviro inviolabile, consentendogli di intervenire in ogni campo organizzativo, e potente, non essendo questo *status* sottoposto al limite dell'annualità.

Collegato con il *plebiscitum de tribunicia potestate Octaviani* è quello *de honoribus Octaviae et Liviae* del 35 a.C. Antonio aveva riorganizzato l'Oriente assegnando ai figli avuti da Cleopatra alcuni territori e aveva condotto la prima spedizione contro i Parti; Ottaviano, tornando a Roma dopo aver riportato delle vittorie in Pannonia, onorate da un trionfo, fece concedere a sua sorella Ottavia¹⁹⁸, che era stata sposata con Antonio per suggellare la pace di Brindisi, e a Livia¹⁹⁹, divenuta sua moglie nel 38, tre privilegi di cui si trova testimonianza in Cassio Dione²⁰⁰.

Cass. Dio. 49.38.1. ...καὶ τὰ μὲν ἐπινίκια ψηφισθέντα οἱ ἀνεβάλετο, τῆ δ'Ὀκταουίᾳ τῆ τε Λιουίᾳ καὶ εἰκόνας καὶ τὸ τὰ σφέτερα ἄνευ κυρίου τινὸς διοικεῖν, τὸ τε ἀδεῆς καὶ τὸ ἀνύβριστον ἐκ τοῦ ὁμοίου τοῖς δημάρχους ἔχειν ἔδωκεν.

Sulla natura giuridica del provvedimento, nulla si evince da Cassio Dione, che si limita ad utilizzare il verbo ἔδωκεν. Rotondi ipotizza che per l'occasione fu emanato un plebiscito²⁰¹, ma non è mancato in storiografia chi ha proposto la tesi

¹⁹⁷ Più probabile l'opinione di F. De Martino, *Storia della costituzione*² IV.1 cit. 171, che stimò degno di fede il passo dioneo, sostenendo che dal 36 al 23 il *ius tribunicium* inizialmente conferito ad Ottaviano si estese fino a diventare una piena potestà tribunicia.

¹⁹⁸ Si v. M. Hammond, s.v. «Octavia», in *RE*. XVII.2 (Stuttgart 1937) 1867; R. Syme, *The Augustan aristocracy* cit. 141 s.

¹⁹⁹ Sul personaggio, si v. L.J. Ollendorff, s.v. «Livia Drusilla», in *RE*. XIII (Stuttgart 1926) 900 ss.; in *PIR*. 301. Di recente, L. Brännstedt, *Femina princeps. Livia's position in the Roman state* (Lund 2016), ha studiato il ruolo di Livia nell'ambito della politica dell'impero in stretta connessione con quello di *uxor* e *mater*.

²⁰⁰ Cfr. P. Wallmann, *Triumviri rei publicae* cit. 280 s.

²⁰¹ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 439, lo considerò un plebiscito in virtù del parallelismo con il *plebiscitum de tribunicia potestate Octaviani*.

dell'editto²⁰² o del senatoconsulto²⁰³. Se l'erezione di statue in onore di una donna²⁰⁴ e l'esenzione dalla *tutela mulieris*²⁰⁵ hanno dei precedenti storici, non si può dire lo stesso del conferimento alla sorella e alla moglie di Ottaviano dell'inviolabilità, privilegio tipico di una magistratura, quale il tribunato della plebe. Alcuni studiosi lo ricollegano alla particolare posizione giuridica delle Vestali, *captae* dal Pontefice Massimo e non più sottoposte alla potestà del

²⁰² Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II cit. 819 nt. 3, rilevò come l'editto fu in generale lo strumento con cui i triumviri diedero più spesso attuazione ai loro poteri straordinari.

²⁰³ J. Scheid, *Les rôles religieux des femmes à Rome. Un complément*, in R. Frei-Stolba, A. Bielman, O. Bianchi (éd.), *Les femmes antiques entre sphère privée et sphère publique* (Berne 2003) 146 s., analizzando il contesto in cui il provvedimento fu emanato, ha sostenuto che Ottaviano, nel momento in cui riferì al Senato della sua campagna trionfale, propose l'attribuzione a Ottavia e a Livia di questi privilegi.

²⁰⁴ Dion. 5.35, attesta di una statua eretta per la Vestale Clelia che Liv. 2.13 definisce 'equestra' e pubblicamente dedicata alla sacerdotessa. Cfr. M. Sehlmeier, *Stadrömische Ehrenstatuen der republikanischen Zeit* (Stuttgart 1999) 98 ss. Anche Cornelia, madre di Tiberio e Gaio Gracco, ha ricevuto una statua in età repubblicana. Plut. *G. Gracch.* 4.4. ...χαλκῆν εἰκόνα στήσας ὕστερον ἐπέγραψε Κορηλίαν μήτέρα Γράκχων, ricorda che sulla statua bronzea si leggeva l'incisione 'Cornelia, madre dei Gracchi'. Plin. *nat. hist.* 34.14.31 descrive l'effigie nel dettaglio: la donna è raffigurata seduta con dei sandali aperti senza cinturino. J. Carcopino, *Autour des Gracques: études critiques* (Paris 1967) 106, sottolinea proprio la «répugnance» che generalmente provano i romani nel dover tributare un tale onore ad una donna. F. Coarelli, *La statue de Cornélie, mère des Gracques, et la crise politique à Rome au temps de Saturninus*, in Id., 'Revixit ars'. *Arte e ideologia a Roma. Dai modelli ellenistici alla tradizione repubblicana* (Roma 1996) 280 ss., analizza Iuv. 6.167-171 con l'epigrafe pubblicata in *CIL*. VI.31610, discordanti tra loro sull'esistenza di una statua sita nel *porticus Metelli*. R. Frei-Stolba, *Recherches sur la position juridique et sociale de Livie, l'épouse d'Auguste*, in *EL*. 1 (1998) 65 ss., definisce l'erezione della statua in onore di Cornelia un privilegio eccezionale che contribuisce ad evidenziare la straordinarietà degli altri due conferiti, come crede A.A. Barrett, *Livia, First Lady of Imperial Rome* (New Haven-Londres 2002) 136 ss.

²⁰⁵ Per quanto riguarda, invece, l'esenzione dalla tutela legittima, B. Förtsch, *Die politische Rolle der Frau in der römischen Republik* (Stuttgart 1935) 29 ss., riporta alcuni casi in cui essa sia avvenuta a seguito della morte del marito o del *pater* della donna. Questo privilegio fino a quel momento era prerogativa delle sole Vestali: cfr. a riguardo F. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano* cit. 31 ss.; A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma. Vesta, Romolo, Enea* (Roma-Bari 2015) 79; C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine* (Bruxelles-Berchem 1964) 14 ss.; R.L. Wildfang, *Rome's Vestal Virgins. Vestal Priestesses in the Late Republic and Early Principate* (London-New York 2006) 64 ss.; R. D'Alessio, *La cap(t)io della vergine Vestale*, in *Seminarios complutenses de derecho romano* 27 (2014) 291 ss. Fu poi esteso, da Augusto, alle donne con tre bambini e da Claudio anche alle ingenuae. Sull'origine della regola dell'esenzione della tutela *mulieris* propria delle Vestali si è pronunciato O. Sacchi, *Il privilegio dell'esenzione dalla tutela per le vestali (Gai. 1.145). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale*, in *RIDA*. 50 (2003) 321 ss., il quale ha studiato le principali fonti di riferimento, quali Plut. *Numa* 10.5, Gai 1.145 e Cass. Dio. 56.10.2, quest'ultima relativa al periodo augusteo. *Contra* R. Frei-Stolba, *Recherches sur la position* cit. 72 ss., che sottolinea come nelle fonti le Vestali siano solo *sanctae*, e non *sacrosanctae*. Sull'esenzione della tutela *mulierum* in generale, si v. P. Zannini, *Studi sulla tutela mulierum I. Profili funzionali* (Torino 1976) 14 ss. e 154 ss.; L. Monaco, *Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica* (Napoli 2000) 159 ss.

*paterfamilias*²⁰⁶; non sono mancate tuttavia tesi che, discostandosi dai precedenti bibliografici, abbiano ricollegato la vicenda alle contingenze del tempo²⁰⁷. Certo è

²⁰⁶ Si veda in tal senso, F. Münzer, *Die römischen Vestalinnen bis zur Kaiserzeit (Fortsetzung und Schluß)*, in *Philol.* 92 (1937) 199 ss., e B. Förtsch, *Die politische Rolle* cit. 29. Più di recente, si è interessato dell'argomento A. Bätz, *Sacrae virgines: Studien zum religiösen und gesellschaftlichen Status der Vestalinnen* (Paderborn 2012) 63 ss., che si è soffermato sulle analogie e le differenze tra la posizione giuridica delle Vestali e quella delle 'donne potenti'. Tra i giuristi classici, ad occuparsi dei profili giuridici del sacerdozio fu Labeone nel suo commentario alle XII tavole. È Gellio (1.12.1-9): *Qui de virgine capienda scripserunt, quorum diligentissime scripsit Labeo Antistius, minorem quam annos sex, maiorem quam annos decem natam negaverunt capi fas esse; item quae non sit patrima et matrima; item quae lingua debili sensuve aurium deminuta aliave qua corporis labe insignita sit; item quae ipsa aut cuius pater emancipatus sit, etiamsi vivo patre in avi potestate sit; item cuius parentes alter ambove servitutem servierunt aut in negotiis sordidis versantur. Sed et eam, cuius soror ad id sacerdotium lecta est, excusationem mereri aiunt; item cuius pater flamen aut augur aut quindecimvirum sacris faciundis aut septemvirum epulonum aut Salius est. Sponsae quoque pontificis et tubicinis sacrorum filiae vacatio a sacerdotio isto tribui solet. Praeterea Capito Ateius scriptum reliquit neque eius legendam filiam, qui domicilium in Italia non haberet, et excusandam eius, qui liberos tres haberet. Virgo autem Vestalis, simul est capta atque in atrium Vestae deducta et pontificibus tradita est; 1.12.18. Praeterea in commentariis Labeonis, quae ad duodecim Tabulas composuit, ita scriptum est: «Virgo Vestalis neque heres est cuiquam intestato, neque intestatae quisquam, sed bona eius (in) publicum redigi aiunt. Id quo iure fiat, quaeritur» ad aver dato voce al giurista sulla particolare situazione giuridica soggettiva delle Vestali. Infatti, in caso di successione testamentaria, la sacerdotessa, sebbene *capta* dal pontefice, diveniva *sine capitis minutione* e capace di fare testamento senza l'assistenza di un tutore. Il passo è stato ampiamente commentato da O. Sacchi, *Il privilegio dell'esonazione* cit. 350 ss. e da ultimo da L. Sandirocco, *Laiche e religiose*, in *Teoria e storia del diritto privato* 10 (2017) 30 ss. R. D'Alessio, *Studii sulla Capitis Deminutio Minima. Dodici tavole, giurisprudenza, editto* (Napoli 2014) 4 nt. 7, ha sottolineato come la *capitis deminutio* comportava sì la perdita dei legami agnatizi, ma non necessariamente anche un peggioramento della condizione giuridica del soggetto.*

²⁰⁷ B. Scardigli, *La sacrosanctitas tribunicia di Ottavia e Livia*, in *Ann. Fac. Lett. Siena* 3 (1982) 62 ss., ha reputato che l'esonazione della tutela che l'autrice definisce «gentilizia», unitamente all'erezione di statue in onore di Ottavia e Livia, sia da rapportare al confronto delle donne con la regina di Egitto. Scardigli, nell'analizzare il rapporto tra le due donne, parla di «rivalità», rilevata dallo studio di Plut. *Ant.* 53.5-6, dove Cleopatra viene descritta, come una donna invincibile e passionale, e Plut. *Ant.* 57.2-3, dove lo storico racconta della popolarità di Ottavia ad Atene tale da suscitare anche le gelosie della regina egiziana. Cfr. anche Cass. Dio. 49.33.4, che raffigura da una parte l'amore di Ottavia che, alla vigilia della campagna partica, giunge a Roma per portare doni al marito, tra cui gli eserciti chiesti per lui a Ottaviano, e l'atteggiamento di Antonio che, ormai perduto innamorado di Cleopatra, ordina alla moglie di tornare a casa pur accettandone i doni. Uno studio più approfondito sulle regine egiziane in generale è stato iniziato da C. Schneider, *Die Welt des Hellenismus* (München 1975) 50, il quale ha notato come l'erezione di statue in loro onore non sia stata la loro unica prerogativa, potendo queste essere raffigurate anche sulle monete. In generale, sull'attribuzione di questi onori a Ottavia e Livia in relazione al contesto politico e alla propaganda antiantoniana, si v. R.A. Bauman, *Tribunician Sacrosanctity* cit. 166 ss.; B. Scardigli, *La sacrosanctitas tribunicia* cit. 61 ss.; M.B. Flory, *Livia and the History of Public Honorary Statues for Women in Rome*, in *TAPA.* 123 (1993) 293 ss. Di recente, su Ottavia, R.M. Cid López, *Octavia. La noble matrona de la domus de Augusto*, in R. Rodríguez López, M.J. Bravo Bosch (eds.), *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal* (Valencia 2016) 307 ss., che ha sottolineato il ruolo della donna di conciliatrice nella rivalità tra il fratello e il marito, e ha rappresentato l'influenza della donna su Ottaviano come la chiave di volta del consolidamento del progetto politico del *princeps* e della sua successione, tanto da divenire un modello di riferimento per le successive matrone della famiglia imperiale; su Livia, M. Salazar

che conferire alle due donne l'attributo proprio di una carica pubblica costituì una novità radicale. Cassio Dione, tuttavia, lascia intendere che questo privilegio non fu identico, ma analogo a quello dei tribuni (τό τε ἀδεῆς καὶ τὸ ἀνύβριστον ἐκ τοῦ ὁμοίου τοῖς δημάρχους ἔχειν ἔδωκεν) e di Ottaviano²⁰⁸.

§ 2.1.7. La politica religiosa dei triumviri.

Anche la materia religiosa impegnò i triumviri nei primi mesi della magistratura. Uno dei loro primi provvedimenti, databile proprio nell'anno 43, dispose la costruzione di un tempio a Serapide e ad Iside con la *lex de templo Isidis et Serapidis aedificando*²⁰⁹.

Cass. Dio. 47.15.4. ...τὸν μὲν οὖν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον ταῦτά τε οὕτως ἐποίησαν, καὶ νεὼν τῶν τε Σαράπιδι καὶ τῇ Ἰσιδι ἐψέφισαντο.

Revuelta, *Livia. Modelo de princesa imperial en el marco del poder de la dinastía Julio-Claudia*, in R. Rodríguez López, M.J. Bravo Bosch (eds.), *Mujeres en tempo* cit. 331 ss., ha messo in risalto l'immagine poliedrica e contraddittoria che di lei le fonti trasmettono. Livia, infatti, fu modello di *pudicitia*, ma anche di potere, avendo avuto un ruolo rilevante nel processo di consolidamento del Principato e della sua casata, soprattutto dopo la morte di Augusto, tanto da essere modello di imperatrice per le dinastie successive.

²⁰⁸ Da Cass. Dio. 44.5.3, e in particolare dalla dichiarazione di ἱερός che avveniva nei confronti di chiunque avesse sdegnato Cesare, F. Hinards, *Genèse et légitimation d'une institution nouvelle. La tribunicia potestas d'Auguste*, in M.P. Baccari, C. Cascione (cur.), *Tradizione romanistica* cit. 836 ss., ha reputato inammissibile equiparare l'inviolabilità conferita ad Ottavia e a Livia con quella del *dictator*. R.A. Bauman, *Tribunician Sacrosanctity* cit. 166 ss., invece, analizzando Cass. Dio. 49.15.5-6 in riferimento alla *sacrosanctitas* detenuta da Ottaviano, credeva che questa fu più vicina alla protezione conferita alle due donne con il plebiscito, dal momento che chiunque avesse oltraggiato con fatti o parole il triumviro avrebbe subito la stessa pena prevista per l'oltraggio del tribuno della plebe. Questo sarebbe confermato da due episodi riportati da Val. Max. 9.15.2 e da Cass. Dio. 58.2.4, rispettivamente su insulti subiti da Ottavia e Livia che hanno poi portato all'attuazione di queste disposizioni di protezione.

²⁰⁹ G. Rotondi, *Leges Publicae* cit. 435; cfr. anche F. Coarelli, *I monumenti dei culti orientali in Roma. questioni topografiche e cronologiche*, in *La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano. Atti del Colloquio Internazionale su La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano (Roma 24-28 Settembre 1979)* (Leiden 1982) 57 s.

Il culto di Iside e Serapide era stato introdotto a Roma già nel II secolo a.C.²¹⁰. Dato il forte fanatismo di cui era intriso il culto, numerosi decreti senatori ne richiesero l'abolizione nel tempo. Furono distrutti templi e statue dedicati alle divinità, ma nonostante che questo, i triumviri decisero di legittimare il culto per motivi forse legati al consenso sociale e politico da ottenere. Già in precedenza Cesare si era mostrato vicino ai culti orientali, più che per amore nei confronti di Cleopatra per incentivare la sua politica di supremazia²¹¹. Questa politica religiosa fu continuata dai triumviri, intenzionati ad ottenere l'alleanza della regina d'Egitto²¹².

Per comprendere la portata dell'intervento triumvirale rispetto alla politica religiosa perseguita, può prendersi in considerazione un episodio analogo a quello

²¹⁰ Un'iscrizione funeraria in *CIL*. VI.2247, attesta la presenza di un sacerdote di Iside Capitolina nel 90 a.C. F. Coarelli, *Iside*, in A. Bottini (cur.), *Il rito segreto. Misteri in Grecia e a Roma (Catalogo della mostra, Roma, Colosseo 22 luglio 2005-8 gennaio 2006)* (Milano 2005) 85 ss., ha rilevato come la diffusione dei culti isiaci nell'impero romano tra il II e il I a.C. fu correlata alle difficoltà di approvvigionamento di grano a Roma nella fase delle guerre civili. Si pensi a Cic. *ad Att.* 9.9.2, che in relazione allo scontro che si sarebbe avuto di lì a poco tra Cesare e Pompeo, scrisse *cuius initium ducetur a fame*. Per l'occasione, non a caso, Cesare cercò di garantirsi il controllo della Sicilia e della Sardegna proprio per assicurarsi i rifornimenti di grano necessari alla battaglia. Sull'approvvigionamento di grano a Roma in quell'occasione, si v. E. Lo Cascio, *L'organizzazione annonaria*, in S. Settis (cur.), *Civiltà dei Romani. La città, il territorio, l'impero* (Milano 1990) 234; G. Geraci, *Alessandria, l'Egitto e il rifornimento frumentario di Roma in età repubblicana e imperiale*, in B. Marin, C. Virlouvet (dir.), *Nourrir les cités de Méditerranée. Antiquité-Temps moderne* (Paris 2003) 627 s. La datazione orientativa sui culti isiaci nell'Urbe è stata considerata da F. Fontana, *I culti isiaci nell'Italia settentrionale I. Verona, Aquileia, Trieste* (Trieste 2010) 22 nt. 71, frutto di un pregiudizio da parte della storiografia sui rapporti tra le culture isiache e romana. Una rassegna delle fonti sul culto capitolino di Iside è stata svolta da V. Mazzuca, *I santuari isiaci di età repubblicana a Roma, l'Iseo Capitolino, l'Iseo Metellino e l'Iseo della Regio III: rilettura delle fonti scritte e archeologiche. Nuove riflessioni*, in *Bull. Comm. Arch. Com. Rom.* 115 (2014) 25 ss., testimonia l'importanza politica che ebbe il culto tra il finire della repubblica e l'età augustea, tacendo però sugli interventi triumvirali.

²¹¹ G. Zecchini, *Cesare e il mos maiorum* (Stuttgart 2001) 79 s., da alcuni riferimenti nel *Bellum civile* (Caes. *b.c.* 3.108) e nel *Bellum Alexandrinum* (Caes. *BAl.* 33.1-2), ha sostenuto che Cesare non sostenne le pretese di Cleopatra al trono d'Egitto solo per passione, ma per ragioni anche politiche dal momento che nei passi citati egli si mostra distaccato dalla donna e intenzionato ad agire verso l'Egitto secondo le procedure dell'età tardorepubblicana, mantenendo sul territorio la dinastia lagide e presidiandolo con legioni romane.

²¹² Cfr. M. Malaise, *Les conditions de pénétration et la diffusion des cultes égyptiens en Italie* (Leiden 1972) 378, C. Alfano, *La penetrazione della cultura egizia in Italia al tempo di Cleopatra*, in S. Walker P. Higgs (hrsg.), *Cleopatra: Regina d'Egitto* (Mailand 2000) 215. Non è mancato in storiografia, chi invece ha sostenuto che era in realtà Cleopatra bisognosa di un accordo con i triumviri per la particolare situazione egiziana di quegli anni. L'Egitto già dal 55 a.C. infatti costituiva un regno 'cliente', il cui sistema finanziario era gestito proprio dai romani. Si v. R. Cristofoli, *Dopo Cesare. La scena politica romana all'indomani del cesaricidio* (Napoli 2002).

affrontato da Cesare, ossia lo scontro con Sesto Pompeo che nel 43 a.C. si stanziò in Sicilia assumendo il controllo delle esportazioni di grano dall'isola²¹³. L'Egitto rimase l'unico granaio su cui potersi soddisfare, nonostante il maggiore tempo necessario per il trasferimento del cereale a Puteoli e la probabilità di piene irregolari del fiume Nilo che non potevano garantire una costanza nella quantità produttiva della regione²¹⁴. L'attività dei triumviri, dunque, fu volta a rassicurare il popolo sulla disponibilità di grano e ad intrattenere rapporti pacifici con l'Egitto.

Al 42 a.C., invece, risali, sempre in ambito religioso, la *lex de licitoribus virginium vestalium*²¹⁵, con cui si conferì ad ogni sacerdotessa vestale²¹⁶ il diritto di farsi precedere da un littore a propria difesa, in occasione delle loro uscite²¹⁷.

²¹³ Cass. Dio. 48.17-18.1, ha descritto le vicende relative allo stanziamento di Sesto Pompeo in Sicilia; cfr. App. b.c. 5.67.280 sul blocco attuato dal pirata. Sull'importanza dei territori siculo, sardo e africano per l'approvvigionamento di grano, si v. G. Geraci, *Alessandria, l'Egitto* cit. 625 e 631.

²¹⁴ Cfr. A. Allély, *Les Aemilii Lepidi et l'approvisionnement en blé de Rome (Ile Ier siècles av. J.-C.)*, in *REA* 102 (2000) 41. Le fonti testimoniano gravi carestie che vi furono in quegli anni: cfr. Cass. Dio. 45.17.8; Obseq. 69. M. Le Glay, *Sur l'implantation des sanctuaires orientaux à Rome*, in *L'Urbs. Espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.)*. Actes du Colloque international organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l'École Française de Rome (Rome, 8-22 mai 1985) (Roma 1987) 550, ha riferito l'incisione sul rovescio delle monete di età triumvirale di cornucopie e del *modius* a questa situazione di emergenza.

²¹⁵ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 436.

²¹⁶ Di recente, sul collegio delle Vestali, si v. M.C. Martini, *Le vestali. Un sacerdozio funzionale al «cosmo» romano* (Bruxelles 2004); D. Mattiangeli, *I privilegi giuridici delle Vestali e l'utilizzo sociale e politico di una funzione «religiosa»*, in F. Sturm (cur.), *Liber amicorum G. Tsuno* (Frankfurt a.M. 2013) 225 ss.; D. Mattiangeli, *Le vergini vestali: donne con diritti e privilegi nell'ambito del sistema romano*, in B. Periñan, M. Guerrero (ed.), *Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica* (Granada 2014) 25 ss. Sul culto di Vesta da una prospettiva archeologica e antropologica, si v. A. Carandini, *Il fuoco sacro* cit.; C. Masi Doria, *Acque e templi nell'Urbe: uso e rito. Il caso della Vestale Tuccia*, in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi, *Il governo del territorio nell'esperienza giuridica romana* (Trieste 2017) 95 ss.; R. Ortu, *Condizione giuridica e ruolo sociale delle vestali in età imperiale: la vestale Massima Flavia Publicia*. I. *Le immunità* (Ortacesus 2018).

²¹⁷ Forse questo diritto era, in realtà, sussistente già in età monarchica. Plut. *Num.* 10.3, infatti, afferma che tra i privilegi che il re Numa Pompilio concede alle Vestali, vi sia anche quello di farsi precedere da un littore nelle uscite in pubblico: «Τιμὰς δὲ μεγάλας ἀπέδωκεν αὐταῖς, ὧν ἔστι καὶ τὸ διαθέσθαι ζῶντος ἐξεῖναι πατρὸς καὶ τὰλλα πράττειν ἄνευ προστάτου διαγούσας, ὥσπερ αἱ τρίπαιδες. ῥαβδουχοῦνται δὲ προιοῦσαι κἄν ἀγομένῳ τινὶ πρὸς θάνατον αὐτομάτως συντύχῳσιν, οὐκ ἀναιρεῖται». Cfr. T. Cornell, *Some observations on the «crimen incesti»*, in M. Torelli, Ch. Guittard et alii (cur.), *Le délit religieux dans la cité antique* (Rome 1981) 33. Il racconto di Plutarco, a prescindere dalla sua attendibilità, rileva soprattutto per quanto riguarda la pena a cui erano soggette le sacerdotesse se si fossero macchiate del *crimen incesti*. Nello specifico, dopo la sentenza del *pontifex Maximus*, la *virgo* veniva spogliata delle insegne sacerdotali e posta in una

La legge era connessa ad uno spiacevole episodio di stupro e violenza che si era da poco verificato.

Cass. Dio. 47.19.4. ...ταῖς δὲ δειπαρθένοις ῥαβδούχῳ ἐνὶ ἐκάστη χρηῖσθαι , ὅτι τις αὐτῶν ἀπὸ δείπνου πρὸς ἐσπέραν οἴκαδε ἐπανιοῦσα ἠγνοήθη τε καὶ ὑβρίσθη.

Non sono noti né il nome né la sorte che capitò all'aggressore. Cassio Dione racconta che una delle sacerdotesse, mentre ritornava da sola nell'Atrio di Vesta dopo aver preso parte ad un banchetto, fu violentata da un tale che probabilmente non si era reso conto del grave delitto che stava commettendo data l'oscurità della sera che rendeva difficile il riconoscimento degli abiti vestali. Per evitare episodi analoghi, pertanto, i triumviri provvidero affinché queste sarebbero sempre uscite dal tempio scortate da guardie del corpo²¹⁸. Le sacerdotesse godevano di un enorme prestigio presso i Romani²¹⁹. Tra gli *honores* che le

lettiga completamente chiusa da pesanti cortine. Giunti in processione al luogo del supplizio, la porta Collina, la sacerdotessa veniva lasciata in una stanza interrata con una lampada e una piccola provvista di pane, acqua, latte e olio, in attesa della morte. F. Guizzi, *Aspetti giuridici* cit. 154 ss., a riguardo, pensa che una pena così grave era dettata dalla particolare natura del crimine, dal momento che sacra era considerata la verginità delle vestali. Analizzando le fonti, in particolare Liv. 22.57.4-7, che racconta delle due vestali Opimia e Floronia, colpevoli di fornicazione (una si suicidò, mentre l'altra, secondo l'usanza, venne sepolta viva a Porta Collina), l'autore nota come in realtà, almeno fino alla fine della repubblica, la condanna a morte di una vestale sembrava quasi rivelarsi un sacrificio umano mascherato, finalizzato a placare gli dèi in momenti di maggior tensione o pericolo.

²¹⁸ G. Giannelli, *Il sacerdozio delle Vestali romane* (Firenze 1913) 84, ha considerato questo episodio come una prova del fatto che non si potesse parlare di 'clausura' per le Vestali. E il fatto che Macrob. *Saturn.* 3.13.10, racconti di una cena offerta dai Pontefici per l'*inauguratio* di un *flamen Martialis* nel 69 a.C., dove parteciparono anche quattro Vestali, lo confermerebbe. M. Gusso, *I processi alle Vestali accusate di violazioni dei loro doveri sacrali*, in *Circolo Vittorioso di Ricerche storiche* 20 (2003) 222 s., sostiene a riguardo che le Vestali furono libere nei rapporti sociali, a meno che non erano chiamate ad ottemperare ai loro doveri quali il mantenimento del fuoco sacro e la preparazione di quanto serviva alle cerimonie religiose a cui prendevano parte (un elenco si ritrova in G. Giannelli, *Il sacerdozio* cit. 70 ss.).

²¹⁹ F. Guizzi, *Aspetti giuridici* cit. 181 ss., reputa che si assisteva a Roma ad un atteggiamento anche protettivo nei loro confronti, tanto da arrivare addirittura a decretare pene di morte severe a chi, fosse passato sotto la loro lettiga.

vennero attribuiti vi furono anche il permesso di percorrere le vie cittadine in carrozza e il diritto ad un posto in permanenza riservato in teatro²²⁰.

§ 2.1.8. Ripristino e introduzione di tasse: casistica della politica tributaria triumvirale.

Sotto il consolato di Emilio Lepido e Lucio Planco, dunque nell'anno 42²²¹, i triumviri fecero emanare la *lex de abroganda lege Caecilia* (o *de tributis vectigalibusque*)²²², con cui fu abrogata la *lex Caecilia* del 60 a.C. e si imposero dazi di entrata e di transito imposti alle merci destinate ai mercati di Roma o attraversanti il suo territorio.

Cass. Dio. 47.16.3. οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν τελῶν τῶν πρότερον μὲν ποτε καταλυθέντων τότε δὲ αὖθις ἐπαναχθέντων ἢ καὶ ἐκ καινῆς προσκαταστάτων, τότε τῶν συντελειῶν, ἃς πολλὰς μὲν ἐπὶ τῇ γῆ πολλὰς δὲ καὶ ἐπὶ τοῖς οἰκέταις ἐπράττοντο, μετρίως πῶς τοὺς ἀνθρώπους ἐλύπει.

Cassio Dione afferma che i triumviri ripristinarono le imposte abolite qualche tempo prima e ne introdussero di nuove che andavano a gravare metρίως soprattutto sui terreni e sugli schiavi posseduti. Lo storico greco non nomina nello specifico il *portorium*²²³, ma è probabile che esso fu ricompreso nella tassazione

²²⁰ Cfr. Cic. *pro Muren.* 35.

²²¹ T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 357.

²²² G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 473.

²²³ Sulla storia del *portorium*, si v. M.R. Cagnat, *Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des barbares* (Roma 1966) 6 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Torino, 17-19 ottobre 1994)* (Napoli 1997) 113 ss.; G.D. Merola, *Il Monumentum Ephesenum e l'organizzazione territoriale delle regioni asiatiche*, in *MEFRA*. 108.1 (1996) 263 ss. T. Spagnuolo Vigorita, F. Mercogliano, s.v. «Tributi (diritto romano)», in *ED*. XLV (1992) 90, hanno considerato la reintroduzione di questa imposta una delle abnormi misure finanziarie dell'ultima età delle guerre civili. L'assenza quasi totale di documentazione su stazioni doganali presenti in Italia nel periodo del Principato, inoltre, sembra indicare che tale tassazione abbia avuto scarsa importanza e che non vi sia stata un'autonoma circoscrizione doganale italiana. Cfr. G.D. Merola, *Roma ebbe una politica doganale? Portoria e commerci nell'impero romano*, in

triumvirale. Se si guarda alla storia dell'imposta infatti, essa fu introdotta ed eliminata più volte nel corso del periodo tardorepubblicano e da ultimo era stata proprio la *lex Caecilia* del 60 a.C. ad eliminarla. Pertanto può ritenersi che i *portoria* furono nuovamente reintrodotti per far fronte ad un periodo di alta crisi finanziaria e di incessante richiesta di denaro sia dal fronte esterno che interno²²⁴.

Sempre sul piano economico-finanziario, la *lex Iulia de mercedibus habitationum annuis* del 41 a.C.²²⁵, che imponeva un prezzo massimo per l'affitto delle abitazioni, vertiginosamente aumentato in quegli anni. Per coloro che abitavano in Roma, il limite era di duemila sesterzi, mentre per chi abitava in Italia, di cinquecento sesterzi. In realtà, un'analogia legge era stata emanata già da Cesare nel 46 a.C.²²⁶, rispetto alla quale Rotondi rileva una mera omonimia sulla base di Cassio Dione.

Cass. Dio. 48.9.5. καὶ τὸ ἐνοίκιον τοῖς μὲν ἐν τῷ ἄστει μέχρι πεντακοσίων δραχμῶν οἰκοῦσι πᾶν, τοῖς δ' ἐν τῇ λοιπῇ Ἰταλίᾳ κατὰ τὸ τέταρτον ἐνιαυτοῦ ἐνὸς ἀνεθῆναι.

In realtà, il provvedimento triumvirale, proprio sulla base di quanto attestato dallo storico, avrebbe un diverso contenuto, disponendo l'abolizione

A. Storchi Marino, G.D. Merola (cur.), *Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico* (Bari 2009) 55 ss.

²²⁴ Cic. *de off.* 1.42.150. *Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa apportans multisque sine vanitate impertiens, non est admodum vituperanda; atque etiam si satiata quaestu vel contenta potius, ut saepe ex alto in portum, ex ipso se portu in agros possessionesque contulit, videtur iure optimo posse laudari.* Questo passo è scritto da Cicerone tra i mesi di ottobre e dicembre del 44 a.C. Non si riferisce dunque al periodo triumvirale, ma è in ogni modo rilevante per comprendere i termini in cui, sul piano economico, nel periodo compreso fra il secondo triumvirato e il Principato augusteo, si procede al consolidamento e all'estensione dei traffici commerciali, nonché ad un cambiamento di valori alla base della nuova ideologia politico-economica. Non si parla più, infatti, di giusto guadagno, il *pius quaestus* catoniano, ma di mero profitto.

²²⁵ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 437 s.

²²⁶ Oltre alla *lex Iulia de mercedibus habitationum annum* del 46, altri precedenti sono rinvenibili nella *rogatio Caelia* del 48 e nella *rogatio Cornelia* del 47. Queste, a differenza della legge triumvirale, erano limitate alla sola Urbe, mentre con la *lex* del 41 la disposizione fu estesa anche agli affitti in Italia. Cfr. F. Arcaria, O. Licandro, *Diritto Romano I. Storia costituzionale di Roma* (Torino 2014) 184.

dell'affitto fino a cinquecento dracme e la riduzione di un quarto dei canoni di locazione sussistenti in Italia. La disposizione rispondeva alla volontà dei triumviri di apparire vicini al popolo sebbene le confische e la tassazione che venivano imposte. In generale Cassio Dione, rispetto ad Appiano, si sofferma maggiormente sulla crisi economica che vive Roma nel periodo tardorepubblicano²²⁷. La situazione non era delle migliori: l'assegnazione di terre ai veterani da parte di Ottaviano suscitava continui contrasti tra questi e i possessori di terre ormai sdegnati dalle elargizioni eccessive del triumviro, che si lasciavano spesso andare in scontri anche mortali e incendi di case. Crisi economica, sociale e politica procedevano di pari passo: era ormai chiaro che tutto andava ricondotto a cause e fattori di diversa natura²²⁸.

§ 2.1.9. L'intervento triumvirale nei rapporti tra privati.

Al 40 a.C. risale la *lex Falcidia*, plebiscito proposto dal tribuno Falcidio²²⁹, che divenne uno dei cardini del diritto testamentario del tempo²³⁰.

²²⁷ Per un quadro generale sui problemi finanziari che i triumviri dovettero affrontare, si v. Th. Mommsen, *Römische Kaisergeschichte: nach den Vorlesungs-Mitschriften von Sebastian und Paul Hensel 1882/86* (München 1992) 74 s. Sugli aspetti economici del periodo di crisi della repubblica, si v. F. De Martino, *Storia economica di Roma antica* (Firenze 1979) 81 ss.; cfr. F. Serrao, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*² (Napoli 1999) 115 ss.

²²⁸ P. Cerami, *Aspetti e problemi di diritto finanziario romano* (Torino 1997) 110 ss., si chiede se la crisi finanziaria possa essere stata favorita da un'inefficienza del sistema politico, amministrativo e finanziario, individuando quelle che, secondo lui, ne siano state le cause più significative. Prima fra tutte, il processo di erosione della *fides*, che provoca una forte corruzione amministrativa e finanziaria, con falsificazione di documenti amministrativi e di scritture contabili. Cic. *ad fam.* 12.4.1, nel descrivere lo stato di crisi che sta vivendo la *res publica*, parla anche di senatoconsulta falsificati, *senatus consulta falsa referuntur*. Per il periodo triumvirale, L. Fezzi, *Falsificazione di documenti* cit. 101 s., ha rinvenuto casi di falso ideologico, in fase di verbalizzazione o di copia modificata dell'originale, ovvero di falso 'per formazione' (sostituzione degli originali del documento) o 'per alterazione' (manipolazione degli originali). In secondo luogo, il venir meno della *concordia ordinum*, dell'equilibrio tra i vari organi costituzionali, dovuto all'acuirsi delle lotte politiche e delle guerre civili. Da ultimo, l'involuzione del ruolo del Senato, che in questi anni di crisi non ha saputo esercitare efficacemente il potere di cui dispone. per far fronte alle spese di mantenimento degli eserciti e alle ricompense, esatte dai soldati al momento del congedo. In merito, R. Scuderi, *Problemi fiscali a Roma in età triumvirale*, in *Clio* 15 (1979) 342 ss., rileva come,

²²⁹ T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 372; cfr. G. Niccolini, *I Fasti dei tribuni della plebe* (Milano 1934) 82, 277, 433.

²³⁰ C. Ferrini, s.v. «*Falcidia*», in *Il Digesto Italiano* 11 (Torino 1895) 16 s., analizza il percorso attraverso il quale si è pervenuti all'emanazione della *lex Falcidia*. Si v. anche F. Bonifacio,

Della legge ci è stato conservato parzialmente il testo²³¹. Lo scopo era ostacolare l'esaurimento della massa ereditaria spettante all'erede disponendo un numero eccessivo di legati. Si stabilì, infatti, che all'erede doveva spettare almeno un quarto dell'asse ereditario²³² e che la parte restante poteva essere trasmessa a legati.

Gai. 2.227. Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus ei legare liceat quam dodrantem: itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat: et hoc nunc iure utimur.

Ricerche sulla lex Falcidia de legatis (Napoli 1948), P. Voci, *Diritto ereditario romano II. Parte speciale: Successione ab intestato, successione testamentaria* (Milano 1956) 633 s. e 755 ss.; U. Wesel, *Über den Zusammenhang der lex Furia, Voconia und Falcidia*, in ZSS. 81.1 (1964) 308 ss.; G. Papa, *Lex Falcidia e questioni processuali*, in C. Cascione, C. Masi Doria (cur.), *Fides humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna VII* (Napoli 2007); e di recente F. Scotti, *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici* (Roma 2012) 291 ss.

²³¹ In D. 35.2.1 pr. (Paul. sing. ad leg. Falc.), sono riportati i primi due capi della legge: *Lex Falcidia lata est, quae primo capite liberam legandi facultatem dedit usque ad dodrantem his verbis: 'Qui cives Romani sunt, qui eorum post hanc legem rogatam testamentum facere volet, ut eam pecuniam easque res quibusque dare legare volet, ius potestasque esto, ut hac lege sequenti licebit'. secundo capite modum legatorum constituit his verbis: 'Quicumque civis Romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet, is quantam cuique civi Romano pecuniam iure publico dare legare volet, ius potestasque esto, dum ita detur legatum, ne minus quam partem quartam hereditatis eo testamento heredes capiant, eis, quibus quid ita datum legatumve erit, eam pecuniam sine fraude sua capere liceto isque heres, qui eam pecuniam dare iussus damnatus erit, eam pecuniam debeto dare, quam damnatus est'*. A causa dell'improvviso passaggio di idee dal § 3 al § 4 del frammento, C. Ferrini, s.v. «Falcidia» cit. 17, sosteneva che fosse stato omesso dai compilatori un terzo capitolo della legge Falcidia, che, probabilmente, estendeva il disposto della *lex* a tutti i legatari. Tuttavia, G. Grosso, *I legati nel diritto romano*² (Torino 1962) 340 s., credette che da essa si evincessero comunque due punti essenziali: l'abrogazione dei limiti delle leggi precedenti attraverso la duplice affermazione sia della libertà di legare sia della potestà di acquistare e far valere il legato entro il nuovo limite imposto e l'apposizione di un limite alla libertà di legare. Cfr. D. Schanbacher, *Ratio legis Falcidiae: die falzidische Rechnung bei Zusammentreffen mehrerer Erbschaften in einer Hand* (Berlin 1995) 15 ss., sull'applicazione pratica della legge.

²³² Sulla possibilità che l'erede, *omissa causa testamenti*, possedga l'eredità o parte di essa *ab intestato* e sul vincolo a cui, tuttavia, egli è tenuto nei confronti dei legatari, dei fedecommissari e dei servi manomessi nel testamento, si v. C. Ferrini, s.v. «Falcidia» cit. 18 s. Sulle modalità attraverso le quali avviene il calcolo della quarta, si v. G. Grosso, *I legati nel diritto romano* cit. 346 ss. Cfr. PS. 3.8.1. *Exhausta legatis aut fideicommissis vel mortis causa donationibus hereditate auxilio Falcidiae institutus heres quadrantem retinere potest; Ulp. 24.32. Lex Falcidia iubet, non plus quam dodrantem totius patrimonii legari, ut omnimodo quadrans integer apud heredem remaneat.*

Gaio sottolinea la necessità della legge Falcidia²³³, dal momento che le leggi Furia e Voconia, la prima sul divieto di disporre mille assi *legati nomine mortisve causa* e la seconda sul divieto per il legatario di ricevere più di quanto disposto per l'erede, non garantivano del tutto il principio cardine della *libertas legandi*²³⁴.

Cass. Dio. 48.33.5. ...καὶ ὁ νόμος ὁ Φαλκίδιος ὠνομασμένος, πλείστην καὶ νῦν ἔτι ἰσχύον ἐς τὰς τῶν κλήρων διαδοχάς, ὥστε τινὰ τὸ τέταρτον τῆς καταλειφθείσης οἰ οὐσίας, ἂν γέ πη βαρύνηται, λαβόντα τὸ λοιπὸν ἀφεῖναι, ἔχων, ὑπὸ Πουπλίου Φαλκιδίου δημαρχοῦντος ἐτέθη.

Cassio Dione, nel passo di cui sopra, cita la *lex Falcidia* in riferimento ai domini di Attalo e Deiotaro, morti entrambi in Galazia durante l'incursione partica. In questa situazione di emergenza era necessario individuare nuovi governanti dei paesi d'Oriente in uomini che sarebbero stati vicini a Roma. Per superare le pretese dinastiche dei successori, i triumviri, rispettando la quarta parte della massa ereditaria riservata *ex lege Falcidia* agli eredi, assegnarono il

²³³ Orientamento proposto da F. Bonifacio, *Ricerche sulla Lex Falcidia* cit. 4 ss., il quale nota inoltre che mentre le prime due leggi impongono il loro divieto al destinatario, la terza legge si rivolge direttamente al testatore per limitare espressamente la sua libertà di disporre. Ancora, Gai 2.254 riferisce come il *senatusconsultum Pegasianum* abbia esteso l'applicazione della *lex Falcidia* anche ai fedecommissi per gli stessi inconvenienti che si erano avuti con riguardo ai legati. *Sed rursus quia heredes scripti, cum aut totam hereditatem aut paene totam plerumque restituere rogabantur, adire hereditatem ob nullum aut minimum lucrum recusabant atque ob id extinguebantur fideicommissa, postea Pegaso et Pusione consulibus senatus censuit, ut ei, qui rogatus esset hereditatem restituere, proinde liceret quartam partem retinere, atque e lege Falcidia in legatis retinendi ius conceditur: ex singulis quoque rebus, quae per fideicommissum relinquantur, eadem retentio permessa est. Per quod senatus consultum ipse heres onera hereditaria sustinet; ille autem, qui ex fideicommissis reliquam partem hereditatis recipit, legatarii partiarum loco est, id est eius legatarii, cui pars bonorum legatur; quae species legati partitio uocatur, quia cum herede legatarius partitur hereditatem.* Sulla questione dei rapporti tra le disposizioni testamentarie relative al culto e dell'applicazione della legge Falcidia e del senatoconsulto Pegasiano, che stabilisce, in conformità di quanto già disposto in tema di legati, che in ogni caso all'erede debba essere riservato un quarto del patrimonio ereditario, si v. G. Franciosi, «*Lex Falcidia*», «*Sc. Pegasianum*» e disposizioni a scopo di culto, in *Studi in memoria di G. Donatuti I* (Milano 1973) 401 ss.

²³⁴ La *lex Furia*, infatti, poteva ben essere elusa esaurendo la massa ereditaria con la disposizione di più legati che rispettassero il limite dei mille assi; per sottrarsi alla *lex Voconia*, invece, il testatore poteva disperdere il proprio patrimonio in tante disposizioni di poco valore, tanto da non lasciare all'erede alcun vantaggio patrimoniale.

regno Erode Idumeo, conferendogli il titolo di re e fecero poi salire al trono l'anno seguente Aminta, che era stato segretario di Deiotaro²³⁵. La fonte in esame dimostra anche come i triumviri diedero applicazione delle leggi emanate a Roma anche nei territori *extra urbem* e nei confronti di persone che non godevano della cittadinanza romana.

Problematica è la *lex Iulia de tutela* (o *Iulia et Titia de tutela*) sulla *datio tutoris*, ossia la possibilità del magistrato di designare un tutore per il figlio o la moglie. La principale fonte di riferimento è Gaio.

Gai 1.185. Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma ex lege Atilia a praetore urbano et maiore parte tribunorum plebis, qui Atilianus tutor vocatur; in provinciis vero a praesidibus provinciarum ex lege Iulia et Titia.

L'espressione *ex lege Iulia et Titia* in Gaio lascia presumere che il giurista stia discorrendo di un'unica legge Giulia e Tizia che estendeva nelle province le disposizioni della *lex Atilia*. Diversamente, però, Teofilo nella sua Parafraresi in greco delle *Institutiones* di Giustiniano, individua due «νόμοι iúlios καὶ titianòs»²³⁶. Gli studiosi che individuano in Gaio la testimonianza che ci fu una sola legge che regolava la materia della *datio tutoris* nelle province reputano che essa fu emanata sotto il consolato di Ottaviano e Tizio nel 31 a.C. e che quindi prese il nome da entrambi i consoli²³⁷. Non è mancato chi ha ipotizzato che le leggi emanate furono due, una destinata all'Italia, l'altra alle province, ma venivano citate sempre congiuntamente perché rientranti nel progetto di riforme territoriali avviato da Cesare e proseguito prima dai triumviri e poi da Augusto²³⁸.

²³⁵ R. Syme, *Rivoluzione romana*² cit. 260 s., descrive analiticamente le vicende di quell'anno.

²³⁶ Teoph. *inst. par.* 1.20 pr.

²³⁷ Così V. Arangio-Ruiz, *Due nuove tavolette di Ercolano relative alla nomina di tutori muliebri*, in *Studi in onore di P. de Francisci II* (Milano 1956) 3. Anche D. Nörr, *Zur Palingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze*, in *ZSS.* 118 (2001) 7 [= in T.J. Chiusi, H.-D. Spengler (hrsg.), *Schriften 2001-2010: anlässlich seines 80. Geburtstags* (Madrid 2012) 38], ha sostenuto che si parli di una sola legge che disciplini la *datio tutoris*.

²³⁸ G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 439 s., le considerò due leggi distinte, datando la *lex Iulia de tutela* intorno al 32 a.C. Prima di lui, M. Voigt, *Römische Rechtsgeschichte I* (Stuttgart 1892) 841,

Gai 1.195. Potest autem pluribus modis libertina tutorem alterius generis habere, veluti si a femina manumissa sit; tunc enim e lege Atilia petere debet tutorem, vel in provincia e lege Iulia et Titia: nam in patronae tutela esse non potest.

La legge, che il giurista considera anche in questo passo come un'unica disposizione, conferiva la *datio tutoris* ai governatori per le province di loro competenza, dopo che la legge Atilia del 210 a.C. aveva relegato questa facoltà al solo pretore urbano a Roma e ai tribuni della plebe²³⁹. Il ritrovamento di una tavoletta ercolanese risalente al 40 d.C. e riletta da Camodeca²⁴⁰, poi, documentando l'investitura di un tutore da parte di un duoviro di un municipio, consente di affermare che la *lex* o le *leges Iulia et Titia* attribuivano la *datio tutoris* non solo ai governatori della provincia ma anche ai magistrati municipali.

Per quanto riguarda il problema della datazione del provvedimento, la tesi proposta da Arangio-Ruiz e Nörr, secondo cui la legge (o le leggi) fu emanata nel 31 a.C., contrasterebbe con un'indicazione di Ottaviano nell'editto di Rhosos, sul

considerò la *lex Iulia* un capo della *lex Iulia de provinciis* di Cesare del 46 a.C. e Theoph. *par.* 1.20 pr. lo confermerebbe. Di recente, G. Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori* (Torino 2015) 37 s., ha sostenuto che le leggi *Iulia* e *Titia*, che l'autrice considera separatamente, costituivano due norme che andavano a regolare la medesima materia, cioè la *datio tutoris* esercitata dai magistrati locali nelle colonie, nei municipi e nelle comunità latine, e che la seconda non fece altro che estendere il contenuto della prima anche ai territori della Gallia Narbonense nel momento in cui furono equiparati alle colonie latine.

²³⁹ Cfr. anche *Tit. Ulp.* 11.18. *Lex Atilia iubet, mulieribus pupillisve non habentibus tutores dari a praetore et maiore parte tribunorum plebis, quos 'tutores atilianos' appellamus. Sed quia lex Atilia Romae tantum locum habet, lege Iulia et Titia prospectum est, ut in provinciis quoque similiter a praesidibus earum dentur tutores*, che, oltre a riportare il contenuto delle leggi in analisi, fanno riferimento anch'essi ad un'unica *lex Iulia et Titia*.

²⁴⁰ F. Grelle, *La datio tutoris* cit. 414 s., ha sostenuto che la legge (o le leggi) Giulia e Tizia non si limitarono ad attribuire ai magistrati provinciali il potere di assegnare il tutore, ma disciplinarono la materia anche a livello municipale. Di recente G. Camodeca, *Tabulae Herculanae. Edizione e commento I* (Roma 2017) 109 ss., dalla rilettura di una tavoletta di Ercolano, su cui si v. gli studi di M. Della Corte, *Tabellae ceratae ercolanesi*, in *PP.* 6 (1951) 228 nt. 13, e V. Arangio-Ruiz, *Due tavolette di Ercolano* cit., ha individuata nella legge Giulia e Tizia il fondamento del potere dei duoviri nella *datio tutoris*.

conferimento al navarca Seleuco di privilegi e immunità²⁴¹. L'editto, infatti, databile tra il 41 e il 36 a.C., conteneva un rinvio alle leggi Atilia e Giulia dovuto probabilmente ad un esonero dal *munus tutelae* per Seleuco²⁴². È probabile, pertanto, che la *lex Iulia* fu anteriore al 42, essendo già in vigore in quegli anni, e che fu distinta dalla *lex Titia*. Non vi sono coincidenze, infatti, per gli anni successivi, della coppia consolare *gens Iulia/Titia*, che potrebbe far pensare alla *rogatio* di un'unica disposizione normativa a riguardo. Secondo questa interpretazione, la congiunzione *et* che Gaio inserisce tra i due gentilizi risponderebbe all'uso comune nella letteratura giurisprudenziale di indicare insieme due norme distinte ma che regolavano la stessa materia²⁴³. È ipotizzabile che la *lex Iulia* sia riferibile ad una legge di Cesare, nell'ambito delle sue riforme di riorganizzazione amministrativa delle colonie, sull'attribuzione ai magistrati locali della competenza alla *datio tutoris*, richiamata poi dalla Colonia Genetiva Iulia del 59 a.C.²⁴⁴. Più complesso è il discorso con riguardo alla presunta *lex Tita de tutela*: *rogator* formale si esclude possa essere stato il tribuno della plebe del 99 a.C. Sesto Tizio²⁴⁵, il che non permetterebbe di inquadrare la legge in una fase cronologicamente anteriore rispetto alla *lex Iulia*. Secondo un ragionamento meramente logico, si potrebbe escludere anche il riferimento al console L. Tizio dell'anno 31, più esperto d'armi che di tutela, dal momento che impegnò gran parte dei mesi della sua magistratura a combattere contro i sostenitori di

²⁴¹ Si rinvia a *infra* § 3.2.

²⁴² J.-L. Ferrary, *Princeps legis ed adscriptores: la collegialité des magistrats romain dans la procédure de proposition des lois*, in *RPh.* 70 (1996) 312 nt. 1, riproduce le lacunose linee 33-35 dell'editto di Rhosos, contenenti l'indicazione delle leggi Atilia e Giulia. Cfr. F. Grelle, *La datio tutoris dei magistrati municipali*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (cur.), *Gli Statuti Municipali* (Pavia 2006) 417 s. [= in *SDHI.* 72 (2006) 67 s.].

²⁴³ Cfr. Gai 1.80; 2.45; 4.19. Sul nome delle leggi e sull'uso della particella *et* tra i nomi dei due consoli, si v. G.V. Sumner, *Lex Aelia, Lex Fufia*, in *AJP.* 84.4 (1963) 337 ss.; A.E. Astin, *Leges Aelia et Fufia*, in *Latomus* 23.3 (1964) 421 ss.; W.J. Tatum, *The patrician tribune: Publius Clodius Pulcher* (Chapel Hill 1999) 126 ss.

²⁴⁴ F. Grelle, *La datio tutoris* cit. 419 s., crede che a causa dello stato frammentario in cui è pervenuta la *lex data* alla Colonia Genetiva Iulia non è possibile sostenere che essa contenesse un rinvio alla legislazione generale vigente, in cui probabilmente poteva essere ricompresa la *lex Iulia de tutela*.

²⁴⁵ T.R.S. *The magistrates* cit. 2.

Antonio²⁴⁶, ma nulla di certo è attestato può dirsi a riguardo. Si propone, invece, il ‘noto’ P. Tizio, tribuno della plebe del 43 e *rogator* del plebiscito istitutivo del secondo triumvirato, che si sarebbe occupato in quell’anno di adeguare la disciplina della legge Giulia all’espansionismo territoriale di quel periodo, che fu gestito dai triumviri fin dall’istituzione della magistratura²⁴⁷.

Da alcuni versi di Propertio, è stata ipotizzata da Mantovani²⁴⁸ l’emanazione da parte dei triumviri di una legge con cui si istituì una tassa sul celibato.

Prop. *Eleg.* 2.7.1-3. *Gavisa es certe sublatam, Cynthia, legem, / qua quondam edicta flemus uterque diu, / ni nos divideret.*

Secondo Mantovani, il provvedimento in questione andava molto probabilmente a porre un freno al diffondersi del celibato e alla non procreazione da parte di coppie di sposi: Propertio si ostinava a voler frequentare la sua amante Cinzia nonostante che il rischio di incorrere nella pena della decapitazione (2.7.7. *nam citius paterer caput hoc discedere collo*)²⁴⁹, pur di non sposarsi. Non si ha la certezza che esso fu emanato nel periodo triumvirale, ma certo è che la norma, qualora sussistente, avrebbe incontrato il *favor* di Ottaviano²⁵⁰. Il poeta nella sua

²⁴⁶ R. Syme, *Rivoluzione romana*² cit. 298, descrive infatti il ‘rinnegato’ Tizio al comando delle legioni di Ottaviano contro Antonio nell’anno precedente alla battaglia di Azio.

²⁴⁷ Così G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 434; A. d’Ors, *Epigraphia Juridica de la España Romana* (Madrid 1953) 243 ss.

²⁴⁸ D. Mantovani, *Leges et iura populi Romani restituit: diritto e processo in un aureo di Ottaviano*, in *Athenaeum* 96 (2008).

²⁴⁹ D. Mantovani, *Leges et iura* cit. 39 nt. 102, reputa che la pena prevista per l’inosservanza della legge non fu di certo la decapitazione, mera esagerazione del poeta al fine di enfatizzare il suo amore per Cinzia. A prova della sua opinione, l’a. riporta due passi di Ovidio, *Her.* 16.155-156 e *Pont.* 2.8.65-67, dove ritorna l’uso dell’espressione come topos letterario. La pena prevista era quasi sicuramente di tipo pecuniario, dal momento che vi era un’incessante richiesta di denaro a Roma per finanziare le spedizioni belliche e rimpinguare i patrimoni personali dei triumviri.

²⁵⁰ G. Ferrero, *Grandezza e decadenza di Roma IV. La repubblica di Augusto* (Milano 1906) 24 nt. 1, credeva che l’espressione *lex edicta* fosse rappresentativa delle modalità di espressione del potere triumvirale. La legge sarebbe stata, secondo l’autore, emanata da Ottaviano per incentivare i matrimoni. Anche E. Badian, *A Phantom Marriage Law*, in *Philologus* 129 (1985) 94 ss., giudicò che la *lex* fu di epoca triumvirale e che impose semplicemente una tassa sui celibi per fronteggiare le spese militari.

elegia racconta che questa disposizione fu *sublata*, ossia ‘abrogata’ secondo l’interpretazione più consona ad altri luoghi nelle fonti in cui il verbo viene correlato al sostantivo *lex*²⁵¹. È dato che il secondo libro delle *Elegiae*, in cui il passo è contenuto, è databile negli anni che vanno dal 28 al 25²⁵², si è ritenuto che l’abrogazione della legge avvenne con l’editto di Ottaviano del 28 a.C.²⁵³. Tullio Spagnuolo Vigorita, invece, ha respinto del tutto l’ipotesi che il provvedimento di cui parla Properzio sia di età triumvirale, analizzando in modo critico le tesi di Jörs, Mommsen, Badian e Mantovani²⁵⁴. Lo studioso ha asserito che non vi è nelle fonti prova alcuna di un’imposizione fiscale sul celibato disposta dai triumviri. Se si volesse poi prescindere dalle fonti, ha reputato Spagnuolo che dal momento dell’emanazione del provvedimento (tra il 32 e il 31 secondo Badian) e la sua abrogazione nel 28 a.C. vi fu un lasso di tempo troppo lungo per una vicenda, quale quella raccontata da Properzio, che sembrò svolgersi con rapidità.

²⁵¹ *Tollere* ha il significato di abrogare, ad esempio, in *Tit. Ulp.* 1.3 (... *id est prior lex tollitur*); in *Cic. de orat.* 1.247 (... *aut novis legibus esse sublata*), *leg. agr.* 2.22 (... *hac lege sine ulla exceptione tollentur*); in *Liv.* 34.3.3-4 (... *ut unam tollendo legem ceteras infirmetis*). Uno dei sostenitori di questo filone interpretativo è E. Badian, *A Phantom Marriage* cit. 82 ss., il quale dimostra accuratamente quanto prima di lui aveva già proposto G. Ferrero, *Grandezza e decadenza IV* cit. 24 s. *Contra*, T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*³ (Napoli 2010) 7, che, dopo aver riportato la tesi di Mommsen secondo cui una legge *edicta* e poi *sublata* non identifichi una legge rogata e abrogata, bensì una *rogatio* promulgata e poi ritirata, sostiene che Badian, che a Mommsen si oppone con fermezza, non abbia preso in considerazione la totalità delle fonti sulle espressioni *legem edicere* e *tollere*, in quanto la prima viene utilizzata per indicare sia una legge approvata che la diffusione di una *rogatio* con un editto, cosa questa che era molto tipica di Augusto (*Cass. Dio.* 53.21.3). L’autore concorda con gli studi fatti da Ph. Moreau, *Florent sub Caesare leges. Quelques remarques de technique législative à propos des lois matrimoniales d’Auguste*, in *RD.* 81 (2003) 461 ss., che testimoniano proprio la presenza di *legem tollere* nelle fonti col significato di ‘ritirare una rogazione’. Cfr. anche T. Spagnuolo Vigorita, *La data della lex Iulia de adulteriis*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca VIII* (Napoli 2001) 94 nt. 47 [ora in Id., *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano* (Napoli 2013) 352 nt. 47].

²⁵² Sulla datazione delle Elegie di Properzio, si v. P. Fedeli, *Properzio, Elegie, Libro II. Introduzione, testo e commento* (Cambridge 2005) 21 e 309, anche se qualche anno prima, già A. Luther, *Ein «Terminus ante quem» für die «Monobiblos» des Properz*, in *Latomus* 62 (2003) 801 ss., aveva affermato che il primo libro dell’opera fosse databile negli anni della spedizione di Crasso contro i Bastarni (30-29 a.C.).

²⁵³ Diversamente, P. Jörs, *Die Ehegesetze des Augustus* (Marburg 1984), ora in Id., *‘Iuliae rogationes’*. *Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea* (Napoli 1985) 3 ss., ha sostenuto che la legge fu emanata nel 28 a.C. e abrogata prima del 18 a.C.

²⁵⁴ T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus*³ cit. 1 ss.; di diverso avviso, D. Mantovani, *Leges et iura* cit. 41, il quale crede che sia proprio questa la tipologia di provvedimenti che furono oggetto di abrogazione nel 28 a.C., ossia norme che andavano ad incidere sulle libertà del cittadino, soprattutto patrimoniali, e contrarie a *leges* e *iura*.

La *lex*²⁵⁵ citata da Properzio potrebbe invero riferirsi ad un progetto di legge che Ottaviano, in virtù dei poteri straordinari detenuti di fatto per parte del 28, o un magistrato proponente abbia reso noto e poi ritirato (Cassio Dione²⁵⁶ ci attesta, infatti, che Ottaviano, agli inizi del Principato, era solito accettare suggerimenti preventivi alle proposte di legge che faceva esporre in pubblico e sui cui poi decideva). Per quanto riguarda il contenuto del progetto²⁵⁷, dal contesto generale dell'elegia si può supporre che esso fosse finalizzato ad incentivare l'incremento demografico e i matrimoni, disponendo delle misure che furono poi attuate con la *lex Iulia de maritandis ordinibus* e la *lex Papia Poppaea*, la prima riguardante il celibato, la seconda la procreazione. È inverosimile pertanto che i triumviri abbiano emanato provvedimento normativi di contenuto matrimoniale, dal momento che solo in quegli anni Ottaviano iniziò a porre le basi di quella che poi fu la sua legislazione matrimoniale. A sostegno di questa tesi, si potrebbe considerare un *commentarius* di cui viene fatta indicazione nella *lex municipalis de Troesmis*²⁵⁸ (al capitolo XLIV), che corrisponderebbe al contenuto del capitolo XLVIII della legge Papia. Il commentario è databile nell'anno 5 a.C., prima dell'entrata in vigore della *lex*: la tipologia dell'atto corrisponderebbe al modello politico legislativo proprio di Augusto. Vi è, infatti, una proposta di legge al pubblico (e la data del *commentarius* lo confermerebbe) che non viene subito tradotta in *rogatio legis*, dal momento che il suo contenuto non è del tutto equivalente alla *lex Papia Poppaea* di qualche anno dopo (9 d.C.). Un altro esempio di tal genere, può essere ravvisato nel commentario di cui è fatta menzione nel *liber coloniarum* gromatico come base della *lex Agrorum* della provincia della Tuscia. Questo parallelismo tra un precedente progetto di

²⁵⁵ Si tenga presente che Properzio non scrive da giurista, bensì da poeta: di conseguenza non si preoccupa di utilizzare termini tecnici giuridici ben precisi.

²⁵⁶ Cass. Dio. 53.21.3.

²⁵⁷ T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus*³ cit. 21 s., sostenne che di certo la legge non represses l'adulterio. Forse conteneva disposizioni sul divieto di nozze tra *ingenui* e libertine, ma non può aversene certezza dalle fonti. Lo studioso ha ipotizzato, studiando Cass. Dio. 53.13.2, che il progetto contenesse delle disposizioni a favore degli ex consoli ed ex pretori che si fossero sposati e avessero avuto più figli nell'attribuzione delle province senatorie, a discapito di quelli celibi e *orbi*, a cui le province spettavano a sorte.

²⁵⁸ W. Eck, *La loi municipale de Troesmis: données juridiques et politiques d'une inscription récemment découverte*, in *RHDFE*. 91.2 (2013) 204 ss.

legge/*commentarius* e la successiva *lex* confermerebbe la tesi di Spagnuolo Vigorita sulla *lex prima edicta* e poi *sublata*, di cui Properzio è testimone. Essa non corrisponderebbe dunque al periodo triumvirale ma sarebbe di poco successiva, fungendo da strumento iniziale per attuare in modo cauto riforme legislative.

Al periodo triumvirale si reputa possa risalire anche la *lex Scribonia* sul divieto di costituzione di servitù attraverso l'usucapione, al fine di tutelare il diritto di proprietà e di evitare il rischio che situazioni di tolleranza o di usurpazione potessero diventare diritti²⁵⁹. L'unica fonte a riguardo è costituita da un passo di Paolo contenuto nei *Digesta* di Giustiniano²⁶⁰.

D. 41.3.4.28(29) (Paul. 54 *ad ed.*). Libertatem servitutium usucapi posse verius est, quia eam usucapionem sustulit lex Scribonia, quae servitatem constituebat, non etiam eam, quae libertatem praestat sublata servitute. itaque si, cum tibi servitatem deberem, ne mihi puta liceret altius aedificare, et per statutum tempus altius aedificatum habuero, sublata erit servitus.

Nulla afferma Paolo sulla *ratio* della norma né sulla datazione. Dal nome del *rogator* sono state formulate diverse ipotesi cronologiche: Tomolescu ha sostenuto che la legge fu emanata nel 216 a.C. dal momento che considerava la servitù come indipendente dal diritto di proprietà, concezione già presente nel III a.C.²⁶¹. Capogrossi Colognesi ha identificato la *lex Scribonia* con un plebiscito del tribuno L. Scribonio del 149 a.C., menzionato in due passi di Cicerone; lo

²⁵⁹ Si v. F. Tuccillo, *Studi su costituzione* cit. 59 ss., che ha studiato la legge proponendo di datarla nel periodo triumvirale.

²⁶⁰ Sull'annotazione nel *Codex Bambergensis* secondo cui nella *littera Florentina* si leggeva Voconia (nome che ricorreva anche in diversi manoscritti del XIII e XIV secolo in cui il passo paolino era contenuto) e sul dibattito storiografico che ne è conseguito sull'attribuzione della disposizione alla legge Voconia o a quella Scribonia, si v. la proposta di F. Tuccillo, *Lex Scribonia o lex Voconia? Sulla tradizione manoscritta di D. 41.3.4.28(29)*, in *Homenaje al Professor A. Torrent* (Madrid 2016) 1219 ss.

²⁶¹ C.St. Tomulescu, *Sur la loi Scribonia «de usucapione servitutium»*, in *RIDA*. 17 (1970) 340 ss.; *contra* F. Tuccillo, *Studi su costituzione* cit. 92, suppone che la configurazione delle servitù come *iura in re aliena* fu successiva al III a.C.

studioso ha poi cambiato orientamento e ha sostenuto che essa fu emanata nel 50 a.C.²⁶²; altri studiosi hanno collocato ugualmente la disposizione nel 50 a.C. ad opera di Scribonio Curio²⁶³. Tuccillo, pertanto, da una puntuale esegesi del passo paolino finalizzata a individuare la *ratio* del provvedimento, ne ha proposto una datazione successiva al 44 a.C., ritenendo che l'inconcepibilità del possesso delle cose incorporali, requisito imprescindibile dell'usucapione, costituì il risultato di un'evoluzione che prese le mosse dall'opposta idea che si aveva a riguardo, che aveva caratterizzato la fase repubblicana. E se dal 70 a.C. al 44 a.C. era ancora tutelata l'*usucapio servitutis* e le servitù risultavano ancora classificate tra le *res quae tangi possunt*, come testimonia Cic. *top.* 5.27²⁶⁴, la legge Scribonia può ben essere inquadrata negli anni successivi²⁶⁵. Nello specifico, la paternità della legge potrebbe essere attribuita a L. Scribonio Libone, console del'anno 34²⁶⁶.

2.2. L'attività normativa del Senato

Durante il secondo triumvirato, il Senato continuò a svolgere le sue funzioni, collaborando con i triumviri per interessi meramente politici. Non

²⁶² La prima tesi è contenuta in L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana* II (Milano 1976) 445 nt. 8; ora in Id., *La lex Scribonia e la usucapione delle res incorporales*, in *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano* (Roma 1999) 119 s. La datazione del 149 a.C. è mantenuta, invece, da R. La Rosa, *Usus fructus: modelli di riferimento e sollecitazioni concrete nella costruzione giuridica* (Napoli 2008) 214 ss.

²⁶³ Per citarne alcuni, G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 414; S. Solazzi, *Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali* (Napoli 1947) 107; P. Bonfante, *Corso di diritto romano* I 143; J.M. Rainer, *Nochmals zu den 635*; si rinvia a F. Tuccillo, *Studi su costituzione* cit. 93 nt. 288.

²⁶⁴ *Esse ea dico quae cerni tangique possunt, ut fundum aedes, parietem stillicidium, mancipium pecudem, spellectilem, penus et cetera; quo ex genere quaedam interdum vobis definienda sunt*. Il passo, ascrivibile al 44 a.C., rappresenta l'idea dell'uguaglianza giuridica tra il diritto di proprietà sul fondo e il diritto di servitù prediale propria di quegli anni, potendosi tradurre *paries* e *stillicidium* rispettivamente con 'oggetto di un rapporto giuridico' o la relativa servitù e 'caduta dell'acqua' o la *servitus stillicidii*. Si v. a riguardo F. Tuccillo, *Studi su costituzione* cit. 82 ss. La distinzione, invece, tra *res corporales* e *incorporales* è indicata da Gai 2.12-14, riprodotta con qualche modifica in D. 1.8.1.1 (Gai 2 *inst.*). Si propone la lettura in merito di V. Giuffrè, *L'emersione dei «iura in re aliena» e il dogma del «numero chiuso»* (Napoli 1992) 215.

²⁶⁵ F. Tuccillo, *Studi su costituzione* cit. 93, dopo aver analizzato diverse fonti ciceroniane (77 ss.) dimostra che «Se dunque, sino alla metà dell'ultimo secolo a.C. le *servitutes* erano ancora concepite in termini materialistici come *partes domini*, al fine di garantire una certa precocità della legge rispetto alla piena maturazione da parte dell'*interpretatio prudentium* della nuova concezione delle servitù come *iura in re aliena*, si potrebbe ammettere che la *lex* sia stata emanata alla fine della repubblica».

²⁶⁶ T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 409.

sempre i triumviri, infatti, operano come organo autonomo e unitario: era prassi rivolgersi al consesso senatorio per consolidare i propri poteri o per ottenere la convalida di atti posti in essere. Ma non mancano episodi in cui è il Senato ad agire su impulso dei triumviri, come lo testimoniano i provvedimenti senatori, come vedremo. Di certo, una costante della politica triumvirale è data dal rispetto formale nei confronti dell'istituzione repubblicana del Senato, che induce ad esempio Ottaviano a rassicurare il Senato sulle proscrizioni nel 42 a.C.²⁶⁷ Questa la forma: come afferma De Martino²⁶⁸, infatti, apparentemente viene riconosciuta l'autorità del Senato, ma nella sostanza i triumviri hanno bisogno della fiducia da parte del Senato e il Senato stesso necessita dell'appoggio dei triumviri sia perché più forti dal punto di vista militare sia per la composizione interna dell'assemblea, ormai indebolita²⁶⁹.

Per questi motivi, oltre che per una maggiore elasticità di funzionamento e di convocazione²⁷⁰, più che il popolo, interlocutore essenziale dei triumviri è il Senato, sia con la ratifica dei provvedimenti da loro emanati che con l'emanazione di *senatusconsulta*, massima espressione della sua volontà. Il senatoconsulto consiste nel parere espresso dal Senato romano su questioni sottoposte al suo esame, in età repubblicana, dai magistrati che lo convocano, in età imperiale, dall'imperatore: in un primo momento ha carattere formalmente consultivo, anche se, di fatto, vincolante per i magistrati fino ad assumere, nel

²⁶⁷ Cass. Dio. 48.3.6, racconta di una lettera che Ottaviano avrebbe mandato ai senatori in cui chiede loro fiducia, con la promessa di affrontare ogni questione con la stessa mitezza e benevolenza che avevano caratterizzato la figura di suo zio Cesare.

²⁶⁸ F. De Martino, *Sugli aspetti giuridici* cit. 75.

²⁶⁹ Per un approfondimento sulla composizione e sulla struttura della Curia, nonché sui processi evolutivi subiti dal Senato negli ultimi decenni della Repubblica, si v. M. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la république romaine. De la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision* (Rome 1989) 168 ss.

²⁷⁰ I comizi centuriati potevano essere convocati solo da un magistrato munito di *imperium*, previa emanazione di un apposito editto con cui si fissava la data della riunione, rispettando almeno un intervallo di tempo pari ad un *trinundinum*, per consentire, intanto, al magistrato di illustrare la proposta di legge al popolo, riunito in *conciones*. Sul sistema di votazione dei comizi romani, si v. F. Lamberti, *Il cittadino romano*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo. Il Mondo Antico V* (Roma 2008) 524 s.

Principato, forza di legge²⁷¹. Nel periodo repubblicano, esso si sostanzia nella presentazione al senato della *rogatio* sottoposta dal magistrato ai comizi, e da questi eventualmente accettata²⁷². Un dato rilevante e problematico è che manca ad oggi una raccolta completa e sistematica che ci consenta di individuare i diversi *senatus consulta* tramandati o menzionati dalle fonti giuridiche, epigrafiche, letterarie e papirologiche, nonostante che le attività del Senato siano state oggetto di studi specifici da parte degli storici sin dall'epoca rinascimentale.

§ 2.2.1. La 'politica' del Senato di età triumvirale.

Uno dei primi interventi del Senato successivi alla costituzione del secondo triumvirato si inserì nell'ambito della propaganda di osannazione della figura di Cesare, iniziata da Ottaviano e continuata dall'intero collegio triumvirale.

CIL. IX.2628. Genio deivi Iuli parentis patriae quem senatus populusque Romanus in deorum numerum rettulit.

La fonte epigrafica utilizza l'espressione *senatus populusque Romanus* per indicare che la decisione di divinizzare la persona di Cesare sia stata presa dal Senato e dal popolo romano. In realtà, è il provvedimento senatorio ad aver

²⁷¹ Sulle origini del potere legislativo del Senato romano, B. Loreti Lorini, *Il potere legislativo del Senato romano*, in *Studi in onore di P. Bonfante* IV (Milano 1930) 379 ss. Sul rapporto tra la produzione normativa del Senato e l'espressione *senatus censuit*, si v. F. Arcaria, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale* (Milano 1992) 140 ss., e la recensione dell'opera fatta da F. De Marini Avonzo, *Sulle competenze del senato imperiale*, in *Index* 25 (1997) 621 ss. Con riferimento in particolare al periodo repubblicano, si v. G. Crifò, *Attività normativa del Senato in età repubblicana*, in *BIDR*. 71 (1968) 31 ss.

²⁷² L'emanazione del *senatusconsultum* da parte del Senato avveniva su *incipit* del magistrato, purché sia dotato del diritto di convocare l'organo, di presiederlo, di chiedergli pareri, di ottenere il voto su una determinata proposta e di redigere il contenuto della delibera. Gell. 14.7.5. nell'elenco di magistrati che detenevano il *ius consulendi senatum* incluse anche i *triumviri rei publicae constituendae causa*. Sul punto, C. Masi Doria, *Spretum Imperium* cit. 254 ss., in riferimento ai rapporti di rango tra i magistrati. Sull'evoluzione di questa facoltà dal punto di vista cronologico, si v. E. Volterra, s.v. «*Senatus consulta*», in *NDI*. XVI (Torino 1969) 20 s. (= in Id., *Scritti giuridici V. Le fonti* [Napoli 1993] 213 s.; ora in P. Buongiorno, A. Gallo, S. Marino (hrg.), *E. Volterra, Senatus consulta* [Stuttgart 2017]). Si rinvia *supra* a p. 14.

attribuito a Cesare l'appellativo *divus*, seguito poi dalla ratifica del popolo attraverso forse una legge²⁷³.

Suet. *div. Iul.* 88. *periit sexto et quinquagensimo aetatis anno atque in deorum numerum relatus est*²⁷⁴, non ore modo decernentium, sed et persuasione volgi. Si quidem ludis, quos primos consecrato ei heres Augustus edebat, stella crinita per septem continuos dies fulsit exoriens circa undecimam horam, creditumque est animam esse Caesaris in caelum recepti; et hac de causa simulacro eius in vertice additur stella.

Prendendo in considerazione tutto il contesto storico e politico di riferimento, si può appunto ritenere che la divinizzazione di Cesare fu legittimata più che dal decreto in sé dall'ideologia popolare, come nota Svetonio, che genericamente parla di *decernentes* e separa coloro che formalmente hanno deciso dal popolo, ormai ammaliato dalle manifestazioni iniziali dei triumviri e quindi accondiscendente nei confronti dei loro iniziali modi di agire.

Come anticipato²⁷⁵, i triumviri garantirono il funzionamento delle istituzioni repubblicane, costanti punti di riferimento per il popolo. Il Senato in tale contesto operò anche con iniziative autonome, seppur sempre controllate dal collegio triumvirale²⁷⁶. Il numero dei senatori, tuttavia, si era ridotto a causa delle

²⁷³ Si v. *supra* p. 53 ss., per il dibattito relativo alla divinizzazione di Cesare.

²⁷⁴ *Relatus est* costituiva il termine tecnico per individuare la *relatio* del senatoconsulto, ossia l'indicazione della materia su cui il Senato avrebbe poi deliberato. P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)*, in *AUPA* 59 (2016) 24 s., ha esaminato le tecniche e i metodi di redazione del senatoconsulto, rilevando, dallo studio delle epigrafi riferibili all'età repubblicana, come la *relatio* fosse riportata in forma breve, molto probabilmente per farne comprendere immediatamente al lettore il contenuto. Cfr. G. Ries, *Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums* (München 1983) 130 s.

²⁷⁵ Si rinvia a § 1.3.

²⁷⁶ U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 57, ha interpretato l'atteggiamento dei triumviri nei confronti del Senato, ma invero di tutti gli organi repubblicani, come frutto di un calcolo di opportunità politica.

guerre e delle proscrizioni²⁷⁷: in un primo momento si procedette secondo le procedure tradizionali, ossia garantendo l'ingresso nell'organo degli ex magistrati, che altri non erano se non quelli che gli stessi triumviri avevano nominato subito dopo l'emanazione della *lex Titia*. Successivamente si avviò una *lectio* straordinaria che introdusse in Senato uomini sostenitori dei triumviri a prescindere dalla loro estrazione sociale e dalla loro provenienza gentilizia²⁷⁸. Si contarono fino a mille membri²⁷⁹.

Questa strategia era necessaria ai triumviri per assicurarsi il controllo effettivo e il potere su tutto l'impero e loro ne erano ben consapevoli. Come avvenne ad esempio nel 40 a.C., quando Antonio intervenne personalmente in Senato per patrocinare, anche a nome di Ottaviano, l'approvazione di un *senatusconsultum* che avesse attribuito il titolo di re ad Erode. In quell'occasione il Senato fece propria la raccomandazione del triumviro e dispose in tal senso²⁸⁰.

Appiano e Svetonio testimoniano di un provvedimento senatorio di condanna a morte del pretore Quinto Gallio²⁸¹, accusato di aver tentato di uccidere Ottaviano²⁸².

App. *b.c.* 3.95.394-395. ἔδοξε δὲ ταῖσδε ταῖς ἡμέραις Κόιντος Γάλλιος, ἀδελφὸς Μάρκου Γαλλίου συνόντος Ἀντωνίῳ, τὴν πολιτικὴν στρατηγίαν ἄρχων, αἰτῆσαι παρὰ Καίσαρος τὴν στρατηγίαν τῆς Λιβύης, καὶ οὕτω τυχὼν

²⁷⁷ R. Syme, *Rivoluzione romana*² cit. 197 ss., tramite i riferimenti rinvenuti nelle fonti, tra cui App. *b.c.* 4.6.26, 4.37.155; Cic. *ad Att.* 16.4.4; *ad Brut.* 1.14.1 e 1.17.3; Vell. Pat. 2.71.2; Plut. *Brut.* 51, ha fornito una disamina sui senatori 'esclusi' dal consesso per ragioni politiche.

²⁷⁸ Cfr. Cass. Dio. 48.34.4. Si rinvia *supra* a nt. 50.

²⁷⁹ Suet. *Aug.* 35.1; cfr. Cass. Dio. 52.42.1.

²⁸⁰ Si v. § 3.1.

²⁸¹ T.R.S. Broughton, *The Magistrates* cit. II 338, lo identifica con il pretore peregrino del 43. Si v. F. Münzer, s.v. «*Q. Gallius*», in *RE.* VII.1 (Stuttgart 1942) 671. Cfr. T.P. Wiseman, *New Men in the Roman Senate 139 B.C. – 14 A.D.* (Oxford 1971) 233, che lo ha identificato con il M.Q. Gallio, seguace di Cesare nel 47.

²⁸² Il caso di Quinto Gallio è stato studiato di recente da C. Masi Doria, *Il caso del pretore* cit. 541 ss., che, dall'analisi puntuale dei passi di Appiano e Svetonio, si è soffermata in modo particolare sul rapporto insistente tra il provvedimento senatorio repressivo e le successive *cognitiones extra ordinem* che caratterizzarono la politica criminale del Principato. Allo stesso modo, anche F. Arcaria, *Dal senatus consultum ultimum* cit. 40, ha reputato il caso di Gallio un esempio *ante litteram* del processo inquisitorio di età imperiale.

ἐπιβουλεῦσαι τῷ Καίσαρι· καὶ αὐτοῦ τὴν μὲν στρατηγίαν περιεῖλον οἱ σύναρχοι, τὴν δ' οἰκίαν διήρπασεν ὁ δῆμος, ἡ δὲ βουλή κατεγίνωσκε θάνατον. ὁ δὲ Καῖσαρ ἐς τὸν ἀδελφὸν ἐκέλευσε χωρεῖν, καὶ δοκεῖ νεῶς ἐπιβάς οὐδαμοῦ ἔτι φανῆναι.

Svet. *div. Aug.* 27.4. et Quintum Gallium praetorem, in officio salutationis tabellas duplices veste tectas tenentem, suspicatus gladium occulere, nec quicumque statim, ne aliud inveniretur, ausus inquirere, paulo post per centuriones et milites raptum e tribunali servilem in modum torsit ac fatentem nihil iussit occidi prius oculis eius sua manu effossis; quem tamen scribit conloquio petito insidiatum sibi coniectumque a se in custodiam, deinde urbe interdicta dimissum naufragio vel latronum insidiis perisse.

Le fonti sono discordi tra loro: Appiano sembra attenuare le responsabilità di Ottaviano sulla morte di Gallio che, condannato *de capite*, viaggiò per mare e morì forse per un naufragio o per un attacco di pirateria. Svetonio, invece, enfatizza più la propaganda di demolizione del futuro principe che voleva attuarsi che la sua responsabilità nella vicenda²⁸³. Infatti, la seconda parte del racconto svetoniano riporta un colloquio che, probabilmente, l'accusato chiese a Ottaviano, che attenuò la pena sottoponendolo a *custodia*²⁸⁴. Successiva e forse casuale sarebbe stata la morte in mare. I fatti: Gallio si recò presso Ottaviano con due *tabellae* sotto la veste, scambiate per un gladio; per punire il presunto attentatore,

²⁸³ F. Rohr Vio, *Le voci del dissenso* cit. 65, considera la prima parte del racconto di Svetonio marcatamente antiottaviana. Il risvolto filoaugusteo si sarebbe avuto nel momento dello scontro tra Ottaviano e Antonio, come sostenuto da R.A. Bauman, *The crimen maiestatis* cit. 174.

²⁸⁴ La seconda parte del racconto di Svetonio, secondo parte della dottrina tra cui R.A. Bauman, *The «crimen maiestatis»* cit. 173 ss., F. Rohr Vio, *Contro il principe: congiure e dissenso nella Roma di Augusto* (Bologna 2011) 15, G. Cresci, *Profezie e congiure* cit. 15, contiene la versione di Augusto della vicenda, tratta secondo F. Arcaria, *Dal senatus consultum ultimum alla cognitio senatus. Forme, contenuti e volti dell'opposizione ad Augusto e repressione del dissenso tra repubblica e principato* (Napoli 2016) 25 ss., dai perduti *Commentarii de vita sua*, che sembra concorde con la fonte appiana. L. Canfora, *Augusto* cit. 392 s., ha asserito che lo storico greco avesse utilizzato questi commentari per descrivere la vicenda nella versione però 'modificata' da Augusto; diversamente da quanto si legge in Svetonio, che racconta l'episodio in due modi diversi, affermando egli stesso che il secondo è preso da quanto il principe stesso scrisse a riguardo. Si è dunque di fronte a due tradizioni 'indipendenti e contrapposte': una attestata da Svetonio, l'altra augustea riportata da Svetonio stesso e da Appiano, che non permettono di pervenire a conclusioni univoche.

si procedette a torturarlo per estorcergli la verità sulle sue intenzioni, a tal punto che – come racconta Svetonio – perfino Ottaviano gli cavò gli occhi, ordinandone l’uccisione.

L’episodio è stato definito da Syme ‘assassinio legalizzato’²⁸⁵, il che va ad inserirsi nell’idea di legalità che caratterizzava l’intero operato triumvirale. Infatti, il provvedimento di condanna a morte rispondeva al contesto di legalità formale che si attuava mediante il compimento di atti materialmente ingiusti²⁸⁶, che fu una costante del secondo triumvirato.

Al Senato si deve anche l’approvazione degli accordi stipulati a Miseno tra i triumviri e Sesto Pompeo.

App. *b.c.* 5.132.548. ἐφ’οἷς αὐτὸν εὐφημοῦντες εἶλοντο δήμαρχον ἐς ἀεὶ, διηνεκεῖ ἄρα ἀρχῇ προτρέποντες τῆς προτέρας ἀποστῆναι.

Il provvedimento è datato generalmente nell’anno 39 a.C., ma dalle fonti non si evince nulla di preciso²⁸⁷. Appiano continua, affermando anche che Ottaviano, in quell’occasione, ottenne alcuni dei poteri tribunizi²⁸⁸ con lo scopo di sollecitarlo a deporre la precedente magistratura in cambio di una permanente. Da questo momento in poi diversi sono gli onori che il Senato decretò ad Ottaviano.

Un ulteriore ruolo attribuito al Senato dai triumviri è la ratifica di tutti gli atti che essi hanno compiuto fin dall’inizio della magistratura, compresi quelli rientranti nell’ambito dell’*imperium domi*, quelli inerenti alla nomina dei magistrati cittadini e all’organizzazione e all’amministrazione delle province.

²⁸⁵ R. Syme, *Rivoluzione romana*² cit. cfr. C. Masi Doria, *Il caso del pretore* cit. 540.

²⁸⁶ Si rinvia a *infra* § 4.3.

²⁸⁷ Cfr. Cass. Dio. 48.34.1. U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 48, ha ipotizzato che questa ‘ratifica’ riguardò anche le decisioni politiche prese fino a quel momento, le nomine dei magistrati, gli atti organizzativi e internazionali.

²⁸⁸ Sulla *tribunicia potestas* conferita ad Ottaviano, si v. *supra* § 2.1.6.

App. *b.c.* 5.131.544. καὶ ἦν τὰ ἐπεσταλμένα περὶ τῶν θεραπόντων, ὅσοι παρὰ τὴν στάσιν ἀποδράντες ἐστρατεύοντο, καὶ αὐτοῖς τὴν ἐλευθερίαν ἤτῃκει Πομπήιος, καὶ ἡ βουλὴ καὶ αἱ συνθήκαι δεδώκεσαν.

Interessante è un dato che si rileva da Cassio Dione sulla possibilità che in un periodo di così forte crisi il Senato potesse essere rappresentato (e sostituito) da un corpo più ridotto di membri, anche itineranti.

Cass. Dio. 50.3.2. ...καὶ αὐτὰ ὁ Ἀντώνιος ἀκούσας βουλήν τέ τινα ἐκ τῶν παρόντων ἤθροισε καὶ λεχθέντων ἐφ' ἐκάτερα πολλῶν τὸν τε πόλεμον ἀνείλετο καὶ τὴν τῆς Ὀκταουίας συνοίκησιν ἀπέιπε...

Lo storico greco, infatti, racconta che nella fase precedente allo scontro finale tra Ottaviano e Antonio, quest'ultimo avesse convocato i senatori fuggiti da Roma che si erano rifugiati presso di lui²⁸⁹ e avesse deciso per la guerra contro il rivale, considerando legittima l'assemblea che aveva convocato²⁹⁰.

§ 2.2.2. L'autodisciplina del Senato.

Cassio Dione testimonia di un senatoconsulto con cui forse nel 38 a.C. fu vietato ad un senatore di partecipare ai ludi gladiatorii²⁹¹, evidentemente collegato con il ruolo di prestigio proprio della carica rivestita²⁹².

²⁸⁹ E. Gabba, *Senati in esilio*, in *BIDR.* 32 (1960) 228 ss., rileva come in questo periodo avere dalla propria parte il Senato costituiva più che una forza effettiva un'approvazione morale dell'intero stato romano.

²⁹⁰ A. von Premerstein, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats* (München 1937) 37, rapporta la vicenda alla situazione che anni prima si era avuta con la divisione del Senato tra Pompeo e Cesare.

²⁹¹ P. Buongiorno, *Senatus consulta* cit. 47, crede che questo sia uno dei senatoconsulti 'perduti' che dovevano comporre il *commentarius* dei consoli. Lo studioso, sulla base della definizione di E. De Ruggiero, s.v. «*Commentarii*», in *Dizionario Epigrafico* cit. 537, in base alla quale i *commentarii* furono annotazioni inserite dai magistrati in atti rientranti nella sfera del diritto pubblico che potevano contenere anche *acta* finalizzati a chiarire il negozio o il fatto cui si riferivano, li ha stimati 'fossili normativi' indirizzando i suoi studi soprattutto sul commentario

Cass. Dio. 48.43.2-3. ...καὶ ἕτερος ἐς τὸ βουλευτικὸν 3. ἐσγραφεῖς μονομαχεῖν ἠθέλησε: καὶ ἐκεῖνός τε ἐκώλυθη τοῦτο ποιῆσαι, καὶ προσαπηγορεύθη μήτε βουλευτὴν μονομαχεῖν μήτε δοῦλον ράβδουχεῖν, μήτε τὰς καύσεις τῶν νεκρῶν ἐντὸς πεντεκαίδεκα ἀπὸ τῆς πόλεως σταδίων γίνεσθαι.

Il provvedimento, oltre all'interdizione per i senatori, vietò agli schiavi di poter fare i littori e impose che i roghi dei morti fossero accesi oltre quindici stadi da Roma. Il sostantivo *προσαπηγορεύθη* non consente in realtà di definire con certezza questa norma un *senatusconsultum*, ben potendo essere un editto emanato da Ottaviano in virtù dei suoi poteri triumvirali. Tuttavia, se confrontiamo Svet. *Aug.* 43.8, dove è fatta indicazione di diversi interventi senatorii che vietarono ai senatori sia i giochi gladiatorii che la scena, può ipotizzarsi che anche in questa occasione si agì allo stesso modo²⁹³.

Un passo di Cassio Dione testimonia che i triumviri, nonostante che il potere di governare l'impero senza il concorso del Senato e del popolo, consentirono agli organi della costituzione repubblicana di continuare ad esercitare le loro tradizionali funzioni.

Cass. Dio. 49.43.5. ...ὡπὸ δὲ τὰς αὐτὰς ἡμέρας δόγμα ἐγένετο μηδένα τῶν ἐς τὴν γερουσίαν τελούντων ἐπὶ ληστεία κρίνεσθαι, καὶ οὕτως οἱ τε τότε ἐν τοιαύτῃ τινὶ αἰτίᾳ ὄντες ἀφείθησαν, καὶ ἐς τὸ ἔπειτα ἄδειά τισι κακουργεῖν ἐδόθη.

presente nella *lex de Troesmis*. Sulla legge, si v. W. Eck, *La loi municipale* cit. 199 ss. Si rinvia inoltre a *supra* § 2.1.9.

²⁹² T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus*³ cit. 44, ha supposto che già nel 46 a.C. Cesare avesse vietato ad un senatore di combattere nell'arena, senza probabilmente disporre a riguardo con un provvedimento specifico, che si sarebbe invece avuto invece nel 38.

²⁹³ Così T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus*³ cit. 80 nt. 348, in relazione ad un ulteriore provvedimento senatorio che Augusto promosse nel 22 a.C. per ribadire il divieto di esibizione in teatro per cavalieri e donne, già disposto qualche anno prima.

Dalla testimonianza sopra riportata si rileva che un provvedimento, δόγμα²⁹⁴, risalente all'anno 33 a.C., stabilì che nessun senatore fosse processato per ληστεία, termine che nelle fonti greche è utilizzato per indicare attività criminose di brigantaggio e pirateria²⁹⁵ e che corrisponde al latino *latrocinium*²⁹⁶.

²⁹⁴ Si v. la voce «δόγμα», in *ThLG*. (Paris 1833) 1602 s. Il termine δόγμα veniva utilizzato per designare una qualsivoglia deliberazione emanata da un'autorità o organo competente. In Cassio Dione, tuttavia, quando non è accompagnato da ulteriori specificazioni, indica una deliberazione emanata dal Senato, ossia un *senatusconsultum*. A sostegno di questa tesi, U. Laffi, *Senatori prosciolti: un provvedimento poco noto del 33 a.C.*, in *Athenaeum* 82 (1994) 41 [ora in Id., *Studi di Storia Romana e di diritto* (Roma 2001) 587], confronta il passo di Cass. Dio. 49.43.5 con 54.26.5, dove compare la stessa espressione, δόγμα ἐγένετο, intesa anche qui come 'emanazione di un *senatusconsultum*', riguardo ai trionfi decretati ad Augusto per le opere compiute dopo il periodo triumvirale. Cfr. D. Magie, *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in graecum sermonem conversis* (Lipsiae 1905) 6; G. Vrind, *De Cassii Dionis vocabulis quae ad ius publicum pertinent* (La Haye 1923); H.G. Mason, *Greek Terms for Roman institutions. A lexicon and analysis* (Toronto 1974) 15; M.L. Freyburger-Galland, *Aspects du vocabulaire* cit. 105.

²⁹⁵ Y. Garlan, *Signification historique de la piraterie grecque*, in *DHA*. 4 (1978) 2 ss., si sofferma sull'unità del fenomeno brigantaggio-pirateria: «Isoler la piraterie (sur mer) du brigandage (sur terre), c'est donc rompre l'unité d'un seul et même phénomène historique et toujours selon des critères fort discutables puisque ces deux types d'activité prédatrice étaient, dans la pratique elle-même, difficilement séparables (la piraterie antique étant, en règle générale, une activité côtière plutôt que de haute mer)», precisando che sia un errore qualificare la pirateria esclusivamente come un fenomeno negativo per le comunità. Essa, infatti, deve essere considerata nella globalità delle circostanze economiche, sociali e culturali in cui è andata progressivamente formandosi. C. Wolff, *Les brigands en Orient sous le Haut-Empire romain* (Rome 2003) 270 s., enuclea cinque principali cause del brigantaggio: la povertà, annessa alle difficoltà materiali e ai disagi psicologici patiti dai singoli, l'eredità geografica (si pensi ai contesti regionali cosiddetti 'a vocazione banditesca'), la brama di potere, l'innata bellicosità e l'esigenza di lottare contro l'ordine stabilito (ipotesi questa del 'brigantaggio politico'). C. Brélaz, *La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIe s. ap. J.-C.). Institutions municipales et institutions impériales dans l'Orient romain* (Basel 2005), ha contestato l'idea di F. Schindler, *Die Inschriften von Bubon* (Wien 1972), sull'equiparazione del brigantaggio ad una lotta di classe, non ravvisando conflitti di classe nel fenomeno; anche se, S. Castagnetti, *La sicurezza pubblica nell'Oriente romano*, in *Index* 38 (2010) 190, nel recensire l'opera sostiene che l'opinione di Brélaz non può essere generalizzata, essendo limitata al solo territorio asiatico.

²⁹⁶ Negli autori arcaici in genere *latro* indica il 'mercenario'; in età tardo-repubblicana, il termine viene impiegato nella sfera politica col significato di *homo perditus*, antitesi del *bonus civis*, mentre nella sfera militare *latrocinium* viene usato per designare il saccheggio e la guerriglia. Sulle incursioni dei *latrones* e sul *latrocinium*, si v. A. Milan, *Ricerche sul latrocinium in Livio. I. Latro nelle fonti preaugustee*, in *AIV*. 138 (1979-1980) 171 ss. V. Giuffrè, *Latrones desertoresque*, in *Labeo* 27 (1981) 215 s., dalla costituzione CTh. 7.18.7. *Idem a.a. Constantiano vicario dioecesis Ponticae. Quisquis in fundo suo desertores vel latrones habere se meminerit, nisi eos ex die constitutionis emissae in sex menses prodiderit aut comprehensos etiam severitati iudiciariae obtulerit, sciati dissimulatione convictus fundum ipsum, in quo praedicti postea potuerint inveniri, fisci nostri viribus esse nectendum*, e in particolare dall'utilizzo della disgiunzione 'vel' tra 'desertores' e 'latrones', assimila entrambe queste figure. A sostegno di questa tesi, l'a. nota come in realtà le due tipologie di uomo siano accomunate anche dall'utilizzo degli stessi mezzi di sostentamento: come i *desertores*, seppure temporaneamente, sopravvivono di ruberie, anche i *latrones* sono in qualche modo disertori. B.D. Shaw, *Il bandito*, in A. Giardina, *L'uomo romano* (Roma-Bari 1989) 338 ss., rileva come il termine *latro* venga usato di frequente nell'ultimo

Anche Appiano nella sua opera racconta di episodi di brigantaggio che infestarono Roma e l'Italia, tanto che per ristabilire l'ordine violato vengono giustiziati molti dei banditi catturati²⁹⁷. Augusto, nelle *Res Gestae*, ricordò di aver catturato circa tremila schiavi fuggiti dai loro padroni per unirsi alle scorribande e di averli riconsegnati ai padroni affinché fossero puniti²⁹⁸. Al fine di placare questa violenza sociale disseminata sul territorio italico, Ottaviano concesse un'amnistia²⁹⁹ ai maggiorenti locali che si erano macchiati del crimine³⁰⁰. In

periodo repubblicano per indicare gli oppositori politici, nonché i detentori di un potere puramente personale e quindi illegittimo dal punto di vista istituzionale. Lo stesso Ottaviano, infatti, etichetta Antonio e Sesto Pompeo insieme ai loro seguaci come briganti e pirati. L'autore pone in risalto i tratti essenziali della figura del brigante: una tradizione ereditaria di fuorilegge, un'alterità barbarica, l'affermazione della propria personale indipendenza. Il banditismo è una forma di potere personale basato sul carisma, sull'aspetto, sulla forza di chi lo detiene e che il problema dello storico moderno è quello di riuscire a comprendere che le nostre categorie di bandito e di banditismo non sono sovrapponibili ai *latrones* e al *latrocinium* del mondo romano. Per un'analisi semantica del termine, si v. S. Morgese, *Taglio di alberi e 'latrocinium': D. 47.7.2*, in *SDHI*. 49 (1983) 160 ss., in cui si distingue tra il termine *latro* nel senso di 'soldato mercenario', di 'quasi nemico', di 'predone' e di 'delinquente politico'.

²⁹⁷ App. *b.c.* 5.132.547. ληστευομένης δὲ κατὰ συστάσεις τῆς τε Ῥώμης αὐτῆς καὶ τῆς Ἰταλίας περιφανῶς καὶ τῶν γιγνομένων ἀρπαγῆ μετὰ τόλμης ἢ ληστεία λαυθανούση μᾶλλον εὐκότων, Σαβίνος ὑπὸ Καίσαρος αἰρεθείς εἰς διόρθωσιν πολὺν μὲν εἰργάσατο φθόρον τῶν ἀλτισκομένων, ἐνιαυτῷ δ' ὅμως εἰς εἰρήνην ἀφύλακτον ἅπαντα περιήγαγε. A misure contro il brigantaggio si riferisce anche Suet. *Aug.* 32.1, affermando che parecchi briganti si aggirano apertamente armati per l'impero, formando bande e 'associazioni' e che Ottaviano tenta di bloccare predisponendo numerosi posti di guardia in posizioni strategiche dal punto di vista geografico (*igitur grassaturas dispositis per oportuna loca stationibus inhibuit*).

²⁹⁸ *Mon. Anc. lat.* 25.1. è l'unico luogo delle *Res Gestae* in cui Augusto racconta di azioni cruente da lui disposte. Cass. Dio. 49.12.5, aggiunge che per gli schiavi di cui non si riesce a risalire al padrone, viene ordinata la crocifissione; da Oros. 6.18.33, rileva che il numero di schiavi condannati sia stato di seimila.

²⁹⁹ Amnistia deriva dal greco ἀμνηστία ('dimenticanza'), tradotto in latino con *oblivio* ('cancellare'): v. in *ThLG.* cit. 132. W. Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio-indulgentia-venia* (Innsbruck 1964) 25 ss., 66 ss., rapporta l'amnistia con le altre forme di *clementia principis*. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*² (rist. 1990, Leipzig 1899) 457, sosteneva che, nel mondo romano, non vi fosse alcun termine tecnico specifico per indicare l'ἀμνηστία. Essa costituiva una sorta di immunità speciale e «dass in der Uebergangszeit von der Republik zur Monarchie derartige Zusicherungen von dem Senat ausgehen, ist nur eine Anwendung der damals von dem Senat in Anspruch genommenen souveränen Gewalt». C. Milani, *Il lessico della vendetta e del perdono nel mondo classico*, in M. Sordi, *Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico* (Milano 1997) 10 ss., partendo da una ricerca lemmatica, ha affrontato il tema dell'amnistia in riferimento proprio al contesto delle guerre civili, soffermandosi sulla sua finalità di riconciliare i cittadini divisi.

³⁰⁰ Cass. Dio. 49.12.4, afferma che dopo il *bellum Siculum* i seguaci pompeiani di rango senatorio ed equestre vengono puniti, fatta eccezione di quei pochi che hanno chiesto perdono ad Ottaviano e sono ritornati ad appoggiarlo. Sui destinatari del provvedimento, si v. U. Laffi, *Senatori prosciolti* cit. 590 ss., la cui tesi è stata accolta anche da M.-L. Freyburger, J.-M. Roddaz, *Dion Cassius, Histoire romaine: livres 48 et 49* (Paris 2002) 189 nt. 346, e da B. Santalucia, *Diritto e processo* cit. 173 nt. 228.

realtà, sembrerebbe più legittimo sostenere che i senatori, da Cassio Dione ritenuti colpevoli di ληστεία, fossero seguaci di Sesto Pompeo, descritto appunto come un pirata e contro cui si incentrava gran parte della propaganda ottaviana³⁰¹. Essi, infatti, una volta banditi dall'Italia, caduti vittime delle confische, avevano trovato rifugio presso di lui³⁰². Ovviamente, data l'ampiezza della nozione di *latrocinium*, non può negarsi che alcuni dei senatori furono incriminati anche per reati connessi al brigantaggio e non solo per l'essersi schierati a favore del nemico.

Riguardo alla sua configurazione giuridica, poiché Cassio Dione in merito si esprime in termini generali (μηδένα τῶν ἐς τὴν γερουσίαν τελούντων ἐπὶ ληστεία κρίνεσθαι), il *senatusconsultum* del 33 si presta ad una duplice interpretazione: può trattarsi di una concessione di immunità processuale in relazione al reato di *latrocinium*, ovvero di un provvedimento di estinzione del reato e quindi di un'amnistia limitata a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del provvedimento³⁰³.

§ 2.2.3. I due senatoconsulti da Efeso?

Di recente sono stati rinvenuti nel complesso di Marienkirche a Efeso alcuni frammenti di un'epigrafe, editi da Keil³⁰⁴ e Knibbe³⁰⁵, su cui sono riportati i testi di due senatoconsulti (o come vedremo di un senatoconsulto e di un editto),

³⁰¹ Studio approfondito sulla propaganda politica dei triumviri Ottaviano e Antonio in relazione alla posizione di Sesto Pompeo è stato svolto da A. Valentini, *Un motivo di propaganda politica nella lotta triumvirale: la morte di Sesto Pompeo*, in *Rivista di cultura classica e medioevale* 1 (2009) 63, la quale, dopo aver passato in rassegna la tradizione storiografica sulle ultime vicende relative alla vita del 'pirata' e le fonti di riferimento, rileva come ad affermarsi nel corso della storia sia il racconto del 'vincitore', in questo caso di Ottaviano.

³⁰² Così U. Laffi, *Senatori prosciolti* cit. 592 s.; L. Garofalo, *Riflessioni su storia e diritto di Roma antica* (Padova 2005) 108.

³⁰³ Questa è la tesi sostenuta da U. Laffi, *Senatori prosciolti* cit. 595, in quanto la concessione di un'amnistia costituisce sicuramente lo strumento più efficace per arrestare la procedibilità dei giudizi relativi a fatti commessi in una particolare situazione politica, cancellando la memoria del reato ed estinguendone la punibilità. È significativa, a riguardo, l'espressione dionea καὶ οὕτως οἱ τε τότε ἐν τοιαύτῃ τινὶ αἰτίᾳ ὄντες ἀφείθησαν.

³⁰⁴ J. Keil, *Forschungen in Ephesos IV.1: Die Marienkirche in Ephesos* (Wien 1932) n. 1.

³⁰⁵ D. Knibbe, *Quandocumque quis trium virorum rei publicae constituendae ... Ein neuer Text aus Ephesos*, in *ZPE*. 44 (1981) 1 ss.

contenenti esenzioni tributarie che il Senato, tramite l'attività dei triumviri, avrebbe fatto imporre a favore di determinate categorie professionali.

I.Ephesos VII.2, 4101

- a) [- - - - - ἄτινα ἐκ τούτων τῶν ἀγ] -
ρῶν ἐξάγεται ἢ φ[έρεται] ἢ καὶ εἰς τοὺς ἀγροὺς εἰσάγ[εται]
ἢ εἰσφέρεται, τούτων πάντων εἰσαγωγίον καὶ ἐξαγωγίον μὴ
4 πράσσονται μηδὲ τέλους ὀνόματι. Ἐὰν δὲ τις περὶ τού-
του τοῦ πράγματος ἀντίσθηται, τῷ δήμῳ ἢ τῷ πλήθει
προσανενενκεῖν δεήσει ὑπάτοις, στρατηγοὶ δήμαρχ[οι]
οἱ νῦν ὄντες οἷς ἂν αὐτῶν δόξη τῷ δήμῳ ἢ τῷ πλ[ή]-
8 θει προσανενενκάτωσαν. Ὅταν τις τῶν τριῶν ἀνδρῶν
ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῶν δημοσίων πραγμάτων
ἐπιγῶρῳ ἢ διατάγματι δηλώσαι, δεδόχθαι μηδένα
τούτων τοῖς παιδευταῖς καὶ τοῖς σοφισταῖς ἢ τοῖς
12 [ι]ατροῖς εἰσφορὰν ἐπιτιθέναί τούτους τε ἀτελεί[ους]

Il primo frammento contiene il divieto imposto dal Senato di riscuotere dazi sui beni in entrata e in uscita εἰς τοὺς ἀγροὺς³⁰⁶, con successiva richiesta a uno dei triumviri (τις τῶν τριῶν ἀνδρῶν)³⁰⁷ di intervenire con un editto al fine di divulgare il parere del Senato sulla questione disponendo che nessun console, pretore o tribuno della plebe³⁰⁸ avesse proposto *rogationes* contenenti

³⁰⁶ D. Knibbe, *Quandocumque quis trium* cit. 1 ss., pensa che l'espressione greca si riferisca alle singole comunità d'Asia riprese poi dalle ll. 16 e 17 del documento epigrafico. Diversamente, U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso sui privilegi di insegnanti, sofisti e medici (I. Ephesos, 4101)*, in *Studi Ellenistici* 19 (2006) 453 ss., che ha studiato molto nello specifico l'intera epigrafe, considera che i destinatari del provvedimento furono tutti i territori sottoposti all'impero. Il termine ἀγροῖ, in questo caso, avrebbe lo stesso significato di χῶραι.

³⁰⁷ Questa titolatura è tipica dei documenti ufficiali. Si rinvia a *supra* § 1.2.

³⁰⁸ La traduzione qui accolta è quella di U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso* cit. 453 ss. Sembra più plausibile, infatti, che μηδένα τούτων si riferisca ai magistrati indicati nelle linee precedenti, diversamente da quanto ha affermato Knibbe, secondo cui il riferimento è a quelle stesse persone che vengono menzionata alla l. 14, o K. Bringmann, *Edikt der Triumvirn oder Senatsbeschluss? Zu einem Neufund aus Ephesos*, in *Epigraphica Anatolica* 2 (1983) 41 ss., che crede l'inciso indicativo dei triumviri. U. Laffi, *op. cit.* ..., contesta queste affermazioni sia per il fatto che, nel

l'imposizione di tasse alla categorie di professionisti menzionate nel provvedimento, ossia professori, sofisti e medici³⁰⁹. Il quadro costituzionale che sembra emergere dal senatoconsulto fotografa la realtà istituzionale del decennio decemvirale: un Senato che continua a svolgere la sua attività normativa formulando pareri che seppur non vincolanti erano pregni della sua *auctoritas*, dei magistrati che mantengono lo *ius agendi cum populo e cum plebe* e che continuano a poter proporre richieste di legge ai comizi, dei magistrati straordinari di cui è richiesto l'intervento per dare autoritaria applicazione a quanto voluto dal consesso senatorio.

b) εἶναι βεβουλῆσθαι η[- - -]εν ποιητέον, [ὄ]
 πως περὶ τούτου τοῦ πρ[άγματος διατ]άγματι δηλώσο-
 μεν, καλῶς ἔχον ἐστίν. [μηδεὶς δὺ]ο ἀνδρῶν ἢ τεσσάρων
 16 ἀνδρῶν ἢ τῶν ὁποῖοτε [δικαιο]δοτούντων ἀρχόντων
 ἐν πόλει χ(ω)ρεῖω δῆμω κολω[νεῖ]α ἀποικία σκέπη συνηλύ-
 σει χώρα μῆτε ἀρχωονήαν [λαχ]όντες ἄλλος τέ τις εἰσ-
 φορὰς ἐπιτεταχέναι [μήτε] τι ἀπό τινος αὐτῶν
 20 ἐνὸς ἐκάστου εἰς χ[- - - - -]αι μῆτε ἐνπεποδικέ-
 ναι ὡς ἔλαττο [α]υ[τοῖ] ἕκ τε τοῦ δ[ό]γματος τούτου κ[αὶ]
 ἐκ τοῦ δ[ιατ]άγματος τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῶν
 δημοσίων]

contesto politico di cui discorriamo, sembra difficile credere che i triumviri avessero accettato di figurare in un provvedimento senatorio come i destinatari stessi di quel provvedimento sia per il fatto che, se così fosse stato, più che il dimostrativo τούτων, sarebbe stato più corretto utilizzare il riflessivo αὐτῶν.

³⁰⁹ Si dubita se questa clausola vada considerata come una disposizione normativa *ad hoc* che i triumviri dovevano emanare sotto forma di editto per queste specifiche categorie di soggetti oppure se il διάταγμα dal senatoconsulto generale sull'esenzione dal pagamento dei *portoria* avesse dovuto estrapolare quanto doveva essere disposto nello specifico per professori, sofisti e medici. Cfr. U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso* cit., il quale pensa che il verbo sia più appropriato riferirlo alla deliberazione senatoria. G.D. Merola, *La revisione augustea della lex portus Asiae*, in B. Takmer, E.N. Akdoğan, N. Gökalp Özgül (eds.), *Vir doctus Anaticus. Studies in Memory of S. Şahin* (Istanbul 2016) 632, ha rilevato come le immunità e le esenzioni dal pagamento dei tributi fu spesso causa di controversie tra comunità e appaltatori tant'è che J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'Empire romain (129 av. J.- C. - 235 apr. J.-C.)* (Paris 2010) 601 ss., ha prodotto una rassegna dei casi in cui Roma fu chiamata a risolvere controversie su tali materie.

πραγμά[των -----
 -----]
 24 ὃς ἀν[-----
 -----]
 κριτή[ν-----
 -----]
 ἐκδον[-----
 ----- τῶν]
 τριῶν[ἀνδρῶν ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῶν δημοσίων πραγμάτων]
 28 ὅσοι π[-----
 -----]
 λειτο[υργ -----
 -----]
 . . ο[-----
 -----]

Il secondo frammento consta di due parti, entrambi riferibili all'editto che 'uno dei triumviri'³¹⁰ avrebbe emanato come disposto dal senatoconsulto. Che si tratti di un editto di età triumvirale non è opinabile, sia per il significato specifico di διάταγμα, non riferibile di certo ai senatori sia perché ipotizzare che fu un diverso magistrato a *edicere ius* non sarebbe corrispondente ai rapporti istituzionali così come impostati dai triumviri fin dall'inizio della loro magistratura³¹¹. La tesi dell'editto triumvirale, inoltre, sarebbe confermata dall'espressione ὅπως ... [δια]τάγματι δηλώσομεν, tipica dei documenti prodotti dai triumviri³¹².

³¹⁰ Il fatto che il verbo sia al plurale non deve stupire, dal momento che nella redazione della norma era frequente che il verbo fosse coniugato al plurale anche quando ad aver emanato il provvedimento era stato un solo triumviro. Si v. in tal senso gli esempi riportati da K. Bringmann, *Edikt der Triumvirn* cit. 41 ss.

³¹¹ Si rinvia a *supra* § 1.3

³¹² La stessa espressione è utilizzata anche nell'epistola di Antonio al κοῖνον d'Asia, a cui si rinvia (*infra* p. 166 s.). Cfr. U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso* cit. 475 ss.

Quanto al contenuto dell'editto, è interessante rilevare come esso traeva fondamento da un δόγμα citato, con cui probabilmente si alludeva al provvedimento senatorio che nel primo frammento è indicato con il sostantivo διάταγμα. L'attento studio di Laffi ha evidenziato come la parola δόγμα sul calco presentava delle imperfezioni dovute alle lettere omicron e gamma. Se sulle dimensioni ridotte della omicron si può pensare ad un'imperfezione del calco, ciò non può dirsi della gamma che in realtà, per lo studioso, risulta essere più una tau. Se così fosse, infatti, δόγματος sarebbe in realtà διατάγματος integrando le due lettere άγ, probabilmente omesse per omoioteleuto³¹³ e il dossier conterrebbe, come riteniamo, due provvedimenti di diversa natura giuridica, ossia un senatoconsulto e un editto triumvirale contenente non solo l'attuazione della volontà del Senato, ma anche il conferimento alle categorie privilegiate citate dell'immunità dalle prestazioni liturgiche, come era solito fare per l'epoca³¹⁴.

2.3 Il *ius edicendi* dei triumviri.

Gli *edicta* sono espressione dello *ius edicendi* dei magistrati romani. Inizialmente consisteva nel diritto di fare comunicazioni al popolo³¹⁵ ed era una competenza esclusiva dei consoli, dei pretori, dei censori, degli edili e, talvolta, dei questori. Diversi studiosi hanno collegato lo *ius edicendi* dei triumviri con l'*imperium consulare* da essi detenuto³¹⁶; sembra più probabile che esso fu collegato ai poteri straordinari conferiti loro *ex lege Titia*³¹⁷.

³¹³ U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso* cit. 499.

³¹⁴ Esempi a riguardo sono riportati da U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso* cit. 500 ss.

³¹⁵ Gai 1.6. *Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent: nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur.* In origine queste comunicazioni venivano effettuate oralmente *in contione*; sono state poi trascritte nel corso del tempo. U. Brasiello, s.v. «*Edicta*», in *NDI*. VI (Torino 1961) 370 s., ripercorre quella che è stata l'evoluzione storica dell'istituto.

³¹⁶ Si rinvia *supra* a nt. 25.

³¹⁷ In relazione al potere di proscrivere, si v. a *infra* .§ 2.3.1.

Occorre, tuttavia, distinguere tra editti emanati in virtù di leggi specifiche (e di senatoconsulti)³¹⁸ e editti destinati ai provinciali³¹⁹. Questi ultimi, seppur dotati della titolatura triumvirale, trovavano il loro fondamento giuridico nell'*imperium proconsulare* che era comune ai governatori, anche se quello demandato ai triumviri non era soggetto a limiti di spazio e di tempo. Le decisioni più importanti, invece, sulla politica generale e sulla suprema direzione dell'impero, conservarono il carattere di accordi privati e furono redatte per iscritto, una copia per ogni triumviro, sottoscritta e munita di sigillo³²⁰.

§ 2.3.1. L'editto di proscrizione.

Subito dopo l'approvazione della *lex Titia*³²¹, i triumviri pubblicarono un editto³²² contenente le liste di proscrizione, ritenuto da De Martino l'inizio di una delle pagine più terribili e crudeli delle lotte del tempo³²³. Il potere di proscrizione permetteva ai triumviri di ordinare l'uccisione di un qualsivoglia

³¹⁸ Si v. l'*edictum de privilegiis veteranorum* (*infra* nt. 484); l'editto di Rhosos *infra* § 3.2.1, emanati in virtù della *lex Munatia Aemilia* del 42 a.C., su cui v. *supra* nt. 148

³¹⁹ A questa categoria appartengono tutti quegli atti triumvirali emessi soprattutto in Oriente: si rinvia a *infra* § 3.1.

³²⁰ U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 44 s., ha richiamato a mo' di esempio il deposito presso il tempio di Vesta della copia degli accordi di Miseno (Cass. Dio. 48.37.1). Cfr. J. Bleicken, *Zwischen Republik* cit. 17 ss.

³²¹ Sulla costituzione del secondo triumvirato, si v. *supra* § 1.2.

³²² F. Hinard, *Les proscriptions* cit. 228 s., non esclude che i triumviri a seguito dell'emanazione dell'editto ben abbiano potuto riunire il popolo *in contione* affinché questi ne potesse prendere visione e venisse a conoscenza del loro intento di eliminare i nemici politici. L'a. si riferisce a Cass. Dio. 47.13.4, dove si racconta che i triumviri dichiarano apertamente a tutto il popolo che con le liste di proscrizione non è loro volontà emulare la crudeltà di Mario e Silla né la clemenza di Cesare και πρός γε τὸν δημόιον φανερὸς ὡς ποτε εἶπον ὅτι οὔτε τὴν τοῦ Μαρίου τοῦ τε Σύλλου ὀμότητα, ὥστε και μισηθῆναι, οὔτ' αὐτὴν τοῦ Καίσαρος ἐπιείκειαν, ὥστε και καταφρονηθῆναι και ἀπ' αὐτοῦ και ἐπιβουλευθῆναι, ἐζηλώκασι. Ciò che i triumviri pronunciano oralmente in Cassio Dione, si ritrova in Appiano riportato per iscritto nell'*edictum*.

³²³ F. De Martino, *Storia della costituzione*² IV.1 cit. 78, pensava che in merito sarebbe stato ingiusto e non corrispondente a realtà parlare di lotte di classe, nonostante che l'incontestabilità della base di classe del partito cesariano, dal momento che nella lotta politica e sociale che si andava prospettando i moventi di classe furono frammisti a moventi di tutt'altra natura. Per l'a. sarebbe meglio parlare di lotta di fazioni, in cui furono sacrificate amicizie, vincoli familiari, riconoscenze e sentimenti. Opinione opposta fa capo a R. Syme, *Rivoluzione romana*² cit. 193 s., il quale identifica l'emanazione delle liste di proscrizione con la vittoria di un partito, parlando in merito di 'spirito di classe'. Analogamente, M.A. Levi, *Ottaviano capoparte* I cit. 122, il quale, a detta del Syme, forse sottolinea eccessivamente il carattere impersonale delle proscrizioni, arrivando addirittura a negare il fondamento economico della lotta di classe.

cittadino romano senza l'instaurazione di un processo o l'apposizione di una motivazione.

La tradizione superstite sulle proscrizioni triumvirali è antitriumvirale ed essenzialmente senatoria: le fonti, in particolare Appiano e Cassio Dione, infatti, concentrano il loro racconto soprattutto sul comportamento dei triumviri, finalizzato al massacro dei loro nemici personali, anche senatori³²⁴.

App. *b.c.* 4.8.32. εἰ μὴ δι' ἀπιστίαν οἱ πονηροὶ δεόμενοι μὲν ἦσαν ἐλεεινοί, τυχόντες δὲ ἐγίγνοντο τῶν εὐεργετῶν ἐχθροί, εἶτα ἐπίβουλοι, οὗτ' ἂν Γάιον Καίσαρα ἀνηρήκεσαν, οὗς ἐκεῖνος δορὶ λαβὼν ἔσωσεν ἐλέφ καὶ φίλους θέμενος ἐπὶ ἀρχὰς καὶ τιμὰς καὶ δωρεὰς προήγαγεν ἀθρόως, οὗτ' ἂν ἡμεῖς τοῖς ἐνυβρίσασιν καὶ πολεμίους ἀναγράψασιν ἡμᾶς ὧδε ἀθρόως ἠναγκαζόμεθα χρῆσθαι.

Appiano dice di aver tradotto l'editto in greco dal testo latino. Invero, sulla autenticità del testo nella tradizione storiografica si è discusso in dottrina: Schwartz³²⁵ si è soffermato sull'uso anomalo dell'intitolazione di Ottaviano come Ὀκτάουιος Καῖσαρ, ritenuto inconsueto e dissonante rispetto a quella ricorrente nel racconto appiano. Diversamente, Emilio Gabba ha segnalato la ricorrenza della formula *Octavius Caesar* nella patera di Annecy e in un cammeo conservato

³²⁴ L. Canfora, *Proscrizioni e dissesto sociale nella repubblica Romana*, in *Klio* 62 (1980) 425 s., reputa che limitarsi ad una visione di tal genere sia riduttivo e moralistico. L'a. sostiene, invece, che debba cogliersi la eco dell'opposizione senatoria a questo massacro della classe dirigente e, al contempo, la convergente tendenza della storiografia augustea a volersi liberare delle proscrizioni, riversandone la responsabilità e la crudeltà su Antonio e Lepido. C'è incertezza in merito alle cifre dei senatori assassinati a causa delle proscrizioni: *Liv. Per.* 120.3, parlò di centotrenta senatori; *Cass. Dio.* 47.13.1, stimò che era quasi impossibile effettuare un bilancio sicuro, a differenza di quanto si ritrova in App. 4.7, che fornì cifre più precise in merito (17 esecuzioni immediate ai sensi della *lex Pedia* e due liste di proscritti successive alla *lex Titia*, di rispettivamente 130 e 150 nomi, a cui vengono di volta in volta aggiunti altri nomi), con circa trecento presenze di senatori. Sulle ipotesi di condanna, si v. F. Hinard, *Les proscriptions* cit. 230 s., il quale scrive «il est clair que la proscription ne saurait se définir comme une simple condamnation à mort dont on sait par ailleurs qu'elle vise rarement à l'exécution réelle», potendo ben essere applicata la pena dell'*aqua et igni interdictio*.

³²⁵ E. Schwartz, s.v. «*Appianus*», in *RE.* II (Stuttgart 1895) 216, ha sostenuto che l'intitolazione di Ottaviano fosse una prova della falsità del testo dell'editto, perché dissonante dalla formula ricorrente nel racconto appiano. Le teorie sull'autenticità dell'editto sono riportate da L. Canfora, *Proscrizioni e dissesto sociale* cit. 431 s.

all'Ermitage di S. Pietroburgo pubblicato dalla Maximova alla fine degli anni venti. Lo studioso, inoltre, a sostegno dell'autenticità del testo, sostiene la corrispondenza dei dati riportati da Appiano in generale anche in Cassio Dione³²⁶.

Nella parte iniziale dell'editto i triumviri motivarono e giustificarono al cospetto del popolo romano la loro decisione di pubblicare le liste di proscrizione. Motivi cardine erano: punire gli assassini di Cesare, definiti 'malvagi' per la slealtà che avevano mostrato nei confronti del loro benefattore, che tanto grandi imprese aveva intrapreso e concluso vittoriosamente in onore di Roma, e non lasciarsi alle spalle altri nemici, i quali ben avrebbero potuto comportarsi in modo analogo in un contesto generale di danno e di pericolo qual era quello dell'epoca della crisi repubblicana. Precedente storico delle proscrizioni triumvirali fu l'editto di proscrizione di Silla³²⁷: Cassio Dione e Velleio Patercolo affermano che le proscrizioni dei triumviri avvennero allo stesso modo di quelle sillane³²⁸; diversamente Appiano afferma che sul metodo non vi furono esempi né presso i Greci né presso i Romani rispetto ai quali poteva essere rapportato l'orrore che in quella fase i romani furono costretti a subire a causa delle proscrizioni, in quanto nemmeno Silla, l'inventore delle proscrizioni, condusse così i suoi nemici alla morte³²⁹. Di certo, la forma con cui furono imposte le proscrizioni fu diversa: a

³²⁶ Cass. Dio. 47.3-5 e App. *b.c.* 4.8-11. Sulla base di queste osservazioni, mi pare si possa convenire sulla storicità del documento. Resta aperta, ovviamente, la questione della traduzione in greco dell'originale latino e di eventuali modificazioni d'autore.

³²⁷ Sul carattere della dittatura sillana, G. Mancuso, *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana*, in *Dittatura degli antichi e dei moderni* (Roma 1983) 137 ss., crede che essa non fu diversa da quella arcaica, in quanto il suo potere sarebbe consistito nell'*imperium* originario non soggetto ai limiti della *provocatio*. Analogamente F. Hinard, *De la dictature à la tyrannie* cit. 90 ss., crede che la dittatura sillana vada analizzata sulla base dell'*imperium* illimitato «étant entendu que l'histoire de la constitution romaine est précisément celle de l'institutionnalisation de ce pouvoir, c'est-à-dire celle des limitations qui lui furent apportées et qui étaient destinées à atténuer son caractère fortement personnel et son contenu charismatique». Sulla dittatura costituente di Silla e i profili di legalità, si v. F. Hurlet, *La dictature de Sylla* cit. 99 ss. Cfr. F. Salerno, *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum': forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare* (Napoli 1990) 157 ss.

³²⁸ Da Cass. Dio. 47.3.1 e Vell. Pat. 2.66.1 si evince come si assistette ad una procedura che riprendeva appieno l'esempio sillano.

³²⁹ C. Cascione, *Antichi modelli familiari* cit. 49 s., ha notato appunto che le proscrizioni sillane, nonostante che costituiscano «uno dei cedimenti più significativi della società romana dell'ultimo secolo repubblicano», trasmettono l'immagine di una famiglia coesa, caratterizzata da forti legami di solidarietà. Peculiarità questa che l'autore non rinviene con le seconde proscrizioni e lo dimostra il *find a subito* il nome del primo proscritto della lista, ossia proprio il fratello maggiore di Emilio Lepido, seguito da Lucio Giulio, zio materno di Antonio.

Silla, infatti, si deve l'affissione di tavole con su incisi i nomi delle persone proscritte³³⁰, mentre i triumviri emanarono un vero e proprio *edictum*, probabilmente preceduto da una *contio* in cui furono comunicate al popolo le loro intenzioni³³¹.

App. *b.c.* 4.10.39. ἡμεῖς δὲ πλήθει μὲν οὐδενὶ χαλεπανοῦμεν οὐδὲ τοὺς ἐχθροὺς ἐπιλεξόμεθα πάντας, ὅσοι διηνέχθησαν ἡμῖν ἢ ἐπεβούλευσαν, οὐδὲ ἐκ πλούτου πάντως ἢ περιουσίας ἢ ἀξιώσεως οὐδ' ὅσους ἕτερος πρὸ ἡμῶν αὐτοκράτωρ ἔκτεινε, τὴν πόλιν κάκεῖνος ἐν ἐμφυλίοις καθιστάμενος, ὃν Εὐτυκῆ προσείπατε δι' εὐπραξίαν, καίπερ ἀνάγκης οὔσης τρισὶ πλέονας ἐχθροὺς ἢ ἐνὶ εἶναι. Ἀλλὰ μόνους δὴ τοὺς φαυλοτάτους τε καὶ πάντων αἰτιωτάτους ἀμυνοῦμεθα.

In questa seconda parte, Appiano riporta che i triumviri sottolinearono come le loro proscrizioni erano diverse da quelle sillane, in quanto volte non ad un massacro di massa, ma a colpire i maggiori responsabili del malessere di Roma. I beni dei proscritti avrebbero risarcito gli eserciti per le offese ricevute, evitando eccessi indiscriminati da parte dei soldati presi dall'exasperazione delle vicende belliche. In realtà, quanto alla procedura, le proscrizioni triumvirali e quelle sillane condannarono entrambe i proscritti alla pena dell'*aqua et igni interdictio*, disponendone la cattura e vietando agevolazioni nei loro confronti, anzi promettendo ricompense in caso contrario.

App. *b.c.* 4.11.43-44. ὅς δ' ἄνη σώσας ἢ ἐπικουρήσας ἢ συνειδῶς φανῆ, τοῦτον ἡμεῖς, οὐδεμίαν ὑπολογισάμενοι πρόφασιν ἢ συγγνώμην, ἐν τοῖς προγεγραμμένοις τιθέμεθα. Ἀναφερόντων δὲ τὰς κεφαλὰς οἱ κτείναντες ἐφ' ἡμᾶς,

³³⁰ Cic. *pro Rosc. Amer.* 21, in riferimento alla proscrizione di Roscio Amerino racconta che il suo nome *refertur in tabulas*; Cass. Dio. *fragm.* 109.4; 109.15, rispettivamente rende in greco questo supporto con λελευκωμένος πίναξ e λευκώμα, attribuendolo a Silla, che voleva introdurre 'un nuovo modo di uccidere'. Cfr. C.V. Daremberg, E. Saglio, s.v. «*tabula*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments* V (Paris 1892) 12.

³³¹ Cass. Dio. 47.13.4, racconta che i triumviri tennero un discorso sul non voler emulare la crudeltà di Silla nel porre in essere le proscrizioni; Appiano, diversamente, include il tutto nel testo dell'editto.

ὁ μὲν ἐλεύθερος ἐπὶ δισμυρίαῖς δραγμαῖς Ἀττικάῃς καὶ πεντακισχίλιαις ὑπὲρ ἐκάστης, ὁ δὲ δοῦλος ἐπ'ἐλευθερίᾳ τοῦ σώματος καὶ μυρίαῖς Ἀττικάῃς καὶ τῇ τοῦ δεσπότητος πολιτεία. Τὰ δ'αὐτὰ καὶ τοῖς μηνύουσιν ἔσται. Καὶ τῶν λαμβανόντων οὐδεὶς ἐγγεγράφεται τοῖς ὑπομνήμασιν ἡμῶν, ἵνα μὴ κατάδηλος ᾖ.

L'editto, infatti, si concludeva con un'ammonizione nei confronti di chiunque si fosse prodigato a prestare aiuto o agevolare un proscritto e con la predisposizione di un premio a favore di chi ne avesse consentito la cattura. Come per le proscrizioni sillane, anche per quelle triumvirali era prevista una ricompensa pari a venticinquemila o diecimila dracme, a seconda che si fosse trattato rispettivamente di un uomo libero o di uno schiavo, per i *percussores* che avessero consegnato ai triumviri la testa di almeno un proscritto³³². Diversamente da Silla, tuttavia, il vocabolario utilizzato dai triumviri in merito fu più dettagliato: mentre il primo, infatti, si limitò a vietare di ospitare, nascondere o assicurare la salvezza del proscritto, i secondi imposero sì di non ospitare o nascondere un nominato, ma anche di non favorirne la fuga e di non lasciarsi corrompere³³³. Anche l'entità della pena prevista in caso di violazione mutò: dalla semplice morte prevista nei decenni addietro all'inserimento dello stesso 'traditore' nella lista dei proscritti.

Le proscrizioni, dunque, erano state già in precedenza utilizzate come strumento di lotta al nemico da Silla dittatore, con la differenza che con i triumviri era maggiore il numero di nemici politici da eliminare, facendosi riferimento non ad un solo, ma a tre capi fazione³³⁴. L'editto evidenziava appieno la caratteristica

³³² F. Hinard, *Les proscriptions* cit. 235 ss., ha elencato i possibili casi che potevano comportare l'assegnazione di un *praemium*, raffrontandoli con quanto è disposto da Silla nell'82 a.C.

³³³ Cfr. F. Hinard, *Les proscriptions* cit. 231 s.

³³⁴ E. Gabba, *Miscellanea triumvirale*, in A. Gara, D. Foraboschi (a cura di), *Il triumvirato costituente* cit. 127 s., pone in confronto i due provvedimenti, ravvisando analogie e differenze. *In primis*, non è possibile affermare con certezza che le proscrizioni sillane siano state indette anch'esse sulla base di un editto. Silla, infatti, espone in una *contio* le ragioni che lo spingono ad una così grave misura punitiva, approvata poi con la *lex Cornelia*. *In secundis*, Silla determina il momento a partire dal quale doveva riconoscersi la responsabilità eversiva degli avversari: questo coincideva con la data d'inizio della guerra civile, e più precisamente con la rottura degli accordi

fondamentale del secondo triumvirato, ossia essere un organo dotato di poteri assoluti e frutto di un'intesa contemporanea tra tre uomini, necessaria affinché questi avessero potuto conseguire al meglio i propri obiettivi, guadagnando non solo il consenso delle legioni, ma anche possibili appoggi politici da parte di esponenti di spicco delle famiglie influenti del tempo.

L'intervento triumvirale si basò su fondamenti giuridici ed extragiuridici. Il primo aspetto riguardava la *lex Titia*, che pose le 'basi legali' di questa alleanza 'a tre' nei confronti dei cittadini romani e nei rapporti tra gli stessi magistrati. Cassio Dione (46.54.4) la definisce 'alleanza fittizia' che ciascun triumviro promosse nel proprio interesse, tanto è vero che gli accordi di Bologna, seppure non da un punto di vista giuridico, nei fatti non risultarono essere paritari, dal momento che privilegiarono soprattutto Antonio e Ottaviano a discapito di Lepido, sostanzialmente relegato a mero governatore di province di poca importanza per Roma³³⁵. Ad ogni modo la legge, secondo lo stretto diritto pubblico repubblicano (un paradigma di legalità chiaramente in profonda crisi nel 43), presentava delle irregolarità dal punto di vista procedurale: in primo luogo essa era stata votata subito dopo la *rogatio*, senza il rispetto del *trinundinum* previsto dalla *lex Caecilia et Didia*³³⁶; in secondo luogo, a differenza di altre leggi istitutive di magistrature straordinarie, vi era contenuta direttamente la nomina dei triumviri con annessa investitura (un parallelismo può tracciarsi con l'altrettanto anomala *lex Valeria de Sulla dictatore*³³⁷). In realtà è possibile ravvisare un'irregolarità anche dal punto

di Teano. Nulla di quanto appena esposto è presente nell'editto triumvirale, che costituisce soprattutto un ricco documento di propaganda politica.

³³⁵ Si rinvia a *infra* § 2.5.3.

³³⁶ Il *trinundinum* viene introdotto dalle leggi Cecilia e Didia e comprende il periodo di tre *nundinae* (24 giorni), che devono intercorrere tra la promulgazione di una legge e la sua esecutorietà. I *comitia centuriata* che provvedono alla votazione vengono poi convocati dal magistrato proponente la legge con un *edictum*, in un giorno indicato nel calendario come *dies comitialis*, e quindi non nefasto né fasto se riservato al compimento di altre specifiche attività.

³³⁷ Cic. *de leg.* 1.15.42. *est enim unum ius, quo devincta est hominum societas et quod lex constituit una; quae lex est recta ratio imperandi atque prohibendi*, in riferimento all'intrinseca incostituzionalità della *lex Valeria de Sulla dictatore creando*, che attribuiva al dittatore il potere di uccidere impunemente qualsiasi cittadino senza l'indizione di un processo o l'emanazione di una condanna nei suoi confronti. Su tale legge dell'82 a.C., si v. G. Mancuso, *Alcune considerazioni* cit. 139 s., che la considera attributiva dei poteri di cui Silla è munito; cfr. F.

di vista sostanziale: la legge Tizia, infatti, non autorizzò esplicitamente le proscrizioni. Di conseguenza, fondamento giuridico del potere di proscrivere altro non poteva essere se non l'imperio straordinario legittimato dalla *lex*.

Fondamento non giuridico delle proscrizioni triumvirali, invece, è considerato lo stato di emergenza³³⁸, ripetutamente invocato dai triumviri nell'editto. Penso al passo dell'editto 4.8.32 «εἰ μὴ δι'ἀπιστίαν οἱ πονηροὶ δεόμενοι μὲν ἦσαν ἐλεεινοί, τυχόντες δὲ ἐγίνοντο τῶν εὐεργετῶν ἐχθροί, εἴτα ἐπίβουλοι, οὗτ' ἂν Γάιον Καίσαρα ἀνηρήκεσαν...», in cui viene dichiarato l'intento dei triumviri di reagire contro coloro che hanno colpito il popolo romano nella dignità, proclamandoli nemici; al successivo passo 4.8.33 «...νῦν δέ, ἐξ ὧν ἐπιβεβουλευμέθα καὶ ἐξ ὧν Γάιος Καῖσαρ ἔπαθεν...», dove i triumviri parlano delle insidie tramate contro di loro; al passo 4.9.38 «...μέλλουσι δὴ πόλεμον ὑπὲρ ὑμῶν ἔκδημον ἀγωνιεῖσθαι οὐκ ἀσφαλὲς οὔτε ἐς τὰ ἡμέτερα οὔτε ἐς τὰ ὑμέτερα εἶναι δοκεῖ τοὺς ἄλλους ἐχθροὺς ὀπίσω καταλιπεῖν...», sui nemici che possono in qualsiasi momento attentare alla salute dell'Urbe; al brano in 4.10.39 «...τὴν πόλιν κάκεῖνος ἐν ἐμφυλίοις καθιστάμενος...», in cui si richiama la necessità di un riordinamento politico in un contesto di conflitti civili, anche in tal caso analogamente a quanto era accaduto nel periodo sillano.

Appiano, al fine di inquadrare questo contesto di pericolo, non utilizza il sostantivo generale κίνδυνος, che sta ad indicare proprio una generale situazione di pericolo, bensì ἔπειξις, dal verbo ἐπέιγω, con il significato di fretta e urgenza, termine di cui Chantraine ha rilevato il raro utilizzo nelle fonti³³⁹. Ben potrebbe

Hurlet, *La dictature de Sylla*: cit. 41 ss., sulla legalità della legge e la possibilità che l'interregno possa nominare un dittatore durante la fase dell'interregno.

³³⁸ Si v. A. Ormanni, s.v. «Necessità (stato di)» cit. 822 ss. L. Labruna, 'Adversus plebem dictator', in *Index* 15 (1987) 289 ss. [= in Id., *Civitas quae est constitutio populi e altri studii di storia costituzionale romana* (Napoli 1999) 45 ss.], secondo una tendenza diffusa in storiografia, ha qualificato la *dictio* del dittatore e l'emanazione del *senatusconsultum ultimum* come esempi di 'stato di eccezione, di necessità' che avevano come conseguenza salvare la repubblica ed evitare che subisse danni.

³³⁹ P. Chantraine, s.v. «ἐπέιγω», in *Dictionnaire Étymologique* cit. 356 s. Cfr. E.A. Sophocles, *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100)* I (New York 1887). Nel *Thesaurus Linguae Graecae*, s.v. «ἐπειξις» si rimanda a una serie di fonti che evidenziano circostanze di fretta e urgenza derivanti da una situazione di instabilità e di confusione. Tra queste, Herodian. 8.6.10. ...οἱ δ'ἵππεῖς οἱ τὴν Μαξιμίνου κεφαλὴν κομίζοντες ἀπό

ritenersi, pertanto, che nel riportare (e tradurre) l'editto di proscrizione, Appiano abbia utilizzato il lessema per inquadrare o sintetizzare lo stato di necessità che i triumviri considerarono sussistere nella realtà del 43 a.C. In realtà, lo storico non manca di nascondere la difficoltà che ha nel rendere in greco concetti e schematismi del mondo romano. Penso ad App. 5.45.191³⁴⁰, dove è lui stesso, dopo aver riportato il discorso tra Lucio Antonio e Ottaviano successivo all'assedio di Perugia ad ammettere di averlo fatto per quanto dai *Commentarii* in latino fosse possibile trasporre in greco³⁴¹. Questa annotazione è fondamentale per il problema della fonte, evidentemente latina, che lo storico ha come punto di riferimento per questa parte dell'opera ma non solo, dal momento che anche nella trascrizione dell'editto di proscrizione triumvirale si evince l'esistenza di un testo latino da cui egli avrebbe tradotto il provvedimento. I problemi ineriscono soprattutto alla difficoltà di rendere le sottigliezze di un dialogo tutt'altro che banale in una lingua diversa da quella in cui il discorso si era tenuto. Un'ostentazione – la considera Canfora – dello sforzo effettuato dallo storico di rendere la γνώμη «τῶν ἀληθῶς λεχθέντων» (delle cose effettivamente dette). Qui la difficoltà sembra essere relegata al caso specifico, ma in realtà può ben essere ritenuta una difficoltà generale che Appiano 'confessa' nel passo.

τῆς Ακυληίας μετὰ πάσης ἐπέιξεως ὠδοιπόρησάν τε..., ove la forma avverbale di ἐπειξίς è utilizzata per descrivere l'atteggiamento dei cavalieri nel portare la testa di Massimino il Trace a Roma come evidente segno di vittoria. In Plut. *Rom.* 29.4. Ἔνιοι μέντοι τὸ μίμημα τοῦτό φασι μὴ φυγῆς, ἀλλ'ἐπέιξεως εἶναι καὶ σπουδῆς εἰς αἰτίαν τοιαύτην ἀναφέροντες τὸν λόγον, si fa riferimento al Poplifugio, nome dato al giorno in cui Romolo, secondo il mito riportato da Dionigi di Alicarnasso, scompare durante una tempesta, suscitando paura nel popolo che, visti il cielo oscurato e i tuoni, fugge dal paese. Anche in questo caso si rinviene un contesto di pericolo generale e di emergenza. Il lemma greco è utilizzato anche in altri luoghi da Appiano. Ad esempio in App. *Mithr.* 89. ...ὁ δὲ Μιτριδάτης ἀπεφέρετο ὀπίσω, καὶ οἱ φίλοι τὴν στρατιάν ἀπὸ νίκης λαμπᾶς ἀνεκάλουν σὺν ἐπέιξει βαρεία, lo storico greco utilizza il termine ἐπειξίς per rappresentare l'urgenza e la fretta che ha Mitridate di allontanarsi dal luogo in cui è avvenuto poco prima lo scontro con i Romani e in cui ha perso la vita il legato romano Triario. O ancora in App. 2.58. ...τάδε οὖν ὁ Πομπήιος προλαβεῖν ἐπειγόμενος ἐς μάχην διεσκευασμένος ἐπήει..., si ritrova il verbo sostantivato ἐπειγόμενον in riferimento alla fretta con cui Pompeo si prepara alla battaglia contro Cesare. In tutti questi casi, ἐπειξίς viene utilizzato in contesti di emergenza o urgenza.

³⁴⁰ App. 5.45.191. «ταῦτα μὲν ἔλεξαν ἀλλήλοις, ὡς ἐκ τῶν ὑπομνημάτων»: Gabba li reputa *Acta diurna* di Lucio Antonio divulgati perché riportano una versione dei fatti che elogiava il triumviro per la moderazione usata nella vittoria e al tempo stesso convalidava i motivi ideali di restaurazione repubblicana (imparzialità di questi atti).

³⁴¹ Si rinvia a *supra* § 2.1.9.

La situazione di emergenza si evincerebbe anche dalle traduzioni di Appiano che sono state fatte. Combes-Dounous³⁴² traduce οὐδ' αὖ βραδύνειν διὰ τούσδε ἐν ἐπείξει τοσηῖδε μᾶλλον ἢ ἐκποδόν αὐτούς ἀθρόως ποιήσασθαι (App. 4.9), «...il nous a paru, en même temps, qu'attendu l'urgence de cette expédition, au lieu d'user de lenteur...» in relazione proprio alla situazione di urgenza che i triumviri dovevano risolvere a Roma. Magnino³⁴³, allo stesso modo, traduce il lemma con l'urgenza della situazione che vive la Roma del 43 a.C., tale da rendere inevitabilmente necessario il potere di proscrizione. Ancora Luciano Canfora, in *Storie di proscritti*³⁴⁴, traduce ἔπειξις con il 'danno' grave arrecato a Roma da chi aveva ritenuto i triumviri 'nemici pubblici', che legalizzerebbe un intervento così incisivo e poco garantista quale era stato l'emanazione dell'editto. Seppur non traducendo alla lettera il lemma, l'autore si riferisce ad una situazione in cui non è prudente (e quindi *a contrario* sarebbe pericoloso) lasciarsi nemici alle spalle. Nell'edizione Loeb, il termine ἔπειξις non viene tradotto, limitandosi Horace White ad una descrizione generale delle intenzioni dei triumviri, ossia «sweep them out of our pathway, once for all, seeing that they began the war against us when they voted us and the armies under us public enemies».

Nonostante che Appiano nell'editto non abbia utilizzato la parola greca più generale κίνδυνος per riferirsi al 'pericolo', ma quella di uso meno comune ἐπείξις e dal significato più specifico di urgenza, mi sembra possibile l'interpretazione nel senso che lo storico greco abbia voluto fare riferimento, con questa scelta terminologica, al contesto di pericolo e di urgenza che rende necessario e di conseguenza legittimo il potere triumvirale³⁴⁵. Non è mancato infatti, in storiografia, chi ha definito il secondo triumvirato una 'emergency commission'³⁴⁶, che trarrebbe proprio dall'essere *rei publicae constituendae* la

³⁴² J.J. Combes-Dounous, *Histoire des Guerres civiles de la République romaine* II (Paris 1808) 237.

³⁴³ D. Magnino, *Appiani bellorum civilium* cit. 37.

³⁴⁴ Appiano di Alessandria, *Storie di proscritti. Testo greco a fronte*², a cura di L.M. Amerio (Palermo 1990).

³⁴⁵ C. Masi Doria, «*Periculum rei publicae*» cit. 7, ha individuato proprio nella crisi della tarda repubblica il contesto in cui nelle fonti più volte ricorre l'allocuzione *periculum rei publicae*.

³⁴⁶ R.J. Bouner, *Emergency government in Rome and Athens*, in *CJ.* 18 (1922) 149.

legittimità ad adottare misure per nulla ‘ordinarie’. Necessità e urgenza si evincono appieno dal passo dell’editto esaminato e dal lemma ἔπειξις, utilizzato da Appiano, a mio parere, proprio per sottolineare questa endiadi che ritroviamo come costante nel periodo di crisi di Roma soprattutto di fine repubblica³⁴⁷.

2.3.2. La tassazione triumvirale

Il I a.C. costituì, come si è più volte detto, uno dei secoli di più grave crisi economica della storia di Roma³⁴⁸ e proprio durante il secondo triumvirato si ebbero imposizioni fiscali tra le più gravose e in gran parte inusitate, con la perdita di qualsivoglia riferimento alla legalità repubblicana. Da una parte le guerre condotte sul fronte esterno e le ‘rivolte’ interne acuirono il fabbisogno di denaro per il mantenimento degli eserciti e per le concessioni di terre e denaro agli stessi soldati come corrispettivo del servizio prestato alla patria³⁴⁹; ma dall’altra gli stessi triumviri profittarono delle tasse e delle confische di beni ai proscritti per rimpinguare i propri patrimoni personali. Crebbe il malcontento del popolo che, così oppresso, non riusciva più neanche a festeggiare i tradizionali giorni solenni di ringraziamento o le vittorie ottenute sul fronte di guerra.

L’editto fu, insieme al decreto, lo strumento con cui i triumviri disposero in materia tributaria. Un noto provvedimento a riguardo è riportato da Appiano:

³⁴⁷ E forse in tal senso è utile recuperare la traduzione in latino che è stata fatta del quarto libro delle *Guerre civili* di Appiano da Sigmund Gelien. Egli è vissuto nell’Umanesimo, è stato correttore e traduttore di testi antichi. Il filologo tedesco traduce App. 4.9. con «*imo ne cunctandum quidem urgente tam praesenti periculo, sed ad unum tollendos e medio, quando ipsi priores nobis bellum intulerunt, tum cum nos hostes iudicarunt nostrosque exercitus*». L’ἔπειξις appiano viene tradotto in latino da Gelien proprio con il lemma *periculum*, quasi a denotare che l’intervento dei triumviri risulta essere necessario per affrontare la situazione di urgenza e di pericolo imminente sulla *res publica* romana. Uno stato di urgenza, di scompiglio e quindi di pericolo che si correla non tanto alle guerre esterne nel I a.C., ma alla più generale ‘necessità’ che legittimerebbe il potere dei triumviri e il provvedimento emanato contro i nemici (*hostes publici*).

³⁴⁸ Si rinvia *supra* a nt. 227.

³⁴⁹ Nell’ambito della politica fiscale dei triumviri, sono proprio i combattenti ad ottenere ricchezze, nonostante che a Roma la crisi economica è evidente. Sulle vicende relative alle assegnazioni delle terre da parte dei triumviri ai veterani, si v. *infra* § 2.5.

App. *b.c.* 4.32.135. και τοῦτο ἐς τὸν δῆμον εἰπόντες προύγραφον χιλίας και τετρακοσίας γυναῖκας, αἱ μάλιστα πλουτῶ διέφερον· και αὐτὰς ἔδει, τὰ ὄντα τιμωμένας, ἐσφέρειν ἐς τὰς τοῦ πολέμου χρείας, ὅσον ἐκάστην οἱ τρεῖς δοκιμάσειαν. ἐπέκειτό τε ταῖς ἀποκρυψαμέναις τι τῶν ὄντων, ἢ τιμησαμέναις κακῶς ἐπιτίμια και τοῖς ταῦτα μηνύουσιν ἔλευθέροις τε και δούλοις μήνυτρα.

Come si legge in Appiano, in età triumvirale anche le donne furono sottoposte a tassazione per il mantenimento della cavalleria. L'editto in questione obbliga 1400 donne tra le più ricche a versare un contributo (εἰσφορά) in relazione ad una percentuale del proprio patrimonio dichiarato³⁵⁰, stabilita dai triumviri. Le donne reputarono ingiusto un tale provvedimento nei loro confronti e, non essendoci alcun uomo disposto a perorare la loro causa, attuano una protesta³⁵¹ e nominarono come portavoce Ortensia³⁵², ereditiera del padre Quinto Ortensio Ortalo, console nel 69 a.C.³⁵³ A lei si deve un discorso pubblico tanto convincente che, alla fine, il numero di donne tassate fu ridotto a 400³⁵⁴. Ortensia

³⁵⁰ Cfr. Cass. Dio. 47.16.4, secondo cui furono destinatari della tassazione, pari al dieci per cento dei propri patrimoni, tutte le categorie di cittadini abbienti. Molto probabilmente la notizia di Appiano sottende un intento propagandistico e polemico nei confronti della disposizione triumvirale. Sulla fiscalità a Roma nella fase della repubblica, si v. Cl. Nicolet, *Tributum: recherches sur la fiscalité directe sous la république romaine* (Bonn 1976) 87 ss.; R. Scuderi, *Problemi fiscali* cit. 360 ss., nota in realtà come anche in origine si ci rifaceva alla tassazione nei confronti delle donne per il mantenimento della cavalleria (Liv. 1.43.9. *quibus equos alerent, viduae attributae, quae bina milia aeris in annos singulos penderent*).

³⁵¹ Sull'organizzazione delle matrone in *ordo*, si v. J. Gagé, *Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations cultuelles des femmes dans l'ancienne Rome* (Bruxelles 1963); Cl. Nicolet, *Rome et la conquête du monde méditerranée. Le structures de l'Italie Romaine* (Paris 1977) 192 ss.; N. Boëls-Janssen, *La vie religieuse des matrons dans la Rome archaïque* (Roma 1993) 275; Id., *La vie des matrons romaines à la fin de l'époque républicaine*, in F. Bertholet, A. Bielman, A. Bielman Sánchez, R. Frei-Stolba (cur.), *Egypte-Grèce-Rome: les différents visages des femmes antiques: travaux et colloques du séminaire d'épigraphie grecque et latine de l'IASA 2002-2006* (Bern 2008) 223 ss.; A. Valentini, *Matronae tra novitas e mos maiorum. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana* (Venezia 2012) 44 ss. Per il periodo repubblicano, una descrizione di cosa fosse l'*ordo matronarum* si può trovare in Plaut. *Cistell.* 23-41. Sulla nomina da parte delle matrone di una leader, si v. E. Cantarella, *Donne romane da Tacita a Sulpicia*³ (Milano 2003) 86; cfr. P. Culham, *The lex Oppia*, in *Latomus* 41 (1982) 791, il quale ha correlato questa attitudine alla partecipazione delle donne alle cerimonie religiose.

³⁵² Sul personaggio, si v. F. Münzer, s.v. «*Hortensia*», in *RE*. VIII.2 (Stuttgart 1913) 2481 s.; C. Herrmann, *Le rôle judiciaire* cit. 111 ss.; L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 17 ss.

³⁵³ Cfr. T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 131.

³⁵⁴ Sulle donne che nella loro vita si interessarono di diritto in pubblico, si v. F. Lamberti, '*Sub specie feminae virilem animum gerere*': sulla presenza delle donne romane in ambito giudiziario, in E. Höbenreich, V. Kühne, F. Lamberti, *El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre género*

iniziò la sua *oratio*³⁵⁵ parlando del fallimento dell'intermediazione delle mogli dei triumviri al fine di legittimare la sua presenza nel foro, che sarebbe risultata vietata secondo il *mos maiorum* stabilito dal re Numa. La portavoce superò questa preclusione, affermando che poiché le guerre civili avevano privato le donne di padri, figli, mariti e fratelli, esse avevano ormai acquisito lo *status sui iuris*, non avendo più alcun familiare maschile che le avesse potuto rappresentare davanti alla legge³⁵⁶. Il discorso proseguì poi con l'inutilità di esigere tributi cotanto gravi da donne che, non potendo partecipare delle magistrature o delle funzioni di governo, nulla possedevano se non terre e doti³⁵⁷, beni indispensabili per la loro

(Lecce 2012) 189 ss.; Ead., *La mujer 'actora' en el proceso en Roma antigua. Algunos ejemplos*, in B. Perrián, M. Guerrero (ed.), *Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica* (Granada 2014) 15 ss. V. Viparelli, *Donne avvocate a Roma (Val. Max. 8.3)*, in *Fides Humanitas Ius VIII* (Napoli 2007) 5844, ha considerato queste donne *mulieres viriles*. Sull'interdizione parziale delle donne dall'avvocatura, L. Labruna, *Un editto per Carfania?*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz I* (Napoli 1964) 420 [= *Adminicula*³ (Napoli 1995) 167 ss.], ha sostenuto che essa fu probabilmente dovuta a tutelare la *dignitas* del magistrato dall'arte del sedurre tipicamente femminile.

³⁵⁵ Per un'analisi approfondita del discorso di Ortensia, si v. F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà* (Bologna 2013) cit. 59 ss.

³⁵⁶ Val. Max. *fact. et dict. mem.* 8.3.3. *Hortensia vero Q. Hortensia filia, cum ordo matronarum gravi tributo a triumviris esset oneratus nec quisquam virorum patrocinium eis accomodare auderet, causam feminarum apud triumviros et constanter et feliciter egit: repraesentata enim patris facundia, impetravit ut maior pars imperatae pecuniae sua remitteretur revixit tum muliebri stripe Q. Hortensio filiae aspiravit, cuius si virilis sexus posteri vim sequi voluissent, Hortensianae eloquentiae tanta hereditas una feminae actione abscissa non esset* la indica, insieme ad Amesia e ad Afrania, come *exemplum* di donna romana che ha discusso davanti a magistrati. Come racconta Valerio Massimo, Ortensia discute la causa coraggiosamente e felicemente, riproducendo l'eloquenza di suo padre: infatti, ottiene che la rimessione della maggior parte del denaro richiesto. F. Cenerini, *La donna romana* cit. 58, afferma che numerose sono le iscrizioni di età imperiale che attestano la capacità delle donne di disporre delle proprie sostanze anche in favore della collettività, attribuendole un riconoscimento a livello pubblico, senza che però questo atteggiamento si traduca in un'effettiva partecipazione femminile alle pubbliche cariche in ambito cittadino. B. Manzo, *La parola alle matrone. Interventi femminili in sedi pubbliche nell'età tardo repubblicana*, in F. Cenerini, F. Rohr Vio (cur.), *Matronae in domo et in re publica agentes - spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero* (Trieste 2016) 128 ss., confronta tre vicende di donne romane che hanno assunto un 'ruolo politico' negli spazi pubblici della città, ossia Fulvia in occasione della dichiarazione di *hostis publicus* nei confronti del marito Antonio, Giulia a difesa della proscrizione verso il fratello Lucio Antonio e Ortensia. Con particolare riguardo all'azione di Ortensia, l'a. sottolinea il passaggio dalla tradizione all'innovazione: in un primo momento, infatti, la donna si presenta al cospetto delle donne dei triumviri per cercare in loro un sostegno, in ossequio a quanto previsto dal *mos maiorum*. Successivamente, invece, l'azione diventa *extra mores*, presentandosi la donna nel pubblico foro al cospetto dei triumviri in persona.

³⁵⁷ In particolare, la dote è indicata da Appiano con il sostantivo *προυκός*, un istituto di diritto classico vicino alla dote, su cui A. Biscardi, *Diritto greco antico* (Milano 1982) 101 s. Ma in senso tecnico la *dos* romana era parte integrante del patrimonio del marito della donna: non si comprende pertanto il motivo per il quale Ortensia la include nell'ambito dei beni dei mariti proscritti che non potevano essere confiscati. L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale* cit. 30,

esistenza. Da ultimo, Ortensia ricordò ai magistrati che mai in passato le donne si erano rifiutate di aiutare Roma in periodi di guerre, fornendo anzi il proprio contributo con donazioni volontarie di gioielli, che però non andavano ad intaccare i beni primari per la loro vita³⁵⁸.

App. *b.c.* 4.33. καὶ τότε δὲ ἐσήνεγκαν ἐκοῦσαι, καὶ οὐκ ἀπὸ γῆς ἢ χωρίων ἢ προικὸς ἢ οἰκιῶν, ὧν χωρὶς ἀβιώτόν ἐστιν ἐλευθέραις, ἀλλὰ ἀπὸ μόνων τῶν οἴκοι κόσμων, οὐδὲ τούτων τιμωμένων οὐδὲ ὑπὸ μηνυταῖς ἢ κατηγοροῖς οὐδὲ πρὸς ἀνάγκην ἢ βίαν, ἀλλ' ὅσον ἐβούλοντο αὐταί.

Anche per finanziare la spedizione contro Sesto Pompeo i triumviri emanarono un editto con cui imposero nuove tasse che vanno ad incidere su specifiche fonti di ricchezza³⁵⁹.

App. *b.c.* 5.67.282. χρημάτων δ' ἐξ αὐτὸν οὐκ ὄντων προυτέθη διάγραμμα, εἰσφέρειν ἐπὶ μὲν τοῖς θεράπουσι τοὺς κεκτημένους ὑπὲρ ἐκάστου τὸ ἥμισυ τῶν

ha sostenuto che questo possa essere stato un errore dello storico greco, a meno che non si ebbe in quel contesto il fenomeno della restituzione della dote alle mogli da parte dei mariti proscritti appunto per sottrarle alla 'confisca'. Non è certo il riferimento a Cass. Dio. 47.14.1, su un provvedimento che disponeva la restituzione della dote alle mogli degli uccisi di un decimo dei loro beni ai figli maschi e di un ventesimo alle figlie femmine, ma che ebbe scarsa applicazione. Sul rapporto tra la προικὸς greca e la *dos* romana, cfr. A. Biscardi, *Diritto greco antico* cit. 102, e A. Guarino, *Diritto privato romano*¹² (Napoli 2001) 585.

³⁵⁸ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 236 nt. 1, ha individuato nelle fonti due episodi in cui è fatta testimonianza di un tributo pagato dalle donne: il riscatto gallico del 390 a.C. (Liv. 5.50.7, 6.4.2; Val. Max. 5.6.8; Fest., s.v. «*Matronis aurum redditum*» 139 L.) e la tassa per fronteggiare le guerre annibaliche (Liv. 24.18.3-14; Val. Max. 5.6.8). Sulla volontarietà di quest'ultima però dubita D. Magnino, *Appiani bellorum civilium* cit. 184. F. Mercogliano, *Deterior est condicio feminarum*, in *Index* 29 (2001) 212, sostiene che nell'orazione 'appassionata' di Ortensia è possibile intravedere l'archetipo della protesta che si ebbe contro i pesi tributari imposti dai triumviri a soggetti esclusi dalle magistrature e dagli uffici pubblici, assimilabile all'odierno principio di civiltà giuridica 'no taxation without representation'. Evidente risulta quindi l'attualità del discorso della matrona romana.

³⁵⁹ R. Scuderi, *Problemi fiscali* cit. 364 ss., rileva come l'età triumvirale costituisca un'esperienza insolita e traumatica per la mentalità romana, alla quale risulta inconcepibile che i *cives* debbano contribuire a rimettere in sesto l'economia dello 'stato' con i propri patrimoni personali. Una cosa è certa: ad essere colpite sono state tutte le categorie sociali, indipendentemente dallo *status* o dall'entità degli oneri a cui bisognava ottemperare, in contrasto col principio di proporzionalità.

πέντε καὶ εἴκοσι δραχμῶν ὀρισμένων ἐς τὸν πόλεμον τὸν Κασσίου τε καὶ Βρούτου, ἐσφέρειν δὲ καὶ μοῖραν τοὺς ἐκ διαθήκης τι καρπουμένους.

Il provvedimento dispose che i padroni degli schiavi dovevano pagare per ogni schiavo posseduto una somma pari a dodici denari e mezzo, la metà di quanto era stato richiesto in passato per sovvenzionare la guerra contro Bruto e Cassio. Lo sdegno del popolo aumentava sempre più dal momento che i proventi, questa volta, erano finalizzati non alla conquista di nuovi domini o alla lotta contro un nemico esterno, ma a questioni meramente interne. Addirittura si arrivò, come attesta Cassio Dione³⁶⁰, alla ribellione nei confronti di chi era chiamato a riscuotere le tasse.

App. b.c. 5.67.283. τοῦτο τὸ γράμμα σὺν ὀρμῇ μανιώδει καθεῖλεν ὁ δῆμος ἀγανακτῶν, εἰ τὰ κοινὰ ταμιεῖα κεκενωκότες καὶ τὰ ἔθνη σεσυληκότες καὶ τὴν Ἰταλίαν αὐτὴν ἐσφοραῖς καὶ τέλεσι καὶ δημεύσεσι καταβαρήσαντες οὐκ ἐς πολέμους οὐδ' ἐς ἐπίκτητον ἀρχὴν, ἀλλ' ἐς ἰδίους ἐχθροὺς ὑπὲρ οἰκείας δυναστείας, ὑπὲρ ἧς δὴ καὶ προγραφὰς καὶ σφαγὰς καὶ λιμὸν ἐκ τῶνδε πανώδυνον γεγονέναι, ἔτι καὶ τὰ λοιπὰ περιδύοιεν αὐτούς.

Appiano describe le reazioni esasperate anche dei cittadini ricchi dinanzi ad una tale tassazione. Tuttavia il movimento di rivolta acquisì subito carattere popolare, in quanto era soprattutto il basso ceto a patire la carestia, nonostante che anche i possessori di terre venivano decurtati delle proprie sostanze patrimoniali. Basti pensare all'editto triumvirale con cui questi furono costretti a fornire schiavi per la flotta, al costo di comprarli nel caso in cui se ne fosse privi. La tassazione, poi, si riverberò anche sui senatori, ai quali fu assegnato l'onere di riparare le strade urbane a proprie spese.

³⁶⁰ Cass. Dio. 48.43.1, racconta che il popolo si sollevò contro gli appaltatori delle imposte, dai quali era pesantemente oppresso τότε πλῆθος πρὸς τοὺς τελῶνας βαρῦτα τὰ σφισιν ἐγκειμένους ἐστασίασε, καὶ αὐτοῖς τε ἐκείνοις καὶ τοῖς ὑπηρέταις τοῖς τε στρατιώταις τοῖς συνεσπράσσουσι σφισι τὰ χρήματα ἐς χεῖρας ἦσαν.

Cass. Dio. 47.17.4. ...πρὸς γὰρ αὐ τοῖς ἄλλοις ἔς τε τὸ ναυτικὸν οἰκέτας, εἰ καὶ μὴ εἶχόν τινες, ὠνούμενοί γε ἐδίδοσαν, καὶ τὰς ὁδοὺς οἰκείους οἱ βουλευταὶ δαπανήμασιν ἐπεσκεύαζον.

2.4. I decreti

Il *decretum* indicava genericamente un provvedimento contenente una manifestazione di volontà delle autorità costituite in materia giudiziaria, amministrativa e religiosa, che poteva riguardare il diritto pubblico o la buona amministrazione della giustizia³⁶¹. Questa tipologia di decreti era da distinguere dai *decreta* con cui il magistrato interveniva in materia pubblicistico-amministrativa, emanando disposizioni che dovevano poi essere seguite dai destinatari.

§ 2.4.1. Ancora sulle nuove tasse introdotte dai triumviri

Nel periodo triumvirale, il decreto costituì lo strumento più utilizzato dal Senato e dai magistrati per attuare l'operato dei triumviri³⁶². Sono, ancora una

³⁶¹ E. Jobbé-Duval, *Les decreta des magistrats pourvus de la iurisdictio contentiosa inter privatos. Interdicts, «missiones in possessionem», «bonorum possessiones», stipulations prétorienes, «restitutiones in integrum», in Studi in onore di P. Bonfante nel XL anno d'insegnamento III (Milano 1930) 166, sosteneva che il *decretum* costituisse lo strumento usuale con cui si esercitava la *iurisdictio*, anche se poteva variare nella forma. Cfr. D. Medicus, s.v. «*Decretum*», in *Der kleine Pauly* I (Stuttgart 1964) 1413. Vedi anche A. Metro, *Decreta praetoris e funzione giudicante*, in *Ius Antiquum* 6 (2000) 69 ss., e F. Tamburi, *I decreta frontiana di Aristone*, in *Studi in onore di R. Martini* III (Milano 2009) 731, dove rileva, a testimonianza della generica natura del provvedimento adattabile a situazioni diverse tra loro, il ruolo dei decreti in età imperiale, come esecutivi dei rescritti contenenti eventuali disposizione della cancelleria imperiale ai magistrato di procedere alla *denegatio actionis*.*

³⁶² Viene così in secondo piano il senso tecnico del termine. G. Scherillo, *Lezioni sul processo: introduzione alla 'cognitio extra ordinem'*. Corso di diritto romano (Milano 1960) 310, sulla base di D. 2.2.1.2 (Ulp. *ad ed.* 3), ha sostenuto che nel decreto sostanzialmente si esplicava il *ius edicere*. G. Mancuso, *Decretum praetoris*, in *SDHI.* 63 (1997) 400, lo ha definito un provvedimento variabile che può configurarsi anche come una *sententia* di carattere decisorio. *Contra* A. Metro, *Decreta praetoris* cit. 69 ss., che ha reinterpretato le fonti studiate da Mancuso per affermare che non sussistono prove solide nelle fonti su un'assimilazione dei decreti del pretore ad una sentenza. S. Sciortino, «*Denegare actionem*», *decretum e intercessio*, in *AUPA.* 55

volta, Cassio Dione e Appiano le fonti principali di riferimento in merito. Gli storici sono testimonianza della difficile situazione finanziaria e dell'incessante richiesta di fondi che i triumviri fanno per il mantenimento degli eserciti nelle province orientali.

Cass. Dio. 47.14.2. ... τοῦτο μὲν γὰρ ἐνοίκιον ἐνιαύσιον πασῶν τῶν τε ἐν τῷ ἄστει καὶ τῶν ἐν τῇ ἄλλῃ Ἰταλία οἰκιῶν, ὧν μὲν ἐμεμισθώκεσάν τινες, ὅλον, ὧν δὲ αὐτοὶ ᾤκουν, ἐξ ἡμισείας, πρὸς τὴν τῆς καταγωγῆς ἀξίαν ἐσέπραξαν.

Cassio Dione riporta il contenuto di un decreto con cui si statuì che chiunque aveva dato in affitto a Roma e nelle città italiche un fabbricato doveva corrispondere alle finanze pubbliche tutto quanto aveva incassato nell'intero anno. Invece, per coloro che abitavano in una casa propria si dispose che questi dovevano pagare annualmente una somma pari alla metà del valore dell'abitazione; mentre i proprietari terrieri dovevano fornire periodicamente la metà dei prodotti ottenuti.

Si è già discusso della protesta delle matrone romane capeggiate da Ortensia nei riguardi della tassazione introdotta a loro danno dai triumviri per il rifornimento della cavalleria³⁶³. A seguito di questa vicenda, come per voler recuperare le somme non riscosse, si decretò che tutti gli uomini che possedevano più di 100000 dracme³⁶⁴, senza alcuna distinzione di nazionalità o *status*, dovevano versare la cinquantesima parte delle loro proprietà per il finanziamento delle spese di guerra.

(2012) 21, nel tentativo di configurare la *denegatio actionis* in termini di *decretum*, ha affermato che i *decreta* costituivano gli atti con cui i magistrati svolgevano le loro attività. Cfr. Cfr. D. Magie, *De Romanorum iuris publici* cit. 4; G. Vrind, *De Cassii Dionis vocabulis* cit.; H.G. Mason, *Greek Terms* cit. 15; M.L. Freyburger-Galland, *Aspects du vocabulaire* cit. 105 s., che hanno rilevato un uso frequente del termine greco δόγμα, in tal caso accompagnato dal dativo dell'organo che emette il provvedimento, e *decretum*.

³⁶³ Si v. *supra* § 2.3.2.

³⁶⁴ C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique* cit. 113 n. 1, ha specificato che l'indicazione della somma in dracme è la risultante della trasposizione in greco del modello di Appiano.

App. *b.c.* 4.34.146. ...τῶν δὲ ἀνδρῶν πάντα τὸν ἔχοντα πλείους δέκα μυριάδων, ἀστὸν ὁμοῦ καὶ ξένον καὶ ἀπελεύθερον καὶ ἱερέα καὶ πανταεθνή, μηδενὸς ἀφιεμένου, καὶ τούσδε μεθ'ὀμοίου φόβου τῶν ἐπιτιμίων καὶ ὑπὸ μηνύμασιν ὁμοίσις, ἵνα πεντηκοστὴν μὲν τῶν ὄντων αὐτίκα δανείσαιεν αὐτοῖς, ἐνιαυτοῦ δὲ φόρον ἐς τὸν πόλεμον ἐσενέγκαιεν.

Solo nel 36 a.C. Ottaviano, con la vittoria su Sesto Pompeo, abolì alcune imposte e condonò gli arretrati che non erano stati ancora pagati.

App. *b.c.* 5.130.540. ...καὶ τῶν εἰσφορῶν τοὺς ἔτι ὀφείλοντας ἀπέλυε καὶ φόρων τελώνας τε καὶ τοὺς τὰ μισθώματα ἔχοντας ὧν ἔτι ὀφείλοιν...

Non è fatta menzione del tipo di provvedimento emanato da Ottaviano, ma il decreto sembra essere quello più idoneo a disciplinare la situazione date le sue caratteristiche di genericità e adattabilità³⁶⁵. Tra gli arretrati non pagati rientravano di certo quelli relativi alle imposte belliche, alle locazioni, nonché i debiti dei publicani che a causa delle guerre non riscuotevano i *vectigalia* nelle province³⁶⁶.

2.4.2. I decreta e il diritto pubblico

Con un decreto i triumviri stabilirono che chiunque avesse disobbedito all'ordine di celebrare il giorno natalizio di Cesare³⁶⁷ e non avesse indossato per l'occasione rami di alloro, facendo festa, sarebbe stato dichiarato maledetto dinanzi a Giove e allo stesso Cesare. Se a trasgredire l'ordine fossero stati i figli di senatori o i senatori stessi, questi avrebbero dovuto invece pagare una multa di

³⁶⁵ Si rinvia a *supra* § 2.4.

³⁶⁶ Cfr. Cass. Dio. 49.15.3-4, da cui trapela la tradizione anticesariana che interpreta il gesto di Ottaviano come un tentativo di far ricadere sui soli Antonio e Lepido le storture dei precedenti provvedimenti presi. Cfr. M.A. Levi, *Ottaviano capoparte* II cit. 87.

³⁶⁷ Per il provvedimento specifico, si v. *supra* § 2.1.2.

250 mila dracme³⁶⁸. Un'analogia disposizione si è avuta anche durante la fase delle proscrizioni: in particolare, i tre magistrati straordinari emanarono un decreto con cui imposero a tutti di mostrarsi allegri e di onorare i festeggiamenti del primo giorno dell'anno, intimando la pena di morte in caso di disobbedienza.

Cass. Dio. 47.13.2. καὶ αὐτοὺς οὐδὲ πενθεῖν τισιν ἐξουσία ἦν, ἀλλὰ πολλοὶ καὶ ἐκ τούτου παραπῶλοντο. καὶ τέλος, ὡς τό τε πεπλασμένον αὐτῶν πᾶν αἰ συμφοραὶ ἐξενίκων, καὶ οὐδεὶς οὐδὲ τῶν πάνυ ἀνδρικῶν ἀντικαρτερεῖν πρὸς αὐτὰς ἐδύνατο, ἀλλ' ἐν τε τοῖς ἄλλοις πᾶσι καὶ ἔργοις καὶ λόγοις ἐσκυθρόπαζον καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ ἔτους οὐκ ἠμελλον, ὥσπερ εἰώθασιν, ἐορτάσειν, ἐκελεύσθησαν διὰ προγραφῆς εὐθυμεῖσθαι, θάνατον ὀφλήσοντες ἂν μὴ πειθαρχήσωσιν, οὕτω που, ὡς καὶ ἐπ' ἀγαθοῖς, τοῖς κοινοῖς κακοῖς χαίρειν ἠναγκάζοντο.

Il passo dioneo viene generalmente ricollegato dalla storiografia ad un simile avvenimento di cui racconta Appiano su un decreto³⁶⁹ con cui si celebrò il trionfo di Emilio Lepido sugli Iberi il 31 dicembre del 43³⁷⁰. I due passi mostrano analogie non solo per quanto riguarda i concetti generali, ma anche sull'utilizzo di termini specifici che descrivono la situazione. Tuttavia, Cassio Dione inserisce il provvedimento nell'ambito di una riflessione sui comportamenti eccessivi dei triumviri successivi all'emanazione dell'editto di proscrizione: trapela dalle sue parole un forte malcontento che ci induce a ritenere poco attendibile ed eufemistica l'indicazione di un προγραφῆ che prevedesse la pena di morte per chiunque non si fosse attenuto alla disposizione.

³⁶⁸ Si v. *supra* nt. 364.

³⁶⁹ Sul trionfo di L. Antonio, si v. *infra* § 2.4.2. Anche in questo caso, acquisiamo il significato più ampio di decreto (v. *supra* nt. 366).

³⁷⁰ Diverse attestazioni confermano la data del trionfo: *Fasti Triumph. Barber.*, in A. Degrassi (cur.), *Inscriptiones Italiae* XIII.1 (Roma 1947) 343; *Fasti Triumph. Capit.*, in A. Degrassi (cur.), *Inscriptiones Italiae* cit. 87.

App. b.c. 4.31.132. Γιγνομένων δὲ τούτων Λέπιδος ἐπὶ Ἰβηρσιν ἐθριάμβευε, καὶ προυτέθη διάγραμμα οὕτως ἔχον· ‘ἀγαθῇ τύχῃ προειρήσθω πᾶσι καὶ πάσαις θύειν καὶ εὐωχεῖσθαι τὴν ἡμέραν τὴν παροῦσαν· ὅς δ’ ἂν μὴ φαίνεται ταῦτα ποιῶν; ἐν τοῖς προγεγραμμένοις ἔσται’.

A capo del corteo il triumviro era seguito dal popolo, apparentemente lieto ma tormentato nell’animo. Per l’occasione fu emanato un διάγραμμα³⁷¹ con cui si imposero banchetti e sacrifici per quel giorno di festa e con cui si stabilì che chiunque si fosse rifiutato di partecipare ai festeggiamenti, sarebbe stato inserito nelle liste di proscrizione.

Tuttavia, nonostante che i numerosi festeggiamenti indetti, la tristezza pervadeva i cuori dei cittadini romani. Le case dei proscritti, infatti, venivano confiscate e nessuno si proponeva come possibile acquirente per il timore costante di essere additato come ricco e di diventare uno dei bersagli principali dei triumviri. Incessante è il bisogno di reperire le risorse finanziarie necessarie sia per le campagne belliche che per il rimpinguamento dei patrimoni personali.

Ad un altro provvedimento decretale in senso ampio si deve il trionfo celebrato da Lucio Antonio³⁷² per le vittorie conseguite sulle popolazioni alpine, che inaugurò il suo consolato il 1 gennaio 41 a.C.

³⁷¹ U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 43, qualifica il provvedimento in modo generico come un’ordinanza. Più preciso D. Magnino nel suo commento al quarto libro dell’opera appianea (*Appiani bellorum civilium liber quartus. Introduzione, testo, traduzione e commento* [Como 1998] 181). L’autore afferma che per l’occasione fu emanato un ‘decreto’ in relazione a quello precedente sulle proscrizioni, di cui non è noto come Appiano, unica fonte a riguardo, sia venuto a conoscenza. Per una disamina sulle modalità di trasmissione delle decisioni politiche ufficiali verso la fine del I sec. a.C., si v. M. Bats, *Le débuts de l’information politique officielle à Rome au premier siècle avant J.-C.*, in *La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique* (Paris 1994) 19 ss.

³⁷² Di Lucio Antonio si conosce poco nonostante che fu un personaggio di rilievo di fine I sec. a.C.: da T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 249 ss., si apprende che su questore nel 50, proquestore in Asia nel 49, tribuno della plebe e presidente di una commissione deputata all’assegnazione delle terre ai veterani di Cesare nel 44, console nel 41, anno in cui forse trionfò contro le popolazioni alpine.

Cass. Dio. 48.4.2. τοῦ γοῦν Λουκίου αὐτοῦ σπουδάζοντος ἐπινικία τινῶν ἐν ταῖς Ἰαλπεσιν οἰκούντων, ὡς καὶ νικήσαντός σφας, πέμψαι, τέως μὲν ἡ Φουλουία ἀντέλεγεν, οὐδεὶς οἱ συνεχώρησεν, ἐπεὶ δὲ ἐκείνη θεραπευθεῖσα ἐπέτρεψε, πάντες ἐψεφίζαντο.

Il passo, in realtà, è poco chiaro dal momento che lo stesso Cassio Dione afferma che L. Antonio ottenne il trionfo sebbene su quei popoli lui non avesse mai ottenuto un comando militare³⁷³.

2.4.3. Analisi di Cass. Dio. 47.19

Lo storico greco Cassio Dione dedica un intero paragrafo ai primi provvedimenti posti in essere dai triumviri subito dopo la costituzione della magistratura straordinaria. Data la molteplicità e la rapida successione delle decisioni prese è presumibile ritenere che esse siano state prese con decreti, emanati dagli stessi magistrati o individualmente o congiuntamente. Nell'ambito delle disposizioni attuate in onore di Cesare, si inserisce la proclamazione del giorno in cui il dittatore è stato ucciso come nefasto e il divieto di tenervi una seduta del Senato come era stata finora usanza.

Cass. Dio. 47.19.1. ...τὴν ἡμέραν ἐν ἧ ἔφονεύθη, κυρίαν ἀεὶ ποτε ἔδραν³⁷⁴ βουλῆς ἔχουσιν, ἀποφράδα ἐνόμισαν. τό τε οἶκημα ἐν ᾧ ἐσφάγη, παραχρῆμά τε

³⁷³ A. Dalla Rosa, *Cura et tutela* cit. 98 nt. 67, nota come non risulti dalle fonti che i consoli abbiano assunto comandi militari durante la propria magistratura nella fase triumvirale. Ciò ha portato diversi studiosi a ipotizzare le modalità con cui si potesse godere del *ius triumphandi*. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht I* cit. 130 ss., credeva che veniva concesso una sorta di *imperium* fittizio in occasione del trionfo; L. Schumacker, *Die imperatorischen Akklamationen der Triumvirn und die Auspicia des Augustus*, in *Historia* 34 (1985) 191 ss., ipotizza che il trionfo avveniva in teatri bellici senza la presenza del triumviro che in questo modo non poteva far valere nei confronti del magistrato la sua *maior potestas*; J.-M. Roddaz, *Les Triumvirs et les provinces*, in E. Hermon (ed.), *Pouvoir et imperium (IIIe av. J.-C. - Ier ap. J.-C.)* (Napoli 1996) 82 ss., limitatamente al rapporto tra i proconsoli e i triumviri, suppone che per il sol fatto di essere nominati direttamente dai triumviri essi detenessero *auspicia* indipendenti e potessero trionfare.

³⁷⁴ M.-L. Freyburger-Galland, *Aspects du vocabulaire* cit. 99, ha segnalato che il sostantivo ἔδρα, indicativo di una seduta assembleare, ha mantenuto questo significato fin dal greco omerico (Hom. *Od.* 3.31) e classico (Soph. *Aj.* 780).

ἔκλεισαν καὶ ὕστερον ἐς ἄφοδον μετεσκεύασαν. καὶ τὸ βουλευτήριον τὸ Ἰούλιον ἐπ' αὐτοῦ κληθὲν παρὰ τῷ Κομιτίῳ ὀνομασμένῳ ᾠκοδόμουν, ὥσπερ ἐνήφιστο.

Il passo prosegue con altri due provvedimenti presi dai triumviri: la chiusura del luogo in cui era avvenuto l'assassinio di Cesare e la costruzione della curia Giulia accanto al Comizio, ὥσπερ ἐνήφιστο³⁷⁵, come era stato decretato. La Curia di Pompeo fu inaugurata da Pompeo nel 55 a.C. in ossequio ai successi bellici ottenuti in quegli anni e divenne subito la sede delle riunioni del Senato, almeno fino alle idi di marzo del 44³⁷⁶. Cassio Dione, infatti, racconta che dopo la vicenda Ottaviano fece murare la sala, trasformandola in latrina³⁷⁷.

La Curia *Iulia*³⁷⁸ prendeva il nome da Cesare e fu inaugurata da Ottaviano accanto al Comizio³⁷⁹ nel 29 a.C. a seguito dei tre trionfi tenuti dall'ormai ex

³⁷⁵ Sul lessema si v. *supra* nt. 169.

³⁷⁶ Sulle diverse ricostruzioni della curia senatoria e sul significato politico di queste scelte urbanistiche, si v. G.L. Grassigli, *La curia nei progetti di Silla, Pompeo e Cesare: architettura e lotta politica a Roma nel I secolo a. C.*, in *Palladio* 4 (1991) 39 ss.

³⁷⁷ Cfr. Suet. *Caes.* 80. *...an in sacra via vel in aditu theatri adorirentur, postquam Senatus Idibus martiis in Pompeii curiam editus est, facile tempus et locum praetulerunt*, da cui si evince la determinazione con cui il Senato dispone quanto voluto da Ottaviano. L. Richardson jr., *A New Topographical Dictionary of Ancient Rome* (Baltimore-London 1992) 104, reputa probabile che la base di blocchi di tufo posta sulla piattaforma di cemento nell'Area Sacra di Largo Argentina costituì la zona meridionale della latrina, poi completata. Sull'ideologia che sviluppò Augusto sulla Cura Pompeia, si v. D. Magnino, trad. it., Plutarco, *Vite parallele* (Milano 1987) 453 nt. 241; P.A. D'Avack, s. v. «Curia, Curiali» in A. Azara, E. Eula, dir., *NNDI. V* (Torino 1960) 57; A.G. McKay, *Houses, Villas and Palaces in the Roman World* (Southampton 1975) 59; T. Hashby, S. Ball Platner (eds.), *A Topographical Dictionary of Ancient Roma*³ (Cambridge 2015) 146; M. Bono, *Il processo di Cremunzio Cordo in Dio LVII, 24, 2-4*, in *Archimède* 3 (2016) 222; E. La Rocca, *Appendice II. Sulla Porticus pompeiana*, in *Bullettino della Commissione archeologica del Comune di Roma* 92 (1987-1988) 286.

³⁷⁸ Studi generali sugli spazi in cui il Senato svolge le sue attività sono stati effettuati da M. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République* cit. 25 ss. L'autrice ha poi approfondito la storia delle origini della Curia *Iulia* dalla curia *Hostilia* e *Cornelia* in Ead., *Pouvoir des mots, pouvoir dei images: Octave et la curia Iulia*, in *Klio* 77 (1995) 388 ss.

³⁷⁹ M. Bonnefond-Coudry, *Espace, temps et ideologie: le Senat dans la cité romaine republicaine*, in *Dial. Arch.* 1 (1983) 37 ss., rileva come il Comizio rappresenti uno spazio fortemente collegato all'attività senatoria, lasciando intendere che esso e la Curia, costituiscano «une séries d'édifices, groupés dans une espace limité et assumant des fonctions complémentaires». Sulla stessa scia, G.L. Grassigli, *La curia* cit. 41 ss., ripercorre la storia della Curia e del Comizio intesi come «insieme topografico funzionale» da Caio Gracco fino a Ottaviano. F. Coarelli, *Il Comizio dalle origini alla fine della repubblica. Cronologia e topografia*, in *PP.* 32 (1997) 169 ss., invece, riprende i consistenti studi fatti sul Comizio, apportandovi novità inerenti al dato cronologico e architettonico della struttura, nonché alla sua localizzazione precisa nel Foro, sulla base di diverse fonti letterarie e archeologiche.

triumviro dopo la sconfitta di Antonio e Cleopatra ad Azio. Il gesto era in linea con la propaganda del momento: ritornare al prestigio dei valori repubblicani, almeno in parvenza, e divinizzare la famiglia dei Giuli. La Curia Giulia sostituì la preesistente *Curia Pompeii*, voluta da Pompeo e usata da Silla come punto di riferimento del potere del Senato, che occupava una parte del *Comitium*. I progetti urbanistici ed edilizi dell'epoca rispecchiarono le ideologie politiche di chi li poneva in essere: così Silla, ma anche Cesare che, in linea con il suo predecessore al comando, mantennero distaccata la Curia dal Comizio creandosi un foro personale, sintomatico dell'inizio della fase imperiale che di lì a poco si sarebbe avuta, e Ottaviano in seguito³⁸⁰.

Cass. Dio. 47.19.2. πρὸς δὲ τούτοις ἀπεῖπον μὲν μηδεμίαν εἰκόνα αὐτοῦ, καθάπερ θεοῦ τινος ὡς ἀληθῶς ὄντος, ἐν ταῖς τῶν συγγενῶν αὐτοῦ ἐκφοραῖς πέμπεσθαι, ὅπερ ἐκ τοῦ πάνυ ἀρχαίου καὶ τότε ἔτι ἐγίγνετο. ἀπηγόρευσαν δὲ μηδένα ἐς τὸ ἥρῳον αὐτοῦ καταφυγόντα ἐπ'ἀδεία μῆτε ἀνδρηλατεῖσθαι μῆτε συλᾶσθαι.

Il passo prosegue con il divieto durante un funerale di famiglia di portare in processione la statua di Cesare, come era tradizione. Così facendo, indirettamente si contribuiva alla divinizzazione del *de cuius*, dal momento che erano proprio le statue delle divinità a non poter essere portate in processione. Si decretò, inoltre, il divieto di bandire o cacciare via uomini che si fossero rifugiati nel tempio a lui dedicato per motivi di sicurezza³⁸¹. Il dato conferma fortemente

³⁸⁰ G.L. Grassigli, *La curia nei progetti urbanistici* cit. 41, nota come l'urbanistica sia anche il riflesso dell'affermazione politica del leader nella sua finalità di organizzare gli spazi entro cui si svolgono le attività civili. E. Narducci, *Le risonanze del potere* in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (dir.), *Lo spazio letterario di Roma antica. La circolazione del testo*² II (Roma 1998) 527 ss., ha sottolineato come queste opere furono finalizzate alla costruzione di un legame da parte dei triumviri con l'immagine politica di Cesare. Sulla strutturale connessione tra il potere e la sua proiezione immaginifica condotta attraverso gli investimenti edilizi monumentali, si v. P. Zanker, *Augusto e il potere delle immagini* (trad. it. Torino 1989) 35 ss.

³⁸¹ Sul diritto di asilo, si v. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 458 ss.; L. Wenger, s.v. «Asylrecht», in *RAC*. I (Stuttgart 1950) 836 ss. Sul rapporto tra il diritto di asilo e la religione, si v. F. Altheim, *Römische Religionsgeschichte* I (Baden-Baden 1951) 175 ss. Ancora, si v. G. Crifò, s.v. «Asilo», in *ED*. III (Milano 1958) 191 ss.; M. Dreher, *Die Asylstätte des Romulus - eine*

l'intento di divinizzazione del personaggio di Cesare, dal momento che un tale stato di inviolabilità³⁸² fino ad allora era stato ammesso solo nel tempio dedicato a Romolo. Il provvedimento ha carattere fortemente simbolico e va ad inserirsi anch'esso nel processo di divinizzazione di Cesare³⁸³.

Nell'ambito del settore urbanistico, può indicarsi un altro provvedimento che potrebbe essere inquadrato negli anni triumvirali.

RGDA. 20.1 (Mon. Anc. ed., De Biasi-Ferrero). Capitolium et Pompeium theatrum utrumque opus impensa grandi refeci sine ulla inscriptione nominis mei.

Il capitolo 20 delle *Res Gestae Divi Augusti* è interamente dedicato alle opere pubbliche poste in essere da Augusto, di cui lui stesso fornisce memoria. Nel 32 a.C. dispose la restaurazione del teatro di Pompeo, primo teatro in pietra, costruito nel 55 a.C. su proposta di Pompeo e ultimato nel 52 a.C. Il *princeps* ci tenne a precisare che, sebbene avesse disposto lui stesso il restauro del teatro, non vi avesse fatto apporre nulla che lo identificasse come promotore dell'opera e per questo motivo non ci è pervenuta una fonte diretta della disposizione ottaviana. Non possiamo dunque ritenere certa l'ipotesi che il triumviro abbia personalmente predisposto il restauro dell'opera emanando un provvedimento *ad hoc*, che rientrerebbe nella propaganda personale di quegli anni che Ottaviano pone in essere in modo latente per accattivarsi il popolo e presentarsi come fautore della

griechische Institution im frühen Rom?, in E. Cantarella, G. Thür (hrsg.), *Symposion 1997. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Altafiumara 8-14 September 1997* (Köln-Weimar-Wien 2001) 235 ss.; L. Fanizza, *Asilo, diritto d'asilo. Romolo, Cesare, Tiberio*, in *Index* 40 (2012) 605 ss.

³⁸² Suet. *Aug.* 17.5. *Antonium iuvenem, maiorem de duobus Fulvia genitis, simulacro Divi Iuli, ad quod post multas et irritas preces confugerat, abreptum interemit*, afferma che è stato proprio Ottaviano il primo a non rispettare questa regola. Il triumviro, infatti, dopo aver sconfitto Antonio e Cleopatra ad Azio, fa uccidere il primo figlio di Antonio e Fulvia, rifugiatosi proprio nel tempio dedicato a Cesare e posizionatosi accanto alla statua del *divus*. La stessa vicenda è presente anche in Cass. Dio. 51.15.5.

³⁸³ Per i provvedimenti sulla divinizzazione di Cesare, si rinvia a *supra* nt. 133.

pace e della concordia dello stato³⁸⁴, in contrapposizione alle nefandezze triumvirali che passano automaticamente in secondo piano.

2.5. Le colonie triumvirali

Il processo di colonizzazione si sviluppò alla fine del II a.C. e nel corso dei decenni si evolse fino poi a regredire. Negli anni delle guerre civili, infatti, le colonie romane non erano più appetibili per i *cives*; non si stipulavano più *foedera* con città latine; la colonizzazione in sé subiva una battuta d'arresto. Solo con Caio Gracco si assiste ad una ripresa in tal senso, anche se sulla base di procedure e contesti geografici differenti³⁸⁵. Al periodo triumvirale risalgono le cosiddette 'colonie triumvirali', che Appiano ci riporta in numero di diciotto, la cui deduzione era finalizzata all'assegnazione di terre ai veterani degli eserciti dei triumviri.

App. *b.c.* 4.10. Κάκεῖνοι μὲν τοςάσδε πολιτῶν μυριάδας ἡμῖν συναπώλλυον, οὔτε θεῶν νέμεσιν οὔτε φθόνον ἀνθρώπων ὑφορώμενοι· ἡμεῖς δὲ πλήθει μὲν οὐδενὶ χαλεπανοῦμεν οὐδὲ τοὺς ἐχθροὺς ἐπιλεξόμεθα πάντας, ὅσοι διηνέχθησαν ἡμῖν ἢ ἐπεβούλευσαν, οὐδὲ ἐκ πλοῦτου πάντως ἢ περιουσίας ἢ ἀξιώσεως οὐδ' ὅσους ἕτερος πρὸ ἡμῶν αὐτοκράτωρ ἔκτεινε, τὴν πόλιν κάκεῖνος ἐν ἐμφυλίοις καθιστάμενος, ὃν Εὐτυχῆ προσείπατε δι' εὐπραξίαν, καίπερ ἀνάγκης οὔσης τρισὶ πλέονας ἐχθροὺς ἢ ἐνὶ εἶναι. ἀλλὰ μόνους δὴ τοὺς φαυλοτάτους τε καὶ πάντων αἰτιωτάτους ἀμυνούμεθα...

Prima di lui, Plinio faceva riferimento al numero complessivo di colonie dedotte da Augusto, pari a 28, rifacendosi a *RGDA*. 28.2 (*Mon. Anc. ed.*, De Biasi-

³⁸⁴ Sull'ideale della *concordia*, si v. R. Scevola, 'Omnia in unum consentiant'. *Alle radici dell'organicismo nella Roma repubblicana*, in L. Garofalo (cur.), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche II* (Pisa 2017) 491 ss.

³⁸⁵ Studi sulle colonizzazione perpetrate dai fratelli Gracchi sono stati svolti da P. Fraccaro, *Ricerche su Caio Gracco*, in Id., *Opuscula II* (Pavia 1957) 29 ss. E. Gabba, *Appiani bellorum civilium liber primus*² (Firenze 1967) 79, 81 ss.; G. Camodeca, *I Gracchi di De Martino (e le assegnazioni «lege Sempronia» in Irpinia)*, in *Index* 44 (2016) 521 ss.

Ferrero). Studi abbastanza recenti si sono soffermati sull'individuazione precisa delle colonie da attribuire al *princeps* e quelle risalenti invece all'epoca triumvirale³⁸⁶. Le deduzioni delle colonie avvennero nell'arco di tempo che intercorse tra la battaglia di Filippi e il *bellum Perusinum*³⁸⁷. Th. Mommsen ha fornito un elenco di quali colonie furono ricordate da Augusto nella sua autobiografia, il quale, togliendo dal computo le colonie dedotte a seguito della battaglia di Azio e quelle con l'appellativo *Iulia* o *Augusta*, ha ritenuto che le colonie triumvirali furono 11³⁸⁸. Esse portavano il nome del generale delle legioni stanziato su quel territorio ed erano stanziato in posti strategici dal punto di vista militare. Elisabetta Folcando ha effettuato, a riguardo, un prospetto riepilogativo sulle colonie attribuibili ai triumviri, individuando quelle certamente augustee e quelle di cui nulla si può affermare con certezza, stante il silenzio delle fonti³⁸⁹.

Tra le colonie triumvirali annoveriamo di certo Aquinum³⁹⁰, Capua, Firmum³⁹¹, Hispellum³⁹², Luca, Nuceria Alfaterna, Pola, Sora³⁹³, Tuder, Venusia; forse anche Casinum, Florentia³⁹⁴, Luna, forse anche Ausculum³⁹⁵, Iulia

³⁸⁶ E. Folcando, *Una rilettura dell'elenco di colonie pliniano*, in M. Pani (cur.), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane IV* (Bari 1996) 76, in particolare, ha esaminato le ricerche di L. Keppie, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy* (Rome 1983), basate sul confronto tra le colonie cesariane e augustee, per risalire a quelle triumvirali.

³⁸⁷ App. b.c. 4.3.11 e 5.31.122 si riferisce alle colonie di Antonio e non a quelle dedotte nel 44 a.C.

³⁸⁸ Th. Mommsen, *Die italischen Bürgercolonien von Sulla bis Vespasian*, in *Hermes* 18 (1883) 185 s. [= in *Gesammelte Schriften V. Historische Schriften II* (Berlin 1908) 228 s.], considerava il proprio calcolo contrastante con quanto emergeva dalle *Res Gestae*. Se, infatti, vi furono 21 *coloniae Iuliae*, 5 *Augustae* e 11 triumvirali o ancora augustee, il risultato non coincideva con il 28 dell'autobiografia. E. Gabba, *Sulle colonie triumvirali di Antonio in Italia*, in *PP.* 8 (1953) 109 s., analizzando lo studio di Mommsen, ipotizza che tra le 28 colonie indicate da Augusto non rientrerebbero le 11 triumvirali e quelle appellate con *Iulia*, dal momento che in quel periodo Ottaviano agisce di concerto con i suoi due colleghi e non personalmente dando alla colonia il proprio nome.

³⁸⁹ L'autrice si è soffermata, in particolare, sulle colonie escluse da Plinio nella sua opera, distinguendole in due gruppi: quelle che per proprie caratteristiche intrinseche non potrebbero riferirsi al periodo triumvirale e quelle su cui effettivamente vi è incertezza (o.c. 91 ss.).

³⁹⁰ *Lib. col.* 225, 4L.

³⁹¹ *Lib. col.* 226, 9L.

³⁹² Cfr. *AE.* (1948) nr. 102 (= in *ILLRP.* 614).

³⁹³ *ILLRP.* 498 a.

³⁹⁴ *Lib. col.* 213, 6L.

³⁹⁵ *CIL.* I.1911.

Concordia³⁹⁶. Militi di Antonio furono stanziati anche a Ancona³⁹⁷, Ariminum³⁹⁸, Beneventum³⁹⁹, Bononia, Pisaurum⁴⁰⁰, Sutrium⁴⁰¹ e forse Cremona⁴⁰².

§ 2.5.1. Un esempio di amministrazione triumvirale nelle colonie?

Sulla datazione della *lex Aelia* non ci sono attestazioni. Essa è menzionata nel frammento dello statuto di una colonia italica di epoca augustea⁴⁰³, pervenutoci in stato alquanto mutilo. Il testo è stato ripubblicato da Crawford:

RS. n. 34, col. II, l. 2-4

[c]uius de ea re cogni[tio erit ---]

eius c(oloniae), uti lege Aeli[a --- cautum]

[est, d(ecreto) d(ecurionum) ad pr(aetorem) de ea re refer[to isque

pr(aetor) proponere]

edicereque debeto eam r[em ---].

Il provvedimento sembra aver ripartito le competenze in materia giudiziaria tra i magistrati locali e il pretore⁴⁰⁴, imponendo ai primi forse di

³⁹⁶ L'indicazione di queste tra le colonie triumvirali è il risultato degli studi di U. Laffi, *Colonie e municipi* cit. 32 s., a riguardo. Sul rapporto tra le colonie triumvirali e augustee, si v. P.A. Brunt, *Italian Manpower, 225 b.C.-a.D. 14* (London 1971) 608 ss.; sulle deduzioni a scopo esclusivamente di assegnazione viritaria, si v. l'elenco proposto da E. Gabba, *Appiani bellorum civilium* cit. LXIV s.

³⁹⁷ App. b.c. 5.23.90, afferma che ad Ancona erano stanziati dei veterani di Antonio

³⁹⁸ Arimino rientra nelle colonie indicate da App. b.c. IV.11; in V.132, invece, è individuata come piazzaforte di Antonio.

³⁹⁹ App. b.c. 4.11, la indica tra le diciotto colonie triumvirali; CIL. IX.2165 = ILS. 6488; CIL. X.6087 = ILS. 886, dove sono attestate assegnazioni di terre da parte dell'antoniano Planco.

⁴⁰⁰ Plut. *Ant.* 60.2, nell'ambito di un elenco di presagi che sembravano avvenire prima dello scontro di Azio, a discapito di Antonio, afferma che Pesaro fu una colonia fondata da Antonio sull'Adriatico. Cfr. I. Zicari, s.v. «Pisaurum», in *RE. Suppl.* XI (Stuttgart 1968) 1096. Cfr. L. Keppie, *Colonisation and Veteran* cit. 18 nt. 5 e 6.

⁴⁰¹ App. b.c. 5.122.

⁴⁰² Cfr. E. Gabba, *Sulle colonie triumvirali* cit. 106 ss., per una disamina delle colonie dedotte da Antonio prima e dopo la battaglia di Azio.

⁴⁰³ C.G. Bruns, in *FIR.* 146.

⁴⁰⁴ Il riparto di competenze tra magistrature fu anche oggetto della *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, per un evidente interesse che i triumviri ebbero della materia. Cfr. § 2.1.5.

emanare un *decretum* con cui relazionare al magistrato romano dello stato dei fatti. Mommsen, che ha studiato il frammento, sostenne che il decreto era necessario in caso di incompetenza del magistrato locale per esporre la questione al pretore, che avrebbe deciso con un editto⁴⁰⁵. La legge disponeva dunque due obbligazioni, ossia *referre* per il magistrato locale, *edicere* per il pretore, che si ritrovava ad avere così un mero ruolo di formalizzatore di quanto redatto nel decreto dal magistrato locale. Questo è quanto emerge sul piano del contenuto secondo l'interpretazione mommseniana⁴⁰⁶, che potrebbe farci pensare ad una legge triumvirale che abbia regolamentato l'organizzazione amministrativa giudiziaria di una colonia italica. I triumviri, infatti, dovettero dedurre numerose colonie per la necessità di premiare i veterani dei propri eserciti⁴⁰⁷, come avevano loro promesso in cambio dei servizi militari e delle vittorie belliche. Il contesto sembrerebbe adeguato per ipotizzare una produzione legislativa dei triumviri da trasmettere alle colonie dedotte.

Dal nome del *rogator*, si è supposto che, diversamente, il frammento facesse riferimento alla *lex Aelia Sentia* e che avesse disciplinato la procedura di emancipazione degli schiavi pubblici delle colonie o il contenzioso eventualmente conseguente a queste emancipazioni⁴⁰⁸. Tra le nomine dei magistrati da parte dei triumviri risulta un tale L. Aelius Lamia, di cui si conosce poco se non qualche riferimento nelle fonti, soprattutto ciceroniane⁴⁰⁹. Costui sarebbe stato pretore negli anni 43 e 42 a.C.⁴¹⁰ e dal momento che le colonizzazioni triumvirali ebbero inizio proprio a cavallo tra i due anni, subito dopo la stipula degli accordi di

⁴⁰⁵ Th. Mommsen, in *CIL*. I.1409, così interpreta il frammento, diversamente da quanto aveva proposto qualche anno prima in *Epigraphische Analekten*. 25. *Fragment eines Municipalgesetzes*, in Id., *Gesammelte Schriften* VIII (Berlin 1913) 14 ss., sulla facoltà che veniva data ai magistrati locali di imporre ammende, interpretando *d(ecreto) d(ecurionum)* con *d(are) d(ebet)*.

⁴⁰⁶ Cfr. Ph. Moreau, *Loi Aelia traitant de procédure administrative ou judiciaire dans une colonie*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau (dir.), *Lepor.* cit. <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice890/>.

⁴⁰⁷ Si v. *supra* § 2.5.

⁴⁰⁸ Propone l'inciso *ita uti lege Aeli[a Sentia s(enatus)ue c(onsultis) cautum] / est*, Ph. Moreau, *Loi Aelia traitant* cit. *Contra* Crawford, *Roman Statutes* I cit. 491. Di recente, si v. G. Camodeca, *Tabulae Herculanaenses* cit. 68 ss.

⁴⁰⁹ Cic. *ad fam.* 11.16.2-3, descrive L. Lamia come aspirante pretore. Fu a capo dell'ordine equestre ai tempi di Clodio e rivestì anche la carica di edile. Fu pretore nei primi anni del secondo triumvirato. Anche Plin. *nat. hist.* 7.173, lo definisce un *praetorius vir*.

⁴¹⁰ Cfr. T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 338 e 359.

Bologna, può ipotizzarsi un suo intervento legislativo su impulso dei triumviri sulla gestione delle colonie che si andavano deducendo.

§ 2.5.2. Il municipio di Olosipo

Tra il 49 e il 27 a.C. la comunità di Olosipo (l'attuale Lisbona) acquisì il titolo di *municipium civium Romanorum*, come attestato da Plinio nel libro quarto della sua *Naturalis Historia*, dedicato alla geografia dell'Europa occidentale.

Plin. *nat. hist.* 4.117. *Universa provincia dividitur in conventus tres ... municipium civium Romanorum Olisipo, Felicitas Iulia cognominatum...*

Il provvedimento conferì la cittadinanza romana agli abitanti di Olosipo, che fu appellata *Felicitas Iulia*, in onore di Cesare. Essendo la datazione incerta, la legge⁴¹¹ potrebbe essere stata emanata da Cesare o dai triumviri (o rogata da uno di essi) in ossequio della memoria del dittatore. Si propende per una datazione triumvirale, dal momento che proprio in questa fase i rapporti di Roma con le comunità straniere erano improntati sul conferimento di privilegi (tra cui appunto la cittadinanza) per ottenere consensi e appoggi in occasione delle spedizioni di guerra⁴¹².

§ 2.5.3. L'Africa di Emilio Lepido

Nel 40 a.C., nell'ambito della spartizione dei territori tra i triumviri, il governo dell'Africa fu affidato a Emilio Lepido. Cesare aveva annesso ai territori che già facevano parte della provincia anche la Numidia (fatta eccezione del

⁴¹¹ In realtà non è chiaro se il provvedimento fu oggetto di una deliberazione comiziale, come sostiene anche J.-L. Ferrary, *Loi accordant la citoyenneté romaine et le statut municipal à Olosipo (?)*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau (dir.), *Lepor.* cit. <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice913/>, il quale ipotizza che il conferimento della cittadinanza possa essere avvenuto con una *lex* allo stesso modo in cui si era agito con riguardo ai Gaditani nel 49 a.C. (Cass. Dio. 41.24.1; Livi *Per.* 110).

⁴¹² Si rinvia al § 3.1.

territorio di Cirta), costituendo l'*Africa nova*, in contrapposizione a quella già esistente che prese l'appellativo di *vetus*⁴¹³.

La politica coloniale di Cesare fu diversa in queste due province: nell'*Africa vetus* attuò un forte processo di colonizzazione e installazione dei veterani in quei territori, mentre in quella *nova* vi è attestazione della costituzione del solo municipio di Musti, probabilmente a causa della precaria civilizzazione dei luoghi e della loro poca stabilità istituzionale che rendeva complesso l'inserimento delle strutture romane nella compagine amministrativa locale.

Poche sono le testimonianze che si hanno sul governo di Lepido in Africa: Cassio Dione⁴¹⁴ attesta solo la dispersione fatta dal triumviro di una parte della colonia dedotta da Cesare a Cartagine, senza specificarne il motivo⁴¹⁵. Una moneta del 43, poi, conosciuta da Babelon e inquadrata da lui in quell'anno, è attribuita invece da Grueber agli anni di Lepido in Africa per il fatto che ivi sono rappresentate da una parte la sua effigie, dall'altra quella di Ottaviano⁴¹⁶. Lepido rimase in Africa dal 40 a.C. al 36 a.C., anno della disfatta della flotta del triumviro contro Sesto Pompeo⁴¹⁷. Solo grazie ad Ottaviano si ribaltò la situazione:

⁴¹³ Sulla storia delle province africane dall'età repubblicana all'invasione dei Vandali, si v. P. Romanelli, *Storia delle province romane dell'Africa* (Roma 1959) 128 ss.; G.I. Luzzatto, *Roma e le province I. Organizzazione, economia, società* (Bologna 1985) 39 ss.

⁴¹⁴ Cass. Dio. 52.43.1 è da confrontare con Tertull. *de pall.* 1: quest'ultimo, infatti, fa riferimento a *violenta ludibria*, ossia a danni e a offese inferte alla colonia, senza accennare ad una sua totale eliminazione, come potrebbe evincersi da Cassio Dione. P. Romanelli, *Storia delle province* cit. 147, reputa probabile che i coloni di cui Lepido annullò i diritti non lasciassero la città.

⁴¹⁵ S. Gsell, *Histoire ancienne de l'Afrique du nord VIII* (Paris 1928), proprio sulla base di Cass. Dio. 52.43.1 e Tertull. *de pall.* 1, credeva che lui, in quanto pontefice Massimo, dovette punire quella parte della colonia per non aver rispettato la *consecratio* a Scipione.

⁴¹⁶ H.A. Grueber, *Coins of the Roman Republic in the British Museum II* (London 1910) 568 s., tav. 122 nr. 2 e 3.

⁴¹⁷ Vell. Pat. 2.80.1-4. *Acciverat gerens contra Pompeium bellum ex Africa Caesar Lepidum cum duodecim semiplenis legionibus. Hic vir omnium vanissimus neque ulla virtute tam longam fortunae indulgentiam meritis exercitum Pompei, quia propior fuerat, sequentem non ipsius, sed Caesaris auctoritatem ac fidem, sibi iunxerat; inflatusque amplius XX legionum numero in id furoris processerat ut inutilis alienae victoriae comes quam diu moratus erat, dissidendo in consilii Caesaris et semper diversa his quae aliis placebant, dicendo, totam victoriam ut suam interpretabatur audebatque denuntiare Caesari excederet Sicilia. Non ab Scipionibus aliisque veteribus Romanorum ducum quidquam ausum patratumque fortius quam tunc a Caesare. Quippe cum inermis et lacernatus esset, praeter nomen nihil trahens, ingressus castra Lepidi, evitatis quae iussu hominis pravissimi tela in eum iacta erant, cum lacerna eius perforata esset lancea, aquilam legionis rapere ausus est. Scires quid interesset inter duces: armati inermem secuti sunt*

l'immagine di Lepido ne risentì a tal punto che cessarono i suoi poteri da triumviro su quel territorio, riducendosi ad espletare le sole funzioni di Pontefice Massimo⁴¹⁸.

Negli anni del comando di Lepido in Africa si presume ebbe luogo la fondazione della nuova Cartagine, su cui gli studiosi si sono ampiamente confrontati: mentre infatti è indiscussa l'attribuzione di un progetto di deduzione della colonia a Cesare, è dubbia la data della sua attuazione. Parte della storiografia sostiene invero che anche l'opera di deduzione sia avvenuta per mano di Cesare, mediante l'invio di coloni in quelle terre⁴¹⁹. Altro orientamento, invece, la colloca nell'arco di tempo che va dall'uccisione di Cesare e la fine del 44 sulla base di un passo di Appiano sulle guerre puniche, sulla volontà di Cesare di voler far rivivere Cartagine, e di Tertulliano, dove rileva l'indugio del dittatore nella realizzazione dell'opera, che si presume avvenne poco dopo la sua morte, sotto il consolato di Antonio e Dolabella⁴²⁰. Non manca chi afferma che il provvedimento

decimoque anno quam ad indignissimam vita sua potentiam pervenerat, Lepidus et a militibus et a fortuna desertus pulloque velatus amiculo, inter ultimam confluentium ad Caesarem turbam latens genibus eius advolutus est. Vita rerumque suarum dominium concessa ei sunt, spoliata, quam tueri non poterat, dignitas. F. Rohr Vio, *Marco Emilio Lepido e l'epilogo dell'esperienza triumvirale: la campagna di Sicilia nella memoria storiografica di Velleio Patercolo*, in C. Antonetti, S. De Vido, *Temi Selinuntini* (Pisa 2009) 277 ss., ha interpretato il passo come uno dei momenti rilevanti in cui emerge la propaganda filoaugustea, tipica dello storico. Lepido è il soggetto della prima parte del racconto relativa allo scontro con Sesto Pompeo; a determinare l'evoluzione in positivo della vicenda è Ottaviano, che subentra come protagonista della scena. Su Lepido in Africa, si v. anche D. Fishwick, *On the origins of Africa Proconsularis II. The administration of Lepidus and the commission of M. Caelius Phileros*, in: *Antiquités africaines* 30 (1994) 57 ss.

⁴¹⁸ T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 379 ss., fino al 36 a.C. registra Lepido in Africa, mentre dall'anno 35 non lo comprende più all'interno della magistratura triumvirale. F. De Martino, *Storia della costituzione*² cit. 80, sulla spartizione delle province successiva alla battaglia di Filippi, stimava più attendibile Appiano che Cassio Dione. Quest'ultimo (48.2.1) racconta che la Numidia (l'Africa *nova*) toccò a Ottaviano, mentre l'Africa *vetus* ad Antonio; il primo (b.c. 5.12.47), invece, non indica affatto la provincia tra i territori che i triumviri si spartirono, lasciando presumere che gli accordi iniziali non furono modificati. Cfr. F. Rohr Vio, *Marco Emilio Lepido* cit. 289 ss.

⁴¹⁹ Così, A.M.H. Audollent, *Carthage romaine, 146 avant Jésus-Christ-698 après Jésus-Christ* (Paris 1901) 42 ss.; E. Kornemann, *Die caesarische Kolonie Karthago und die Einführung römischer Gemeindeordnung in Afrika*, in *Philologus* n.s. 14 (1901) 407; R. Cagnat, *Carthage, Timgad, Tébessa et les villes antiques de l'Afrique du Nord* (Paris 1909) 10; Y. Debbasch, *Colonia Julia Karthago: vie et institutions municipales de la Carthage romaine*, in *RHDFE*. 41 serie 4 (1953) 335 ss.

⁴²⁰ App. *pun.* 136; Tertull. *de pall.* 1. È Solin. 27.11 ad affermare che la deduzione della nuova Cartagine avvenne sotto i due consoli Antonio e Dolabella. P. Romanelli, *Storia delle province* cit. 139 s., precisa che essa mantenne l'epiteto di *Julia* in ossequio a Cesare. S. Gsell, *Histoire*

di deduzione sia di età triumvirale e riferibile a Emilio Lepido in virtù dell'appellativo *Concordia* conferito alla *colonia Iulia Karthago*, che aveva caratterizzato la deduzione di almeno altre due colonie triumvirali, Beneventum e Casinum⁴²¹.

Per quanto riguarda, invece, l'unificazione della provincia d'Africa, Fishwick la attribuisce a Emilio Lepido nell'ambito dell'opera di estensione della *pertica* di Cartagine oltre la *fossa regia*, che si trovava proprio al confine tra le due province⁴²².

CIL. VIII.26274. Ex aequitate imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti) / M(arcus) Caelius Phileros / castellum divisit / inter colonos / et Uchitanos termin(os) / que constituit.

L'iscrizione è stata di recente interpretata in tal senso, superando la contraddizione che emergeva con la descrizione che Strab. 17.3.25 fa delle province imperiali dopo il nuovo assetto conferito loro da Ottaviano e dove la provincia d'Africa viene indicata al singolare. Ritenendo, infatti, la prima linea *ex aequitate Imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti)*⁴²³, si confermerebbe che l'unificazione si sia avuta su disposizione di Ottaviano⁴²⁴. Fishwick, invece,

ancienne cit. 2, suppone che la colonia acquisì subito anche l'appellativo di *Concordia*, in riferimento alla concordia che si ebbe a Roma grazie alle vittorie militari di Cesare. T.R.S. Broughton, *The Romanization of the Africa Proconsularis* (Baltimore 1929) 131, invece, da uno studio epigrafico su iscrizioni africane, nota come l'appellativo era d'uso in quei territori.

⁴²¹ J. Carcopino, *L'Afrique au dernier siècle de la république romaine*, in *RH.* 162.1 (1929) 91, è stato il primo sostenitore di questa tesi, riferendo la *Concordia* alla pace che si ebbe tra Ottaviano e Antonio. Cfr. M. Grant, *From imperium to auctoritas. A historical study of aes coinage in the roman empire 49 b.C. - a.D. 14* (Cambridge 1946) 230 ss.

⁴²² D. Fishwick, *On the origins of Africa Proconsularis III. The era of the Cereres*, in *Antiquités africaines* 32 (1996) 13 ss., sostiene questo assunto in virtù di uno studio effettuato su *CIL. VIII.26274* e *X.6164* riguardo all'attività in Africa di Lepido e del prefetto *iure dicundo* M. Celio Filerote.

⁴²³ Questa interpretazione è stata proposta da A. Beschouch, *Colonia Mariana «Augusta» Alexandriana Uchitanorum Maiorum. Trois siècles et demi d'histoire municipale en abrégé, in Uchi Maius I. Scavi e ricerche epigrafiche in Tunisia* (Sassari 1997) 102 s.

⁴²⁴ In tal senso J. Gascoù *La carrière de Marcus Caelius Phileros*, in *Antiquités africaines* 20 (1984) 110 ss.

studiando i Fasti trionfali anteriori al 27 a.C., nota come vi sia fatta menzione dell'Africa al singolare, il che anticiperebbe ad una data non certa l'unificazione. Il fatto poi che dal 35 a.C., dopo il governo di Lepido, tutti i successivi proconsoli ebbero giurisdizione sull'intero territorio, può far ritenere che il provvedimento di unificazione sia databile in quegli anni, e quindi sia propriamente di età triumvirale⁴²⁵.

§ 2.6 L'attività giurisdicente

*Sublatis iudiciis, amisso regno forensi*⁴²⁶, rappresentano le parole con cui Cicerone, nel luglio del 46 a.C., scrisse all'amico Papirio Peto la sua attività di insegnamento dell'arte della declamazione a Irzio e a Dolabella, non potendo più esercitare la sua professione di avvocato nel foro data la scomparsa dei processi. Secondo il racconto dell'oratore, con la dittatura di Cesare si era assistito a Roma ad una riduzione della quantità di processi. È difficile invero credere che l'attività giurisdicente abbia subito una battuta d'arresto negli anni cesariani e successivi, così come è stato dimostrato da risalenti ricerche a riguardo⁴²⁷. Tuttavia non è agevole svolgere una ricostruzione certa dei casi giudiziari che si presentarono a Roma, ovvero che furono giudicati fuori Urbe.

All'inizio della loro magistratura, i triumviri si impegnarono in una politica di lotta agli uccisori di Cesare attraverso l'emanazione della *lex Pedia de*

⁴²⁵ Di recente, anche A. Dalla Rosa, *Appiano Lib. 136 e la data di fondazione della colonia cesariana di Cartagine*, in *Rivista di cultura classica e medioevale* 47.2 (2005) 300 ss., ha attribuito il provvedimento ai triumviri, escludendo che l'opera di unificazione sia stata disposta da Cesare. Infatti, tra i provvedimenti di Cesare ripresi dopo la sua morte da Antonio, non vi è attestazione nelle fonti di quello relativo alla deduzione della *colonia Iulia Karthago*.

⁴²⁶ Cic. *ad fam.* 9.18.1. *Hirtium ego et Dolabellam dicendi discipulos habeo, cenandi magistros; puto enim te audisse, si forte ad vos omnia perferuntur, illos apud me declamitare, me apud illos cenare*. Cfr. anche *ad Att.* 9.7.5, del 45 a.C. sull'assenza dell'attività giudiziaria a Roma (*Quod me in forum vocas, eo vocas unde etiam bonis meis rebus fugiebam. Quid enim mihi cum foro sine iudiciis, sine curia, in oculos incurrentibus iis quos animo aequo videre non possum?*).

⁴²⁷ Per citarne alcuni, R.A. Bauman, *The 'crimen maiestatis'* cit.; M.C. Alexander, *Trials in the Late Roman Republic. 149 BC to 50 BC* (Toronto 1990); F. Arcaria, *Sul 'dies a quo' della giurisdizione criminale senatoria*, in C. Cascione, C. Masi Doria (cur.), *Fides, humanitas* cit. 183 ss.; A. Balbo, *I frammenti degli oratori romani dell'età imperiale I. Età augustea*² (Alessandria 2007); Id., *Attività giudiziaria* cit. 527 nt. 1.

*interfectoribus Caesaris*⁴²⁸, con cui si istituì un tribunale specializzato nei processi contro i destinatari del provvedimento. A. Balbo⁴²⁹ ha individuato otto processi attestati dalle fonti: contro Giunio Bruto⁴³⁰, Servilio Casca⁴³¹, Cassio Longino⁴³², Decimo Bruto⁴³³, Domizio Enobarbo⁴³⁴, Sesto Pompeo⁴³⁵, Petronio⁴³⁶, Cassio Parmense⁴³⁷.

La vendetta verso i cesaricidi non fu l'unico movente della giurisdizione criminale dei triumviri, dal momento che essi perseguirono tutti coloro che consideravano propri nemici, e quindi nemici di Roma. Basti pensare alla 'corsa alle liste di proscrizione'. Tra i processati di quegli anni, Balbo ha registrato Elio Lamia⁴³⁸, sottoposto ad un *iudicium publicum* secondo la testimonianza di Seneca⁴³⁹, i senatori accusati di brigantaggio nel 33 a.C.⁴⁴⁰. Il suo studio, poi, si è

⁴²⁸ Si rinvia a *supra* nt. 126.

⁴²⁹ A. Balbo, *Attività giudiziaria* cit. 527 ss.

⁴³⁰ Livi *per.* 120; Plut. *Brut.* 27.4; App. *b.c.* 3.95; Cass. Dio. 46.48-49. Bruto fu accusato da L. Cornificio e fu condannato *in absentia*, come tutti gli imputati a seguire. Cfr. R. Syme, *Missing senators* cit. 60 s.

⁴³¹ Cass. Dio. 46.49.1-2. Cfr. Gell. 3.2.11 e Dion. Hal. 8.87.6. Il processo avvenne dinanzi ai *concilia plebis* dal momento che l'imputato rivestiva la carica di tribuno della plebe. Si rinvia sul personaggio a *supra* § 2.1.1.

⁴³² Vell. Pat. 2.69.5; Livi *per.* 120; Plut. *Brut.* 27.4; App. *b.c.* 3.95; Cass. Dio. 46.48-49.

⁴³³ Livi *Per.* 120; Plut. *Brut.* 27.4; App. *b.c.* 3.95; Cass. Dio. 46.48-49.

⁴³⁴ Sulla sua innocenza si pronunciò Nerva, come si evince da App. *b.c.* 5.62. Cfr. Cic. *phil.* 2.30; Suet. *Nero* 3; App. *b.c.* 5.55, 61, 62.

⁴³⁵ Cass. Dio. 46.48.4; Vell. Pat. 2.69.5; Plut. *Brut.* 27.4; App. *b.c.* 3.95. Cfr. F. Miltner, *s.v.* «*Sextus Pompeius*», in *RE*. XXI.2 (Stuttgart 1952) 2213 ss.

⁴³⁶ App. *b.c.* 5.1.4. Su Petronio, fatto uccidere da Antonio nel 41 a.C., si v. K. Bringmann, *Der Prozess gegen die Caesarmörder*, in U. Schultz (hrsg.), *Große Prozesse. Recht und Gerechtigkeit in der Geschichte* (München 1996) 40.

⁴³⁷ Vell. Pat. 2.87.3. Di lui è ricordato il solo *supplicium capitis* da Val. Max. 1.1.7; un processo nei suoi confronti pertanto può solo essere ipotizzato in virtù del fatto che la legge Pedia lo impose per tutti gli accusati dell'assassinio di Cesare.

⁴³⁸ C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.): définitions juridiques et structures sociales* (Paris 1966) 764 nt. 10, lo identifica come candidato alla pretura del 43 a.C.; *contra* T.R.S. Broughton, *Supplement to the magistrates of the Roman republic* (New York 1960) 4. Cfr. E. Gabba, *Note sulla polemica anticieroniana di Asinio Pollione*, in *RSI*. 69 (1957) 317 ss.

⁴³⁹ Sen. *suas.* 6.15, indica anche che il patrono di Lamia fu Asinio Pollione. Cfr. J.-M. David, *Le patronat judiciaire* cit. 886 ss. Sulla natura del processo, si v. S. Treggiari, *Home and forum: Cicero between 'public' and 'private'*, in *TAPhA*. 128 (1998) 1 ss., che propende per un giudizio criminale, e J. André, *La vie et l'oeuvre d'Asinius Pollion*, in *AC*. 21.1 (1951) 209, che elabora la tesi di un giudizio di natura politica.

⁴⁴⁰ Si v. *supra* § 2.2.2. A riguardo, U. Laffi, *Senatori prosciolti* cit. 602, ha ipotizzato che la *quaestio* fu *extraordinaria* in quanto destinata alla repressione di un reato di tipo politico, contro la *salus* della *res publica*. Da Cass. Dio. 49.43.5-7, non si rilevano i nomi dei senatori coinvolti in queste procedure.

soffermato anche sui procedimenti svoltisi al di fuori di Roma, sottoposti al potere dei magistrati romani o dei comandanti militari. Tra questi i casi comuni riguardarono i reati di *furtum*, *peculatus*⁴⁴¹.

Strab. 14.5.14. ...ἐφωράθη δὲ νοσφισάμενος τὰ τε ἄλλα καὶ τοῦλαιον: ἐλεγχόμενος δ' ὑπὸ τῶν κατηγορῶν ἐπὶ τοῦ Ἀντωνίου παρητεῖτο τὴν ὀργήν, σὺν ἄλλοις καὶ ταῦτα λέγων ὅτι 'ὥσπερ Ὅμηρος ἐξύμνησεν Ἀχιλλέα καὶ Ἀγαμέμνονα καὶ Ὀδυσσεά, οὕτως ἐγὼ σέ: οὐ δίκαιος οὖν εἰμι εἰς τοιαύτας ἄγεσθαι διαβολὰς ἐπὶ σοῦ.' παραλαβὼν οὖν ὁ κατήγορος τὸν λόγον 'ἀλλ' Ὅμηρος μὲν' ἔφη 'ἔλαιον Ἀγαμέμνονος οὐκ ἔκλεψεν, ἀλλ' οὐδὲ Ἀχιλλέως, σὺ δέ: ὥστε δώσεις δίκην'...

Strabone ha rappresentato Antonio intento a partecipare ad un processo a Tarso nei confronti di un tale Boethus. Il processo può essere datato nel 42, nel 41 o nel 37, date indicative della presenza del triumviro nella città orientale. Dal contesto desumibile dall'episodio, tuttavia, si propende per la fase immediatamente successiva alla battaglia di Filippi⁴⁴². L'accusa fu di *peculatus*, nello specifico riguardava la sottrazione indebita di olio da parte di Boethus. Non risulta chiara la funzione di Antonio: l'imputato si rivolse a lui per chiedere giustizia⁴⁴³ nonostante la città di Tarso in quegli anni fosse libera ed esente dal pagamento dei tributi.

Il fatto che i triumviri presiedessero i tribunali, giudicando essi stessi i casi, era correlato al potere straordinario che loro si arrogarono con la *lex Titia*. Non rivestivano la qualifica di giudici, ma la legittimazione di cui era connotata la loro figura rendeva le loro azioni legittime pur se materialmente contrarie all'ordinamento costituzionale romano. La portata dell'intervento triumvirale in ambito giurisdizionale è ravvisabile in Quintiliano:

⁴⁴¹ Data l'incertezza delle fonti a riguardo sia sulle datazioni che sull'oggetto dei giudizi, si v. le tabelle di A. Balbo, *Attività giudiziaria* cit. 551 s.

⁴⁴² A. Balbo, *Attività giudiziaria* cit. 556.

⁴⁴³ Si v. F. Millar, *Triumvirate and Principate* cit. 61.

Quint. *Inst. Orat.* 13.5. Deprecatio quidem, quae est sine ulla specie defensionis, rara admodum et apud eos solos iudices qui **nulla certa pronuntiandi forma tenentur**. Quamquam illae quoque apud C. Caesarem et triumviros pro diversarum partium hominibus actiones, etiam si precibus utuntur, adhibent tamen patrocina, nisi hoc non fortissime defendentis est, dicere...

Il retore fotografa la realtà di quegli anni: i triumviri, ma prima di loro Cesare, svolsero funzioni, tra cui l'emanazione di decreti e sentenze, che non rientravano nelle loro competenze. Nonostante che ciò, continuarono ad agire in virtù dei loro poteri assoluti che gli consentirono di agire mediante procedure non regolarizzate e non formalizzate. Fu questa la sostanza della magistratura del secondo triumvirato, non solo in campo giurisdizionale.

Capitolo 3

I provvedimenti normativi di diritto internazionale

§ 3.1. *Senatusconsulta*

Sono numerosi i testi dei senatoconsulti che possediamo, provenienti dall'Oriente greco. Generalmente venivano pubblicati quei senatoconsulti che erano ufficialmente emanati, che ratificavano trattati con altri popoli o che inerivano a richieste da parte di comunità straniere. In questi casi, una copia del provvedimento veniva inviata alla comunità tramite la lettera di un console o di un pretore⁴⁴⁴. Le copie che ci sono pervenute dalle città greche non costituivano in realtà pubblicazioni ufficiali romane, identificandosi spesso come copie di copie; i documenti originali restavano nell'Urbe⁴⁴⁵. Le traduzioni in greco venivano effettuate da uffici a ciò demandati, per evitare che esse risentissero degli idiomi e delle tradizioni linguistiche delle regioni destinarie del provvedimento. Questo discorso valeva soprattutto per i *senatusconsulta*, che per la loro importanza non venivano affidati alle traduzioni di provinciali che potevano intenzionalmente o meno alterare il precetto ivi contenuto⁴⁴⁶.

Nel 40 a.C., fu emanato un senatoconsulto a Roma sul conferimento del titolo di re della Giudea ad Erode. In quell'occasione Antonio partecipò alla

⁴⁴⁴ Cfr. F.F. von Schwind, *Zur Frage der Publikation im römischen Recht* (München 1940) 53 ss. Sul bilinguismo giuridico, si v. M. Dubuisson, *Y a-t-il une politique linguistique romaine?*, in *Ktèma* 7 (1982) 187 ss.; J.-L. Mourgues, *Écrire en deux langues: bilinguisme et pratique de chancellerie sous le Haut-Empire romain*, in *DHA*. 21 (1995) 105 ss.; C. Cascione, C. Masi Doria, *Du bilinguisme juridique dans le monde antique*, in *European Review of Private Law* 20 (2012) 1199 ss., in part. 1205 ss.; F. Biville, *Textes et procédures bilingues en droit romain*, in C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola (cur.), *Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento II* (Napoli 2013) 27 ss. L'opera di P. Viereck, *Sermo Graecus* (Göttingen 1888), resta ancora oggi il migliore studio sull'ortografia e la sintassi dei documenti normativi tradotti in lingua greca.

⁴⁴⁵ I diversi casi sono indicati da R.K. Sherk, *Roman Documents from the Greek East. Senatus consulta ad Epistulae to the age of Augustus* (Baltimore 1969) 12 s.

⁴⁴⁶ U. Laffi, *In greco per i Greci* cit. 2, pur affermando che le traduzioni dal latino al greco di leggi o senatoconsulti venivano svolte negli uffici romani e diffuse poi nelle province, non ha mancato di specificare che ciò poteva avvenire nella cancelleria di un governatore provinciale su disposizione del centro. G.D. Merola, *Traduzioni in greco di leggi romane*, in *Index* 44 (2016) 5 ss., ha individuato nella *lex de provinciis praetoris* e nella *lex portus Asiae* due esempi di tale eccezione.

seduta senatoria personalmente per incentivare, anche a nome di Ottaviano, il parere dell'organo.

Ios. *bell. Iud.* 1.14.4. [284] συνήγαγεν δὲ τὴν βουλὴν, ἐν ἧ Μεσσάλας καὶ μετ' αὐτὸν Ἀτραπίνος παραστησάμενοι τὸν Ἡρώδη τὰς τε πατρώας εὐεργεσίας καὶ τὴν αὐτοῦ πρὸς Ῥωμαίους εὐνοίαν διεξήεσαν, ἀποδεικνύοντες ἅμα καὶ πολέμιον τὸν Ἀντίγονον οὐ μόνον ἐξ ὧν διηνέχθη τάχιον, ἀλλ' ὅτι καὶ τότε διὰ Πάρθων λάβοι τὴν ἀρχὴν Ῥωμαίους ὑπεριδών. τῆς δὲ συγκλήτου πρὸς ταῦτα κεκινημένης ὡς παρελθὼν Ἀντώνιος καὶ πρὸς τὸν κατὰ Πάρθων πόλεμον βασιλεύειν Ἡρώδη συμφέρειν ἔλεγεν, ἐπιψηφίζονται πάντες.

Una tale informazione è presente anche in Ios. *ant. Iud.* 14.384, dove Antonio e Ottaviano sono rappresentati nel comune intento di accrescere il prestigio di Erode presso i senatori, affinché fosse designato dall'assemblea sovrana re della Giudea⁴⁴⁷, καὶ δόξαν τοῦτο πᾶσι ψηφίζονται. La proclamazione avvenne durante una solenne processione al Campidoglio alla presenza dei due triumviri, suoi protettori, offrendo a Giove Capitolino i rituali sacrifici di ringraziamento.

Nel 39 a.C., anno del consolato di Lucio Marco Censorino e Gaio Calvisio Sabino⁴⁴⁸, durante una riunione nel tempio della Concordia fu emanato con il decisivo intervento dei triumviri un *senatusconsultum*, contenente la risposta positiva ad una richiesta portata in Senato dalla comunità di Panamara.

Sherk n. 27⁴⁴⁹.

1 δόγμα. ἐπὶ στεφανηφόρου Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἀρτεμι-
δώρου τοῦ Παμφίλου καθ' υἱοθεσίαν) δὲ Ἀριστείδου, Ἡρακλεῶνος
μη-

⁴⁴⁷ Anche il vescovo cristiano Eusebio, in *HEc.* 1.7.12, afferma che Erode viene scelto da Antonio e Ottaviano come re dei Giudei mediante un senatoconsulto.

⁴⁴⁸ T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 386.

⁴⁴⁹ = in M.Ç. Şahin (ed.), *Die Inschriften von Stratonikeia I. Panamara* (Bonn 1981) 11 ss.

νὸς [τ]ρ[ί]τη ἕξ εἰκάδος· Λευκίῳ Μαρκίῳ Κησωρίῳ καὶ Γαίῳ
Καλουησίῳ

ὑπάτοις, πρὸ ἡμερῶν δεκαοκτῶ καλανδῶν σεπτεμβρίων, ἐν τῷ ναῶ

5 τῷ τῆς Ὀμονοίας· γραφομένοις παρηΐσαν Γάιος Κα[ρρ]ίνας Γαίου υἱὸς
Κουρίνα, [Πό]π[λ]ιος Σήστιος Λευκίου υἱὸς Κολλίνα Λεύκιος Νώνιος
Λευ-

κίου υἱὸς Ο[ὕ]ε[λ]εῖνα Ἀσπρήνας, Πόπλιος Ἄττιος Ποπλίου υἱὸς Κ[. . .]ί-
να, Κόιντος Κλοέλιος Μάρκου υἱὸς Κουρίνα, Μᾶρκος Σεροίλιος Γαίου
υἱ-

ὸς [.]α, Γάιος Ἡδῖος Γαίου υἱὸς Κλαυδία Θῶρος, Πόπλιος
Σηστύλ-

10 λιος Ποπλίου υἱὸς [. . .]εντίνα, νῦν Τίτος Ἀτίνιος Τίτου υἱὸς Φαβία
Τυρα-

νός, Μᾶρκος [- - - ca. 16 - - -] υἱὸς Ποπλιλία Παλλακεῖνος· περ[ί]

ῶν Λεύκιος Κησωρίνος ὑπάτος λόγους ἐποιήσατο, Στράτωνα

Μενίππου, [.c.6. .] Ἀπολλωνίδου, [Ἀρι]στέαν Μενάνδρου,

Ἀριστόλαον Ἀριστολάου, [.c.4.]ε[.]αν Ἀριστοδήμου, Ἐκαταῖον Ἀγη-

15 σάνδρου, [.c.25.]ους, Μυωνίδην Ἱεροκλ[έ]-

ους, Ἱεροκλῆ[νc.19.]οκλῆν Διονυσίου,

[πρεσβευτὰς Στρατονικέων ἀφικέσθαι —] αἰτεῖσθαι τε παρὰ τῆς

[συγκλήτου ὅπως —]ων τὰς ἀξίας τῆς

[φιλίας —]του τ[ῆς] πίστεως

20 [—] Ῥωμαίων

[—]⁴⁵⁰

L'iscrizione ha nel suo *incipit* il termine *δόγμα*, che quando non è accompagnato da un complemento di specificazione introduce un

⁴⁵⁰ L'iscrizione è incisa su una lastra di marmo deteriorata nella parte terminale. È stata ritrovata nelle rovine del tempio di Zeus a Panamara in Caria. È alta 0,89 m.; larga 0,69 m.; ha uno spessore di 0,09 m. Il lato sinistro delle ultime sette righe è quasi completamente cancellato; la parte rimanente è molto difficile da leggere.

senatoconsulto⁴⁵¹. La data del provvedimento è certa dal momento che ne è fatta esplicita indicazione nell'iscrizione, πρὸ ἡμερῶν δεκαοκτῶ καλανδῶν σεπτενβρίων, ossia diciotto giorni prima delle calende di settembre: il 15 agosto. Dalle linee 5 a 11 è riportato l'elenco di coloro che *scrib(undo) adf(uerunt)* (γραφομένοις παρήσαν)⁴⁵², espressione di uso raro in questa tipologia di documenti, anche se presente nel *senatusconsultum de Aphrodisiensibus*⁴⁵³. Diversamente, molto comune è l'utilizzo della formula περ[ι]/ῶν ... λόγους ἐποιήσατο, che si ritrova in molti provvedimenti senatori⁴⁵⁴. Il loro ruolo era di gran lunga rilevante: la fase di stesura del senatoconsulto, infatti, costituiva un momento essenziale per la diffusione corretta del provvedimento di cui si riportava il contenuto⁴⁵⁵.

La lacuna presente nelle ultime linee non permette di definire con chiarezza l'oggetto del senatoconsulto. Dai pochi lemmi leggibili si evince che l'iscrizione contiene la risposta del Senato romano ad una richiesta da parte degli abitanti di Stratonicea in ossequio alla fedeltà che la comunità ha dimostrato a Roma. Dalla datazione del provvedimento è possibile presumere che questa

⁴⁵¹ Si v. *supra* nt. 294.

⁴⁵² Traduzione proposta da P. Viereck, *Sermo graecus* cit. 23 nr. 15.

⁴⁵³ Ph. Le Bas, W.H. Waddington, *Inscriptiones graecae et latinae recueillies en Grèce et en Asie Mineure* (Hildesheim-New York 1972)1627, in riferimento al senatoconsulto di Afrodisia dubita sull'autenticità di questa espressione. R. Sherck, *The Roman Documents* cit. 161, si sofferma sulla consistenza del numero di legati di Stratonicea presenti a Roma, probabilmente sintomatico della rilevanza e dell'urgenza di ciò che andava deciso su una importante questione, quale quella della spedizione partica. Cfr. Id., *Caesar and Mytilene*, in *Greek, Roman, and Byzantine Studies* 4 (1963) 149. Da ultimo, sul tema, si v. F. Verrico, *Le commissioni di redazione dei senatoconsulti (qui scribundo adfuerunt): i segni della crisi e le riforme di Augusto*, in *CG*. 28 (2017) 31 s., il quale ha raffrontato la componente senatoria panamarense con quella afrodisiense, numericamente superiore (dieci membri per la prima, almeno ventidue per la seconda).

⁴⁵⁴ G. Cousin, Ch. Diehl, *Sénatus-Consulte de Lagina de l'an 81 avant notre ère*, in *BCH*. 9 (1885) 455, indica la formula come di uso comune nelle traduzioni greche delle decisioni del Senato.

⁴⁵⁵ Sui criteri di partecipazione a queste commissioni, si v. F. Verrico, *Le commissioni di redazione* cit. 38 ss. Non mancarono casi di falsificazione degli *acta senatus*, sui quali ampiamente si v. L. Fezzi, *Falsificazione di documenti* cit. *passim*. Sulla trascrizione in greco dei nomi romani, si v. G. Cousin, G. Deschamps, *Le sénatus-consulte de Panamara*, in *BCH*. 11 (1887) 233 s. La menzione, per esteso, dei membri delle commissioni è sintomatica dell'appartenenza dei senatori alla propria tribù, come considerato da L.R. Taylor, *The voting districts of the Roman republic*² (Ann Arbor 2013) 167 ss. Si v. M.-P. Foucart, *Senatus-consulte de Thisbé (140)*, in *Mémoires de l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres* 37.2 (1906) 15 s. Cfr. anche G. Forni, *Intorno al Consilium di L. Cornelio Lentulo console nel 49 a.C. (Ios. Ant. Iud. 14, 299 e 238)*, in *Romanitas - Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit. Johannes Straub zum 70. Geburtstag am 18. Oktober 1982 gewidmet* (Berlin-New York 1982) 159 ss.

fedeltà vantata dagli Stratonicensi sia correlata agli attacchi che la città avrebbe subito da parte dei Parti, capeggiati da Labieno⁴⁵⁶, che proprio nel 39 a.C. furono sconfitti da Ventidio⁴⁵⁷. Sull'entità delle richieste, è stato supposto che si pretese quanto già i loro padri avevano chiesto in precedenza a Mitridate per la riparazione dei disastri della guerra⁴⁵⁸. Una copia del senatoconsulto è stata rinvenuta a Panamara, nei pressi di Stratonicea: la sua incisione nel tempio di Zeus era dovuta probabilmente ad una clausola contenuta nel provvedimento che garantiva l'inviolabilità di quel luogo sacro⁴⁵⁹.

Nello stesso anno forse fu emanato anche il *senatusconsultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus*, che accordò alle comunità di Plarasa e di Afrodisiade la libertà e l'immunità fiscale, riconobbe agli abitanti il diritto di asilo, sancì l'inviolabilità del santuario di Afrodite sito nella regione e attribuì alle comunità il titolo di 'alleate' di Roma. Il provvedimento è parte di un dossier in

⁴⁵⁶ Labieno, generale romano che si schiera con Bruto e Cassio a seguito della morte di Cesare e che, dopo la disfatta di Filippi, avendo paura di un'eventuale vendetta nei suoi confronti da parte di Ottaviano e Antonio, si allea con i Parti, propone al re Orode II un'invasione dell'Asia Minore. Cfr. F. Münzer, s.v. «*Labienus*», in *RE*. XII.1 (Stuttgart 1893) 258 ss. Sul personaggio, M.-Cl. Ferries, *Nam mulas qui fricabat, consul factus est...*, in *REA*. 98.1 (1996) 79 ss.

⁴⁵⁷ H. Gundel, s.v. «*Ventidius Bassus*», in *RE*. VIIIA 1 (Stuttgart 1955) 807 ss.; cfr. T.R.S. Broughton, *The magistrates* II cit. 388 e 393, sui comandi di Ventidio per la spedizione partica. Si v., inoltre, la monografia di F. Rohr Vio, *Publio Ventidio Basso. Fautor Caesaris, tra storia e memoria* (Roma 2009) 104 ss.

⁴⁵⁸ Così, G. Cousin, G. Deschamps, *Le sénatus-consulte de Panamara* cit. 237, in riferimento al senatoconsulto di Lagina.

⁴⁵⁹ Ancora Tac. *ann.* 3.62. *Aphrodisienses posthac et Stratonicensis dictatoris Caesaris ob vetusta in partes merita et recens divi Augusti decretum adtulere, laudati quod Parthorum inruptionem nihil mutata in populum Romanum constantia pertulissent sed Aphrodisiensium civitas Veneris, Stratonicensium Iovis et Triviae religionem tuebantur*, testimonia la concessione, raccontando che fu inizialmente una lettera di Cesare, databile secondo R. Sherk, *The Roman Documents* cit. 168 s., subito dopo la battaglia di Farsalo, ad attribuire questo privilegio; i triumviri poi confermarono la disposizione con la convalida degli *acta Caesaris* e una copia dell'epistola cesariana fu conservata dalla città; il senatoconsulto del 39 andò dunque a confermare una situazione che era già stata affrontata dal collegio triumvirale. Il riferimento tacitano sia a Cesare che ad Augusto pertanto si riferisce all'intera vicenda che ebbe inizio con la lettera di Cesare e culminò con il senatoconsulto del 39. Tuttavia, J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome* cit. 79, considera questo passo di Tacito equivoco e dal linguaggio impreciso: sembra, infatti, evincersi che gli abitanti di Afrodisiade e di Stratonicea si affidassero ad un provvedimento, rispettivamente di Cesare e di Augusto. L'autrice sostiene che il riferimento a più provvedimenti sottolinei come la fedeltà di queste comunità fosse stata già elogiata in precedenza da Cesare. Già G. Cousin, G. Deschamps, *Le sénatus-consulte de Panamara* cit. 237, ipotizzarono che il *senatusconsultum de Panamara* contenesse la clausola sull'inviolabilità del santuario di Zeus.

cui è contenuta anche un'epistola che Antonio (o forse Ottaviano)⁴⁶⁰ fece pervenire alle due comunità greche per informarle sulle copie dell'atto che avrebbero di lì a poco ricevuto, perché già mandate loro.

A [Μᾶρκος Ἀντώνιος Μάρκου υἱὸς αὐτοκράτωρ ὕπατος ἀποδεδει-]⁴⁶¹
γμένος τὸ β' καὶ [τὸ γ']
τριῶν ἀνδρῶν τῆ<ς>
τῶν δημοσίων πρα-
5 γμάτων διατάξεως,
Πλαρασέων καὶ Ἄφρο-
δεισιέων ἄρχουσιν
βουλῆ, δήμῳ χαίρειν
εἰ ἔρρωσθε εὖ ἂν ἔ-
10 χοι, ὑγιαίνω δὲ καὶ
αὐτὸς μετὰ τοῦ στρα-
τεύματος. Σόλων
Δημητρίου, <ὕ>μέτερος
πρεσβευτῆς, ἐπι-
15 μελέστατα πεφρον-
τ<ι>κῶς τῶν τῆς πό-
λεως ὑμῶν πραγ-
μάτων, οὐ μόνον
ἠρκέσθη ἐπὶ τοῖς [γ]-
20 εγονόσιν οἰκονο-
[μή]μασιν ἀλλὰ καὶ [ή]-
μᾶς παρεκάλε-
[σ]εν εἰς τὸ τοῦ γεγο-
νότος ὑμεῖν ἐπι-

⁴⁶⁰ Si v. *infra* § 3.3.1.

⁴⁶¹ Il testo è tratto dall'edizione di W. Dittenberg, in *OGIS*. 453, seguita anche da R. Sherk, *Roman Documents* cit. n. 28, che identifica l'autore della lettera con Antonio; cfr. *AE*. (2001) nr. 58.

25 κρίματος καὶ δόγμα-
τος καὶ ὀρκίου καὶ νό-
μου ἀντιπεφωνημέ-
να ἐκ τῶν δημοσίων
δέλτων ἐξαποστεῖ-
30 λαι ὑμεῖν τὰ ἀντί-
γραφα stor · ἐφ' οἷς ἐπαιné-
σας τὸν Σόλωνα μᾶ[λ]-
λον ἀπεδεξάμην ἔσ-
χον τε ἐν τοῖς ὑπ' ἐμοῦ
35 γεινωσκομένοις
ῶ καὶ τὰ καθήκοντα
ἀπεμέρισα φιλάν -
θρωπα ἄξιον ἡγη-
σάμενος τὸν ἄν-
40 δρα τῆς ἡμ<ῶ>ν TEI
τειμῆς, ὑμεῖν τε συ[ν]-
ήδομαι ἐπὶ τ<ῶ> ἔχειν
τοιούτον πολείτην·
ἔστιν δὲ ἀντίγραφ[α]
45 τῶν γεγονότων ὑ-
μεῖν φιλανθρώπων
τὰ ὑπογεγραμμένα
ἃ ὑμᾶς βούλομαι
ἐν τοῖς δημοσίοις
50 τοῖς παρ' ὑμεῖν
γράμμασιν ἐντάξα[ι].
γράμματα Καίσαρος⁴⁶²

⁴⁶² Il testo è tratto dall'edizione di Dittenberg. L'iscrizione è pubblicata in *CIG. 2737a*; *OGIS. 453-454*; J. Bruns, *Fontes Iuris Romani Antiqui* 43; *FIRA. nr. 38*; *AE. 1984 nr. 860*. L'iscrizione è stata copiata una prima volta da Sherard nel 1705 e una seconda nel 1716 dal ritrovamento di due pezzi di marmo ad Aphrodisia in Caria. Le copie di Sherard sono state poi utilizzate da Chishull e

Nella prima parte dell'iscrizione, secondo la lettura di Dittenberg, è riportata la lettera di Antonio con cui il triumviro informò Plarasa e Afrodisia che stava per inviare loro le copie dei documenti emanati. Dalla titolatura utilizzata dal magistrato di triumviro *rei publicae constituendae* e console designato per la II e III volta⁴⁶³, è possibile risalire alla datazione dei provvedimenti. Antonio fu infatti console per la seconda volta nel 34 a.C. e per la terza nel 31 a.C.⁴⁶⁴: scrisse pertanto la lettera prima del 34 a.C. e dopo il 39 a.C., dal momento che fu dopo gli accordi di Miseno che i triumviri designarono in anticipo i consoli per gli anni a seguire⁴⁶⁵. Si è presunto che, nello specifico, Antonio scrisse l'epistola nel periodo estivo del 39: dall'indicazione ai Plasasensi e agli Afrodisiensi di aver fatto 'spedire' loro le copie dei documenti, infatti, consegue che probabilmente il triumviro non fosse presente personalmente a Roma⁴⁶⁶. Tuttavia, Sherk ha ipotizzato che il triumviro avesse scritto l'epistola nello stesso anno, ma mentre si trovava in Oriente, per una diversa interpretazione data alle linee 21-31 e in particolare il termine ἀντιπεφωνημένα. Il participio ha il significato generale di 'dare una risposta a qualcuno'⁴⁶⁷, ma in questo contesto può essere tradotto con il latino *exscribere* o *exprimere*⁴⁶⁸. Antonio avrebbe così informato le comunità di Plarasa e Afrodisia che le copie dei provvedimenti emanati nei loro confronti richiestegli dal loro delegato gli erano state inviate dagli uffici preposti, non essendo evidentemente presente nell'Urbe⁴⁶⁹. L'uso di ἀντιπεφωνημένα è di certo insolito⁴⁷⁰, ma può ricollegarsi ad una conoscenza poco profonda del greco da

Boeckh. Durante una spedizione nel 1934 ai confini della Frigia e ad Aprodisia, l'èquipe di Calder non è riuscita a localizzare alcuna delle due pietre.

⁴⁶³ Sul potere di nomina dei triumviri, si v. *supra* § 1.3.

⁴⁶⁴ T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 410, 419 s. Cfr. Cass. Dio. 49.39.1 e 50.4.3, App. *b.c.* 5.73.

⁴⁶⁵ Si v. *supra* § 1.3.

⁴⁶⁶ Così, D. Magie, *Roman Rule* II cit. 1282 nr. 15.

⁴⁶⁷ Si v. H.G. Liddle, R. Scott, *A Greek-English Lexicon* cit.

⁴⁶⁸ Cfr. G. Vrind, *De Cassii Dionis vocabulis* cit. 54, in riferimento soprattutto all'uso del verbo da parte dei principi nel periodo successivo.

⁴⁶⁹ R.K. Sherk, *Der Brief des Antonius an Plarasa-Aphrodisias*, in *Historia* 15 (1966) 124 s.; tesi confermata poi in *Roman Documents* cit. 168 s.

⁴⁷⁰ Cfr. P. Viecker, *Sermo Graecus* cit. 77; e W. Dittenberg, in *OGIS*. II (1905) 453 ss.

parte del triumviro⁴⁷¹. Il periodo di datazione, inoltre, sembrerebbe confermato dal contesto di guerra di cui già si è detto, relativo all'invasione partica del 40 a.C. Un tale *status* non veniva concesso da Roma senza una giusta ragione: ben può sostenersi dunque che anche in questo caso i triumviri e il Senato premiarono la fedeltà dimostrata dalle comunità greche nella resistenza ai Parti.

L'edizione di Sherard, seguita da Boeckh in *CIG*. II.2737a, propone alla prima linea l'integrazione [Αὐτοκράτωρ Ἰουλιῶν Καίσαρ/θεοῦ Ἰουλίου ἡγεμόνων ἀποδεδει-], attribuendo la paternità dell'epistola a Ottaviano. Il triumviro, infatti, come dimostrato dai provvedimenti che analizzeremo nel capitolo, mantenne costantemente i rapporti con le comunità di Plarasa e Afrodisia, ritenendosi libero di agire anche nei territori asiatici che rientravano nella sfera di competenze del collega Antonio⁴⁷². Anche il pronipote di Cesare, inoltre, fu designato nel 39 a.C. console per il 33 e il 31 a.C.⁴⁷³. Ancora a sostegno dell'orientamento che reputa Ottaviano autore dell'epistola, Reynolds, analizzando i diversi documenti orientali attribuiti al triumviro, dimostra come la formula εἰ ἔρωσθε εὔ, corrispondente al latino *si valetis est*, sia tipica di Ottaviano nella sua forma latina⁴⁷⁴, e questo sembra avvalorare l'integrazione proposta all'epigrafe.

Nell'*epistula* è riportato un elenco di documenti che a Ottaviano furono richiesti dal delegato di Plarasa e Afrodisia, comprendente un ἐπίκριματός, un δόγμα, un ὄρκιον⁴⁷⁵ e un νόμος. L'ἐπίκριματός, corrispondente al latino *decretum* o *edictum*, potrebbe essere menzionato alle linee 3-6 dell'epigrafe (B), in

⁴⁷¹ R. Sherck, *Roman Documents* cit. 167, rileva che anche *Ios. ant. Iud.* 14.265, utilizza l'espressione γράμματα πρὸς τὰς περὶ τῶν ἡμετέρων δικαίων ἐπιστολὰς ἀντιπεφωνημένα τοῖς ἡγεμόσιν, per indicare una lettera inviata governatori a città ebrae. Sulla conoscenza del greco da parte di Antonio, si v. W. Drumann, P. Groebe, *Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung; oder, Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen nach Geschlechtern und mit genealogischen Tabellen I²* (Leipzig 1899) 371.

⁴⁷² A testimonianza di ciò, F. Millar, *Triumvirate and Principate* cit. 57, afferma che anche nell'epistola di Ottaviano alla città di Rhosos il triumviro non limita il suo raggio d'azione ai territori di sola sua stretta competenza. Sulla spartizione dei comandi tra i triumviri, si v. *supra* § 1.2.

⁴⁷³ T.R.S. Broughton, *The magistrates* cit. 413 s., 419 s. Cfr. Cass. Dio. 49.43.6, Suet. *Aug.* 26.3 e App. *Illyr.* 28, sul fatto che nell'anno 33, Ottaviano fu console per poche ore. Cfr. App. *b.c.* 5.73, Vell. Pat. 2.84.1.

⁴⁷⁴ J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome* cit. 45.

⁴⁷⁵ Accordo giurato, trattato.

riferimento alle misure triumvirali che il senatoconsulto stava confermando. Sulla mancata indicazione da parte del triumviro della lettera di Cesare che per primo accordò privilegi alle due città, si sostiene che probabilmente non fu necessario inviare a Plarasa e ad Afrodisia una copia dell'epistola cesariana che le comunità avevano già provveduto a far incidere nel tempio di Zeus⁴⁷⁶. L'iscrizione contiene il testo del solo senatoconsulto (δόγμα), essendo probabilmente andato perduto (o non essendo stato iscritto) quello degli altri provvedimenti che dovevano essere inviati alle comunità greche; il νόμος è ripreso all'interno del provvedimento senatorio ma non è specificato a quale legge si riferisse⁴⁷⁷.

Sherk n. 28 (B).

ὁ ὁμοίως τε ἀρέσκειν τῆ συγκλήτῳ, τόν δῆμον τόν Πλα[ρασέων καί
Ἀφροδισιέ-]

ων τήν ἐλευθερίαν καί τήν ἀτέλειαν αὐτοῦς πάντων τῶν πραγ [μάτων
ἔχειν καρπίζεσθαι,]

[καθ]άπερ καί τις πολιτεία τῷ καλλίστῳ δικαίῳ καλλίστῳ τε νόμῳ
ἔστιν, ἥτις παρά του]

[δήμο]υ του Ῥωμαίων τήν ἐλευθερίαν καί τήν ἀτέλειαν ἔχει φίλη τε καί
σύ[μμαχος γεγέ-]

[νηται.⁴⁷⁸

Fin dalle prime linee rileva la funzione del senatoconsulto, ossia la conferma di qualsiasi ricompensa, onore e privilegio che i triumviri con decreto avevano conferito alle comunità di Plarasa e Afrodisia. Il provvedimento è databile a seguito dell'istituzione del secondo triumvirato, ma prima della stesura dell'epistola da parte di Antonio (o Ottaviano). Nello specifico, alle due città

⁴⁷⁶ Cfr. E. Taubler, *Imperium Romanum. Studien zur Entwicklungsgeschichte des Römischen Reichs* (Berlin 1913) 178.

⁴⁷⁷ S. Accame, *Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto* (Rome 1946) 92 s., sosteneva che con ἐπίκριμα il triumviro si riferiva alla stessa lettera, mentre con ὄρκιον e νόμος alla *lex Titia*. Contra J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome* cit. 46.

⁴⁷⁸ Si v. *supra* nt. 462.

greche furono concessi la libertà, l'inviolabilità del santuario di Afrodite, il titolo di φίλη τε καί σύ[μμαχος di Roma.

Un'ulteriore iscrizione rinvenuta ad Afrodisia riporta il testo assai mutilo di un senatoconsulto, *de Aphrodisiensibus*, che si crede essere la conferma di quello emanato nel 39 a.C. Costituisce il più lungo e più complesso provvedimento senatorio di cui ci sia pervenuto il testo⁴⁷⁹. L'epigrafe era iscritta sulla facciata meridionale della *parodos* del teatro di Afrodisia.

CIG. 2737b.

[ἐπὶ Γαίου Καλουεισίου Γαίου υἱοῦ Λευκίου Μαρκίου Λευκίου υἱοῦ ὑπάτων ἐκ τῶν ἀνε[ν]εχθέντων δογμάτων συνκλήτῳ δέλτῳ

[?πρώτη κηρώμασι τετάρτῳ π]εμπτῳ ἕκτῳ ἐβδόμῳ ὀγδόῳ ἐνάτῳ ταῖς δὲ ταμιακαῖς δέλτοις ἐπὶ Μάρκου Μαρτι-

[·· c. 18 ·· ·· c. 18 ·· ταμι]ῶν κατὰ πόλιν δέλτῳ πρώτη πρὸ ἡμερῶν ἕξ Νόνων Ὀκτωβρίων ἐν Παλατίῳ ἐν τῷ

[?ναῶ ·· c. 15 ··] γραφομένων παρήσαν⁴⁸⁰ Μᾶρκος Οὐα[λέ]ριος Μάρκου υἱὸς Λεμωνία Μεσσάλας Ἄπι-

5 [ος ?Κλαύδιος ?Λευκίου υἱὸς] Ο ὑελλείνα Ασ<π>ρήνας Λεύκιος Σκριβόνιος Λευκίου υἱὸς Φαλέρνα Λίβων Λεύκι-

[ος ·· c. 10 ·· Λε]υκίου υἱὸς Ὠφεντεῖνα Βάλβος [·· c. 12 ··]ς Γαίου υἱὸς Κλαυδωνειανὸς Λεύκιος Σέρ-

[γιος ?Λευκίου υἱὸς] Φαλέρνα Πλαῦτος Γάϊος Μ[·· c. 7 ·· υἱὸς ··]μεντεῖνα Γναῖος Ἀσίνιος Γναίου υἱὸς

[?Ἀρνήσις ·· c. 7 ··] Πόπλιος Σήστιος Λευκίου [υἱὸς Κολλείνα Γναῖ]ος Πομπήϊος Κοίντου υἱὸς Ἀρνήσις Γάϊος

⁴⁷⁹ A. J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome* cit. 40 ss., si deve la nuova edizione del senatoconsulto. P. Buongiorno, *Senatus consulta* cit. 22, sostiene che era frequente che un senatoconsulto potesse contenere più *decreta* nell'ambito della discussione sulla materia del provvedimento. Nel *senatusconsultum de Aphrodisiensibus*, in particolare, ne è fatta indicazione dall'alternanza tra 'ὁμοίως' e 'ὅπως'.

⁴⁸⁰ Sul lessema, si v. *supra* nt. 452.

[Ἡδῖος Γαίου υἱὸς Κλαυδία Θῶρος Λεύκι[?ος ·· c. 9 ·· υἱ]ὸς
Ἀρνήσις Καπίτων Τίτος Λικίνιος Τίτου

10 [υἱὸς ·· c. 18 ··]ἦνος Γ[·· c. 26 ··]νιος Γναίου υἱὸς Ἀρνήσις Ροῦφος
Πόπλιος

[·· c. 48 ··] υἱὸς [?Α]ννήσις Γναῖος Σήδιος Γαίου υἱὸς Κλαυ-
[δία ·· c. 45 ··]ν Τιτ[ος Λι]κίνιος Τίτου υἱὸς Φαβία Τύραννος
[·· ? ··]ΠΙΤΟΣ

[·· c. 49 ·· ?περὶ ὧν Γάιος Καλουεῖσι]ος Γαίου υἱὸς [Καλουεῖσιος]

15 [Λεύκιος Μάρκιος Λευκίου υἱὸς Κηνσωρεῖνος ὕπατοι λόγους
ἐποιήσαντο] vac.⁴⁸¹

Il documento ha suscitato non pochi problemi interpretativi soprattutto in riferimento all'identificazione dei nomi dei consoli sotto i quali il provvedimento è stato emanato, introdotti da ὑπάτων. Della prima linea, infatti, è pervenuto solo il *cognomen* del secondo. Reynolds reputa che i due consoli in carica furono C. Calvisio e L. Marcio e data il senatoconsulto nell'anno 39 a.C.⁴⁸², prendendo in considerazione la lista abbastanza chiara dei nomi dei presenti *qui scribundo adfuerunt*⁴⁸³. Diversamente, Viereck integrava la *praescriptio* del provvedimento con i consoli del 35 a.C., Sesto Pompeo e Lucio Cornificio. In entrambi i casi, il provvedimento è ascrivibile al periodo triumvirale. Il contenuto richiama quello del già esaminato senatoconsulto *de Plarasiensibus et Aphrodisiensibus*, contenendo l'attribuzione di privilegi e benefici che i triumviri conferirono alle comunità di Plarasa e di Afrodisia.

⁴⁸¹ CIG. 2737b, OGIS. 455; Bruns, *Fontes Iuris* cit. n. 43; BE. 1970.536; SEG. 32, 1982.1097; AE. 1984, n. 862. L'epigrafe è incisa su un pezzo di marmo mutilo sui lati, rinvenuto a Geyre (nei pressi di Aphrodisia). È alta 0.57 m.; larga 1.24 m.; ha uno spessore di 0.43 m.

⁴⁸² J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome* cit. 63 s., critica l'opinione di Viereck esponendo le ragioni che lo hanno indotto a formulare la tesi del 39.

⁴⁸³ Si v. *supra* nt. 452.

3.2. *Edicta*

§ 3.2.1. Il privilegio della cittadinanza romana

Tra gli editti emanati dai triumviri vi fu l'*edictum Octaviani de privilegiis veteranorum*⁴⁸⁴, pervenuto grazie ad un papiro del Faiyûm⁴⁸⁵. Ottaviano vi compare in qualità di triumviro per la seconda volta, di conseguenza è databile dopo il 37 a.C. Con il provvedimento furono concessi dei benefici a tutti i veterani e alle loro famiglie.

. [.] cum Manius Valens veteranus ex[.]ter recitasse<ri>t
partem edicti hoc quod infra scriptum est: Imp(erator) Caesar
[d]ivi filius trium[v]ir rei publicae cons<t>(ituendae) <i>x<e>rum dicit:
visum
4 [est]⁴⁸⁶ edicendum mi[hi vete]ranis dar<i> om[nibu]s, ut tributis
[et vec]ti[galibus omnibus ? portoriis]que [publicis?]
[- - - - -]
[. . . .]dire[. . . .] . . [- - - - -]
8 [. . . .]l[.]bro[. . . .] [. . . .] maio . po[. . . .]
[. .] ipsis parentibu[s lib]erisque eorum e[t ux]oribus qu<ae>> sec[um]
<sunt qui>-
que erunt im[mu]nitatem omnium rerum d[a]re; utiqu<e>
optimo iure optimaq[ue] leg<e> cives Romani sunt, immunes
12 sunt, liberi su[nto mi]litiae, muneribusque publicis fu[ngen]-

⁴⁸⁴ L'editto è riportato in *BGU*. II.628; *CIL*. XVI.10; *FIRA*. I.56; *W. Chr.* 462; *CPL*. 103; *Ch.Lat.* X.416; *C. Epist. Lat.* 218; R. Taubenschlag, *The imperial constitutions in the papyri*, in *JJP*. 6 (1952) 129; Id., *Die kaiserlichen Privilegien im Rechte der papyri*, in *ZSS*. 83 (1953) 55; *ARS*. 131.

⁴⁸⁵ La trascrizione fu eseguita sul *verso* di un papiro, sul cui *recto* è riportato un editto databile tra il I e l'inizio del III d.C. Cfr. a riguardo H. Wolff, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin d. Gr.*, in W. Eck, H. Wolff (hrsg.), *Heer und Integrationspolitik* cit. 96 s.

⁴⁸⁶ Sull'espressione *visum est*, si v. O. Sacchi, *Visum est. Ricerche sul profilo epistemico-cognitivo del ius controversum* (Napoli 2018).

[d]i vocatio <esto>. [I]tem in [q(ua)vi]s tribu s(upra) s(criptis)
suffragium

[fe]rendi c[e]nsendi[que] potestas esto; et si a[b]sentes voluerint

[c]enseri, detur. Quod[cum]que iis qui s(upra) s(cripti) sun[t ip]sis
parent<ibus>

16 [co]n[iu]g<ibus> liberisq[ue] eorum <obvenerat?> ...⁴⁸⁷.

L'editto triumvirale è estratto da un processo verbale di un'udienza in cui probabilmente il provvedimento fu utilizzato per dare applicazione ai benefici che Ottaviano aveva concesso al veterano Manio Valente, indicato alla prima linea. Sulla natura giuridica del provvedimento non vi sono dubbi per l'espressa indicazione alla linea 3 della parola *edicti*. Sulla stessa linea, Ottaviano è appellato con *consultor* che può essere interpretato in tre modi diversi. Degrassi ha sciolto *consultor* con *constituendae*, datando il provvedimento tra il 40 e il 37 a.C.⁴⁸⁸. Laffi ha sostenuto che l'espressione vada collegata al precedente *triumvir rei publicae* e che vada letta come *constituendae iterum*; l'editto sarebbe in questo caso contemporaneo o successivo al 37 a.C., anno della proroga della magistratura triumvirale⁴⁸⁹. Purpura, invece, nella sua riedizione dei *FIRA.*, ha proposto *consul iterum*, datando l'editto al 33 a.C. o al 31 a.C., anno rispettivamente del suo secondo e terzo consolato⁴⁹⁰.

⁴⁸⁷ L'editto ci è giunto grazie alla sua trascrizione sul verso di un papiro, ritrovato nel Faiyûm. È conservato presso lo Staatliche Museen di Berlino, numero di inventario 7815. Il testo qui indicato si riferisce alla rilettura operata da Raggi nel 2006, inserito anche da G. Purpura, *Edictum Octavianum* cit. 389 s., nella revisione e reintegrazione dei *FIRA.* Cfr. *BGU.* II.628 (= *CIL.* XVI.10.145 = *FIRA.* I.56 = *CPL.* 103); *Ch.Lat.* X.416).

⁴⁸⁸ A. Degrassi, *I nomi dell'imperatore Augusto. Il «praenomen Imperatoris»*, in Id., *Scritti vari di antichità III* (Venezia-Trieste 1967) 370 nt. 129. Sulla stessa scia, H. Malcovati, *Imperatoris Caesaris Augusti operum fragmenta*⁵ (Torino 1969) 55.

⁴⁸⁹ U. Laffi, *Poteri triumvirali* cit. 45. Così anche A. Raggi, *Seleuco* cit. 228.

⁴⁹⁰ Cfr. N. Lewis, M. Reinhold, *Roman Civilization I. The Republic and the Augustan Age* (New York 1990) 423; B. Campbell, *The Roman Army, 31 BC-AD 337. A Sourcebook* (London-New York 1994) 208; H. Wolff, *Die Entwicklung* cit. 76. P. Roussel, *Un Syrien* cit. 71 s., crede poco probabile che il provvedimento sia databile nell'anno del secondo consolato di Ottaviano dal momento che il triumviro lo lasciò il giorno stesso. Ad avvalorare questa tesi il fatto che Ottaviano nel 31 a.C. non si presenta più come *triumvir*.

I destinatari del provvedimento furono i veterani di Ottaviano, come si evince dalla linea 4. Non è specificato, tuttavia, se fossero coinvolti i soldati reclutati anche in modo irregolare in una delle legioni di quegli anni o se i soli militari delle truppe ausiliarie. Quanto al contenuto, nell'epigrafe vi è menzione del conferimento della cittadinanza ai veterani di Ottaviano (*optimo iure optimaq[ue] leg(e) cives Romani sunt*), di *immunitas* dal pagamento delle tasse (*ut tributis [et vec]ti[galibus omnibus ? portoriis]*) e da altri *munera* (*immunes sunt, liberi su[n]to mi]litiarum, muneribusque publicis*), del diritto di voto conferito ai veterani con l'assegnazione di una tribù (*[I]tem in [q(ua)vi]s tribu s(upra) s(criptis) suffragium [fe]rendi c[en]sendi[que] potestas esto*). Il testo dell'editto non fu interamente trascritto, come è indicato nelle prime linee, dato che Manius Valens lo recitò solo in parte⁴⁹¹.

L'**edictum di Rhosos** è contenuto in un'iscrizione rinvenuta a Rhosos nel 1931 e attualmente conservata nel museo di Antakya⁴⁹². Essa riporta quattro documenti ivi trascritti: tre epistole di Ottaviano, una inviata ai magistrati, una al consiglio e un'altra al popolo di Rhosos, e l'editto di concessione della cittadinanza a Seleuco, navarca del triumviro. L'iscrizione fu posizionata sulla tomba del navarca per sua volontà proprio in memoria dei privilegi ottenuti in cambio dei suoi meriti navali negli scontri contro i cesaricidi e nelle successive battaglie affrontate al fianco dei triumviri. Il primo documento riportato nell'epigrafe contiene l'estratto della concessione della cittadinanza romana

⁴⁹¹ Si v. R.E. Smith, *Service in the post-Marian Roman army* (Manchester 1958) 57. P.A. Brunt, *Italian manpower* cit. 248 nt. 2, pensa che la cittadinanza fu conferita anche alle mogli, ai figli e ai parenti dei veterani. Si dubita se fu loro assegnato anche il diritto di voto nella tribù di assegnazione, non essendo specificato nel provvedimento. A.N. Sherwin White, *The roman citizenship*² (Oxford 1973) 296 s., rapporta l'editto di Ottaviano al precedente *edictum di Rhosos*, essendo presente in entrambi la concessione della cittadinanza romana a persone peregrine rispettivamente ai veterani d'Egitto e a Seleuco. L'autore, pur soffermandosi sulla difficoltà del testo e sulle relazioni tra la terminologia latina del primo e quella greca del secondo, sostiene che oltre alla cittadinanza furono concessi ai veterani di Ottaviano altri privilegi tra cui l'assegnazione ad una tribù territoriale e ad una classe di censo. S. Link, *...ut optimo iure optimaque lege cives Romani sint. Bürgerrecht, Liturgie- und Steuerfreiheit im Übergang von der Republik zum Prinzipat*, in *ZSS*. 112 (1995) 376 ss., distingue tra cittadinanza romana *optimo iure* che include l'*immunitas* e una 'normale', «ohne Steuerfreiheit», facendo rientrare nella prima categoria quella concessa ai veterani. Cfr. H. Wolff, *Die Entwicklung* cit. 78 nt. 100.

⁴⁹² Sull'editto, si ha come punto di riferimento principale A. Raggi, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana* (Pisa 2006).

tradotta in greco dall'originale latino, inviato ai magistrati per la conoscenza e l'applicazione del provvedimento⁴⁹³. L'editto vero e proprio è riportato nel secondo documento dell'epigrafe: al navarca Seleuco, unitamente alla sua famiglia, venne concessa la cittadinanza romana per i servizi prestati a Roma⁴⁹⁴.

Π.9-15. [Καῖσαρ] αὐτοκράτωρ, τριῶν ἀνδρῶν ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῶν δημοσίων πραγμά-

[των, κατὰ ν]όμον Μουνάτιον καὶ Αἰμίλιον πολειτεῖαν ...

[καὶ (?) αὐτῶι καὶ] γονεῦσι, τέκνοις ἐγγόνοις τε αὐτοῦ γυναικί τε τούτου ἥτις με-

[τ' αὐτοῦ ἐστὶ ἢ] ἔσται (?) +++++[--- ± 11---] πολειτεῖαν καὶ ἀνεισφορίαν τῶν ὑπαρχόν-

[των πάντων (?) δί]δομεν, οὔτω[ς ὡς οἴτινες τῶ]ι ἀρίστῳι νόμοι ἀρίστῳι τε δικαίῳι πολεῖται

[Ῥωμαῖοι ἀνείσ]φο[ρ]οί εἰσιν, α[ὐτοῖς τε στρατείας λει] τουργ[ί]ας τε δημοσίας ἀπάσης πάρε-

[σις ἔστωι.]⁴⁹⁵

Ritorna l'uso del sostantivo ἐπίκριμα⁴⁹⁶, che viene tradotto con *decretum* o *edictum*. Chi propende per la tesi del decreto, lo fa per analogia con il *decretum Strabonis* con cui si conferì la cittadinanza ad un gruppo di *equites Hispani*⁴⁹⁷; diversamente, rispetto ai coevi provvedimenti concessori emanati in quegli

⁴⁹³ V. *infra* § 3.3.1.

⁴⁹⁴ G. Purpura, *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha* (p. 30 a.C.), in Id. (cur.), *Revisione ed integrazione* cit. 394 s., descrive nel dettaglio le dodici clausole in cui avviene la concessione della cittadinanza romana avendo come riferimento la lettura dell'iscrizione fatta da Raggi.

⁴⁹⁵ *CIL*. XVI.145 nr. 11 (= *FIRA*. I.55 = *IGLS*. III 1.718). L'epigrafe fu rinvenuta nel cimitero alawita di Al Houb, località ad ovest di Ahmadlié e a 4 km ad est di Arsuz, identificato con la necropoli di Rhosos. Attualmente si trova presso il museo delle antichità di Antiochia. Il testo dell'iscrizione consta di 93 linee ed è inciso su una lastra rettangolare di pietra calcarea azzurrognola, di dimensioni 1,39 x 0,58 m; lo spessore del blocco di pietra è pari a 0,15 m.

⁴⁹⁶ Cfr. H.J. Mason, *Greek Terms* cit. 46, 126-127. Si rinvia a *supra* nt. 369, sulla definizione di *decretum*.

⁴⁹⁷ Così R. Sherk, *Roman Documents from the Greek East. Senatus Consulta and Epistulae to the age of Augustus* (Maryland 1969) 300; anche H. Wolff, *Die Entwicklung* cit. si riferisce al provvedimento con 'Dekret für Seleukos'.

anni⁴⁹⁸, si reputa che anche in questo caso vi fu un editto⁴⁹⁹. Se poi si pensa all'uso poco tecnico che si faceva del sostantivo *decretum*⁵⁰⁰, la tesi dell'editto sembra essere preferibile. Fin dalle prime linee si evince il rapporto dell'editto con la *lex Munatia Aemilia*⁵⁰¹, sulla salvezza concessa ad alcuni cittadini che erano stati vittime delle liste di proscrizione, che ne costituiva il fondamento. Il provvedimento, infatti, è caratterizzato dall'uso di un vocabolario tecnico-giuridico tipico di una *lex*, ma non solo: lo stile formale e impersonale nei confronti dei destinatari delle disposizioni, la divisione in blocchi di argomenti del testo, l'uso dei verbi all'imperativo e la presenza di una *sanctio* comproverebbero il forte legame con la legge. Fergus Millar ha per questi motivi tentato di qualificarlo come una *lex* per il suo carattere formale e dettagliato e per i riferimenti ivi contenuti sul potere di ratifica del Senato e dei magistrati romani⁵⁰². Alcune caratteristiche dell'editto, tuttavia, hanno fatto ipotizzare che esso avesse a fondamento una richiesta al Senato sulla concessione dei privilegi al navarca di Rhosos. Si pensi all'utilizzo in più punti del testo di ἀρέσκει, corrispettivo del latino *placet*, verbo tipicamente utilizzato nei provvedimenti senatori⁵⁰³; o al pronome ἡμέτερος al posto di Ῥωμαῖος o di τοῦ δήμου Ῥωμαίων, o ancora alle dettagliate motivazioni che hanno portato al conferimento di privilegi a Seleuco⁵⁰⁴.

⁴⁹⁸ Si rinvia a *supra* sui privilegi e le concessioni conferite ai veterani di Ottaviano (nt. 493), gli abitanti delle comunità di Panamara (nt. 459), Plarasa e Aphrodisia (nt. 471 e 490), Seleuco di Rhosos (nt. 502).

⁴⁹⁹ È il caso del quarto editto di Augusto ai Cirenei. A sostegno della tesi sull'editto, si v. P. Roussel, che in uno scambio epistolare con Henri Seyrig riportato da A. Raggi, *Seleuco di Rhosos* cit. 205 ss., si confronta con lo studioso sulla datazione dell'«édit». F. De Visscher, *Le statut juridique des nouveaux citoyens romains et l'inscription de Rhosos*, in *AC*. 13.1 (1944) 11 ss., analizza il termine ἐπίκριμα riportato nell'epigrafe, ritenendo di non interpretarlo nel restrittivo significato di *decretum*, bensì nel significato più ampio di atto. Si v. *supra* nt. 506.

⁵⁰⁰ Si v. *supra* nt. 461.

⁵⁰¹ Si rinvia a *supra* § 2.1.3.

⁵⁰² F. Millar, *Triumvirate and Principate* cit. 55, nota anche l'indicazione nell'editto della sanzione prevista nei confronti di chi non avrebbe ottemperato a quanto era in esso statuito. Altro elemento, questo, a sostegno della sua tesi 'legislativa'.

⁵⁰³ Cfr. P. Buongiorno, *Senatus consulta* cit. 22.

⁵⁰⁴ A. Raggi, *Seleuco di Rhosos* cit. 77 ss.. Sulla terminologia specifica, si v. H.J. Mason, *Greek Terms for Roman Institutions: a lexicon and analysis* (Toronto 1974) 127 ss.; L. Robert, *Inscriptions d'Aphrodisias*, in *AC*. 35 (1966) 406 s.

La denominazione [Καῖσαρ] αὐτοκράτωρ⁵⁰⁵ fu acquisita dal triumviro dal 40 o 38 a.C., in quanto Ottaviano non era ancora *consul iterum*; il che confermerebbe la tesi che l'editto fu emanato nel periodo immediatamente successivo, più precisamente dal 36 a.C., anno della quarta acclamazione imperatoria nei confronti dell'ex triumviro, al 34 a.C., anno precedente al suo secondo consolato⁵⁰⁶. Si è supposto che il provvedimento fu, inoltre, emanato non dal solo Ottaviano ma unitamente ad Antonio, a causa della presenza nel secondo documento del dossier di Rhosos (il testo dell'editto) di verbi al plurale, diversamente da quanto accade nelle epistole dove invece il triumviro utilizza la prima persona. Il fatto che nell'iscrizione non si legge anche il nome di Antonio è probabilmente dovuto alla *damnatio memoriae* che di lì a poco il triumviro avrebbe subito⁵⁰⁷. Lo stesso discorso non può essere fatto per Lepido, in quanto fu esautorato dal triumvirato proprio nel 36⁵⁰⁸.

Per quanto riguarda il contenuto, l'editto conferì a Seleuco, oltre alla cittadinanza, una serie di privilegi⁵⁰⁹ tra cui l'esenzione dal pagamento dei

⁵⁰⁵ R.K. Sherk, *Roman Documents* cit. nr. 58, nota l'omissione del titolo di *triumvir* nell'attestazione dovuta probabilmente all'avversione che ormai suscita l'apparire pubblicamente come *conlega* di Antonio e ai suoi intenti, al contrario, proiettati ad un accordo con Sesto Pompeo. La titolatura è testimoniata in quel periodo anche da alcune monete del 37-35 a.C., dove è inciso *cos. iter. et tert. desig.* (RCC. 537.1-2; 538.1-2; 540.1-2). Cfr. inoltre con il *senatusconsultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus supra* § 3.1.

⁵⁰⁶ Cfr. sulla cronologia degli eventi relativi ad Ottaviano, D. Kienast, *Römische Kaisertabelle : rundzuge einer römischen Kaiserchronologie* (Darmstadt 1990) 61 ss.

⁵⁰⁷ Cass. Dio. 51.19.3; Plut. *Ant.* 86.9. Sul *senatusconsultum* emesso nei confronti di Antonio, si v. F. Vittinghoff, *Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur «damnatio memoriae»* (Berlin 1936) 21 ss.

⁵⁰⁸ L'analisi della fraseologia del secondo documento è stata effettuata da A. Raggi, *Seleuco di Rhosos* cit. 98 ss., soprattutto sulla scorta delle osservazioni già formulate di P. Roussel, *Un Syrien* cit. 70. Sull'uscita di Lepido dal triumvirato, si v. *supra* § 3.2.

⁵⁰⁹ Nell'iscrizione il termine utilizzato è φιλάνθρωπα, corrispettivo del latino *beneficia*. C.B. Welles, *Royal correspondence in the hellenistic period. A study in greek epigraphy* (New Haven-London-Oxford-Prague 1934) 70, grazie ad uno studio comparativo delle fonti epigrafiche greche ha sostenuto che il termine comprendesse non solo disposizioni sociali ma anche economiche. J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome* cit. 47, li considera l'«additional sense» dei provvedimenti di concessione di privilegi. V. Nutton, *The Beneficial Ideology*, in P.D.A. Garnsey, C.R. Whittaker (ed.), *Imperialism in the Ancient World: the Cambridge University research seminar in ancient history* (Cambridge 1978) 209 ss., conia l'espressione 'ideologia del beneficio' proprio in merito alla tradizione di fine età repubblicana di concedere benefici a singoli o a comunità per ottenere consensi. Cfr. V. Scarano Ussani, *Le forme del privilegio: beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini* (Napoli 1992) 29 ss.

portoria, il *privilegium fori*⁵¹⁰, ossia la possibilità di poter scegliere, se convenuto in giudizio da terzi, se essere giudicato dal potere giurisdizionale locale della propria città, da quello di un'altra città libera o da quello romano, l'esenzione dalla tasse sui beni di sua proprietà, l'esenzione dal servizio militare e dalle liturgie pubbliche. Inoltre, gli fu riconosciuta l'appartenenza alla tribù Cornelia e l'esercizio nell'ambito di quella tribù del diritto di voto, nonché il *ius legationis*, consistente nella possibilità di rivolgersi al Senato in caso di incriminazione.

La causa della magnanimità di Ottaviano nei confronti da una parte di Seleuco e dall'altra dei veterani, si deve agli aiuti rispettivamente navali e militari che costoro fornirono a Roma, ai disagi e ai pericoli che patirono, alla dedizione con la quale si posero al servizio dell'Urbe. In entrambi gli *edicta*, infatti, ricorre un'analoga fraseologia tale da suscitare in storiografia non pochi problemi interpretativi sul rapporto intercorrente tra loro. Roussel è stato il primo ad interrogarsi sulla portata e sulla completezza dell'editto, sostenendo che esso non potesse essere stato emanato in nome di un solo singolo individuo. Dall'analisi del documento, lo studioso ha reputato che l'editto fosse un estratto di un atto a portata più ampia con cui Ottaviano avrebbe concesso una serie di privilegi ad un gruppo più cospicuo di persone⁵¹¹. Diversamente, Raggi lo considera un provvedimento specifico che si inserì nell'ambito di quei provvedimenti che Ottaviano adottò a seguito della lotta contro i cesaricidi per concedere privilegi a quanti lo aiutarono nell'impresa⁵¹². Il fatto che dalle testimonianze epigrafiche siano attestati diversi provvedimenti destinati ciascuno ad una specifica categoria di soggetti o ad un singolo individuo o una singola comunità⁵¹³, confermerebbe il secondo orientamento.

⁵¹⁰ Sui problemi relativi all'interpretazione della clausola, si v. U. Laffi, *In greco per i greci* cit. 28 ss.

⁵¹¹ P. Roussel, *Un Syrien au service de Rome et d'Octave*, in *Syria* 15 fasc. 1 (1934) 46 ss., «Convenons alors que la stèle du Capitole, dont il est parlé dans la première lettre d'Octave, a pu porter, avec le nom de Séleukos, celui d'un grand nombre de ses compagnons d'armes. Si l'expédition de l'acte, faite pour Rhosos, ne s'applique qu'à Séleukos, il ne s'ensuit pas que l'acte n'ait été rendu qu'en sa faveur».

⁵¹² Si v. A. Raggi, *Seleuco di Rhosos* cit. 102.

⁵¹³ Basti pensare ai provvedimenti studiati in questo capitolo.

3.3. *Epistulae*

Le *epistulae* costituivano dei documenti di vario contenuto, che potevano contenere istruzioni indirizzate da un organo di vertice ad un magistrato per la risoluzione di una singola controversia⁵¹⁴, ovvero essere dirette ad intere comunità. Di quest'ultima tipologia di *epistulae*, i triumviri si servirono per regolare i rapporti di Roma con le comunità dell'Oriente greco. In questa sede, analizzeremo i documenti a noi pervenuti secondo quanto emerge dagli studi in merito soprattutto di Fergus Millar⁵¹⁵, il quale ha esaminato in ordine cronologico i provvedimenti emessi durante il periodo triumvirale e provenienti dall'Oriente greco, soffermandosi in modo particolare sui contenuti essenziali e sulle modalità con cui venivano prese le decisioni nei confronti delle comunità straniere.

3.3.1 I rapporti con le singole comunità.

Nel dossier di Rhosos sono contenute, oltre all'editto, anche di tre *epistulae* di Ottaviano alla città di Rhosos, destinate rispettivamente ai magistrati, al consiglio e al popolo. La prima era finalizzata alla mera trasmissione alla città di Rhosos del provvedimento emanato a favore di Seleuco, con la richiesta ai magistrati locali di registrarlo negli archivi e di inviarne copia al consiglio e al popolo di Tarso, di Antiochia e forse di Seleucia⁵¹⁶.

I.1-8 Ἔτους η', μηνὸς Ἀπελλαίου [-]

⁵¹⁴ C. Cascione, *Su D. 5.1.48 (Paul. 2 resp.)*, in *Scritti per A. Corbino II* (Lecce 2016) 15, ha rilevato come il termine *litterae* fosse usato nelle fonti per indicare anche documenti relativi al diritto pubblico. Si v. A. Dell'Oro, *'Mandata' e 'litterae'*. *Contributo allo studio degli atti giuridici del 'princeps'* (Bologna 1960) 79 s.; F. Arcaria, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle 'epistulae' imperiali in età classica* (Milano 2000) 5 s. e 146 ss.

⁵¹⁵ F. Millar, *Triumvirate and Principate* cit. 54 ss., con riferimento specifico alle *epistulae*.

⁵¹⁶ F. De Visscher, *Le statut* cit. 82 s., suppose che la copia del provvedimento andava trasmessa anche a Tarso, ad Antiochia e a Seleucia perché erano città molto vicine a Rhosos e pertanto anche lì Seleuco poteva avere interesse a far valere i privilegi che gli erano stati concessi dai triumviri. Sull'integrazione di Seleucia e le altre proposte formulate dagli epigrafisti, si rinvia ad A. Raggi, *Seleuco di Rhosos* cit. 43 s.

[Αὐτοκρά]τωρ Καῖσαρ θεοῦ Ἰουλίου υἱός, αὐτοκράτωρ τὸ τέταρτον,
ὑπ[ατος]

[τὸ δεύτ]ερον καὶ τὸ τρίτον ἀποδεδειγμένος, Ῥωσέων τῆς ἱερᾶς καὶ
ἀσύλου καὶ

[αὐτονόμ]ου ἄρχουσι, βουλῆι, δήμωι χαιρεῖν· κεί ἔρρωσθε, καλῶς ἂν
ἔχου· καὶ αὐτὸς δὲ μετὰ τοῦ στρατεύματος

[ύγαινον. Τ]ὰ ὑπογεγραμμένα ἐξελήφθη ἐκ στήλης ἐκ τοῦ ἐν Ῥώμηι
Καπετωλίου,

[ἄπερ ἀξιῶ] καταχωρίσαι εἰς τὰ παρ' ὑμεῖν δημόσια γράμματα· πέμψατε δὲ
καὶ ἀντίγραφον

[αὐτῶν εἰς] Ταρσέων τὴν βουλήν καὶ τὸν δῆμον, Ἀντιοχέων τὴν βουλήν
καὶ τὸν δῆμον,

[Σελευκέω(?)]ν τὴν βουλήν καὶ τὸν δῆμον, ὅπως καταχωρίσωσιν.
vac. Ἐρρωσθε⁵¹⁷.

L'intestazione dell'epigrafe riporta la data locale del ricevimento dell'*epistula*: Ἀπελλαίος, infatti, corrisponde nella lingua macedone ai mesi di novembre-dicembre. Purtroppo non risulta leggibile il numero indicativo dell'anno⁵¹⁸, che non permette di datare con sicurezza l'atto. L'orientamento prevalente sostiene che la scalfitura della pietra celi una H, corrispondente al numero otto, corrispondente agli anni 35-34 a.C.⁵¹⁹, dal momento che l'inizio

⁵¹⁷ FIRA. I².55; IGLS. III 1.718. Alcune prime annotazioni di V. Arangio Ruiz riguardo alle sue proposte di integrazione del testo furono pubblicate in Id., *Epigrafia giuridica greca e romana (1933-1935)*, in *SDHI*. 2 (1936) 497 s. e 515 s., e in Id., *Epigrafia giuridica greca e romana (1936-1938)*, in *SDHI*. 5 (1939) 552 s. La nuova edizione del dossier fu pubblicata in anteprima da A. Raggi, *The Epigraphic Dossier of Seleucous of Rhosos: a revised edition*, in *ZPE*. 147 (2004) 123 ss.

⁵¹⁸ Sui calendari siriani, si v. J.-P. Rey-Coquais, *Calendriers de la Syrie gréco-romaine d'après des inscriptions inédites*, in *Akten des VI. Internat. Kongr. Für Griech. und Lat. Epigraphik*. (München 1973) 564 s.; in particolare, sul calendario macedone-seleucido, si v. A.E. Samuel, *Greek and Roman Chronology and years in Classical Antiquity* (München 1972) 139 ss.

⁵¹⁹ Così H. Seyrig, *Sur les ères de quelques villes de Syrie*, in *Syria* 27 (1950) 40 ss., il quale crede invece che la redazione dell'epistola fu effettuata qualche mese prima. Diversi orientamenti sono quelli di A. Wilhelm, *Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde: mit einem Anhang über die öffentliche Aufzeichnung von Urkunden* (Wien 1909), riportato da E. Schönbauer, *Die Inschrift von Rhosos und die Constitutio Antoniniana*, in *APF*. 13 (1939) 198 s., che propone una E al posto della H, datando la lettera nel 34 a.C. Della stessa opinione, F. De Visscher, *Le statut juridique des*

dell'era locale di Rhosos si reputa ormai pacificamente ebbe inizio nell'anno in cui Antonio rese la *polis* autonoma e libera⁵²⁰. L'indicazione, poi, della formula di indirizzo e di quella *valetudinis* εἰ ἔρρωσθε, καλῶς ἂν ἔχοι⁵²¹, integrata da Arangio-Ruiz nei *FIRA*.⁵²², fa attribuire la paternità dell'atto a Ottaviano⁵²³.

Negli ultimi documenti dell'epigrafe sono riportate le altre due *epistulae*. Una fu inviata per conto di Ottaviano ad un'ambasceria guidata proprio da Seleuco che chiedeva clemenza al triumviro nei confronti di Rhosos per il comportamento che la città aveva avuto nella lotta contro Antonio in Oriente, ottenendola.

III.80-84. [πειράσομ]αί τε ἐπὶ τοὺς τόπους ἐλθὼν ἀγαθοῦ τινος ὑμεῖν γείνεσθαι παραίτιος καὶ συντηρῆσαι

[τὰ φιλάνθ]ρωπα τῆι πόλει καὶ ταῦτα ἤδειον διὰ Σέλευκον τὸν ναύαρχόν μου ποιήσωι συνεστρ'ατ'ευμέ-

[νον μοι π]άντα τὸν τοῦ πολέμου χρόνον καὶ διὰ παντὸς ἠριστευκότα καὶ πᾶσαν ἀπόδειξιν εὐνοίας

[τε καὶ πίσ]τεως παρεσχημένον, ὃς οὐδένα καιρὸν παραλέλοιπεν ἐντυγχάνων ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πᾶ-

[σαν εἰσφ]ερόμενος σπουδῆν καὶ προθυμίαν ὑπὲρ τῶν ὑμεῖν συμφερόντων. Vac. Ἔρρωσθε.

La benevolenza di Ottaviano verso gli abitanti di Rhosos era dovuta a Seleuco, il quale nell'ultima epistola fu raccomandato dal triumviro in qualità di

nouveaux citoyens romains et l'inscription de Rhosos, in Id., *AC*. 13.1 (1944) 11 ss., e H. Malcovati, *Imperatoris Caesaris* cit. 33. Cfr. A. Raggi, *Seleuco di Rhosos* cit. 95 ss.

⁵²⁰ G. Macdonald, *A New Syrian Era*, in *JIAN*. 6 (1903) 47 s., ipotizzò che l'era della libertà per Rhosos coincise con il 39 a.C., quando Ventidio liberò la Cilicia e la Siria dai Parti. Diversamente, H. Seyrig, *Sur les ères* cit. 98 ss., attraverso studi numismatici di alcune monete imperiali, datate grazie alle effigi ivi incise, fece coincidere il primo anno di Rhosos con il 42-41 a.C. App. *b.c.* 5.29-31, afferma proprio che a seguito della battaglia di Filippi, Antonio si recò in Oriente e concesse privilegi, quali la libertà e l'immunità, a diverse comunità che si erano mostrate fedeli a Roma, tra cui anche Tarso e Laodicea. Probabilmente anche Rhosos godette di queste elargizioni.

⁵²¹ Si v. *supra* p. 146.

⁵²² *FIRA*. I² nr. 55 nt. 1.

⁵²³ Si v. *supra* nt. 483.

uomo fedele a Roma e meritevole, insieme alla sua città, di privilegi. Rileva in questo contesto il profilo della doppia cittadinanza, dal momento che cronologicamente ci troviamo più di due secoli prima rispetto all'emanazione della *Constitutio Antoniniana* e i cosiddetti *novi cives*⁵²⁴ non sono sottoposti ad una disciplina stabile e unitaria. La vicenda di Rhosos costituì la dimostrazione di come Ottaviano considerava la *civitas romana*, ossia una concessione che non escludeva gli obblighi del destinatario verso la sua città di origine, consentendogli di assicurare a questa la benevolenza del triumviro⁵²⁵. Un altro esempio di poco successivo fu quello di Paolo di Tarso: anche lui, infatti, attaccato dalla folla giudaica si appellò dinanzi al tribuno alla sua cittadinanza tarsica per rivolgersi al popolo, e alla sua cittadinanza romana poco dopo per evitare la flagellazione⁵²⁶.

⁵²⁴ Il diritto romano conobbe per tutto il periodo repubblicano il principio dell'incompatibile coesistenza della doppia cittadinanza. G. Crifò, s.v. «Cittadinanza (diritto romano)», in *ED*. (Milano 1960) 129 ss., ha qualificato l'esperienza giuridica romana come una storia della libertà, nel senso di una storia vista essenzialmente dal punto di vista del cittadino. Tema su cui lo studioso ritorna in *Cittadinanza e potere nel mondo romano*, in G. Urso (cur.), *Popolo e potere nel mondo antico. Atti del Convegno Internazionale Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004* (Pisa 2005) 275, individuando nel rapporto l'individuo, riconosciuto soggetto di diritto, e la comunità politico-sociale che lo riconosce, elemento essenziale per esprimere la propria libertà e modificare di volta in volta l'esercizio dei diritti politici. Cicerone ne fu fervente assertore, basti pensare alla *pro Caec.* 100, dove appunto afferma che *ex nostro iure duarum civitatum nemo esse possit*. Il principio iniziò a venire meno proprio durante gli ultimi anni della repubblica e la vicenda di Seleuco è sintomatica a riguardo. Il navarca, infatti, come sosteneva M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza*, in *MEFRA*. 103.2 (1991) 720 s., nonostante che l'ottenimento dello *status* di *civis Romanus* continuava ad essere un *polítes*. Di recente A. Raggi, *Seleuco di Rhosos* cit. 148 s., condividendo le riflessioni di Talamanca, considera il provvedimento di Rhosos una evidente prova del modo in cui i governatori delle province si rapportano ai sudditi dell'impero stanziati nel territorio di loro competenza. Per un'analisi del rapporto tra lo *status* di libero e quello di cittadino negli anni del passaggio dalla Repubblica al Principato, si v. V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi* (Torino 2009) 55 ss.

⁵²⁵ S. Mazzarino, *L'Impero romano I* cit. 168 ss., affermò che questa dimensione permetteva di inquadrare la funzione della doppia cittadinanza in questa fase della storia romana. Diversamente, G. Purpura, *Epistulae Octaviani* cit. 396 s., ha studiato la questione concludendo che molto probabilmente, nel I a.C., per i provinciali l'ottenimento della cittadinanza romana non fu un privilegio vero e proprio dal momento che li isolava quasi dalla propria comunità di appartenenza. A riguardo, J.-L. Ferrary, *Les Grecs des cités et l'obtention de la civitas Romana*, in *Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique. Actes de la table ronde des 22 et 23 mai 2004* (Genève 2005) 63 s., riporta il caso dei tre *socii* greci che, in virtù del senatoconsulto di Asclepiade, abbiano preferito ottenere immunità, denaro e privilegi anziché la cittadinanza romana.

⁵²⁶ La vicenda è ripercorsa da S. Mazzarino, *L'impero romano* cit. 173. Si v. di recente anche A.M. Mandas, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27 - 28.31)* (Napoli 2017) 37 ss., che ha considerato la vicenda di Paolo da un punto di vista giuridico, soprattutto con riferimento alla doppia cittadinanza.

IV. 91-93. ... Τοῦτον οὖν ὑμῶν συνίστημι· οἱ γὰρ τοιοῦτοι ἄνδρες καὶ τὴν πρὸς τὰς

[πατρίδας] εὐνοίαν προθυμοτέραν ποιούσιν· ὡς οὖν ἐμοῦ πάντα δυνατὰ ποιήσοντος ὑμῶν ἦδει-

[ον διὰ Σέλ]ευκον, θαρροῦντες περὶ ὧν ἂν βούλησθε πρὸς με ἀποστέλλετε. vac. Ἔρρωσθε.

La terza epistola di Ottaviano a Rhosos, corrispondente al quarto documento del dossier su Seleuco, si configura come una *commendatio*, in virtù di συνίστημι della linea 91, dal significato di ‘segnalare’, ‘raccomandare’⁵²⁷. Lo stile sembra distinguersi da quello delle lettere precedenti: per questo il documento si data intorno al 31-30 a.C.⁵²⁸. Esso contiene una raccomandazione, un invito al popolo di Rhosos a formulare qualsivoglia richiesta all’ex triumviro, ormai benevolo verso la comunità grazie alla fedeltà e alla devozione di Seleuco.

Al periodo triumvirale risale anche un’epistola del *consul suffectus* Lucio Sestio Quirinale⁵²⁹ all’isola di Thasos, isola greca fedele a Roma e per questo dichiarata *amica et socia populi Romani*⁵³⁰.

⁵²⁷ Per l’uso del verbo nei papiri, si v. F. Preisigke, s.v. «συνίστημι», in *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden: mit Einschluss der griechischen Inschriften, Aufschriften, Ostraka, Mumienbilder usw. aus Ägypten* IV (Berlin 1944) 543; in generale, cfr. s.v., in H.G. Liddle, R. Scott, *A Greek-English Lexicon* cit. 678.

⁵²⁸ F. Millar, *Triumvirate and Principate* cit. 58, afferma che in questa lettera Ottaviano scrive come se fosse un monarca; questo stile sarà ancora definito dall’autore «graciously monarchic» anche decenni dopo in *The First Revolution: Emperor Caesar, 36-28 BC*, in A. Giovannini (cur.), *La révolution romaine après Ronald Syme. Bilans et perspectives* (Vandœuvres-Genève 2000) 26. Secondo lo studioso, dunque, essa non sarebbe riconducibile al periodo triumvirale, ma agli anni immediatamente successivi. R.K. Sherk, *Roman Documents* cit. nr. 58, crede che l’epistola sia stata scritta negli anni ancora successivi proprio per il fatto che Ottaviano scrive come un vero e proprio monarca, immagine questa incompatibile con quello che fu il processo di ridimensionamento dei poteri triumvirali, riconducibile al 30 a.C.

⁵²⁹ Sulla carriera di Lucio Sestio, si v. F. Münzer, s.v. «Sestius (3)», in *RE*. II2A (Stuttgart 1923) col. 1885; cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates* II cit. 326, 349, 362 s.; cfr. Id., *Supplement* cit. 59.

⁵³⁰ Cfr. R.K. Sherk, *Roman Documents* cit. nr. 56. Lucio Sestio fu figlio del tribuno della plebe, protagonista della famosa orazione ciceroniana *Pro Sestio*, in cui è difeso dall’oratore dall’accusa *de vi et ambitu* di aver organizzato delle bande armate da opporre a quelle di Clodio. Si unì al partito dei ‘liberatori’, alleandosi con Bruto e, per questo, suscitando l’inimicizia di Antonio, il quale lo inserì nelle liste di proscrizione. Al contrario, fu appoggiato da Ottaviano, che ne ammirava le qualità.

Sherk n. 56.

Λεύκιος Σήστιος Ποπλίου υἱός Κυρίναλ[ις - - - - Θασίων ἄρχουσι
βουλῆι]
Δήμοι χαίρειν Ἴκέσιος Πυθίωνος, Κτ[ησι - - - - -
ο]
πρεσβύτερος πρεσβευταί ὑμέτερο[ι ἐνέτυχόν μοι - - - - -
- - -]
ἀπέδο[σ]άν τε τό παρ' ὑμῶν ψήφ[ισμα - - - - -
- - - - -]
5 ἀποσταλένταδημόσιαγράμματα [- - - - -
- - - - -]
[- - - - -
- - - - -]⁵³¹.

L'iscrizione è giunta in stato alquanto mutilo, non permettendo agli studiosi di pervenire appieno alla conoscenza del contenuto. La *littera* incisa è presumibilmente databile al periodo in cui Lucio Sestio fu governatore della Macedonia, quindi tra il 44 e il 42 a.C.⁵³². Tuttavia, non essendo certo il dato cronologico, essa può essere stata scritta da Sestio anche nell'anno del suo consolato⁵³³.

I destinatari dell'*epistula* sono gli abitanti di Thasos, a cui il console comunica che i delegati indicati alla linea 2, tali Hikésios figlio di Pythion e Ktési il Vecchio, gli avevano consegnato una richiesta da parte della città; alla linea 5 infine si fa riferimento a documenti ufficiali inviati, come pare, in risposta alla domanda formulata.

⁵³¹ L'epigrafe è incisa su un blocco di marmo, alto 1,34 m.; largo 0,48 m., dallo spessore pari a 0,19 m. Gran parte del testo è andato perso a causa della presenza di fori sul blocco.

⁵³² Così Ch. Dunant, J. Pouilloux, *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos II* (Paris 1958) 55, i quali reputano che l'interesse per l'isola di Thasos aumentò grazie al fatto che essa divenne base per l'approvvigionamento e aiuto per le legioni. Cfr. anche J. Robert, L. Robert, *Bulletin épigraphique*, in *RÉG.* 72 (1959) 234.

⁵³³ R. Sherk, *Roman Documents* cit. 289, non pensa di dover escludere del tutto questa ipotesi.

Fergus Millar⁵³⁴, leggendo un passo del quattordicesimo libro delle *Antichità Giudaiche* di Flavio Giuseppe, ha individuato tre *epistulae* di Marco Antonio, inviate una agli abitanti della Giudea e due a quelli di Tiro. A queste si rifece, al cospetto di Antonio, una delegazione a Efeso poco dopo la battaglia di Filippi per chiedere la liberazione degli ebrei fatti prigionieri sotto il dominio di Cassio.

Ios. *ant. Iud.* 14.12.3. [306] Μάρκος Ἀντώνιος αὐτοκράτωρ Ὑρκανῶ ἀρχιερεῖ καὶ ἐθνάρχῃ καὶ τῷ Ἰουδαίων ἔθνει χαίρειν. εἰ ἔρρωσθε, εὖ ἂν ἔχοι, ἔρρωμαι δὲ καὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ στρατεύματος. [307] Λυσίμαχος Παισανίου καὶ Ἰώσηπος Μενναίου καὶ Ἀλέξανδρος Θεοδώρου πρεσβευταὶ ἐν Ἐφέσῳ μοι συντυχόντες τὴν τε ἔμπροσθεν ἐν Ῥώμῃ τελεσθεῖσαν αὐτοῖς πρεσβείαν ἀνενεώσαντο καὶ τὴν νῦν ὑπὲρ σοῦ καὶ τοῦ ἔθνους σπουδαίως διέθεντο, ἦν ἔχεις εὖνοιαν πρὸς ἡμᾶς ἐμφανίσαντες. [308] πεπεισμένος οὖν καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων καὶ ἐκ τῶν λόγων, ὅτι οἰκειότατα ἔχετε πρὸς ἡμᾶς, καὶ τὸ ἀραρὸς ὑμῶν ἦθος καὶ θεοσεβὲς κατανοήσας, [309] ἴδιον ἡγήμαι καταδραμόντων δὲ τὴν Ἀσίαν ἅπασαν τῶν ἐναντιωθέντων ἡμῖν τε καὶ τῷ δήμῳ τῶν Ῥωμαίων καὶ μήτε πόλεων μήτε ἡρώων ἀποσχομένων μήτε ὄρκους οὓς ἐποίησαντο φυλαξάντων, ἡμεῖς ὡς οὐχ ὑπὲρ ἰδίου μόνον ἀγῶνος, ἀλλ' ὡς ὑπὲρ ἀπάντων κοινοῦ, τοὺς αἰτίους καὶ τῶν εἰς ἀνθρώπους παρανομιῶν καὶ τῶν εἰς θεοὺς ἀμαρτημάτων ἡμυνάμεθα, δι' ἃ καὶ τὸν ἥλιον ἀπεστράφθαι δοκοῦμεν, ὃς καὶ αὐτὸς ἀηδῶς ἐπεῖδεν τὸ ἐπὶ Καίσαρι μύσος. [310] ἀλλὰ τὰς ἐπιβουλὰς αὐτῶν τὰς θεημάχους, ἃς ὑπεδέξατο ἡ Μακεδονία καθάπερ ἴδιος αὐτοῖς τῶν ἀνοσίων τολμημάτων ἀήρ, καὶ τὴν σύγχυσιν τῆς ἡμιμανοῦς κακοθεΐας κατὰ Φιλίππους τῆς Μακεδονίας συνεκρότουν, καὶ τόπους εὐφυεῖς καταλαμβανόμενοι μέχρι θαλάσσης ἀποτετειχισμένους ὄρεσιν, ὡς πύλη μιᾷ τὴν πάροδον ταμιεύεσθαι, τῶν θεῶν αὐτοὺς ἐπὶ τοῖς ἀδίκους ἐγχειρήμασιν κατεψηφισμένων ἐκρατήσαμεν. [311] καὶ Βροῦτος συμφυγὼν εἰς Φιλίππους καὶ συγκλεισθεὶς ὑφ' ἡμῶν ἐκοινώνησεν Κασσίῳ τῆς ἀπωλείας. τούτων κεκολασμένων εἰρήνης τὸ λοιπὸν ἀπολαύσειν ἐλπίζομεν καὶ ἀναπεπαῦσθαι τὴν Ἀσίαν ἐκ τοῦ πολέμου. [312] κοινὴν οὖν ποιούμεθα καὶ τοῖς συμμάχοις τὴν ὑπὸ

⁵³⁴ F. Millar, *Triumvirate and Principate* cit. 54 ss.

θεοῦ δοθεῖσαν ἡμῖν εἰρήνην: ὥσπερ οὖν ἐκ νόσου μεγάλης τὸ τῆς Ἀσίας σῶμα νῦν διὰ τὴν ἡμετέραν νίκην ἀναφέρειν. ἔχων τοίνυν καὶ σὲ διὰ μνήμης καὶ τὸ ἔθνος αὖξιν φροντίσω τῶν ὑμῖν συμφερόντων. [313] ἐξέθηκα δὲ καὶ γράμματα κατὰ πόλεις, ὅπως εἴ τινες ἐλεύθεροι ἢ δοῦλοι ὑπὸ δόρυ ἐπράθησαν ὑπὸ Γαίου Κασσίου ἢ τῶν ὑπ' αὐτῷ τεταγμένων ἀπολυθῶσιν οὗτοι, τοῖς τε ὑπ' ἐμοῦ δοθεῖσιν καὶ Δολαβέλλα φιλανθρώποις χρῆσθαι ὑμᾶς βούλομαι. Τυρίους τε κωλύω βιαίους εἶναι περὶ ὑμᾶς καὶ ὅσα κατέχουσιν Ἰουδαίων ταῦτα ἀποκαταστήσαι κελεύω. τὸν δὲ στέφανον ὃν ἔπεμψας ἐδεξάμην.

Il triumviro accettò la richiesta e in una lettera a Ircano ordinò il rilascio dei prigionieri, affermando di aver fatto esporre in tutte le città d'Asia un editto (γράμματα⁵³⁵) sulla liberazione di tutti i liberi e gli schiavi venduti all'incanto da Gaio Cassio e dai suoi ufficiali. Impose inoltre agli abitanti di Tiro di non usare violenza nei confronti dei Giudei e di restituire tutti i beni che appartenevano loro, mediante un altro provvedimento (διάταγμα⁵³⁶), riportato nell'*epistula* che segue.

Ios. *ant. Iud.* 14.12.5. [319] Μάρκος Ἀντώνιος αὐτοκράτωρ Τυρίων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. διάταγμα ἐμὸν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, περὶ οὗ βούλομαι ὑμᾶς φροντίσαι, ἵνα αὐτὸ εἰς τὰς δημοσίας ἐντάξητε δέλτους γράμμασι Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑλληνικοῖς καὶ ἐν τῷ ἐπιφανεστάτῳ ἔχητε αὐτὸ γεγραμμένον, ὅπως ὑπὸ πάντων ἀναγινώσκεσθαι δύνηται. [320] Μάρκος Ἀντώνιος αὐτοκράτωρ τριῶν ἀνδρῶν καταστάντων περὶ τῶν δημοσίων πραγμάτων εἶπεν: ἐπεὶ Γάιος Κάσσιος ταύτη τῇ ὑποστάσει ἀλλοτρίαν ἐπαρχίαν κατεχομένην ὑπὸ στρατοπέδων καὶ συμμάχους ὄντας διήρπασεν καὶ ἐξεπολιόρκησεν τὸ Ἰουδαίων ἔθνος φίλον ὑπάρχον τοῦ Ῥωμαίων δήμου, [321] τὴν ἀπόνοιαν τὴν ἐκείνου τοῖς ὅπλοις κρατήσαντες διατάγμασιν καὶ κρίμασιν ἐπανορθούμεθα τὰ ὑπ' αὐτοῦ διηρπασμένα, ὥστε ἀποκατασταθῆναι ταῦτα τοῖς συμμάχοις ἡμῶν: καὶ ὅσα

⁵³⁵ Cfr. M.L. Freyburger-Galland, *Aspects du vocabulaire* cit. 105, ha rilevato che in Cassio Dione il termine viene utilizzato per definire un provvedimento dell'autorità di carattere generale. Cfr. anche F. Millar, *The Emperor in the Roman World*² (London 1992) 13 ss.

⁵³⁶ Essa costituì un altro termine greco per indicare l'editto del principe: sullo stile degli editti soprattutto imperiali, si v. M. Benner, *The Emperor says: Studies in the rhetorical style in Edicts of the early empire* (Gothenburg 1975) 432.

ἐπράθη Ἰουδαίων ἦτοι σώματα Ἰουδαίων ἢ κτήσις ταῦτα ἀφεθήτω, τὰ μὲν σώματα ἐλεύθερα, ὡς ἦν ἀπ' ἀρχῆς, ἡ δὲ κτήσις τοῖς πρότερον κυρίοις. [322] τὸν δ' οὐχ ὑπακούσαντα τῷ ἐμῷ διατάγματι δίκην συστήσασθαι βούλομαι, κὰν ἀλῶ τότε κατὰ τὴν τοῦ πράγματος ἀξίαν μελήσει μοι ἐπεξελεθεῖν τὸν οὐχ ὑπακούσαντα.

La titolatura Μάρκος Ἀντώνιος αὐτοκράτωρ è evocativa della potenza e della rilevanza tipica di un *imperator*. Con questa *epistula* il triumviro informò gli abitanti di Tiro di aver inviato loro l'editto affinché lo trascrivessero negli archivi pubblici della città; ne descrisse il contenuto e sancì la persecuzione di chiunque non l'avesse osservato. Flavio Giuseppe ricorda di un'altra lettera con cui Antonio ribadì la restituzione delle terre un tempo appartenenti a Ircano prima dell'invasione di Gaio Cassio.

Ios. *ant. Iud.* 14.12.4. [314] Μάρκος Ἀντώνιος αὐτοκράτωρ Τυρίων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. ἐφανισάντων μοι ἐν Ἐφέσῳ Ὑρκανοῦ τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἐθνάρχου πρεσβευτῶν καὶ χώραν αὐτῶν ὑμᾶς κατέχειν λεγόντων, εἰς ἣν ἐνέβητε κατὰ τὴν τῶν ἐναντιουμένων ἡμῖν ἐπικράτειαν, [315] ἐπεὶ τὸν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας πόλεμον ἀνεδεξάμεθα καὶ τῶν εὐσεβῶν καὶ δικαίων ποιούμενοι πρόνοιαν ἡμυνάμεθα τοὺς μῆτε χάριτος ἀπομνημονεύσαντας μῆτε ὄρκους φυλάξαντας, βούλομαι καὶ τὴν ἀφ' ὑμῶν εἰρήνην τοῖς συμμάχοις ἡμῶν ὑπάρχειν καὶ ὅσα παρὰ τῶν ἡμετέρων ἐλάβετε ἀνταγωνιστῶν μὴ συγχωρεῖν, ἀλλὰ ταῦτα ἀποδοθῆναι τοῖς ἀφηρημένοις. [316] οὔτε γὰρ ἐπαρχίας ἐκείνων οὐθεὶς οὔτε στρατόπεδα τῆς συγκλήτου δούσης ἔλαβεν, ἀλλὰ βία καθαρπάσαντες ἐχαρίσαντο βιαίως τοῖς πρὸς ἃ ἠδίκουν χρησίμοις αὐτοῖς γινομένοις. [317] δίκην οὖν αὐτῶν δεδωκότων τοὺς τε συμμάχους τοὺς ἡμετέρους ὅσα ποτ' εἶχον ἀξιῶμεν ἀκωλύτους διακατέχειν καὶ ὑμᾶς, εἴ τινα χωρία Ὑρκανοῦ ὄντα τοῦ ἐθνάρχου Ἰουδαίων πρὸ μιᾶς ἡμέρας ἢ Γάιον Κάσσιον πόλεμον οὐ συγκεχωρημένον ἐπάγοντα ἐπιβῆναι τῆς ἐπαρχίας ἡμῶν νῦν ἔχετε, ἀποδοῦναι αὐτῷ βίαν τε αὐτοῖς μηδεμίαν προσφέρειν ἐπὶ τῷ ἀσθενεῖς αὐτοὺς ποιεῖν τῶν ἰδίων δεσπόζειν. [318] εἰ δέ τινα ἔχετε πρὸς αὐτὸν δικαιολογίαν, ὅταν ἔλθωμεν ἐπὶ τοὺς τόπους ἐξέσται

ὕμῖν ταύτη χρήσασθαι, ἡμῶν ἕκαστα τοῖς συμμάχοις ὁμοίως τοῖς κρίμασιν φυλασσόντων.

Antonio in questa occasione mostrò un'apertura nei confronti degli abitanti di Tiro, scrivendo loro che nel caso in cui essi avessero avuto qualche ragione per la quale ritenessero di non dover restituire quei possedimenti o quei beni, avrebbero dovuto comunicarle al triumviro, che avrebbe valutato il caso specifico. Era infatti sua intenzione trattare tutti gli alleati allo stesso modo nel godimento di quanto essi avessero reputato giusto (ὁμοίως).

Con un'*epistula* ancora Marco Antonio informò il κοῖνον d'Asia, organo ufficiale di contatto con l'Oriente, dei privilegi e delle immunità che furono accordati ai suoi σύνοδος τῶν ἀπό τῆς οἰκουμένης ἱερωνικῶν καὶ στεφανειτῶν. Il κοῖνον era formato da Elleni, con il compito di mediare le comunicazioni tra le comunità, in particolare greche, e i funzionari romani. Tuttavia, non si hanno molte testimonianze sulla sua attività negli anni precedenti all'affermarsi della politica augustea⁵³⁷, se non su casi isolati come questo. I fatti: un'organizzazione di militari atleti vincitori e artisti (ἱερωνικά καὶ στεφανεῖται) aveva incontrato Antonio una prima volta a Efeso per chiedergli la conferma per iscritto dei privilegi che il triumviro aveva loro accordato precedentemente solo con parole e di concedergli anche l'esenzione dal servizio militare e dalle liturgie, l'inviolabilità delle loro persone, la libertà e il diritto di indossare la veste purpurea. Antonio acconsentì oralmente alle richieste; successivamente, quando uno dei delegati incontrò Antonio per la seconda volta per ottenere il consenso alla pubblicazione su tavole bronzee delle precedenti concessioni, il triumviro

⁵³⁷ D. Magie, *Roman Rule* I cit. 428 s., afferma che l'inizio dei lavori di questa 'comunità' è registrabile verso gli inizi del I sec. a.C. Dal 26 d.C. si iniziò a formalizzare la sua struttura organizzativa e il κοῖνον divenne un'organizzazione delle città asiatiche composta da membri specializzati in mansioni specifiche e sedi ufficiali per la convocazione delle assemblee. Sul κοῖνον d'Asia, si v. D. Campanile, *I sacerdoti del koinón d'Asia (I sec. a.C.-III sec. d.C.). Contributo allo studio della romanizzazione delle élites provinciali nell'Oriente greco* (Pisa 1994) *passim*; G. Frija, *Les Prêtres des empereurs. Le culte impérial civique dans la province romaine d'Asie* (Rennes 2012).

scrisse una epistola al κοῖνον d'Asia per formalizzare quanto aveva disposto nei confronti dei militari.

Sherk n. 57.

καί πρότερον ἐντυχόντος μοι ἐν Ἐφέσῳ
Μάρκου Ἀντωνίου Ἀρτεμιδώρου, τοῦ
ἐμοῦ φίλου καί ἀλείπτου, μετά τοῦ ἐ-
πωνύμου τῆς συνόδου τῶν ἀπό τῆς
οἰκουμένης ἱερονικῶν καί στεφα-
νειτῶν ἱερέως Χαροπείνου Ἐφεσίου,
περί τοῦ <τά> προυπάρχοντα τῆι συνό-
δῳ μένειν ἀναφαίρετα, καί περί τῶν
λοιπῶν ὧν ἠτεῖτο ἀπ' ἐμοῦ τιμίων
καί φιλανθρώπ<ων> τῆς ἀστρατευσίας
καί ἀλειτουρησίας πάσης καί ἀνεπι-
σταθμείας καί τῆς περί τήν πανή-
γυριν ἐκεχειρίας καί ἀσυλίας καί
πορφύρας, ἵνα συγχωρήσ<ω> γράψαι
παραχρῆμα πρός ὑμᾶς, συγχωρῶ {ν}
βουλόμενος καί διά τόν ἐμόν φί-
λον Ἀρτεμίδωρον καί τῶι ἐπωνύ-
μῳ αὐτῶν ἱερεῖ εἰς τε τόν κόσμος τῆς
συνόδου καί τήν ἀὑξήσιν αὐτῆς χα-
ρίσασθαι⁵³⁸.

⁵³⁸ Il testo è stato trascritto sul verso di un papiro, conservato presso il British Museum (*P. Lond.* 137).

Incerta è la datazione dell'*epistula*: è stata di certo scritta negli anni del trumvirato, dal momento che Antonio si presenta come ἀτοκράτωρ e τριῶν ἀνδρῶν δημοσίων πραγμάτων. Antonio incontrò per la prima volta i delegati a Efeso; dalle fonti risulta che il triumviro fu lì in due occasioni, nel 42-41 (dopo la battaglia di Filippi)⁵³⁹ e nel 33 a.C.⁵⁴⁰. La data del 41 a.C., in realtà, sembra precoce per l'emanazione di un provvedimento di esenzione dal servizio militare⁵⁴¹. Tuttavia, supporre che il provvedimento fu preso nel 33 a.C., nella fase precedente alla battaglia di Azio, contrasta con l'immagine di Antonio così come rappresentata dalle fonti in quegli anni, più attento a vivere la sua relazione con Cleopatra in Egitto che a curare gli interessi di Roma e minato dalla propaganda posta in essere da Ottaviano contro di lui per rafforzare la propria posizione politica a discapito dell'ormai ex collega⁵⁴².

Sherk concentra la sua attenzione, a riguardo, sui vincitori dei giochi sacri e delle corone che sono indicati alle linee 9 e 10. Questi vincitori potevano essere atleti ma anche artisti, dal momento che i Greci avevano due tipi di concorso al termine dei quali attribuivano come premio una ghirlanda, ossia quello sportivo e quello musicale-teatrale⁵⁴³.

§ 3.4. La '*sententia*' di Ottaviano e Antonio

Tacito, nel quarto libro dei suoi *Annales*, attesterebbe di una *sententia* di C. Caesar e M. Antonius emessa probabilmente durante il periodo triumvirale.

⁵³⁹ La prima visita di Antonio a Efeso è attestata da Plut. *Ant.* 24; App. *b.c.* 5.4.5; Cass. Dio. 48.24.

⁵⁴⁰ La seconda visita a Efeso è presente solo in Plut. *Ant.* 56 e 58.

⁵⁴¹ Così R. Sherk, *Roman Documents* cit. 292. Diversamente F.G. Kenyon, *A Rescript of Marcus Antonius*, in *CR.* 7 (1893) 477, ha denominato il provvedimento rescritto, datandolo al 41 a.C., senza fare indicazione del secondo viaggio di Antonio a Efeso. Evidentemente lo studioso ha usato un termine anacronistico per definire una disposizione di carattere generale conseguenza del *ius edicendi* del triumviro.

⁵⁴² Basti pensare a Suet. *Aug.* 17, che racconta la vicenda della lettura in pubblico del testamento di Antonio, sottratto alle Vestali da Ottaviano.

⁵⁴³ C.A. Forbes, *Ancient athletic guilds*, in *CP.* 50 (1955) 240, ha studiato l'iscrizione riferendosi soprattutto a questa categoria di persone che si erano presentate ad Antonio. Anche R. Sherk, *Roman Documents* cit. 293, sostiene che i privilegi conferiti dal triumviro furono destinati agli atleti e agli artisti di Dioniso. *Contra* D. Magie, *Roman rule II* cit. 1279 nr. 4, ipotizza che l'organizzazione fosse formata da soli atleti.

Tac. 4.43.1. *Auditae dehinc Lacedaemoniorum et Messeniorum legationes de iure templi Dianae Limnatidis, quod suis a maioribus suaque in terra dicatum Lacedaemonii firmabant annalium quo bellissent, armis ademptum ac post C. Caesaris et M. Antonii sententia redditum.*

La *sententia* fu emanata da Cesare e Antonio per assegnare l'*ager Dentheliatas* ai Lacedemoni⁵⁴⁴. La regione era situata all'incrocio delle strade che conducevano a Sparta, all'Arcadia e alla Messenia. Una posizione strategica soprattutto per Sparta, che voleva il controllo delle comunità perieciche, stanziato lungo la costa messenica. Da Tacito veniamo a conoscenza di quanto il conflitto tra le due comunità fosse datato. Lo storico, infatti, racconta dell'ultima fase della contesa, quando, durante il Principato di Tiberio e precisamente nell'anno 25 d.C., le delegazioni delle due città si recarono a Roma, per sottoporre la questione al principe e al Senato. Sparta affermava che il territorio le apparteneva, e ciò era dimostrato da testimonianze di poeti e annalisti, secondo i quali la stessa Sparta vi aveva lì fondato il tempio di Artemide Limnate; Messene, invece, sulla base di altre testimonianze storiche e documenti epigrafici, considerava che l'*ager* fosse stato assegnato al loro re dagli Eraclidi⁵⁴⁵ secondo l'antica divisione del Peloponneso.

Questo passo pone qualche dubbio interpretativo, non essendo immediatamente chiara l'identità dei personaggi indicati dallo storico né la natura del provvedimento, che viene qualificato *sententia*. Da Pausania⁵⁴⁶ sembrerebbe che Ottaviano, dopo la battaglia di Azio, per ricompensare Sparta per l'aiuto

⁵⁴⁴ L'*ager Dentheliatas* consisteva in una contrada montuosa alle pendici del Taigeto (sul versante occidentale), lungo il corso del fiume Nedon, nella sua parte superiore. Si v. C. Bursian, *Geographie von Griechenland II* (Liepzig 1862) 169.

⁵⁴⁵ F. Camia, *Roma e le poleis l'intervento di Roma nelle controversie territoriali tra le comunità greche di Grecia e d'Asia Minore nel secondo secolo a.C.: le testimonianze epigrafiche* (Atene 2009) 37 nt. 57, nota come il ricorso a testimonianze storiche e poetiche o a documenti epigrafici per supportare o contrastare tesi costituisce un atteggiamento che si rinviene spesso nella storiografia e nella pubblicistica greca, non solo con riguardo agli arbitrati. A. Magnetto, *Arbitrati interstatali greci II. Dal 33 al 196 a.C.* (Pisa 1997) nr. 14, analizza questo *modus operandi* con riguardo agli arbitrati tra gli stati, ma anche in giudizi che sono distanti dai procedimenti arbitrati.

⁵⁴⁶ Paus. 4.31.2; cfr. 4.30.2

prestatogli e al contempo punire Messene per aver appoggiato Antonio, attribui alla prima i territori di Fere, Turia e Messene. Mommsen⁵⁴⁷ sostenne che i fatti narrati da Tacito si riferissero al 42 a.C., quando i triumviri, ancora uniti, vinsero la battaglia contro i cesaricidi. Lo storico, infatti, identificò *Caesar* e *Antonius* rispettivamente con i triumviri Ottaviano e Antonio, i quali, per mezzo di un senatoconsulto, avrebbero assegnato l'*ager Dentheliatas* agli Spartani per ringraziarli dell'aiuto concesso durante la battaglia di Filippi⁵⁴⁸. In quell'occasione, infatti, Sparta mandò duemila soldati per sostenere i cesariani. Successivamente, venuti in discordia tra loro i triumviri, Antonio avrebbe restituito l'*ager* a Messene, che si era ufficialmente dichiarata dalla sua parte. Solo dopo la battaglia di Azio, poi, il territorio sarebbe ritornato a Sparta grazie ad una disposizione di Ottaviano. Questa è stata la ricostruzione di Mommsen.

Walter Kolbe⁵⁴⁹ ha sostenuto che l'opinione di Mommsen fu in contrasto con quanto riportato dalle fonti, che non testimoniano altrimenti arbitraggi riguardanti il nostro caso durante il Principato di Augusto. Da Pausania, infatti, si risale alla riorganizzazione che Augusto fece dell'impero nel 21 a.C., con l'assegnazione della città di Turia a Sparta⁵⁵⁰, e della città di Fare agli Eleuterolaconi, ma nulla rileva sul territorio denteliate⁵⁵¹. Dal momento che non risultano attestati interventi di Antonio sull'*ager Dentheliatas*, Kolbe sostiene che il *Caesar* a cui si riferiva Tacito, altri non fosse se non il noto Cesare, console nel

⁵⁴⁷ L'opinione di Mommsen è riportata da R. Neubauer, *Inscript aus Olympia 16*, in *AZ.* 34 (1876) 138 nt. 16, che molto probabilmente gliel'aveva richiesta in modo informale. Lo storico, nello specifico, si chiede il motivo per quale quella *sententia* citata da Tacito non poteva essere considerata un decreto dei triumviri. Ben poteva essere, infatti, che, a seguito della battaglia di Filippi, i triumviri avessero assegnato l'*ager Dentheliatas* agli Spartani per ringraziarli dell'aiuto fornito a Roma in quell'occasione.

⁵⁴⁸ La notizia è riportata da Plut. *Brut.* 41.

⁵⁴⁹ W. Kolbe (ed.), *IG. V.I Inscriptiones Graecae, V.1. Inscriptiones Laconiae et Messeniae* (Berlin 1913).

⁵⁵⁰ Paus. 4.31.1.

⁵⁵¹ Un altro episodio riportatoci da Tacito (4.43), ha come protagonista il pretore (o proconsole) della provincia di Achaia Atidio Gemino, chiamato a risolvere la lite tra Sparta e Messene, forse da arbitro. Tuttavia, non è nota né la carica né il titolo con cui Atidio Gemino prese parte alla questione greca. Augusti Wilhelmi Zumptii *Commentationum epigraphicarum ad antiquitates Romanas pertinentium volumen II* (Berolini 1854) 256 s., indica che Atidio Gemino sia stato proconsole durante il principato di Augusto. E. Klebs, P. von Rohden, s.v. «*Atidius Geminus*» in *RE.* II (Stuttgart col. 2074 s., invece, afferma che egli abbia probabilmente governato sotto Tiberio, su mandato del Senato.

44 a.C. insieme ad Antonio. Si tratterebbe, quindi, di un intervento collegiale dei consoli nei primi mesi dell'anno, se si pensa che alle Idi di marzo Cesare morì vittima dell'attentato. Interpretando così il passo tacitano, non si è più costretti a 'fantasticare' su un intervento di Ottaviano nella disputa tra Sparta e Messene.

Gli storici risultano però divisi sulla questione. Accame⁵⁵² inquadra, infatti, la *sententia* tacitiana nel periodo triumvirale, giustificando la sottrazione dell'*ager* ai Messeni per non aver questi preso parte attiva alla richiesta dei triumviri di aiuto nello scontro con i cesaricidi. La situazione di pericolo vissuta da Roma in quel periodo sarebbe testimoniata anche da un'epigrafe di Calame⁵⁵³, città nei pressi di Fare sul golfo messenico. Certo è che Messene non fu parte attiva nelle attività di sostegno organizzate per Roma, né si schierò dalla parte dei cesaricidi (in realtà, nel silenzio delle fonti, è probabile che nessuna città del Peloponneso si schierò a loro favore). Un atteggiamento di indifferenza che i triumviri decisero di punire con una *sententia* favorevole agli Spartani nella disputa sull'*ager Dentheliates*. Anche Baladié e Cartledge interpretano Tac. 4.43.1 allo stesso modo. Il primo⁵⁵⁴, nell'ambito di un commento a Strabone sulla localizzazione geografica del corso del fiume Nedone, nella parte in cui percorre la Laconia, riferisce di un'attribuzione del territorio circostante (e corrispondente all'*ager Dentheliates*) da parte dei triumviri Ottaviano e Antonio a Sparta. Il secondo⁵⁵⁵, nel riportare la storia della disputa tra Sparta e Messene, traduce il passo di Tacito *C. Caesari et M. Antonii sententia* con «decision of C. Caesar and M. Antonius», inquadrandola storicamente nella fase ultima del secondo triumvirato, nel rispetto della tesi avanzata decenni addietro da Mommsen, e –

⁵⁵² S. Accame, *Il dominio romano* cit. 133, nel discorrere sul dominio di Roma in Grecia, e in particolare nella zona del Peloponneso, ripercorre brevemente i rapporti che nel corso della storia si sono avuti tra l'Urbe e Sparta. Nella fase della crisi della Repubblica, l'autore, analizzando le fonti (Plut. *Brut.* 41, App. *b.c.* 4.74, Tac. *ann.* 4.43, Cass. Dio. 48.39.1, Pausan. 4.31.1) giunge alla conclusione che i triumviri abbiano ricompensato Sparta con l'assegnazione dell'*ager Dentheliates* e che da questo episodio, poi, Messene sia sempre stata ostile ad Ottaviano, appoggiando Antonio nella battaglia di Azio.

⁵⁵³ IG. V.1370, ll. 15 ss.

⁵⁵⁴ R. Baladié, *Le Péloponnèse de Strabon. Étude de géographie historique* (Paris 1980) 311 nt. 59.

⁵⁵⁵ P. Cartledge, A. Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta. A tale of two cities* (London-New York 1989) 138 s.

come si è visto – seguita e riportata da Neubauer. Sulla scia di Kolbe⁵⁵⁶, invece, si pongono gli studi di Steinhauer⁵⁵⁷ sull'*ager Dentheliatas*. Lo studioso, infatti, fa risalire la *sententia* al periodo cesariano, identificando i personaggi tacitiani con Cesare e Antonio. In particolare, egli sostiene che la decisione presa fu finalizzata all'attribuzione di un maggiore potere alla città di Sparta, così da consentirle di detenere un più forte controllo in tutto il Peloponneso. Scelta strategica questa, in vista delle spedizioni contro i Parti.

Di recente Andrea Balbo⁵⁵⁸, nel suo elenco dei casi giudiziari instauratisi a Roma negli anni del triumvirato, non ha preso in considerazione la fonte di Tac. 4.43.1. Potrebbe pensarsi al fatto che lo studioso non abbia attribuito la *sententia* ad Ottaviano e ad Antonio per attestare la sussistenza del giudizio sull'assegnazione dell'*ager Dentheliatas* nella disputa tra Sparta e Messene. In realtà la vicenda in esame non corrispondeva ad un caso giudiziario, di diritto civile o di diritto criminale, ma ad un'attività di politica internazionale (qual era l'arbitrato⁵⁵⁹) che non presenta le caratteristiche formali e sostanziali dei processi passati in rassegna da Balbo.

Invero, nonostante che gli accurati studi effettuati, da ultimo proprio da Balbo, è importante considerare che le fonti relative al periodo del secondo triumvirato sono orientate soprattutto sulle vicende belliche e sulle conseguenze che queste ebbero poi su Roma. Lo stesso Balbo, al termine del suo contributo, sottolinea questo aspetto. Gli eserciti premevano sui confini sia per ottenere bottini che per essere ricompensati dei servizi offerti a Roma, quindi l'attività

⁵⁵⁶ W. Kolbe (ed.), *IG. V.1. Inscriptiones Graecae* cit.

⁵⁵⁷ G. Steinhauer, *Τὸ πρόβλημα τοῦ Ἄγερ Δενθηλιαιτίς*, in *Ariadne* 4 (1988) 227 s.

⁵⁵⁸ A. Balbo, *Attività giudiziaria* cit. 527 ss.

⁵⁵⁹ E. De Ruggiero, *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani: studio di epigrafia giuridica* (Roma 1893) 39 ss., distingue le diverse tipologie di arbitrato pubblico. L'arbitrato internazionale riguarda le controversie tra Stati su confini territoriali, occupazione e più in generale possesso del suolo, invasione di Stati, indipendenza degli uni dagli altri e rappresaglie. L'arbitrato federale riguarda controversia in cui i contendenti sono, rispetto alla città giudicante, in una situazione così subordinata, che i delegati di Roma devono procedere alla decisione con lo stesso animo col quale avrebbero risolto conflitti fra municipi. Infine, l'arbitrato amministrativo riguarda le controversie tra organismi dello Stato o tra questi e lo Stato o cittadini romani e non. Ha approfondito la questione, A. Bignardi, «*Controversiae agrorum*» e *arbitrati internazionali. Alle origini dell'interdetto 'uti possidetis'* (Milano 1984) 165 ss.

giuridica più delicata si snodava proprio in relazione a questioni militari e politiche più urgenti.

§ 3.4.1. Una proposta interpretativa

Analizzando nel dettaglio Tac. 4.43.1 è possibile notare due aspetti: il primo è che Tacito in quel momento sta raccontando una storia e lo sta facendo ripercorrendo brevemente i momenti salienti che l'hanno caratterizzata. Dalla sentenza arbitrale pronunciata da Filippo II a favore di Messene, infatti, lo storico effettua un salto temporale di quasi tre secoli, riportando la *sententia* del I a.C. Il secondo aspetto inerisce al poco dettagliato riferimento a C. Caesar e M. Antonius, che solleva di certo dubbi interpretativi. Credo che sia più probabile identificarli con Ottaviano e Antonio, entrambi facenti parte di una magistratura collegiale straordinaria e quindi inquadrabili come un'unica istituzione che agisce. Potrebbe far dubitare il mancato riferimento a Emilio Lepido, terzo triumviro del 43 a.C. Critica superabile dal momento che, nella fase terminale del secondo triumvirato la posizione di Lepido, ormai relegato in Spagna, era di gran lunga meno rilevante rispetto a quello di Ottaviano e Antonio. Anche il riferimento di Pausania (4.31.2) alla punizione inferta ai Messeni e τοῖς μὲν αὐτῶν ἔλαττον da parte di Augusto per aver supportato Antonio può fornire spunti di riflessione. La titolatura di Augusto è imprecisamente utilizzata nella fonte. Ottaviano, infatti, quando ritornò in Italia dalla Grecia, dove aveva iniziato i suoi studi, scoprì di essere stato adottato tramite testamento dallo zio Giulio Cesare e ne acquisì il prenome. *Caius Iulius Cai filius Caesar* è l'appellativo che si rinviene generalmente sulle iscrizioni ufficiali e sulle monete, almeno fino al 40 a.C., quando acquisisce, invece, la formula *divi Iuli filius*⁵⁶⁰. Non mancano, tuttavia, casi in cui anziché il gentilizio *Iulius*, si ritrova direttamente l'uso del *cognomen*,

⁵⁶⁰ Nei Fasti consolari Capitolini del 43 a.C., Ottaviano figura come *C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) C(ai) n(epos) Caesar*, mancando le titolature degli anni compresi tra il 42 e il 38. Nei Fasti Trionfali Capitolini, invece, come *Imp(erator) Caesar Divi f(ilius) C(ai) nepos*.

*Caesar*⁵⁶¹. Vicenda non strana, dal momento che, come afferma anche Syme⁵⁶², questo sarebbe in linea con una generale tendenza degli aristocratici a preferire, nell'onomastica, l'uso del *cognomen*, al posto del gentilizio. Non sembra strano, dunque, il riferimento tacitano a *C. Caesar et M. Antonius*, ben potendosi identificare il primo con Ottaviano, e risultando evidente che il contesto storico sia quello del secondo triumvirato, nel quale Ottaviano e Antonio agiscono insieme da triumviri.

Dallo studio delle fonti, in particolare Tacito 4.43.1 e Pausania 4.31.2, è dunque possibile ritenere che la *sententia* del passo tacitano fu emanata durante un giudizio (forse arbitrare⁵⁶³) da Ottaviano e Antonio, in qualità di triumviri, nella disputa tra Sparta e Messene sul possesso dell'*ager Dethaliates*. Non sarebbe, inoltre, riportato in altro luogo nelle fonti un intervento congiunto tra Cesare e Antonio, consoli insieme nel 44 a.C., nei pochi mesi che antecedono le Idi di Marzo del 44.

⁵⁶¹ *ILS.* 76, riporta *C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) imp(eratori) triumviro r(ei) p(ublicae) c(onstituendae)*, impresso su un'epigrafe da Saticula successiva al novembre del 43 a.C. Studi sono stati effettuati anche con riguardo alla titolatura *imperator* attribuita ad Ottaviano, non ancora imperatore. A riguardo, si v. A. Magioncalda, *Lo sviluppo della titolatura imperiale da Augusto a Giustiniano. attraverso le testimonianze epigrafiche* (Torino 1991) 4 ss. e bibl.

⁵⁶² R. Syme, *Imperator Caesar: A Study in Nomenclature*, in *Historia* 7 (1958) 172 ss.

⁵⁶³ Nelle fonti, la sentenza emanata dall'arbitro all'esito del procedimento arbitrare è indicata con *sententia*. Come esempio, si v. D. 4.8.19.1 «*Dicere autem sententiam existimamus eum, qui ea mente quid pronuntiat ...*»; D. 4.8.19.2 «*Unde videndum erit, an mutare sententiam possit (arbiter)...*»; D. 4.8.21.1 «*Si arbiter ita pronuntiasset ... videri contra sententiam arbitri fecisse*»; D. 4.8.27.2 «*Stari autem debet sententiae arbitri ...*». Si v., inoltre, la voce «*sententia*» in *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae* V (Berlino 1939) 343 ss., in particolare 354 s., in riferimento alla sentenza arbitrare. Su questi temi, N. Rampazzo, *Sententiam dicere cogendum esse: consenso e imperatività nelle funzioni giudicanti in diritto romano classico* (Napoli 2012).

Capitolo 4

Abrogatio di norme e sopravvivenze di sistema. Ideologia e realtà dell'editto del 28

§ 4.1 Il *consensus universorum*

Già nel 36 a.C., Ottaviano dichiarò terminate le guerre civili, reputando ormai necessario assicurare la pace e la sicurezza in tutto l'impero, a partire dal territorio italico⁵⁶⁴, e riconquistarsi la fiducia del popolo⁵⁶⁵. Ristabilì, inoltre, i regolari magistrati annuali, attribuendo loro il compito di amministrare la cosa pubblica secondo i costumi del paese (πολλά τῆς πολιτείας ἐφίει τοῖς ἐτησίοις ἄρχουσι διοικεῖν κατὰ τὰ πάτρια καί γραμματεῖα, ὅσα τῆς στάσεως σύμβολα ἔκαιε), e garantì il ripristino della costituzione una volta che Antonio sarebbe ritornato vittorioso dalla guerra contro i Parti (πολιτείαν ἔλεγεν ἀποδώσειν, εἰ παραγένοντο ἐκ Παρθυαίων Ἀντώνιος)⁵⁶⁶. Il senato gli conferì il *ius tribunicium* vitalizio e altri onori di carattere religioso⁵⁶⁷. Da questo momento il triumviro adottò una linea politica basata sulla difesa dell'Italia contro gli intenti di Antonio di costituire un regime romano-orientale in cui l'Egitto venisse considerato un regno autonomo. Nel 34, infatti, Antonio celebrò ad Alessandria d'Egitto il trionfo per la conquista dell'Armenia, violando le tradizionali norme costituzionali romane⁵⁶⁸; proclamò Cleopatra e il loro figlio Cesarione rispettivamente

⁵⁶⁴ App. *b.c.* 5.130.540, riporta il discorso che Ottaviano tenne in quella occasione. Cass. Dio. 49.15.3-4, interpreta questo gesto magnanimo di Ottaviano come un tentativo di far ricadere solo su Antonio e Lepido l'odio verso i precedenti provvedimenti triumvirali. Cfr. App. *b.c.* 5.132.546, che indica come elemento dominante della propaganda augustea proprio la fine delle guerre civili, con cui per P. Grenade, *Essai sur les origines* cit. 79 s., intese «traduire les sentiments de soulagement éprouvés par les Romains unanimes à célébrer le retour à la tranquillité».

⁵⁶⁵ Cfr. App. *b.c.* 5.540.

⁵⁶⁶ App. *b.c.* 5.132.548, cfr. Cass. Dio. 49.15.4. In Suet. *Aug.* 28.1, tuttavia, questo progetto non viene ricordato, alludendosi solo ad accuse rivolte ad Antonio di essere il responsabile della mancata *restituito*.

⁵⁶⁷ Si rinvia a *supra* § 2.1.6 per i provvedimenti specifici.

⁵⁶⁸ Vell. Pat. 2.82.3; Plut. *Ant.* 50.2; Cass. Dio. 49.40.3; Oros. 6.19.3; Ios. *ant. Iud.* 15.4.3, *bell. Iud.* 1.18.5.

‘βασιλίσσα βασιλήων’ e ‘re dei re’⁵⁶⁹; associò Cipro all’Egitto; assegnò ai figli avuti con Cleopatra importanti regni, quali l’Armenia, la Midia, il regno dei Parti, la Libia, la Cirenaica⁵⁷⁰. Ottaviano approfittò della situazione attuando una propaganda politica sfavorevole ad Antonio, rappresentato dal pronipote di Cesare come promotore di una ‘demente politica’ provocata dalle ‘arti magiche’ di una donna⁵⁷¹. Si presentò dunque come restauratore dell’ordine sociale e politico, ottenendo il sostegno istituzionale nello scontro decisivo con Antonio al momento della *coniuratio Italiae*⁵⁷². Uno scontro che non fu mai considerato da Augusto

⁵⁶⁹ CIL. III.7232; si v. anche le monete che circolarono per l’occasione, E. Babelon, *Monnaies de la République* I cit. 195; H.A. Grueber, *Coins of the Roman II* cit. 525.

⁵⁷⁰ Cfr. Plut. *Ant.* 54; Cass. Dio. 49.41.1-3; Livii *per.* 131.

⁵⁷¹ Cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione*² IV.1 cit. 79.

⁵⁷² Nel 32 a.C., nell’imminenza della guerra contro Cleopatra, Ottaviano chiese sostegni giuridici e politici ricorrendo all’antico istituto del giuramento: la *coniuratio Italiae et provinciarum* avvenne in nome dei valori italico-occidentali, contro le forze disgregatrici dell’Oriente. C. Cascione, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale. Prospettive semantiche* (Napoli 2003) 85, l’ha considerata il primo strumento attraverso cui il futuro principe legittimò il suo potere, «un giuramento rilevante sul piano costituzionale più dal punto di vista politico che da quello strettamente istituzionale di fedeltà». P. de Francisci, *Arcana imperii* III.1 cit. 221 ss., ha interpretato la *coniuratio* nell’ambito della sua teoria del *ductus-comitatus*, secondo cui essa deriverebbe dalla concezione del potere romano come originario, dato dall’imposizione di un gruppo, guidato da un *rex-ductor*, e dalla costrizione dei gruppi vicini a *venire in fidem* di questo, con il conseguente assorbimento della comunità più debole in quella più potente. L’applicazione che di essa fece Ottaviano, a detta di F. Serrao, *Il modello di costituzione. Forme giuridiche, caratteri politici, aspetti economico-sociali*, in *Storia di Roma* II.2 (Torino 1991) 32, ebbe una portata politica e costituzionale generale, in quanto tesa a creare un rapporto diretto tra il triumviro e il popolo, come risulta da *Mon. Anc. lat.* 25.3-5. *dominis ad supplicium sumendum tradidi. Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me belli, quo vici ad Actium, duces depoposcit. Iura verunt in eadem verba provinciae Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia*. Invece, F. De Martino, *Storia della costituzione*² IV.1 cit. 110, ha distinto tra *coniuratio* e *consensus universorum*, definendo la prima come un giuramento di carattere politico, «una specie di plebiscito popolare nella forma solenne del giuramento». Ciò confermerebbe la mancanza di un fondamento legale al comando di Ottaviano nella guerra contro Antonio e l’incontestabilità, dal punto di vista del diritto pubblico romano, della sussistenza di un vero e proprio colpo di stato. Già A. Guarino, *Gli aspetti costituzionali del principato*, in *ANRW*. II.13 (1980) 27 ss. [in *Pagine di diritto romano* III (Napoli 1994) 491 ss.], aveva rilevato la natura «del tutto extracostituzionale» della *coniuratio*, considerandola uno spontaneo giuramento di fedeltà prestato ad Ottaviano dalle popolazioni italiche e da quelle provinciali. M.A. Levi, *L’auctoritas di Augusto*, in *RIDA*. 39 (1992) 187, ha equiparato la *coniuratio in verba* ed il *consensus Italiae*, in quanto entrambe si porrebbero in contrasto con il Senato e i comizi. In particolare il giuramento *in verba* equivarrebbe ad una sottomissione collettiva, fondata sul *consensus*. Contrariamente, P. Cerami, *Potere ed ordinamento* cit. 185, ha attribuito ai due concetti la ‘funzione costituzionale’ di creare «un nuovo principio ordinante, una nuova *concordia*, e, quindi, un nuovo ordine costituzionale: il *principatus*». Cfr. H.U. Instinski, *Consensus universorum*, in *Hermes* 75 (1940) 265; A. von Premerstein, *Vom Werden* cit. 64 nt. 102. O. Licandro, *Augusto e la res publica* cit. 103 s., ha colto la differenza tra *coniuratio* e *consensus* soprattutto nel complemento di specificazione che segue: mentre, infatti, con la *coniuratio Italiae* si realizzò una frattura tra chi sostiene Ottaviano (e quindi l’Italia) e chi Antonio, con il *consensus universorum* vi fu la condivisione generale di un progetto

una guerra civile, bensì una vera e propria guerra esterna, combattuta contro la regina di Egitto e dichiarata con tutte le solenni regole di procedura previste per la dichiarazione del *iustum bellum*⁵⁷³. I vantaggi della pace furono evidenti nella libertà e nella sicurezza dei commerci, nella disponibilità dello scambio fra le province, nella complementarietà delle varie economie e costituirono la base necessaria per l'instaurazione del nuovo ordine che Ottaviano si impegnò a realizzare⁵⁷⁴.

Morto Antonio e organizzato a provincia l'Egitto⁵⁷⁵, Ottaviano fu accolto a Roma tra trionfi e onori⁵⁷⁶; nel 30 a.C. furono emanati tre senatoconsulti che gli conferirono il ruolo di moderatore nella vita pubblica romana⁵⁷⁷.

politico. Quanto al contenuto di questo giuramento, si è supposto che esso consisterebbe in due atti distinti, un *verba facere* di Ottaviano e un *iurare verba* del popolo. F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 111, a riguardo, ha osservato che mancherebbero prove testuali per sostenere ciò e che, in relazione alle espressioni utilizzate nelle *Res Gestae*, non può non considerarsi che il contenuto della *coniuratio* consisterebbe in una promessa di fedeltà ad un comandante militare per la guerra contro Antonio e Cleopatra.

⁵⁷³ Plut. *Ant.* 60.1. ἐπεὶ δὲ παρεσκεύαστο Καῖσαρ ἰκανῶς, ψηφίζεται Κλεοπάτρα πολεμεῖν, ἀφελέσθαι δὲ τῆς ἀρχῆς Ἀντώνιον ἧς ἐξέστη γυναικί. καὶ προσεπεῖπε Καῖσαρ ὡς Ἀντώνιος μὲν ὑπὸ φαρμάκων οὐδὲ αὐτοῦ κρατοῖ, πολεμοῦσι δ' αὐτοῖς Μαρδίων ὁ εὐνοῦχος καὶ Ποθεινὸς καὶ Εἰράς ἡ Κλεοπάτρας κουρεύτρια καὶ Χάρμιον, ὑφ' ὧν τὰ μέγιστα διοικεῖται τῆς ἡγεμονίας, sottolinea che Ottaviano pose in essere tutti i preparativi necessari per dichiarare guerra a Cleopatra e che la decisione fu sottoposta al voto. Anche Cass. Dio. 50.4.5. καὶ ἐν χερσὶν ὄντος αὐτοῦ μετημπίσχοντο, καὶ πρὸς τὸ Ἐννεῖον ἐλθόντες πάντα τὰ προπολέμια κατὰ τὸ νομιζόμενον, διὰ τοῦ Καίσαρος ὡς καὶ φησιαλίου, ἐποίησαν: ἄπερ που λόγῳ μὲν πρὸς τὴν Κλεοπάτραν..., racconta che nel tempio di Bellona furono attuati dai feziali tutti i riti preliminari alla dichiarazione di guerra contro Cleopatra, anche se il reale nemico era in questo caso Antonio. Questa fu un'abile mossa da parte dell'erede di Cesare. Non manca, comunque, chi, come M. Rheinhold, *The Declaration of War against Cleopatra*, in *CJ.* 77 (1981-1982) 97 ss., si è interrogato su quelle che potrebbero essere state le accuse formali mosse alla regina che era da sempre stata in un rapporto di *fides* con il popolo romano. Sul tema del *bellum iustum* tra Ottaviano e Antonio, P. de Francisci, *Arcana imperii* III.1 cit. 230, ha puntualizzato che Ottaviano volle muovere la dichiarazione di *bellum iustum* nei confronti della sola Cleopatra e non anche di Antonio, comunque considerato *civis*, nonostante le sue anomale attività in Egitto. Si v. di recente gli studi di N. Rampazzo, *Iustitia e bellum. Prospettive storiografiche sulla guerra nella Repubblica romana* (Napoli 2012), con la rec. di M.F. Corsi, «*Bellum iustum*» tra rito e «*iustae causae belli*», in *Index* 42 (2014) 569 ss.

⁵⁷⁴ E. Gabba, *L'impero di Augusto*, in *Storia di Roma* II.2 (Torino 1991) 13 ss., ha sostenuto che l'instaurazione di questo nuovo ordine presuppose l'esistenza di un programma organico pensato quantomeno in linee generali e che si realizzò 'a tappe' nel corso degli anni. Un aspetto riguardò quello del riassetto territoriale e amministrativo dell'impero, l'altro le riforme interne dal punto di vista istituzionale.

⁵⁷⁵ L. Pareti, *Storia di Roma* IV cit. 445 ss., ha ripercorso cronologicamente gli eventi successivi alla morte di Antonio. Ottaviano dispose immediatamente la cattura di Cleopatra, la cui abilità politica avrebbe potuto comportare seri problemi per Roma e le cui ricchezze e possedimenti avrebbero ben agevolato l'economia dell'impero, ormai in piena crisi. La regina, eludendo la

Estromesso Lepido e morto Antonio, Ottaviano rimase solo sulla scena politica. Sulla fine del potere triumvirale vi sono due orientamenti che si

sorveglianza, si procurò la morte, probabilmente con il morso di un aspidi. Ottaviano si impossessò dell'Egitto, rendendolo provincia romana e vietandovi l'accesso ai senatori e ai cavalieri senza il suo permesso. F. Fabbrini, *Translatio imperii* cit. 251 s., ha specificato che per Ottaviano, almeno inizialmente, l'Egitto non presentava grande fascino se non per il tesoro appartenente alla dinastia dei Lagidi, attraverso il quale voleva recuperare il denaro per i debiti contratti. Una volta giunto in quella zona mutò la sua opinione a riguardo, tanto da porsi in qualità di legittimo successore della dinastia lagida. Sulla riconquista dell'Oriente, a seguito della battaglia di Azio, e le sue conseguenze sul piano pratico, si v. R. Syme, *Rivoluzione Romana*² cit. 302 ss. S. Einaudi, *L'Egitto greco-romano*, in C. Gallazzi, S. Settis (cur.), *Le tre vite del Papiro di Artemidoro. Voci e sguardi dall'Egitto greco-romano* (Milano 2006) 84 ss. Sulla *redactio in formam provinciae* dell'Egitto, si v. O. Licandro, *Aegyptum imperio populi romani adieci: l'Egitto e la sua prefettura fra conservazione e innovazione nella politica augustea* (Napoli 2008) 53 ss.

⁵⁷⁶ In *Mon. Anc. lat.* 4, Augusto ricorda i trionfi che furono celebrati in suo onore per le imprese compiute, e tra queste, anche quella d'Egitto, *bis ovans triumphavi et tris egi curulis triumphos*. In *Mon. Anc. lat.* 21-22, invece, ricorda l'erezione del tempio del divo Giulio (*In privato solo Martis Ultoris templum forumque Augustum ex mani bis feci*), a cui seguirono ludi gladiatori, scenici e agonali (*ter munus gladiatorium dedi meo nomine*). Da Vell. Pat. 2.89.1, descrive la grandiosa accoglienza da parte del popolo nei confronti di Ottaviano, tra trionfi e spettacoli (*Caesar autem reversus in Italiam atque urbem quo occursum, quo favore hominum omnium generum, aetatum, ordinum exceptus sit, quae magnificentia triumphorum eius, quae fuerit munerum, ne in operis quidem iusti materia, nedum huius tam recisi digne exprimi potest*). Anche Suet. *Aug.* 22, elenca i tre trionfi curuli celebrati da Augusto, quello dalmatico, quello aziaco e quello alessandrino, in tre giorni consecutivi (*continuo triduo omnes*). Nel primo giorno, infatti, si celebrarono le vittorie sui Pannoni, sui Dalmati, sui Celti e sui Galati; nel secondo giorno fu organizzato il trionfo per la vittoria ad Azio; nel terzo giorno per quella su Cleopatra. Cass. Dio. 51.19-22, si sofferma più di tutti sui festeggiamenti in onore di Ottaviano: il trionfo su Cleopatra, con la sfilata di nove re e principi, l'arco di trionfo a Brindisi e un altro nel Foro. Inoltre, la base del tempio di Giulio Cesare fu adornata con i rostri delle navi nemiche catturate, si decise di onorare il vittorioso ogni quattro anni, di indire cerimonie di ringraziamento agli dei nel giorno della sua nascita e nell'anniversario della vittoria, nonché di far sì che le Vestali, il Senato e tutti i cittadini gli andassero incontro in ogni suo rientro in città. M.A. Levi, *Augusto* cit. 254 s., ha reputato i trionfi e gli onori conferiti ad Ottaviano un escamotage per il Senato, che in qualche modo doveva garantire la posizione di *dux*, ottenuta con la *coniuratio*. W. Eck, *Augusto e il suo tempo* (Bologna 2000) 45, ha interpretato questo periodo successivo alla vittoria su Antonio la giusta occasione per far apparire il ritorno all'ordinamento repubblicano e il consolidamento del potere come atti naturali che si completavano a vicenda. Infatti, Ottaviano fu celebrato come portatore di pace e gli onori conferitigli dimostrarono quanto eccezionali fossero state le sue gesta. La sua figura fu collocata in una sfera che si innalzava sopra gli uomini, così mostrando che l'esistenza della *res publica* dipendeva solo ed esclusivamente dalla sua persona. P. Zanker, *Augusto e il potere* cit. 97 s., dopo un attento studio iconografico inerente all'anno 29, si è soffermato sulle conseguenze delle splendide celebrazioni fatte per il trionfo. Sull'arco di trionfo, fatto costruire dal Senato per il vincitore della guerra, fu scritto *res publica conservata*, ossia 'per la salvezza dello stato': ad Ottaviano spettava ora il compito di ristabilirlo e il popolo ne era ben consapevole.

⁵⁷⁷ Cass. Dio. 51.19.6-7, elenca i tre *senatus consulta*: il primo conferì ad Ottaviano lo *ius auxilii* nei confronti di chiunque gliene avesse fatto richiesta, entro il pomeriggio (oltre, invece, poté esercitare questa facoltà fino alla distanza di sette stadi e mezzo, ossia circa 1400 metri), il secondo gli attribuì il diritto di *ἐκκλητῶν δικαζέειν*, ossia di giudicare in appello sia nei processi civili che in quelli criminali e in questi ultimi, con il terzo senatoconsulto gli si concesse il *calculus Minervae* (il potere di aggiungere il proprio voto a favore del reo, determinandone l'assoluzione, nel caso in cui la condanna fosse stata votata da una maggioranza ristretta, costituita dalla metà più uno dei giurati), ὥσπερ Ἀθηναῖς φέρεσθαι.

contrappongono: secondo il primo, il potere dei triumviri, come quello dei decemviri del 450 a.C., non sarebbe stato soggetto a termini automatici e di conseguenza, affinché spirasse, occorreva l'abdicazione. In questi termini, Ottaviano fu triumviro anche dopo la scadenza 'legale' della sua carica e il passaggio al potere imperiale sarebbe avvenuto legittimamente⁵⁷⁸. Il secondo orientamento, invece, interpreta la *lex Titia* in modo rigoroso, collocando la fine del potere dei triumviri alla data indicata (e quindi al 31 dicembre del 33 a.C.). Di conseguenza, la posizione assunta da Ottaviano nel 32 a.C. sarebbe stata un vero e proprio colpo di Stato⁵⁷⁹.

§ 4.2. *Abrogatio e Restitutio*

Nel 28 a.C., Ottaviano dichiarò pubblicamente nulle tutte le misure eccezionali che erano state emanate durante il triumvirato. Questo intervento, come afferma Tac. *Ann.* 3.28.2, dopo venti anni di guerre civili, di conflittualità ininterrotta, di ingiustizie e di illegalità rimaste impunte, era ormai necessario e

⁵⁷⁸ Sostenitori di questa tesi sono stati Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II³ cit. 707 s., il quale affermò che le leggi che avevano ad oggetto l'attribuzione di poteri straordinari per un determinato fine, operavano a prescindere dal fatto che in esse fosse stato indicato un termine di scadenza, e restavano in vigore fin quando lo stesso fine non fosse stato perseguito; E. Betti, *Il carattere giuridico* cit. 6; U. Coli, *rec.* di F. De Martino, *Storia della Costituzione* cit. 362 s., i quali hanno sostenuto che, essendo il triumvirato una magistratura straordinaria, per dismetterla fosse necessaria l'abdicazione, non risultando sufficiente il solo scadere del termine fissato dalla legge. Ancora U. Coli, *Sui limiti di durata* cit. 465, in particolare, ha affermato che la riprova di ciò era insita nel fatto che gli stessi triumviri continuarono ad esercitare i loro poteri anche dopo il 31 dicembre 33, fin quando non ci fu la rinnovazione dell'accordo (si v. *supra* § 1.3.). Tuttavia, in questo filone interpretativo, vi è chi come Mommsen e U. Wilcken, *Der Angebliche Staatsstreich Octavians im Jahre 32 v. Chr.*, in W. Schmitthenner, *Augustus* (Darmstadt 1969) 67, ha considerato il potere di Ottaviano un comando straordinario di carattere militare e chi come E. Staedler, *Das römisch-rechtliche Element in den augusteischen Regesten*, in ZSS. 62 (1942) 116, la prosecuzione dei poteri triumvirali.

⁵⁷⁹ R. Syme, *Rivoluzione Romana* cit. 278, ha sostenuto che anche in quell'occasione Ottaviano mancò di sottoporsi alle leggi, essendo venuti a cessare i poteri triumvirali e non avendo formalizzato in alcun modo la propria posizione. A. Magdelain, *Auctoritas principis* (Paris 1947) 42, ha considerato che, nel periodo che va dalla battaglia di Azio alla restaurazione della *res publica* nel 27 a.C., i poteri di Ottaviano non ebbero alcun fondamento costituzionale, essendo piuttosto fondati sul *ius belli* e sull'ideologia repubblicana di cui egli si fece promotore e che gli consentì di agire liberamente in qualità di 'libérateur'. Cfr., da una prospettiva generale, M. Felici, *Augusto e l'alto impero* (Milano 2015) 63 ss. A. Dalla Rosa, *Cura et tutela* cit. 94 ss.

segnava il ritorno alla razionale legalità della *res publica*. Ma sul punto, ritorneremo.

Grenade e De Martino⁵⁸⁰ hanno sempre attribuito molta importanza all'anno 28 nell'ambito della storia del Principato: la *restitutio* repubblicana⁵⁸¹ rappresentò la reintegrazione del potere di Roma su tutti i territori da essa posseduti prima del potere straordinario di Cesare e dei triumviri e, al contempo, dell'autorità del Senato e del popolo romano sulla *res publica*.

Il fenomeno della *restitutio rei publicae* è stato studiato, di recente, alla luce del ritrovamento di un *aureus* coniato nel 28 a.C. con inciso *Leges et iura populi Romani* (o *populo Romano*)⁵⁸² *restituit* sul verso. La moneta venne acquistata come unico esemplare nel 1995 dal British Museum; nel 2005 ne fu ritrovato un secondo presso il Blackburn Museum, appartenente alla collezione di un fabbricante di corde locale, Edward Hart, che ha fatto invero dubitare dell'autenticità del primo⁵⁸³. Ad attirare l'attenzione degli storici del diritto di

⁵⁸⁰ P. Grenade, *Essai sur les origines* cit. 142 ss., ha considerato il 28 l'anno di inizio del Principato avutosi con la rinuncia da parte di Ottaviano dei poteri straordinari di cui gode. Essa non avviene a tappe ma con un unico editto, a cui consegue l'assetto dell'impero nel gennaio seguente. Contro, F. De Martino, *Storia della Costituzione*² IV.1 cit. 132 s., che fa, invece, risalire l'inizio del principato all'anno 27.

⁵⁸¹ E. Todisco, *La res publica restituta e i Fasti Praenestini*, in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane VIII* (Bari 2007) 344 ss., ha rilevato come l'integrazione mommseniana *rem publicam populo Romano restituere*, in *Calend. Praenest. Ian.* (CIL. I.12), abbia posto problemi in merito all'interpretazione dell'atto politico a cui essa si riferisce. Anche in Liv. 3.54.8, il verbo *restituere* indica il ripristino di una situazione di legalità, di ordine e di pace, a seguito della rinuncia della magistratura da parte dei decemviri *legibus scribundis*. Tuttavia, sussistono delle perplessità di fondo: l'autrice non ritrova, nelle fonti, alcun caso in cui l'espressione *rem publicam restituere* sia seguita dal dativo, col significato di restituire, rendere qualcosa a qualcuno, ritenendo essi, per questo motivo, che al dativo sarebbe adeguato sostituire un genitivo (nel significato di restituzione della repubblica del popolo romano).

⁵⁸² La storiografia ha a lungo dibattuto su come sciogliere *p.R.*, se con il genitivo o con il dativo e la questione ha tuttora contorni incerti. Si rinvia a *infra* § 4.3.

⁵⁸³ R. Abdy, N. Harling, *Two important new roman coins*, in *NC*. 165 (2005) 176, hanno fatto un raffronto tra le due monete, sostenendone l'autenticità e l'appartenenza alla stessa emissione, sebbene rilevino diversità di conio e di conservazione. Diversamente, R. Martini, *Note in calce ad una falsa emissione aurea di Octavianus recentemente apparsa sul mercato antiquario*, in *Annotazioni Numismatiche* 5 (1992) 94 s., reputa che l'aureo sia falso e ne elenca i motivi: sul piano epigrafico, egli nota che la punteggiatura tra *leges/iura* sia anomala, che le lettere siano tra loro asimmetriche e che il ritratto di Ottaviano sia meno preciso rispetto alle altre raffigurazioni del triumviro su moneta; sul piano giuridico, Martini nota l'assenza dell'indicazione del Senato romano insieme al popolo, come necessario interlocutore di una *restitutio* di leggi e di diritto. *Contra* H.-M. Kaenel, *Die antike Numismatik und his Material*, in *Schweizer Münzblätter* 44

Roma è stata l'effigie di Ottaviano, raffigurata sulla moneta, rappresentato con la corona d'alloro, assiso sulla sella curule e recante un *volumen* nella mano destra, con ai piedi uno scrigno vuoto finalizzato evidentemente a contenere altri rotoli, insieme all'inciso *Leges et iura p.R. restituit*⁵⁸⁴ sul rovescio dell'aureo. L'immagine è in linea con le fonti di Tacito e Cassio Dione sull'editto di abrogazione che Ottaviano avrebbe emanato nel 28 a.C. per espungere dall'ordinamento tutti i provvedimenti illegali della magistratura triumvirale⁵⁸⁵.

Tac. *ann.* 3.28.2. *sexto demum consolato Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit deditque iura quia pace et principe uteremur*⁵⁸⁶.

(1994) 1 ss., che considera le osservazioni di Martini poco convincenti, nonostante che anch'egli sostenga l'importanza del ruolo del Senato nel periodo augusteo. Martini controbatte qualche anno dopo in Id., *Nuova nota a conferma della falsità dell' 'aureo' di Octavianus*, in *Annotazioni Numismatiche* 21 (1996) 465 ss., continuando a ritenere l'aureo «un maldestro tentativo di riecheggiare ... la formula adottata da Augustus per descrivere, qualche decennio dopo, la stessa, medesima occasione».

⁵⁸⁴ In base all'interpretazione, cambia anche la forma delle spiegazioni delle abbreviature (se con *p.R.* al genitivo o al dativo). Nelle fonti, Cic. *phil.* 2.105, e Gell. 16.13.8 usano l'espressione *iura populi Romani*; mentre di *leges populi Romani* Cicerone ne fa ampio uso (*de orat.* 3.74 o *de leg.* 3.37, per citarne alcuni), così come Gellio (13.12.1, 20.1.1). Interpretano *p(opuli) R(omani)*, K. Bringmann, Th. Schäfer, *Augustus und die römischen Kaisertums* (Berlin 2002) 188. Se invece si intendesse *leges et iura restituere* nel senso di 'rimettere in sesto le leggi e il diritto', il dativo *populo Romano* sarebbe più consono. H. Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien (28 av. J.-C.)*, in *BSFN.* 58 (2003) 3, non lo ha considerato un dativo generico, ma un dativo d'interesse, rileggendo l'inciso nel senso di 'ricostruire *leges* e *iura* nell'interesse del popolo Romano'. Una formula del genere si ritrova in alcune iscrizioni in materia di edilizia per indicare il beneficiario dell'opera di restauro. Si v. *CIL.* IX.5681, dove l'imperatore Traiano si dice abbia restaurato l'acquedotto 'per gli abitanti di Cingoli' (... *aquae ductum ... Cingulans restituit*); in questo senso, anche F. Hinard, *Genèse et légitimation* cit. 834, e gli stessi editori della moneta J.W. Rich, J.H.C. Williams, *Leges et iura p.R. restituit: a new aureus of Octavian and the settlement of 28-27 BC*, in *NC.* 159 (1999) 183, che interpretano la formula come 'ridare al popolo Romano leggi e diritto'. D. Mantovani, *Leges et iura* cit. 29 ss., nel suo studio dedicato proprio all'*aureus*, ha valutato che svolgere l'inciso *p.R.* al dativo, invece, comporti non pochi dubbi sia perché trasmetterebbe l'immagine simbolica del trasferimento al popolo dei suoi poteri sia perché non darebbe rilevanza all'editto di abrogazione, inciso per l'autore sulla moneta.

⁵⁸⁵ Provvedimenti che Val. Max. 6.2.12, riportando le parole del giurista Cascellio sui *beneficia* triumvirali, furono *extra omnem ordinem legum*.

⁵⁸⁶ Sui problemi interpretativi legati al testo, si v. A.J. Woodman, R.H. Martin, *The Annals of Tacitus* cit. 257 ss.

Cass. Dio. 53.2.5. ἐπειδὴ τε πολλὰ πάνυ κατὰ τε τὰς στάσεις κὰν τοῖς πολέμοις, ἄλλως τε καὶ ἐν τῇ τοῦ Ἀντωνίου τοῦ τε Λεπίδου συναρχία, καὶ ἀνόμως καὶ ἀδίκως ἐτετάχει, πάντα αὐτὰ δι' ἐνὸς προγράμματος κατέλυσεν ὄρον τὴν ἕκτην αὐτοῦ ὑπατείαν προθείς.

I primi a collegare questo editto con l'*aureus* sono stati gli editori Rich e Williams⁵⁸⁷ mediante un processo di interpretazione per gran parte accolto dalla storiografia, ma per alcuni versi suscettibile di rivisitazione, come è stato fatto da Zehnacker⁵⁸⁸, che è intervenuto su diversi elementi della questione.

Rich e Williams hanno bene inteso separare i concetti *leges* e *iura* nell'inciso, sostenendo che si intendesse nel primo caso riferirsi all'insieme delle leggi di (per così dire) diritto positivo emanate fino a quel momento, nel secondo al complesso di diritti soggettivi propri di ogni cittadino romano⁵⁸⁹. I due editori, avendo come riferimento anche la *translatio rei publicae* che Augusto racconta nelle sue *Res Gestae*⁵⁹⁰, hanno interpretato l'espressione come un ritorno alle forme della *res publica*, con restituzione al popolo e al Senato dei poteri che gli erano stati sottratti in questo periodo di forte crisi anche politica. L'idea di Rich e William sembra porsi in contrasto con la *restitutio* attestata nelle fonti avvenuta ad opera sempre di Ottaviano nella seduta senatoria del 13 gennaio del 27 a.C., che in tal caso sarebbe anticipata al 28 a.C., anno di datazione dell'*aureus*. Tuttavia, la *restitutio* al popolo e al Senato della *res publica* fu un fenomeno che venne attuato

⁵⁸⁷ J.W. Rich, J.H.C. Williams, *Leges et iura* cit. 169 ss.

⁵⁸⁸ H. Zehnacker, *Quelques remarques* cit. 1 ss.

⁵⁸⁹ J.W. Rich, J.H.C. Williams, *Leges et iura* cit. 199, considerano di conseguenza che il *volumen* rappresentato sulla moneta costituisca l'editto del 28 a.C., da intendere come una delle misure adottate dall'ormai ex triumviro in qualità ancora di quei poteri straordinari lui conferitigli dalla legge Tizia del 43 a.C.

⁵⁹⁰ *RGDA*. 34.1 (*Mon. Anc. ed.*, De Biasi-Ferrero). *In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per consensum universorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli*, attestano che Ottaviano *transtulit* la *res publica* al popolo e al Senato. D. Mantovani, *Leges et iura* cit. 31 s., confronta *transtuli* con *restituit* dell'*aureus*, ritenendo che con il primo verbo Augusto abbia voluto esprimere l'idea propria del trasferimento dello stato dalla sua *potestas* all'*arbitrium* del Senato e del popolo, diversamente dall'intento dell'inciso sulla moneta, dove non si parla di repubblica ma di *leges et iura*. Ad avvalorare questa tesi, vi sarebbe anche la diversità dei destinatari delle due espressioni, nella prima gli organi tradizionali della *res publica* a cui si vuole restituire l'originario potere decisorio da secoli detenuto, nella seconda il solo popolo.

con lo svolgimento di diversi atti dislocati in questi anni. Possiamo pertanto considerare l'anno 27 come quello in cui il processo di restituzione viene portato a compimento. Sul binomio *lex* e *ius* ci sono stati ulteriori studi. È appurato che non si assiste ad un accostamento qualsiasi di due termini, ma ad un'espressione stereotipata che si ritrova di frequente nelle fonti per identificare la generalità dell'ordinamento giuridico⁵⁹¹. E il verbo *restituere*, nel suo significato di 'rimettere in sesto', 'restaurare', rappresenterebbe, secondo quanto sostenuto anche da Zehnacker, l'idea di ricostruire *leges* e *iura*, e quindi in senso lato la *res publica*, risollemandola dal buio degli anni precedenti.

§ 4.3. L'editto del 28 a.C.

L'editto di abrogazione delle disposizioni triumvirali 'illegittime'⁵⁹² fu emanato da Ottaviano per dismettere in via definitiva i poteri detenuti in qualità di triumviro. Il secondo triumvirato fu una magistratura 'legale' e 'giusta' nella forma, in quanto corrispondente al *ius*⁵⁹³. Ricordiamo che fu proprio una legge a conferirle legittimità e ad autorizzare tutti i poteri necessari al perseguimento delle finalità prefissate dai triumviri *legibus scribundis et rei publicae constituendae*⁵⁹⁴. Nella sostanza, tuttavia, malgrado la legalità formale, i triumviri posero in essere atti ingiusti che, in quanto tali, erano suscettibili di essere sottoposti a rescissione

⁵⁹¹ Per il periodo repubblicano, è frequente in Cicerone l'uso di *leges* e *iura* (*de leg.* 1.35; *pro Caec.* 70; *phil.* 8.10; *de off.* 1.53; *Deiot.* 30; *pro Flacc.* 62), che costituivano termini rappresentativi della *res publica*. Cfr. M. Bretonne, *Diritto e tempo nella tradizione europea*³ (Roma-Bari 2004) 51 ss. In relazione al tardo antico, invece, P. Bianchi, *Iura-leges: un'apparente questione terminologica della tarda antichità: storiografia e storia* (Milano 2007), ha rilevato come l'espressione *leges et iura* sia poco utilizzata se non per indicare, quelle poche volte in cui si ritrova, la legislazione vigente nel suo complesso, venendo l'espressione sostituita da altre formule linguistiche più adeguate a rappresentare il contesto giuridico di riferimento.

⁵⁹² L'illegittimità degli atti triumvirali è meramente materiale, non formale. Ricordiamo, infatti, che il secondo triumvirato, oltre ad essere una magistratura straordinaria, fu anche legale. I triumviri, dunque, furono magistrati legittimi che compirono atti materialmente illegittimi, perché nei fatti si ponevano contro i valori della tradizione costituzionale repubblicana e il *ius*.

⁵⁹³ Si v. *supra* § 1.3.

⁵⁹⁴ Si rinvia a *supra* § 1.2.

o a successiva abrogazione⁵⁹⁵, come fece Augusto ma come prima di lui fu fatto anche con Silla e con Cesare.

Cassio Dione⁵⁹⁶ si è soffermato maggiormente sul carattere illegittimo delle disposizioni che vengono abrogate nel 28, ritenute ‘illegali’ in quanto emanate in un periodo, quale quello del secondo triumvirato, caratterizzato dal sovvertimento dell’ordine costituzionale repubblicano. Sebbene, infatti, si fossero mantenute le istituzioni e le tradizioni repubblicane nella forma, nella sostanza così non fu.

Se, invero, si avesse come fonte di riferimento Tacito, lo storico rileverebbe che Ottaviano dispose l’abrogazione degli *iura* che *iusserat triumviratu*, e quindi dei soli atti che lui stesso emanò da triumviro⁵⁹⁷. È dal combinato disposto, invece, della fonte tacitiana e di Cassio Dione che si può affermare che nella procedura di abrogazione rientrarono provvedimenti emanati dalla magistratura triumvirale in concerto o dal singolo triumviro. Entrambi i passi, tuttavia, nulla lasciano trapelare in merito a quali norme siano state effettivamente abrogate né sul criterio adottato per qualificare un provvedimento come ἀνόμως καὶ ἀδίκως⁵⁹⁸. Sull’ultimo punto, sono state formulate diverse ipotesi: l’inserimento nell’editto di una clausola *de pactis conventis* che avesse invalidato i patti conclusi in contrasto con leggi e senatoconsulti⁵⁹⁹; Ferrero

⁵⁹⁵ Diverso è il caso di un atto ingiusto *ab initio*. Si pensi al caso di Filippo Barbario, schiavo fuggitivo che nel 41 a.C. ottenne la carica di pretore fingendosi un uomo libero: in questo contesto viziata è già l’elezione e quindi illegittimi sono anche gli atti da essa conseguenti. Ha approfondito la questione sotto diversi aspetti N. Rampazzo, *Quasi praetor* cit. 357 ss., il quale suppone che poiché il titolo di pretore era invalido dall’origine, l’attività di Barbario doveva essere legittimata in via extralegale, tenendo conto dell’*utilitas* e dell’*aequitas* degli atti compiuti.

⁵⁹⁶ Cass. Dio. 53.2.5.

⁵⁹⁷ Se prendiamo alla lettera il passo di Tacito, sembra che l’editto si applicasse esclusivamente ai provvedimenti emanati dal solo Ottaviano, come affermano J.W. Rich, J.H.C. Williams, *Leges et iura* cit. 197. Al contrario, J.-L. Ferrary, *À propos des pouvoirs d’Auguste*, in *CG*. 12 (2001) 419, reputa che Ottaviano annullò le decisioni prese da lui solo o insieme agli altri due triumviri che fossero in contrasto con l’ordinamento costituzionale romano.

⁵⁹⁸ L’informazione riportata da Tacito è compresa nell’ambito di un complesso ragionamento retrospettivo sulla moltiplicazione e degenerazione delle leggi, suscitato dal racconto dei correttivi introdotti da Tiberio nel 20 d.C. per rimediare alla degenerazione del sistema premiale introdotto dalla *lex Papia Poppea*. Cfr. T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus*³ cit. 18 ss.

⁵⁹⁹ G. Valditara, *Riflessioni su principi fondamentali e legge nella repubblica romana*, in L. Labruna (dir.), M.P. Baccari, C. Cascione (cur.), *Tradizione romanistica e Costituzione I* (Napoli

sostiene la non conformità alla costituzione delle disposizioni abrogate⁶⁰⁰; non è mancato chi poi, come Fanizza, ha interpretato il tutto come un gesto meramente simbolico⁶⁰¹. Certo è che, in quella circostanza, Ottaviano intese, finalmente, chiudere la parentesi triumvirale, abrogando le disposizioni emesse in quel periodo⁶⁰². Tuttavia un provvedimento di tal genere, che riguardava comunque anche il suo operato, non comportò un indebolimento della sua posizione. Anzi, l'ormai ex triumviro era console reiterato di anno in anno, capo militare e 'signore delle province', come lo definisce De Martino⁶⁰³.

§ 4.3.1. Proposte sul contenuto dell'editto

Ostacolo allo studio dell'editto, ma in realtà di tutta l'attività normativa del secondo triumvirato, è il numero esiguo di fonti a riguardo che rende difficile ricostruirne il contenuto con certezza. In questa sede propongo un tentativo di individuazione di quali, nello specifico, furono alcuni dei provvedimenti abrogati nel 28 a.C., alla luce del ritrovamento dell'*aureus* e delle fonti successive al periodo triumvirale, da cui indirettamente può evincersi la sussistenza o il venir meno di disposizioni normative in vigore in precedenza.

Quasi sicuramente, oggetto dell'abrogazione furono tutti quei provvedimenti emessi in virtù di circostanze contingenti, specifiche, che

2006) 547 ss., sostiene che l'editto del 28 non contenesse una clausola analoga a quella contenuta nell'editto del pretore, *de pactis conventis*, che avesse invalidato i patti contrari alle leggi e ai senatoconsulti. I provvedimenti triumvirali, infatti, abrogarono essi stessi le disposizioni legislative contrarie.

⁶⁰⁰ G. Ferrero, *Grandezza e decadenza* IV cit. 25, sostiene che l'editto abrogò tutte le disposizioni non conformi alla costituzione, ossia le leggi non approvate dai comizi.

⁶⁰¹ L. Fanizza, *Autorità e diritto: l'esempio di Augusto* (Roma 2004) 96 s., crede infatti che esso, indipendentemente dai contenuti e dalla effettività, costituiva un atto simbolico dalla funzione di rassicurare gli animi sul fatto che la fase dei conflitti e degli interventi straordinari era cessata.

⁶⁰² La procedura di abrogazione d'altronde conferma la legittimità della magistratura triumvirale: non sarebbe stato necessario infatti procedervi se quegli atti non fossero stati considerati validi e derivanti da un'autorità preposta *ex lege* ad emanarli. Sull'*abrogatio legis*, si v. A. Biscardi, *Aperçu historique du problème de l'abrogatio legis*, in *RIDA*. 18 (1971) 457 s., il quale ha sostenuto che l'abrogazione delle leggi fu *ab origine* esplicita, diversamente da quella implicita più tarda. Per le posizioni della dottrina a riguardo, si v. F. Reduzzi Merola, *Iudicium de iure legum* cit. 17 ss.

⁶⁰³ F. De Martino, *Storia della costituzione*² IV.1 cit. 119 ss.

rilevavano soprattutto dal punto di vista tributario. Parlo delle molte leggi e decreti istitutivi di nuove imposte, ovvero che andavano a disciplinare situazioni *ad hoc*. Questo perché, con l'acquisizione di nuove terre all'impero (si pensi all'Egitto) Roma ben poteva trovare altrove le risorse necessarie per risanare le pubbliche finanze: e proprio così fece Ottaviano che, in virtù delle ricchezze che aveva conseguito in Oriente, concesse all'Urbe il denaro necessario per riportare la *res publica* alla sicurezza e allo splendore di un tempo.

Dubbi sussistono sul *portorium*⁶⁰⁴, che probabilmente permase sotto altro nome⁶⁰⁵ dal momento che intensi saranno gli scambi commerciali che attuerà Roma nel periodo del Principato. Infatti, se si guarda alla storia dell'imposta⁶⁰⁶, può ipotizzarsi che essa fu abrogata dall'editto del 28 per poi essere successivamente reintrodotta sotto altro nome o con lo stesso.

Al 40 a.C. risalì un editto con cui Ottaviano e Antonio, per contrastare le scorribande di Sesto Pompeo in Sicilia e in Sardegna, introdussero un'imposta sui beni acquisiti per successione testamentaria⁶⁰⁷.

App. *b.c.* 5.68. χρημάτων δ' ἐς αὐτὸν οὐκ ὄντων προυτέθη διάγραμμα, εἰσφέρειν ἐπὶ μὲν τοῖς θεράπουσι τοὺς κεκτημένους ὑπὲρ ἑκάστου τὸ ἥμισυ τῶν πέντε καὶ εἴκοσι δραχμῶν ὠρισμένων ἐς τὸν πόλεμον τὸν Κασσίου τε καὶ Βρούτου, ἐσφέρειν δὲ καὶ μοῖραν τοὺς ἐκ διαθήκης τι καρπουμένους.

⁶⁰⁴ Sulla storia del *portorium*, si v. *supra* § 2.1.1.

⁶⁰⁵ M. Wörrle, nella *Prefazione* a M. Cottier *et al.* (ed.), *The customs law of Asia* (Oxford 2008) 1 ss., non a caso ha individuato nelle fonti che *portus* veniva utilizzato spesso come sinonimo di *portorium* in diverse fonti tecniche, come ad esempio in D. 50.16.203 (*Alfen. 7 dig.*) o in *CIL*. VIII.1 4508, col significato di tassa doganale.

⁶⁰⁶ Si rimanda al § 2.1.1 per approfondimenti sul *portorium*.

⁶⁰⁷ Questa imposta è pacificamente ritenuta dalla storiografia più o meno risalente come un'anticipazione della *vicesima hereditatum*. Si v. a riguardo, G. Wesener, s.v. «*Vicesima hereditatum*», in *RE*. XVI (1958) 2471 ss.; e più di recente, D. Mantovani, *Leges et iura* cit. 36 ss. Cl. Nicolet, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma* (rist. Roma 1982) 234, pensa che questa tassa sia stata il primo tentativo per introdurre a Roma un'imposta sulle successioni. Cfr. T. Spagnuolo Vigorita, F. Mercogliano, s.v. «*Tributi (diritto romano)*» cit. 85 ss.

Appiano, che attesta l'emanazione del provvedimento, ha descritto anche la reazione della folla, adirata per un'ulteriore misura tributaria imposta, dopo le famigerate proscrizioni, le confische dei beni e altre imposte sui beni personali. La rivolta popolare fu repressa nel sangue e di conseguenza si presume che non vi sia stato motivo di abrogare l'editto emanato, né lo storico greco nella sua puntuale descrizione dell'episodio accenna a qualcosa in merito⁶⁰⁸. Si è ritenuto che nel 36 a.C., dopo la vittoria su Sesto Pompeo, sarebbero state abrogate tutte le imposte sulle successioni, ma dubbi permangono in merito, dal momento che molto probabilmente la tassa del 40 a.C. fu solo rimborsata e la remissione dei debiti di imposta non andrebbe confusa con l'abrogazione dell'imposta stessa⁶⁰⁹. Il fatto, inoltre, che Cassio Dione afferma che Ottaviano nel 28 a.C. dispose ancora diversi atti di remissione dei debiti verso lo stato, come una sorta di modello 'interno' alla sua azione politica, potrebbe farci ipotizzare che almeno fino a quell'anno le imposte erano ancora in vigore, ma nulla di certo e specifico emerge dalle fonti.

Si è supposto che anche l'editto sulla legislazione matrimoniale attribuito ad Ottaviano o ai triumviri fosse stato abrogato nel 28 a.C., ma della sua riconducibilità al periodo triumvirale si è discusso⁶¹⁰.

Possiamo, invece, affermare con certezza che la *lex Falcidia* del 40 a.C.⁶¹¹ non fu abrogata, dal momento che troverà applicazione fino all'età giustiniana e nella tradizione romanistica, anche se subirà un mutamento di contenuti.

⁶⁰⁸ Diversamente, R. Cagnat, *Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des barbares, d'après les documents littéraires et épigraphiques* (Paris 1882) 181, sostenne che a seguito della sommossa il popolo fu per un po' di tempo libero dalla tassazione, cadendo evidentemente in errore dal momento che, come nota D. Mantovani, *Leges et iura* cit. 37 nt. 98, è lo stesso autore a interpretare D. 1.2.2.44 (Pomp. *l. sing. ench.*), come un commento di Ofilio alla *vicesima hereditarium*, che in teoria sarebbe dovuta essere stata abrogata e quindi inutile oggetto di discussione.

⁶⁰⁹ Cass. Dio. 49.15.3, racconta che Ottaviano condonò ai cittadini le somme dovute all'erario fino a quel momento, ma nulla emerge su un'abrogazione. D. Mantovani, *Leges et iura* cit. 38 nt. 100, contesta la tesi di Cl. Nicolet, *Il mestiere di cittadino* cit. 234 sull'abolizione dei diritti di successione nel 36 a.C., sostenendo la differenza semantica tra la remissione (*reddere rem publicam*) e l'abrogazione di un tributo.

⁶¹⁰ Si rinvia *supra* a § 2.1.9.

⁶¹¹ Si v. *supra* § 2.1.9.

Non vi è dubbio sul fatto che l'editto di proscrizione triumvirale fosse incluso nel provvedimento di Ottaviano, in quanto legato alla politica violenta del secondo triumvirato. Se il fondamento giuridico era costituito dalla *lex Titia*, fondamento non giuridico invece era considerato lo stato di emergenza ripetutamente invocato dai triumviri nel provvedimento⁶¹². Ristabilito l'ordine a Roma, le proscrizioni non avevano più ragione di esistere e, infatti, nelle fonti non vi è attestazione per i periodi successivi di procedure di tal genere.

Oggetto dell'editto del 28 a.C., inoltre, ipotizziamo siano state anche tutte quelle disposizioni che connotarono negativamente l'intero decennio triumvirale, come le leggi che attribuirono ai triumviri onori smisurati, la concessione di indossare la corona d'alloro in qualità di salvatore della patria, la possibilità di banchettare nel tempio di Giove Capitolino con la propria famiglia; o ancora quelle con cui si impose ai cittadini di non mostrarsi tristi nei giorni di festa, pena la morte⁶¹³. Lo stesso discorso è applicabile alle norme di carattere finanziario e fiscale, che hanno inciso sui patrimoni dei cittadini, e alle leggi attributive del diritto di nomina dei magistrati di anno in anno⁶¹⁴.

Questi provvedimenti, infatti, essendo legati alle contingenze di quegli anni bui, erano stati e continuavano ad essere odiati dai cittadini. E Ottaviano ne era ben consapevole, dal momento che incentrò tutta la sua propaganda politica sul rifiuto della violenza di età triumvirale e sul ripristino della normale 'legalità'. Non a caso Tacito indica la comparsa di Augusto sullo scenario politico come uno dei momenti in cui a Roma si assiste alla stabilità del potere, *deditque iura quis pace et principe uteremur*⁶¹⁵.

⁶¹² App. b.c. 4.10.39. «...τὴν πόλιν κάκεϊνος ἐν ἐμφυλίοις καθιστάμενος...», richiama la necessità di un riordinamento politico in un contesto di conflitti civili, analogamente a quanto era accaduto nel periodo sillano.

⁶¹³ Sui provvedimenti specifici si rinvia *supra* al § 2.1.4.

⁶¹⁴ M. Coudry, *Loi conférant à T. Statilius Taurus le droit de choisir chaque année un préteur*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau (dir.), *Lepor.* cit. <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice311/>, ipotizza che la disposizione fu abrogata proprio con l'editto del 28.

⁶¹⁵ A.J. Woodman, R.H. Martin, *The Annales of Tacitus. Book 3* (Cambridge 1996) 257 s., a seconda del significato da attribuire a *uti*, se in relazione a *quis* o a *pace et principe*, traducono il passo rispettivamente 'stabilì le norme di cui ci saremmo serviti durante la pace e sotto il principe' o 'stabilì le norme per mezzo delle quali avremmo goduto della pace e del principe'.

L'editto di abrogazione delle norme triumvirali, in questo contesto dunque, assume la funzione di riforma del diritto come garanzia di uguaglianza e modello di costume⁶¹⁶. Non è un *unicum* in questa fase di crisi della repubblica. Già in passato infatti, come si è accennato, si era proceduto alla cancellazione di parte della legislazione prima di Silla e poi di Cesare. Nel primo caso, fu Marco Emilio Lepido⁶¹⁷, appena eletto console, ad avviare un'ampia revisione delle leggi sillane, a partire dal ripristino delle *frumentationes* nella misura di cinque modii (ma la sua azione politica u bloccata, com'è noto), per poi pervenire con Pompeo, nel 70 a.C., con l'approvazione di una legge che restituiva ai tribuni i loro poteri e un'altra che pose fine al monopolio dei senatori in materia giudiziaria. Nel secondo caso, fu Antonio ad abrogare gli *acta Caesaris* con un senatoconsulto mediante il quale si conferiva ai consoli l'incarico di procedere all'abolizione di tutte le opere di Cesare per dare inizio ad un'attività di restaurazione della repubblica⁶¹⁸. L'elemento comune è la *ratio* alla base di questi provvedimenti, individuabile nell'esigenza di ritorno alla legalità, in contrapposizione alla violenza perpetrata nei riguardi della costituzione romana da leader politici tirannici. In questo contesto pertanto anche l'editto del 28 a.C. diventa strumento di ritorno all'ordine razionale del diritto e modello tipico di attuazione del *ius*.

⁶¹⁶ D. Mantovani, *Leges et iura* cit. 46, tiene distinte le fasi della restaurazione dell'ordine repubblicano e del *restituere leges et iura* al popolo.

⁶¹⁷ Sul personaggio e sull'attività svolta, si v. L. Labruna, *Il console «sovversivo». Marco Emilio Lepido e la sua rivolta* (Napoli 1976).

⁶¹⁸ Al senatoconsulto fa seguito una legge con cui si affida ai consoli, nello specifico, la *cognitio* di *earum rerum quas Caesar statuisset, decrevisset, egisset*, come riportatoci da Cic. *Att.* 16.16C.2.

Conclusioni

... *Basta cambiare il nome. Nelle ultime righe, / al posto di «Liberati i Romani / da quel funesto Ottaviano, / da quella parodia di un Cesare», / possiamo mettere: «Liberati i Romani / da quel funesto Antonio». Tutto il resto fila...* (C. Kavafis).

È questa l'immagine che il poeta alessandrino, vissuto tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, dà di un demo dell'Asia Minore all'indomani della battaglia di Azio. In onore di Antonio, ancor prima della presagita vittoria, il popolo aveva fatto erigere un monumento celebrativo dell'imminente trionfo, dispregiando il 'funesto' rivale. Tuttavia, il reale esito dello scontro disattese le aspettative, senza invero disattendere gli animi del popolo: 'basta cambiare nome' e 'tutto il resto fila'. L'episodio, poetizzato da Kavafis, appare sintomatico di un rapporto tra il centro e le periferie basato soprattutto sull'ideologia della guerra e sulla connessa esigenza di controllo del territorio, ma anche di una sostanziale rassegnazione dei sottoposti, per i quali a prescindere dalle 'facce del potere' a rilevare erano le prassi diverse di potere.

Dallo studio dei documenti epigrafici (svolto soprattutto nel cap. 3), si è rilevato come Roma intrattenne rapporti più evidenti con il mondo orientale assumendo su quei territori un controllo politico diverso, indicativo dell'esercizio di un potere comunicante tra i triumviri (come dimostra la *sententia* tacitiana § 3.4), ma anche di operazioni politiche attribuibili all'uno o all'altro dei potentati. Una diversità, però, che si snoda pur sempre sulla scia della tradizione repubblicana: basti pensare, per citarne alcuni, ai senatoconsulti sul conferimento della cittadinanza romana alle comunità dichiarate 'alleate' di Roma (§ 3.1), alla concessione di privilegi con l'*edictum Octaviani de privilegiis veteranorum* e l'editto di Rhosos (§ 3.2), all'*epistula* di Antonio al κοίνον d'Asia (§ 3.3.1). Ed è in questa prospettiva che si inserisce la poesia di Kavafis, evocativa dell'immagine che le comunità dipendenti hanno dell'Urbe come di una città che

si disarticola nei protagonisti della sua storia, ma rappresenta pur sempre un centro o un vertice ‘altro’.

I rapporti internazionali non furono l’unico luogo di proiezione degli interessi e delle attività dei triumviri. La politica interna, infatti, si conformò alle ideologie triumvirali, rispecchiandone la *ratio*. Il binomio tra propaganda e produzione normativa trovò la sua manifestazione negli eventi che si susseguirono: basti pensare alla propaganda cesariana dei primi anni del triumvirato, cui conseguì la normazione finalizzata sia alla lotta contro i cesaricidi sia alla divinizzazione della figura di Cesare; o a quella relativa alla salvezza di Roma dalle popolazioni nemiche, in virtù della quale si assegnarono terre ai veterani per spronare gli eserciti alla guerra e si imposero tasse per il sostentamento delle spese di guerra; ovvero ancora alla propaganda attuata da Ottaviano a discapito di Antonio, che vide il primo presentarsi come restauratore dell’ordine sociale e politico della *res publica*, a dispetto di un ormai ‘sovrano orientale’, soggiogato dall’amore per Cleopatra.

Un primo campo di intervento dei triumviri fu quello delle proscrizioni. Con l’editto, infatti, i triumviri perseguirono finalità repressive, nell’intento di liberarsi dei nemici personali, ma non solo. Alle proscrizioni, infatti, come si è visto (§ 2.3.1), conseguiva l’esilio e la confisca dei beni del proscritto, il che era correlato all’esigenza di rimpinguare le casse dell’erario, nonché i patrimoni dei triumviri. Furono previsti anche dei premi per chiunque avesse denunciato la fuga del proscritto ovvero ne avesse agevolato la cattura. Per le stesse finalità, la finanza pubblica fu caratterizzata dal proliferare di provvedimenti con cui si imponevano tasse e imposte anche alle categorie di soggetti tradizionalmente tutelati in questo ambito, come le matrone che subirono un editto a cui conseguì la nota ‘rivolta di Ortensia’ (§ 2.3.2). Con queste imposizioni tributarie i triumviri attuarono una politica finanziaria polidirezionale, in quanto non furono rivolte solo ai *cives*, ma a tutti gli abitanti dell’impero, nei *municipia*, nelle province, in tutti i territori assoggettati all’*imperium* di Roma.

I pochi interventi triumvirali di carattere privatistico sembrarono rispondere, piuttosto, all'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici e apparvero indirizzati soprattutto all'Italia e ai *cives* (§ 2.1.9). La *lex Scribonia*, sul divieto di costituzione di servitù attraverso l'usucapione, rientrerebbe, infatti, nel progetto di organizzazione e gestione del territorio italico finalizzato a garantire ai rapporti reali quella stabilità che un ricorso incontrollato all'usucapione avrebbe impedito. Allo stesso modo, la *lex Falcidia* pose un limite alla disposizione eccessiva di legati connessa alla prassi di disgregazione dei rapporti che si basavano su questo tipo di relazioni giuridiche.

Un gran numero di provvedimenti triumvirali furono ovviamente relativi alle guerre del periodo: tra questi dichiarazioni di guerra (come quella contro Ottaviano nello scontro con Lucio Antonio, § 2.1.1), ovazioni e trionfi (si pensi al conferimento delle *coronae civicae* da parte del Senato, § 2.1.4), assegnazioni di terre ai veterani (a cui si correlò il fenomeno della colonizzazione, § 2.5).

Con l'editto del 28 a.C., Ottaviano predispose l'abrogazione di tutti i provvedimenti ἀνόμως καὶ ἀδίκως emanati nei dieci anni della magistratura al fine di ristabilire la legalità violata (§ 4.3), ma anche nella prospettiva di una restaurazione ideologica dell'ordine romano: il binomio realtà-mito costituì non a caso il fulcro su cui avvenne la costruzione del Principato.

Appendice

Tablelle dei provvedimenti triumvirali

A seguire, si presenta un prospetto dei provvedimenti, suddivisi per tipologia, inquadrati cronologicamente negli anni del secondo triumvirato.

LEGES PUBLICAE

- 43 *lex Titia de magistratu P. Servilio Cascae abrogando* (§ 2.1.1)
lex Titia de tutela (§ 2.1.9)
lex Pedia de interfectorebus Caesaris (§ 2.1.2)
plebiscitum de restituendo P. Cornelio Dolabella (§ 2.1.1)
lex de templo Isidis et Serapidis (§ 2.1.7)
lex de die natali Caesaris (§ 2.1.2)
- 43/42 *lex de die natali Caesaris* (§ 2.1.2)
lex de honoribus triumvirorum (§ 2.1.4)
lex Aelia (§ 2.5.1)
- 43-30 conferimento della cittadinanza agli abitanti di Olosipo (§ 2.5.2)
- 42 *lex Rufrena de Caesaris nomine* (§ 2.1.2)
lex de lictoribus virginium vestalium (§ 2.1.7)
lex Munatia Aemilia de proscriptis restituendis (§ 2.1.3)
lex de abrogando lege Caecilia (§ 2.1.8)
- 42-41 *lex Rubria de Gallia Cisalpina* (§ 2.1.5)
- 41 *lex Iulia de mercedibus habitationum annuis* (§ 2.1.8)
lex sulla divinizzazione di Antonio a Efeso (§ 2.1.4)
lex de bello contra Octavianum a L. Antonio gerendo (§ 2.1.1)

- 41-39 legge istitutiva di un culto al *divus Iulius* (§ 2.1.2)
- 40 *lex Falcidia* (§ 2.1.9)
- 40-36 fondazione della nuova Karthago (§ 2.5.3)
- unificazione della provincia africana (§ 2.5.3)
- 38 *lex de IIIviris in alterum quinquennium confirmandis* (§ 2.1.1)
- 36 *plebiscitum de tribunicia potestate Octaviani* (§ 2.1.6)
- 35 *plebiscitum de honoribus Octaviae et Liviae* (§ 2.1.6)
- 34 *lex Scribonia* (§ 2.1.9)
- 33 *lex de plebeis in patricos adligendis* (§ 2.1.1)

SENATOCONSULTI

- 43 sc. di condanna a morte del pretore Quinto Gallio (§ 2.2.1)
- 43-33 sc. di Efeso (§ 2.2.3)
- 43-42 sc. sulla divinizzazione di Cesare (§ 2.2.1)
- 40 sc. che attribuì il titolo di re a Erode (§ 2.2.1)
- 39 sc. su approvazione degli accordi di Miseno (§ 2.2.1)
- sc. *de Panamara* (§ 3.1)
- sc. *de Plarasensibus et Aphrodisiensibus* (§ 3.1)
- 38 sc. sul divieto ai senatori di partecipare ai ludi gladiatori (§ 2.2.2)
- 35 sc. *de Aphrodisiensibus* (§ 3.1)
- 33 sc. sul divieto di processare i senatori per *latrocinium* (§ 2.2.2)

EDITTI

- 43 editto di proscrizione (§ 2.3.1)
- 42 tassa sui patrimoni delle matrone romane (§ 2.3.2)
- tassa sugli schiavi posseduti (§ 2.3.2)

43-42 imposizione ai senatori di provvedere alla riparazione delle pubbliche strade (§ 2.3.2)

40-37/33-31 *edictum Octaviani de privilegiis veterano rum* (§ 3.2)

36-34 editto di Rhosos (§ 3.2)

DECRETI

43 obbligo di mostrarsi allegri durante i festeggiamenti del primo giorno dell'anno (§ 2.4.1.)

trionfo di Lepido sugli Iberi (§ 2.4.2)

43-42 tassa sulle locazioni (§ 2.4.1)

43-41 inserimento tra i giorni nefasti delle Idi di marzo (§ 2.4.3)

costruzione della *curia Iulia* (§ 2.4.3)

divieto di portare le statue di Cesare durante i funerali di famiglia (§ 2.4.3)

divieto di cacciare i rifugiati dal tempio dedicato a Cesare (§ 2.4.3)

42-41 tassa sui patrimoni (§ 2.4.1)

obbligo di festeggiare il giorno natalizio di Cesare (§ 2.4.2)

41 trionfo di Lucio Antonio sulle popolazioni alpine (§ 2.4.2)

36 abolizione di alcune imposte e condono degli arretrati di guerra (§ 2.4.1)

32 restaurazione del teatro di Pompeo (§ 2.4.3)

EPISTULAE (§ 3.3.1)

44-42 *epistula* di L. Sestio Quirinale all'isola di Thasos

41 *epistula* di Antonio al koivov d'Asia

35-34 prima *epistula* agli abitanti di Rhosos

33-31 seconda *epistula* agli abitanti di Rhosos

31-30 terza *epistula* agli abitanti di Rhosos

SENTENTIA (§ 3.4)

43-40 *sententia* arbitrale di Ottaviano e Antonio sull'*ager Dentheliates*

Bibliografia

- R. Abdy, N. Harling, *Two important new Roman coins*, in *NC*. 165 (2005) 175-178.
- S. Accame, *Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto* (Rome 1946).
- E. Albertario, 'Actiones' e 'interdicta', in *RISG*. 52 (1912) 13-61 [ora in *Studi di diritto romano IV. Eredità e Processo* (Milano 1946) 115-163].
- M.C. Alexander, *Trials in the Late Roman Republic. 149 BC to 50 BC* (Toronto 1990).
- C. Alfano, *La penetrazione della cultura egizia in Italia al tempo di Cleopatra*, in S. Walker P. Higgs (cur.), *Cleopatra: Regina d'Egitto* (Milano 2000) 210-220.
- A. Alföldi, *La divinisation de César dans la politique d'Antoine et d'Octavien entre 44 et 40 avant J.C.*, in *RN*. 15 (1973) 99-128.
- A. Allély, *Les Aemilii Lepidi et l'approvisionnement en blé de Rome (IIe Ier siècles av. J.-C.)*, in *REA*. 102 (2000) 27-52.
- A. Allély, *Le sort des enfants des hostes publici à Rome à la fin de la République. L'exemple des Aemilii Lepidi*, in *Athenaeum* 96.2 (2008) 609-622.
- F. Altheim, *Römische Religionsgeschichte I* (Baden-Baden 1951).
- L.M. Amerio (cur.), *Appiano di Alessandria, Storie di proscritti. Testo greco a fronte²* (Palermo 1990).
- J. André, *La vie et l'oeuvre d'Asinius Pollion*, in *AC*. 21.1 (1951) 208-209.
- A.M.H. Audollent, *Carthage romaine, 146 avant Jésus-Christ-698 après Jésus-Christ* (Paris 1901).
- V. Arangio-Ruiz, *Epigrafia giuridica greca e romana (1933-1935)*, in *SDHI*. 2 (1936) 429-520.
- V. Arangio-Ruiz, *Epigrafia giuridica greca e romana (1936-1938)*, in *SDHI*. 5 (1939) 521-633.

- V. Arangio-Ruiz, *Due nuove tavolette di Ercolano relative alla nomina di tutori muliebri*, in *Studi in onore di P. de Francisci II* (Milano 1956) 1-17 [= L. Bove (cur.), *Studi epigrafici e papirologici* (Napoli 1974) 450-462].
- V. Arangio-Ruiz, *La Legislazione*, in V. Arangio-Ruiz, G. Cardinali, P. De Francisci, *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo* (Roma 1938) 101-146 [= Id., *Scritti di diritto romano III* (Napoli 1977) 249-294].
- F. Arcaria, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale* (Milano 1992).
- F. Arcaria, *Sul 'dies a quo' della giurisdizione criminale senatoria*, in C. Cascione, C. Masi Doria (cur.), *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna I* (Napoli 2007) 183-214.
- F. Arcaria, *Da Ottaviano ad Augusto: repressione del dissenso e crisi della legalità nel passaggio dalla Repubblica al Principato*, in C. Storti, *Le legalità e le crisi della legalità* (Torino 2016) 63-97.
- F. Arcaria, *Dal senatus consultum ultimum alla cognitio senatus. Forme, contenuti e volti dell'opposizione ad Augusto e repressione del dissenso tra repubblica e principato* (Napoli 2016).
- P. Arena, *Augusto, Res gestae. I miei atti* (Bari 2014).
- A.E. Astin, *Leges Aelia et Fufia*, in *Latomus* 23.3 (1964) 421-445.
- G. Azzariti, *Critica della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo* (Bari 2005).
- E. Babelon, *Monnaies de la République Romaine I* (Paris 1885).
- E. Badian, *A Phantom Marriage Law*, in *Philologus* 129 (1985) 82-98.
- A. Balbo, *I frammenti degli oratori romani dell'età imperiale I. Età augustea²* (Alessandria 2007).
- A. Balbo, *Attività giudiziaria criminale e civile tra le fine della repubblica e i primi anni di Ottaviano (49-29 a.C.)*, in B. Santalucia (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione* (Pavia 2009) 527-576.
- R. Baldié, *Le Péloponnèse de Strabon. Étude de géographie historique* (Paris 1980).

G. Barbieri, s.v. «*Lex (Pedia de interfectorebus Caesaris)*», in *DE*. IV (Roma 1925) 729.

A.A. Barrett, *Livia, First Lady of Imperial Rome* (New Haven-London 2002).

M. Bats, *Le débuts de l'information politique officielle à Rome au premier siècle avant J.-C.*, in *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique* (Paris 1994) 19-43.

A. Bätz, *Sacrae virgines: Studien zum religiösen und gesellschaftlichen Status der Vestalinnen* (Paderborn 2012).

R.A. Bauman, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate* (Johannesburg 1970).

R.A. Bauman, *Tribunician sacrosanctity in 44, 36 and 35 B.C.*, in *RhM*. 124 (1981) 166-183.

W.A. Becker, *Gallus, oder, Römische Scenen aus der Zeit Augustus: Zur Genauerem Kenntniss des römischen Privatlebens III* (Berlin 1882).

M. Benner, *The Emperor Says: Studies in the Rhetorical Style in Edicts of the Early Empire* (Gothenburg 1975).

C. Bertolini, *Appunti didattici di diritto romano. Il processo civile* (Torino 1915).

E. Bertrand, *Sur les couronnes de Sylla et sur la couronne civique à la fin de la République romaine et au début du Principat*, in Y. Le Bohec (cur.), *Etat et société aux deux derniers siècles de la République romaine. Hommage à F. Hinard* (Paris 2010) 23-37.

A. Beschaouch, *Colonia Mariana «Augusta» Alexandriana Uchitanorum Maiorum. Trois siècles et demi d'histoire municipale en abrégé*, in Uchi Maius I. *Scavi e ricerche epigrafiche in Tunisia* (Sassari 1997) 97-104.

E. Betti, *Carattere giuridico del principato* (Città di Castello 1915).

E. Betti, *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma* (Roma 1982).

E. Bianchi, *'Fictio iuris'. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'età augustea* (Padova 1997).

P. Bianchi, *Iura-leges: un'apparente questione terminologica della tarda antichità: storiografia e storia* (Milano 2007).

- A. Bignardi, «*Controversiae agrorum*» e arbitrati internazionali. *Alle origini dell'interdetto 'uti possidetis'* (Milano 1984).
- A. Biscardi, *Diritto greco antico* (Milano 1982).
- J. Bleicken, *Senatsgericht und Kaisergericht: eine Studie zur Entwicklung des Processrechtes im frühen Prinzipat* (Göttingen 1962).
- J. Bleicken, *Zwischen Republik und Prinzipat. Zum Charakter des Zweiten Triumvirats* (Göttingen 1990).
- J. Bleicken, *Zwischen Republik und Prinzipat: Zum Charakter des zweiten Triumvirats* (Göttingen 1990).
- N. Boëls-Janssen, *La vie religieuse des matrons dans la Rome archaïque* (Roma 1993).
- N. Boëls-Janssen, *La vie des matrons romaines à la fin de l'époque républicaine*, in F. Bertholet, A. Bielman, A. Bielman Sánchez, R. Frei-Stolba (cur.), *Egypte-Grèce-Rome: les différents visages des femmes antiques: travaux et colloques du séminaire d'épigraphie grecque et latine de l'IASA 2002-2006* (Bern 2008) 223-261.
- F. Bonifacio, *Ricerche sulla lex Falcidia de legatis* (Napoli 1948).
- M. Bonnefond-Coudry, *Espace, temps et ideologie: le Senat dans la cité romaine republicaine*, in *Dial. Arch.* 1 (1983) 37-44.
- M. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la république romaine. De la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision* (Rome 1989).
- M. Bonnefond-Coudry, *Pouvoir des mots, pouvoir dei images: Octave et la curia Iulia*, in *Klio* 77 (1995) 386-404.
- M. Bono, *Il processo di Cremunzio Cordo in Dio LVII, 24, 2-4*, in *Archimède* 3 (2016) 218-227.
- L. Borgies, *Le conflit propagandiste entre Octavien et Marc Antoine. De l'usage politique de la vituperatio enter 44 et 30 a.C.* (Bruxelles 2016).
- P. Botteri, *L'integrazione mommseniana a Res gestae Divi Augusti 34.1 'potitus rerum omnium' e il testo greco*, in *ZPE.* 144 (2003) 261-267.
- R.J. Bouner, *Emergency government in Rome and Athens*, in *CJ.* 18 (1922) 144-152.

- L. Brännstedt, *Femina princeps. Livia's position in the Roman state* (Lund 2016).
- U. Brasiello, s.v. «*Edicta*», in *Novissimo Digesto Italiano* VI (Torino 1961) 371.
- C. Brélaz, *La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIe s. ap. J.-C.). Institutions municipales et institutions impériales dans l'Orient romain* (Bâle 2005).
- M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (Napoli 1982).
- K. Bringmann, *Edikt der Triumvirn oder Senatsbeschluss? Zu einem Neufund aus Ephesos*, in *Epigr. Anat.* 2 (1983) 47-76.
- K. Bringmann, *Das zweite Triumvirat. Bemerkungen zu Mommsens Lehre von der außerordentlichen konstituierenden Gewalt*, in P. Kneissl, V. Losemann (hrsg.), *Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für K. Christ zum 65. Geburtstag* (Darmstadt 1988) 22-38.
- K. Bringmann, *Der Prozess gegen die Caesarmörder*, in U. Schultz (hrsg.), *Große Prozesse. Recht und Gerechtigkeit in der Geschichte* (München 1996) 32-40.
- K. Bringmann, Th. Schäfer, *Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums* (Berlin 2002).
- T.R.S. Broughton, *The Romanization of the Africa Proconsularis* (Baltimore 1929).
- T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* II (New York 1952).
- T.R.S. Broughton, *The magistrates of the Roman republic* III. *Supplement* (New York 1986).
- F.J. Bruna, *Lex Rubria, Caesars Regelung für die Richterlichen Kompetenzen der Munizipalmagistrate in Gallia Cisalpina* (Leiden 1972).
- C.G. Bruns (ed.), *Fontes Iuris Romani Antiqui* (Tubingae 1909, rist. Aalen 1958).
- P.A. Brunt, *Italian manpower. 225 b.C. - a.D. 14* (Oxford 1971).
- P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)*, in *AUPA* 59 (2016) 17-60.
- A. Burdese, *Manuale di diritto pubblico romano*³ (Torino 1987).
- C. Bursian, *Geographie von Griechenland* II (Liepzig 1862).

- R. Cagnat, *Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des barbares, d'après les documents littéraires et épigraphiques* (Paris 1882).
- R. Cagnat, *Carthage, Timgad, Tébessa et les villes antiques de l'Afrique du Nord* (Paris 1909).
- F. Camia, *Roma e le poleis. L'intervento di Roma nelle controversie territoriali tra le comunità greche di Grecia e d'Asia Minore nel secondo secolo a.C.: le testimonianze epigrafiche* (Atene 2009).
- G. Camodeca, *I Gracchi di De Martino (e le assegnazioni «lege Sempronia» in Irpinia)*, in *Index* 44 (2016) 521-526.
- G. Camodeca, *Tabulae Herculanenses. Edizione e commento I* (Roma 2017).
- D. Campanile, *I sacerdoti del koinón d'Asia (I sec. a.C.-III sec. d.C.). Contributo allo studio della romanizzazione delle élites provinciali nell'Oriente greco* (Pisa 1994).
- B. Campbell, *The Roman Army, 31 BC-AD 337. A Sourcebook* (London-New York 1994).
- L. Canfora, *Proscrizioni e dissesto sociale nella repubblica romana*, in *Klio* 62 (1980) 425-437.
- E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. La donna nell'antichità greca e romana* (Roma 1981).
- E. Cantarella, *Donne romane da Tacita a Sulpicia*³ (Milano 2003).
- L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana II* (Milano 1976).
- L. Capogrossi Colognesi, *La lex Scribonia e la usucapione delle res incorporales*, in *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano* (Roma 1999).
- A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma. Vesta, Romolo, Enea* (Roma-Bari 2015).
- J. Carcopino, *L'Afrique au dernier siècle de la république romaine*, in *RH.* 162.1 (1929) 86-94.
- J. Carcopino, *Autour des Gracques: études critiques* (Paris 1967).

- P. Cartledge, A. Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta. A tale of two cities* (London-New York 1989).
- C. Cascione, *Dictatorem dicere: critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano*, in *Studi per G. Nicosia II* (Milano 2007) 269-281 [ora in Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 9-28].
- C. Cascione, rec. di M. Dissen, *Römische Kollegien und deutsche Geschichtswissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert* (Stuttgart 2009), in *ZSS. RA.* 129 (2012) 922-927.
- C. Cascione, *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età proto imperiale*, in F. Milazzo (cur.), *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano. Copanello, 4-7 giugno 2008* (Milano 2014) 23-94.
- C. Cascione, *Su D. 5.1.48 (Paul. 2 resp.)*, in *Scritti per A. Corbino II* (Tricase 2016) 5-36.
- S. Castagnetti, *La sicurezza pubblica nell'Oriente romano*, in *Index* 38 (2010) 189-198.
- E. Cavicchi, *Il fiume Reno: Storia e percorso dall'Appennino all'Adriatico* (Parma 1989).
- F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà* (Bologna 2013).
- P. Cerami, *Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici*, in *AUPA.* 31 (1969) 27-302.
- P. Cerami, «*Abrogatio Magistratuum*», in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino I* (Napoli 1984) 349-356.
- P. Cerami, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana²* (Torino 1987).
- P. Cerami, *Aspetti e problemi di diritto finanziario romano* (Torino 1997).
- P. Chantraine, *Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. Histoire des mots* (Paris 1968).
- R.M. Cid López, *Octavia. La noble matrona de la domus de Augusto*, in R. Rodríguez López, M.J. Bravo Bosch (ed.), *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal* (Valencia 2016) 307-330.

- M. Clauss, *Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich* (Stuttgart-Leipzig 1999).
- F. Coarelli, *I monumenti dei culti orientali in Roma. questioni topografiche e cronologiche*, in *La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano. Atti del Colloquio Internazionale su La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano (Roma 24-28 Settembre 1979)* (Leiden 1982) 33-67.
- F. Coarelli, *La statue de Cornélie, mère des Gracques, et la crise politique à Rome au temps de Saturninus*, in Id., *'Revixit ars'. Arte e ideologia a Roma. Dai modelli ellenistici alla tradizione repubblicana* (Roma 1996) 13-28.
- F. Coarelli, *Il Comizio dalle origini alla fine della repubblica. Cronologia e topografia*, in *PP.* 32 (1997) 169 ss.
- F. Coarelli, *Iside*, in A. Bottini (cur.), *Il rito segreto. Misteri in Grecia e a Roma (Catalogo della mostra, Roma, Colosseo 22 luglio 2005-8 gennaio 2006)* (Milano 2005) 85-95.
- U. Coli, *Sui limiti di durata delle magistrature romane*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz IV* (Napoli 1953) 394-418 [= *Scritti di diritto romano I* (Milano 1973) 485-508].
- U. Coli, *Storia della costituzione romana, rec. di F. De Martino, Storia della costituzione romana IV.1*, in *Iura* 14 (1963).
- J.J. Combes-Dounous, *Histoire des Guerres civiles de la République romaine II* (Paris 1808).
- A.E. Cooley, *Res Gestae Divi Augusti: text, translation and commentary* (Cambridge 2009).
- R. Cosi, *Ottavia. Dagli accordi triumvirali alla corte augustea*, in M. Pani (cur.), *Epigrafia e territorio. Politica e società IV* (Bari 1996) 255-270.
- F. Costabile, *«[Pot]iens Re[rum] Om[n]ium» e l'Edictum de reddenda re publica*, in G. Purpura (cur.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori I. Leges* (Torino 2012) 255-294.
- M. Coudry, *Loi conférant à T. Statilius Taurus le droit de choisir chaque année un prêteur*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau (dirr.), *Lepor. Leges Populi Romani* (Paris: IRHT-TELMA 2007) <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice311/>.
- G. Cousin, Ch. Diehl, *Sénatus-Consulte de Lagina de l'an 81 avant notre ère*, in *BCH.* 9 (1885) 437-474.

- G. Cousin, G. Deschamps, *Le sénatus-consulte de Panamara*, in *BCH.* 11 (1887) 225-239.
- M.H. Crawford, *Roman Republic Coinage*² I (Cambridge 1983).
- M.H. Crawford, *Roman Statutes* (London 1996).
- G. Cresci, *Profezie e congiure alla vigilia delle proscrizioni: l'affaire di Quinto Gallio*, in M. Cassia, C. Giuffrida Manmana, C. Molè Ventura (curr.), *Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e storiografia offerti a Mario Mazza* (Acireale-Roma 2012) 11-25.
- G. Crifò, *Attività normativa del Senato in età repubblicana*, in *BIDR.* 71 (1968) 31-121.
- G. Crifò, *L'esclusione dalla città. Altri studi sull'exilium romano* (Perugia 1985).
- G. Crifò, *'Dispotismo triumvirale', costituzione e legalità repubblicana*, in L. Labruna (dir.), M.P. Baccari, C. Cascione (cur.), *Tradizione romanistica e Costituzione I* (Napoli 2006) 805-814.
- R. Cristofoli, *Dopo Cesare. La scena politica romana all'indomani del cesaricidio* (Napoli 2002).
- P. Culham, *The lex Oppia*, in *Latomus* 41 (1982) 786-793.
- E. Cuq, s.v. «Lex», in Ch. Daremberg, E. Saglio, E. Pottier, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines III* (Paris 1904) 1107-1174.
- R. D'Alessio, *La cap(t)io della vergine Vestale*, in *Seminarios complutenses de derecho romano* 27 (2014) 447-475.
- R. D'Alessio, *Studii sulla capitis deminutio minima. Dodici tavole, giurisprudenza, editto* (Napoli 2014).
- C. D'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas* (Lecce 2011).
- C. D'Aloja, *Aristokratia e Demokratia in Appiano*, in *QS.* 82 (luglio-dicembre 2015) 201-217.
- G. Lafaye, s.v. «tabula», in Ch. Daremberg, E. Saglio, E. Pottier, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments V* (Paris 1892) 12-13.
- A. Dalla Rosa, *Appiano Lib. 136 e la data di fondazione della colonia cesariana di Cartagine*, in *Rivista di cultura classica e medioevale* 47.2 (2005) 291-304.

- A. Dalla Rosa, F. Hurlet, *Un quindicennio di ricerche su Augusto. Un bilancio storiografico*, in *SCO*. 55 (2009) 169-231.
- A. Dalla Rosa, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari* (Stuttgart 2014).
- P.A. D'Avack, s.v. «*Curia, Curiali*» in *NNDI*. V (Torino 1960) 57 ss.
- J.-M. David, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine* (Rome 1992).
- Y. Debbasch, *Colonia Julia Karthago: vie et institutions municipales de la Carthage romaine*, in *RHDFE*. 41 serie 4 (1953) 30-53.
- P. de Francisci, *Arcana imperii* III.1 (Milano 1947).
- P. de Francisci, *Nuovi appunti intorno al Principato*, in *BIDR*. 69 (1966) 1-84.
- L. De Biasi, A.M. Ferrero (curr.), *Cesare Augusto Imperatore. Gli atti compiuti e i frammenti delle opere* (Torino 2003).
- A. Degrassi, *Inscriptiones Latinae liberae rei publicae* I² (Florentie 1965).
- A. Degrassi, *I nomi dell'imperatore Augusto. Il «praenomen Imperatoris»*, in Id., *Scritti vari di antichità* III (Venezia-Trieste 1967) 353-371 [ora in *Studi in onore di E. Volterra* V (Milano 1971) 573-592].
- F. De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato romano* (Milano 1957).
- F. De Marini Avonzo, *Sulle competenze del senato imperiale*, in *Index* 25 (1997) 621-625.
- A. Degrassi, *Scritti vari di antichità* III (Venezia-Trieste 1967).
- F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*² I (Napoli 1972).
- F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*² II (Napoli 1973).
- F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*² III (Napoli 1973).
- F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*² IV.1 (Napoli 1974).
- F. De Martino, *Storia economica di Roma antica* (Firenze 1979).

- F. De Martino, *Sugli aspetti giuridici del triumvirato*, in A. Gara, F. Foraboschi (cur.), *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M.A. Levi* (Como 1993) 67-83.
- E. De Ruggiero, s.v. «*Commentarii*», in *Dizionario Epigrafico di antichità romane II* (Roma 1900).
- E. De Ruggiero, *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani: studio di epigrafia giuridica* (Roma 1893).
- J. Derlien, *Asyl: die religiöse und rechtliche Begründung der Flucht zu sakralen Orten in der griechisch-römischen Antike* (Marburg 2003).
- F. De Visscher, *Le statut juridique des nouveaux citoyens romains et l'inscription de Rhosos*, in *AC. 13* (1944) 11-35 [= in Id., *Nouvelles études de droit romain public et privé* (Milano 1949) 51-107].
- M. Dissen, *Römische Kollegien und deutsche Geschichtswissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert* (Stuttgart 2009).
- G. Dobesch, *Caesars Apotheose zu Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel* (Wien 1966).
- G. Dobesch, *Caesars monarchische Ideologie*, in G. Urso (cur.), *L'ultimo Cesare. Scritti, riforme, progetti, poteri, congiure. Atti del convegno internazionale (Cividale del Friuli, 16-18 settembre 1999)* (Roma 2000).
- A. d'Ors, *Epigraphia Jurídica de la España Romana* (Madrid 1953).
- M. Dreher, *Die Asylstätte des Romulus – eine griechische Institution im frühen Rom?*, in E. Cantarella, G. Thür (hrsg.), *Symposion 1997. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Altafiumara 8-14 September 1997* (Köln-Weimar-Wien 2001) 235-252.
- W. Drumann, P. Groebe, *Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung; oder, Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen nach Geschlechtern und mit genealogischen Tabellen I²* (Leipzig 1899).
- Ch. Dunant, J. Pouilloux, *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos II* (Paris 1958).
- W. Eck, *La loi municipale de Troesmis: données juridiques et politiques d'une inscription récemment découverte*, in *RHDFE. 91.2* (2013) 199-213.

- M. Elster, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik. Text und Kommentar* (Darmstadt 2003).
- M. Evangelisti, *Principato, Auctoritas, Solutio legis* (Torino 2018).
- F. Fabbrini, s.v. «Triumvirato», in *Novissimo Digesto Italiano XIX* (Torino 1973) 856-864.
- V. Fadinger, *Die Begründung des Prinzipats* (Berlin 1969).
- L. Fanizza, *Autorità e diritto: l'esempio di Augusto* (Roma 2004).
- L. Fanizza, *Asilo, diritto d'asilo. Romolo, Cesare, Tiberio*, in *Index* 40 (2012) 605 ss.
- P. Fedeli, *Properzio, Elegie, Libro II. Introduzione, testo e commento* (Cambridge 2005).
- M. Felici, *Augusto e l'alto impero* (Milano 2015).
- J.-L. Ferrary, *Princeps legis ed adscriptores: la collegialité des magistrats romains dans la procédure de proposition des lois*, in *RPh.* 70 (1996) 217-246.
- J.-L. Ferrary, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, in *CG.* 12 (2001) 101-154.
- J.-L. Ferrary, *La législation romaine dans les livres 21 à 45 de Tite-Live*, in Th. Hantos (ed.), *Laurea internationalis. Festschrift J. Bleicken zum 75. Geburtstag* (Stuttgart 2003) 107-142.
- J.-L. Ferrary, *Les Grecs des cités et l'obtention de la civitas Romana, in Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique. Actes de la table ronde des 22 et 23 mai 2004* (Genève 2005) 51-75.
- J.-L. Ferrary, *Loi accordant la citoyenneté romaine et le statut municipal à Olosipo (?)*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau, *Lepor. Leges Populi Romani* (Paris: IRHT-TELMA 2007) <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice913/>.
- J.-L. Ferrary, *Loi Pedia (ou loi Iulia ?) créant une quaestio extraordinaria pour juger les meurtriers de César et leurs complices (? et réhabilitant Dolabella)*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau (dirr.), *Lepor. Leges Populi Romani* (Paris: IRHT-TELMA 2007) <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice574/>.
- J.-L. Ferrary, *Lois et process de maiestate dans la Rome républicaine*, in B. Santalucia (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione* (Pavia 2009) 223-249.

- G. Ferrero, *Grandezza e decadenza di Roma IV. La repubblica di Augusto* (Milano 1906).
- M.-Cl. Ferries, *Nam mulas qui fricabat, consul factus est...*, in *REA*. 98.1 (1996) 79-90.
- C. Ferrini, s.v. «*Falcidia*», in *Il Digesto Italiano XI* (Torino 1895).
- D. Fishwick, *The imperial Cult in the Latin West I. Provincial Cult 1. Institution and Evolution* (Leiden 1987).
- D. Fishwick, *On the origins of Africa Proconsularis II. The administration of Lepidus and the commission of M. Caelius Phileros*, in *Antiquités africaines* 30 (1994) 57 ss.
- D. Fishwick, *On the origins of Africa Proconsularis III. The era of the Cereres*, in *Antiquités africaines* 32 (1996) 13-36.
- D. Flach, *Die Gesetze der frühen römischen Republik* (Darmstadt 1994).
- G. Flammini, *L'apoteosi di Cesare tra mito e realtà: Ovid., Met., 15,745-851*, in D. Poli (cur.), *La cultura in Cesare. Atti del Convegno Internazionale di Studi Macerata-Matelica, 30 aprile-4 maggio 1990* (Roma 1993) 745-851.
- M.B. Flory, *Livia and the History of Public Honorific Statues for Women in Rome*, in *TAPA*. 123 (1993) 287-308.
- E. Folcando, *Una rilettura dell'elenco di colonie pliniano*, in M. Pani (cur.), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane IV* (Bari 1996) 73-112.
- F. Fontana, *I culti isiaci nell'Italia settentrionale I. Verona, Aquileia, Trieste* (Trieste 2010).
- C.A. Forbes, *Ancient Athletic Guilds*, in *CP*. 50 (1955) 238-252.
- G. Forni, *Intorno al Consilium di L. Cornelio Lentulo console nel 49 a.C. (Ios. Ant. Iud. 14, 299 e 238)*, in *Romanitas - Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit. J. Straub zum 70. Geburtstag am 18. Oktober 1982 gewidmet* (Berlin-New York 1982) 154-163.
- B. Förtsch, *Die politische Rolle der Frau in der römischen Republik* (Stuttgart 1935).

- M.-P. Foucart, *Senatus-consulte de Thisbé*, in *Mémoires de l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres* 37.2 (1905) 309-346.
- J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'Empire romain (129 av. J.- C. – 235 apr. J.-C.)* (Paris 2010).
- P. Fraccaro, *Ricerche su Caio Gracco*, in *Athenaeum* 3 (1925) 76-97, 156-180 [= in Id., *Opuscula* II (Pavia 1957) 19-52.
- G. Franciosi, «*Lex Falcidia*», «*Sc. Pegasianum*» e disposizioni a scopo di culto, in *Studi in memoria di G. Donatuti* I (Milano 1973) 401-416.
- C. Franco, *La donna e il triumviro. Sulla cosiddetta laudatio Turiae*, in F. Cenerini, F. Rohr Vio (curr.), *Matronae in domo et in re publica agentes - spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero* (Trieste 2016) 137-163.
- M. Frederiksen, *The Lex Rubria: Reconsiderations*, in *JRS.* 54 (1964) 129-134.
- A. Frediani, *I grandi generali di Roma antica* (Roma 2003).
- R. Frei-Stolba, *Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit* (Zürich 1967).
- R. Frei-Stolba, *Recherches sur la position juridique et sociale de Livie, l'épouse d'Auguste*, in *EL.* 1 (1998) 65-89.
- P. Frezza, *Note esegetiche di diritto pubblico romano*, in *Studi in onore di P. de Francisci* I (Milano 1956) 199-211 [= F. Amarelli, E. Germino (cur.), *Scritti* (Romae 2000) 206-211.
- M.-L. Freyburger, J.-M. Roddaz, *Dion Cassius, Histoire romaine: livres 48 et 49* (Paris 2002).
- G. Frija, *Les Prêtres des empereurs. Le culte impérial civique dans la province romaine d'Asie* (Rennes 2012).
- E. Gabba, *Sulle colonie triumvirali di Antonio in Italia*, in *PP.* 8 (1953) 101-110.
- E. Gabba, *Appiano e la storia delle guerre civili* (Firenze 1956).
- E. Gabba, *Note sulla polemica anticiceroniana di Asinio Pollione*, in *RSI.* 69 (1957) 317-339.
- E. Gabba, *Senati in esilio*, in *BIDR.* 32 (1960) 121-132.

- E. Gabba, *Appiani Bellorum Civilium Liber Primus*² (Firenze 1967).
- E. Gabba, *Appiani Bellorum civilium Liber quintus* (Florence 1970).
- E. Gabba, *L'età triumvirale*, in *Storia di Roma* II.1 (Torino 1990) 795-807.
- E. Gabba, *Miscellanea triumvirale*, in in A. Gara, F. Foraboschi (cur.), *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di Mario Attilio Levi* (Como 1993) 127-134.
- L. Gaddi, *Cronologia delle leggi comiziali romane*, in P. Cogliolo, *Manuale delle fonti del diritto romano* II (Torino 1887).
- J. Gag , *Matronalia. Essai sur les d votions et les organisations cultuelles des femmes dans l'ancienne Rome* (Bruxelles 1963).
- R. Gamauf, *Ad statuum licet confugere. Untersuchungen zum Asylrecht im r mischen Prinzipat* (Frankfurt a.M. 1999).
- G.A. Garc a Vivas, *Octavia contra Cleopatra. El papel de la mujer en la propaganda pol tica del Triunvirato (44–30 a.C.)* (Madrid 2013).
- Y. Garlan, *Signification historique de la piraterie grecque*, in *DHA*. 4 (1978) 1-16.
- L. Garofalo, *Riflessioni su storia e diritto di Roma antica* (Padova 2005).
- J. Gascou *La carri re de Marcus Caelius Phileros*, in *Antiquit s africaines* 20 (1984) 105-120.
- G. Geraci, *Alessandria, l'Egitto e il rifornimento frumentario di Roma in et  repubblicana e imperiale*, in B. Marin, C. Virlouvet (dir.), *Nourrir les cit s de M diterran e. Antiquit  Temps moderne* (Paris 2003) 625-690.
- H. Gesche, *Die Vergottung Caesars* (Kallm nz 1968).
- G. Giannelli, *Il sacerdozio delle Vestali romane* (Firenze 1913).
- P.F. Girard, F. Senn, *Textes de droit romain* II. *Les lois des Romains* (Napoli 1977).
- K.M. Girardet, *Die Entmachtung des Konsulates im  bergang von der Republik zur Monarchie und die Rechtsgrundlagen des Augusteischen Prinzipats*, in W. G rler, S. Koster (ed.), *Pratum Saraviense: Festgabe f r P. Steinmetz* (Stuttgart 1990) 89-126.

- K.M. Girardet, *Per continuos annos decem (Res Gestae Divi Augusti 7.1). Zur Frage nach dem Endtermin des Triumvirats*, in *Chiron* 25 (1995) 147-161.
- V. Giuffrè, *Latrones desertoresque*, in *Labeo* 27 (1981) 214-218.
- V. Giuffrè, *L'emersione dei «iura in re aliena» e il dogma del 'numero chiuso'* (Napoli 1992).
- V. Giuffrè, *'De vita anteacta'*, in *Labeo* 44 (1998) 98-101.
- M. Grant, *From imperium to auctoritas. A historical study of aes coinage in the Roman empire 49 b.C. - a.D. 14* (Cambridge 1946).
- G.L. Grassigli, *La curia nei progetti di Silla, Pompeo e Cesare: architettura e lotta politica a Roma nel I secolo a. C.*, in *Palladio* 4 (1991) 39-50.
- A.H.J. Greenidge, *The conception of treason in Roman Law*, in *Juridical Review* 7 (1895) 228-240.
- F. Grelle, *La datio tutoris dei magistrati municipali*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (curr.), *Gli Statuti Municipali* (Pavia 2006) 411-441 [= in *SDHI.* 72 (2006) 61-91].
- P. Grenade, *Essai sur les origines du principat: investiture et renouvellement des pouvoirs impériaux* (Paris 1961).
- G. Grosso, *I legati nel diritto romano*² (Torino 1962).
- H.A. Grueber, *Coins of the Roman Republic in the British Museum II* (London 1910).
- A. Guarino, *L'abrogazione di Ottavio*, in *Atti dell'Accademia Nazionale di Scienze morali e politiche* 81 (1970) 236-271 [= *Pagine di diritto romano III* 303-331].
- A. Guarino, *La rivoluzione della plebe* (Napoli 1975).
- A. Guarino, *Diritto privato romano*¹² (Napoli 2001).
- F. Guizzi, *Il principato tra 'Res publica' e potere assoluto* (Napoli 1971)
- H. Gundel, s.v. «*Ventidius Bassus*», in *RE.* VIII A 1 (Stuttgart 1955) 809-812.
- M. Gusso, *I processi alle Vestali accusate di violazioni dei loro doveri sacrali*, in *Circolo Vittorinese di Ricerche storiche* 20 (2003) 217-244.

- P. Jörs, *Die Ehegesetze des Augustus* (Marburg 1894)
- I. Hahn, *Appian und Seine Quellen*, in G. Wirth (ed.), *Romanitas - Christianitas: Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der Römischen Kaiserzeit. J. Straub zum 70. Geburtstag am 18. Oktober 1982 gewidmet* (Berlin-New York 1982) 251-276.
- M. Hammond, s.v. «*Octavia*», in *RE*. XXIII (1937) 1860-1863.
- T. Hashby, S. Ball Platner (ed.), *A Topographical Dictionary of Ancient Roma*³ (Cambridge 2015).
- C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine* (Bruxelles-Berchem 1964).
- F. Hinard, *Les proscriptions de la Rome républicaine* (Rome 1985).
- F. Hinard, *De la dictature à la tyrannie. Réflexions sur la dictature de Sylla*, in *Dictatures. Actes de la Table Ronde réunie à Paris, les 27 et 28 février 1984* (Paris 1988) 87-96.
- F. Hinard, *Genèse et légitimation d'une institution nouvelle. La tribunicia potestas d'Auguste*, in L. Labruna (dir.), M.P. Baccari, C. Cascione (cur.), *Tradizione romanistica e Costituzione I* (Napoli 2006) 815-842.
- F. Hurlet, *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine? Essai d'histoire constitutionnelle* (Bruxelles-Brüssel-Rome 1993).
- E. Jobbé-Duval, *Les decreta des magistrats pourvus de la iurisdictio contentiosa inter privatos. Interdits, «missiones in possessionem», «bonorum possessiones», stipulations prétoriennes, «restitutiones in integrum», in *Studi in onore di P. Bonfante nel XL anno d'insegnamento III* (Milano 1930) 163-206.*
- H.-M. Kaenel, *Die antike Numismatik und ihr Material*, in *Schweizer Münzblätter* 44 (1994) 1-12.
- J. Keil, *Forschungen in Ephesos IV.1: Die Marienkirche in Ephesos* (Wien 1932).
- G.P. Kelly, *A History of Exile in the Roman Republic* (Cambridge 2006).
- F.G. Kenyon, *A Rescript of Marcus Antonius*, in *CR*. 7 (1893) 476-478.
- L. Keppie, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy* (Rome 1983).
- E. Klebs, P. von Rohden, s.v. «*Atidius Geminus*» in *RE*. II.2 (Stuttgart 1896) 2074.

- D. Knibbe, *Quandocumque quis trium virorum rei publicae constituendae ... Ein neuer Text aus Ephesos*, in *ZPE*. 44 (1981) 1-10.
- W. Kolbe (ed.), *Inscriptiones Graecae V.1. Inscriptiones Laconiae et Messeniae* (Berlin 1913).
- E. Kornemann, *Die caesarische Kolonie Karthago und die Einführung römischer Gemeindeordnung in Afrika*, in *Philologus* n.s. 14 (1901) 402-426.
- W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962).
- L. Labruna, *Un editto per Carfania?*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz I* (Napoli 1964) 415-425 [= *Adminicula*³ (Napoli 1995) 55-64].
- L. Labruna, *'Adversus plebem dictator'*, in *Index* 15 (1987) 289-314 [= in *Civitas quae est constitutio populi e altri studii di storia costituzionale romana* (Napoli 1999) 49-91].
- L. Labruna, *Nemici non più cittadini: riflessioni sulla cosiddetta rivoluzione romana e i rapporti governanti/governati nella crisi della res publica*, in *CEA*. 26 (1991) 145-154 [da ultimo in Id., *Nemici non più cittadini ed altri testi di storia costituzionale romana*² (Napoli 1995)]
- U. Laffi, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in *Athenaeum* 64 (1986) 5-44 [ora in Id., *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001) 237-296].
- U. Laffi, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in A. Gara, F. Foraboschi (cur.), *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di Mario Attilio Levi* (Como 1993) 37-65.
- U. Laffi, *Senatori prosciolti: un provvedimento poco noto del 33 a.C.*, in *Athenaeum* 82 (1994) 41- 52 [ora in Id., *Studi di Storia Romana e di diritto* (Roma 2001) 587-603].
- U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001).
- U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso sui privilegi di insegnanti, sofisti e medici (I. Ephesos, 4101)*, in *Studi Ellenistici* 19 (2006) 453-522.
- U. Laffi, *Colonie e municipi nello stato romano* (Roma 2007).
- F. Lamberti, *Il cittadino romano*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo. Il Mondo Antico V* (Roma 2008) 521-554.

- F. Lamberti, *'Sub specie feminae virilem animum gerere': sulla presenza delle donne romane in ambito giudiziario*, in E. Höbenreich, V. Kühne, F. Lamberti, *El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre género* (Lecce 2012) 189-218.
- F. Lamberti, *La mujer 'actora' en el proceso en Roma antigua. Algunos ejemplos*, in B. Periñan, M. Guerrero (ed.), *Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica* (Granada 2014) 15-23.
- L. Lange, *Römische Alterthümer* (Berlin 1876).
- A. La Penna, *Sallustio e la rivoluzione romana* (Milano 1968).
- E. La Rocca, *Appendice II. Porticus pompeiana*, in *Bull. Comm. Arch. Com. Rom.* 92 (1987-1988) 286 ss.
- R. La Rosa, *Usus fructus: modelli di riferimento e sollecitazioni concrete nella costruzione giuridica* (Napoli 2008).
- H. Last, *On the tribunicia potestas of Augustus*, in *Rend. Ist. Lomb.* 84 (1951) 93-95.
- Ph. Le Bas, W.H. Waddington, *Inscriptiones grecques et latines recueillies en Grèce et en Asie Mineure* (Hildesheim-New York 1972).
- M.V. Ledneva, *La confisca dei beni come effetto naturale dell'aquae et ignis interdictio in età repubblicana*, in B. Santalucia (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione* (Pavia 2009) 63-76.
- M. Le Glay, *Sur l'implantation des sanctuaires orientaux à Rome*, in *L'Urbs. Espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.C.-IIIe siècle ap. J.C.)*, *Actes du Colloque international organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l'École Française de Rome (Rome, 822 mai 1985)* (Roma 1987) 545-562.
- M. Lemosse, *À propos de la "Laudatio" dite de Turia*, in *RHDFE.* 28 (1950) 251-255.
- M.A. Levi, *Ottaviano capoparte: storia politica di Roma durante le ultime lotte di supremazia I* (Firenze 1933).
- M.A. Levi, *Il tempo di Augusto* (Firenze 1951).
- M.A. Levi, *rec. di G. Dobesch, Caesars Apotheose zu Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel* (Wien 1966), in *Athenaeum* 44 (1966) 387-388.

- M.A. Levi, *Augusto e il suo tempo* (Milano 1986).
- N. Lewis, M. Reinhold, *Roman Civilization I. The Republic and the Augustan Age* (New York 1990).
- O. Licandro, *Restitutio rei publicae tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone*, in *AUPA*. 58 (2015) 57-130.
- O. Licandro, *Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici* (Torino 2018).
- H.G. Liddell, R. Scott, *A Greek-English lexicon* (Oxford 1843).
- S. Link, *...ut optimo iure optimaque lege cives Romani sint. Bürgerrecht, Liturgie- und Steuerfreiheit im Übergang von der Republik zum Prinzipat*, in *ZSS*. 112 (1995) 370-384.
- E. Lo Cascio, *L'organizzazione annonaria*, in S. Settis (cur.), *Civiltà dei Romani. La città, il territorio, l'impero* (Milano 1990) 229-248.
- G. Longo, s.v. «Lex», in *NNDI*. IX (Torino 1968).
- B. Loreti Lorini, *Il potere legislativo del Senato romano*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante IV* (Milano 1930) 377-395.
- G. Luraschi, *Foedus, Ius Latii, Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana* (Padova 1979).
- A. Luther, *Ein «Terminus ante quem» für die «Monobiblos» des Properz*, in *Latomus* 62 (2003) 801-806.
- G.I. Luzzatto, *Roma e le province I. Organizzazione, economia, società* (Bologna 1985).
- G. Macdonald, *A New Syrian Era*, in *JIAN*. 6 (1903)
- D. Magie, *De romanorum juris publici sacrique vocabulis sollemnibus in graecum sermonem conversis* (Lipsiae 1905).
- D. Magie, *Roman Rule in Asia Minor: to the End of the Third Century After Christ* (Princeton 1950).
- A. Magioncalda, *Lo sviluppo della titolatura imperiale da Augusto a Giustiniano. attraverso le testimonianze epigrafiche* (Torino 1991).
- A. Magnetto, *Arbitrati interstatali greci II. Dal 337 al 196 a.C.* (Pisa 1997).

- D. Magnino, *Appiani Bellorum Civilium Liber Tertius* (Florence 1984).
- D. Magnino, *Plutarco, Vite parallele* (Milano 1987).
- D. Magnino, *Appiani Bellorum Civilium Liber Quartus. Introduzione, testo, traduzione e commento* (Como 1998).
- G. Mainino, *Studi sul caput XXI della lex Rubria de Gallia Cisalpina* (Milano 2012).
- M. Malaise, *Les conditions de pénétration et la diffusion des cultes égyptiens en Italie* (Leiden 1972).
- H. Malcovati, *Imperatoris Caesaris Augusti operum fragmenta*⁵ (Torino 1969).
- G. Mancuso, *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana*, in G. Meloni (ed.), *Dittatura degli antichi e dei moderni* (Roma 1983).
- G. Mancuso, *Decretum praetoris*, in *SDHI*. 63 (1997) 359 ss.
- G. Mancuso, *Tra edictum e interdictum. Appunti su alcune terminologie in tema di testi interdittali*, in *Iura* (1991)
- G. Mancuso, *Alle origini del sindacato di costituzionalità. Dalla monarchia alla repubblica*, in *AUPA*. 47 (2001) 151-230.
- A.M. Mandas, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27 - 28.31)* (Napoli 2017).
- D. Mantovani, *Un giudizio capitale nelle Satire di Lucilio (vv. 784-790 M. = fr. XXVIII 29 Ch.)*, in *Athenaeum* 95.2 (2007) 561-596 [= in B. Santalucia (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione* (Pavia 2009) 25-62].
- D. Mantovani, *Leges et iura populi Romani restituit: diritto e processo in un aureo di Ottaviano*, in *Athenaeum* 96 (2008) 5-54.
- D. Mantovani, «*Quarere*», «*Quaestio*». *Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index* 37 (2009) 25-67.
- D. Mantovani, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in J.-L. Ferrary (cur.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana* (Pavia 2012) 707-767.
- B. Manzo, *La parola alle matrone. Interventi femminili in sedi pubbliche nell'età tardo repubblicana*, in F. Cenerini, F. Rohr Vio (curr.), *Matronae in domo et in re*

publica agentes - spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero (Trieste 2016) 121-136.

V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi* (Torino 2009).

V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.): Studi di diritto pubblico romano* (Torino 2016).

M.C. Martini, *Le vestali. Un sacerdozio funzionale al «cosmo» romano* (Bruxelles 2004).

R. Martini, *Note in calce ad una falsa emissione aurea di Octavianus recentemente apparsa sul mercato antiquario*, in *Annotazioni Numismatiche* 5 (1992) 94-95.

R. Martini, *Nuova nota a conferma della falsità dell'«aureo» di Octavianus*, in *Annotazioni Numismatiche* 21 (1996) 465-467.

N.A. Maschkin, *Il principato di Augusto I* (Roma 1956).

C. Masi Doria, *Bona libertorum: regimi giuridici e realtà sociali* (Napoli 1996).

C. Masi Doria, *Spretum Imperium* (Napoli 2000).

C. Masi Doria, *Le vicende e i processi di Albucio Silo tra retorica e diritto*, in Ead., *Poteri magistrature processi nell'esperienza costituzionale romana* (Napoli 2015) 121-148.

C. Masi Doria, *Il caso del pretore Quinto Gallio: assassinio legalizzato, usurpazione senatoria o preludio della repressione straordinaria?*, in *Homenaje al Profesor A. Torrent* (Madrid 2016) 539-551.

C. Masi Doria, *Acque e templi nell'Urbe: uso e rito. Il caso della Vestale Tuccia*, in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi, *Il governo del territorio nell'esperienza giuridica romana* (Trieste 2017) 87-122.

C. Masi Doria, «*Periculum rei publicae*», in *Index* 45 (2017) 3-23.

H.J. Mason, *Greek Terms for Roman Institutions: a lexicon and analysis* (Toronto 1974).

D. Mattiangeli, *I privilegi giuridici delle Vestali e l'utilizzo sociale e politico di una funzione «religiosa»*, in F. Sturm (cur.), *Liber amicorum G. Tsuno* (Frankfurt a.M. 2013)

- D. Mattiangeli, *Le vergini vestali: donne con diritti e privilegi nell'ambito del sistema romano*, in B. Periñan, M. Guerrero (ed.), *Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica* (Granada 2014) 25-56.
- H. Mattingly, E.A. Sydenham, *The Roiman Imperial Coinage* (London 1938).
- S. Mazzarino, *L'impero romano I* (Roma-Bari 1973).
- S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico I* (Bari 2004).
- S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico II* (Bari 2011).
- V. Mazzuca, *I santuari isiaci di età repubblicana a Roma, l'Iseo Capitolino, l'Iseo Metellino e l'Iseo della Regio III: rilettura delle fonti scritte e archeologiche. Nuove riflessioni*, in *Bull. Comm. Arch. Com. Rom.* 115 (2014) 24-46.
- A.G. McKay, *Houses, Villas and Palaces in the Roman World* (Southampton 1975).
- D. Medicus, s.v. «*Decretum*», in *Der kleine Pauly I* (Stuttgart 1964) 1413.
- F. Mercogliano, *Deterior est condicio feminarum*, in *Index* 29 (2001) 209-220.
- G.D. Merola, *Il Monumentum Ephesenum e l'organizzazione territoriale delle regioni asiatiche*, in *MEFRA.* 108.1 (1996) 263-297.
- G.D. Merola, *Roma ebbe una politica doganale? Portoria e commerci nell'impero romano*, in A. Storch Marino, G.D. Merola, *Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico* (Bari 2009) 55-78.
- G.D. Merola, *La revisione augustea della lex portus Asiae*, in B. Takmer, E.N. Akdoğan Arca, N. Gökalp Özdil (eds.), *Vir doctus Anatolicus. Studies in Memory of S. Şahin* (Istanbul 2016) 627-634.
- A. Metro, *Decreta praetoris e funzione giudicante*, in *Ius Antiquum* 6 (2000) 31-47.
- A. Milan, *Ricerche sul latrocinium in Livio. I. Latro nelle fonti preaugustee*, in *AIV.* 138 (1979-1980) 171-197.
- C. Milani, *Il lessico della vendetta e del perdono nel mondo classico*, in M. Sordi, *Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico* (Milano 1997) 3-18.

- A. Milazzo, *Sul carattere 'straordinario' della magistratura del dittatore: alcune riflessioni su emergenza e periodicità nella sua nomina*, in L. Garofalo (cur.), *La dittatura I* (Napoli 2017) 231-256.
- F. Milazzo, *In legem non iurare. Indagine su Cic. p. Cluentio 91, 92, 96*, in *Quaestiones iuris. Festschrift für J.G. Wolf zum 70. Geburtstag* (Berlin 2000) 183-205.
- F. Milazzo, *Iurare in leges e altri giuramenti magistratuali nel Panegirico pliniano*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Th. Mayer-Maly zum 70. Geburtstag* (Köln-Weimar-Wien 2002) 511 ss.
- F. Milazzo, *Giurare 'in legem' e 'legi parere' nel de inventione*, in *Studi per G. Nicosia V* (Milano 2007) 427 ss.
- F. Milazzo, *Cic. de fin. 2.17.55: tanti problemi e un giuramento*, in *Iura* 60 (2012) 75-123.
- F. Millar, *Triumvirate and Principate*, in *JRS.* 63 (1973) 50-67 [= in Id., *The Roman Republic in Political Thought* (Waltham-Hanover 2002) 350-359].
- F. Millar, *The Emperor in the Roman World*² (London 1992).
- F. Millar, *The First Revolution: Emperor Caesar, 36-28 BC*, in A. Giovannini (cur.), *La révolution romaine après Ronald Syme. Bilans et perspectives* (Vandœuvres-Genève 2000) 1-63.
- Th. Mommsen, *Zur Lebensgeschichte des Jüngereren Plinius*, in *Hermes* 3 (1869) 31-136.
- Th. Mommsen, *Die italischen Bürgercolonien von Sulla bis Vespasian*, in *Hermes* 18 (1883) 161-213 [= in *Gesammelte Schriften V. Historische Schriften II* (Berlin 1908) 203-253].
- Th. Mommsen, *Res Gestae Divi Augusti: ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi in usum scholarum*² (Berolini 1883).
- Th. Mommsen, *Römische Geschichte II* (Leipzig 1885).
- Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht I*³ (Leipzig 1887).
- Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht II.1*³ (Leipzig 1887).
- Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht III.1* (Leipzig 1888).
- Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*² (Leipzig 1899).

- Th. Mommsen, *Ein zweites Bruchstück des Rubrischen Gesetzes vom Jahre 705*, in *Hermes* 16 (1881) 24-41 [= in *Gesammelte Schriften I* (Berlin 1905) 175-191].
- Th. Mommsen, *Zu CIL. IX, 1146*, in *Gesammelte Schriften I* (Berlin 1905) 192-193.
- Th. Mommsen, *Epigraphische Analekten. 25. Fragment eines Municipalgesetzes*, in Id., *Gesammelte Schriften VIII* (Berlin 1913) 14-24.
- L. Monaco, *Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica* (Napoli 2000).
- V. Montanari, *Castel Maggiore tra storia e memoria* (Bologna 2007).
- Ph. Moreau, *La lex Clodia sur le bannissement de Cicéron*, in *Athenaeum* 65 fasc. 3-4 (1987)
- Ph. Moreau, *Florent sub Caesare leges. Quelques remarques de technique législative à propos des lois matrimoniales d'Auguste*, in *RD.* 81 (2003) 461-477.
- Ph. Moreau, *Loi de restitutio de P. Cornelius Dolabella*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau (dirr.), *Lepor. Leges Populi Romani* (Paris: IRHT-TELMA 2007) <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice336/>.
- Ph. Moreau, *Loi Aelia traitant de procédure administrative ou judiciaire dans une colonie*, in J.-L. Ferrary, Ph. Moreau (dirr.), *Lepor. Leges Populi Romani* (Paris: IRHT-TELMA 2007) <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice890/>.
- S. Morgese, *Taglio di alberi e 'latrocinium': D. 47.7.2*, in *SDHI.* 49 (1983) 147-178.
- F. Münzer, s.v. «*Labienus*», in *RE.* XII.1 (Stuttgart 1899) 257-270.
- P. Münzer, s.v. «*Cornelius*», in *RE* IV.1 (Stuttgart 1900) 1308.
- F. Münzer, s.v. «*Hortensia*», in *RE.* VIII.2 (Stuttgart 1913) 2481 s.
- P. Münzer, s.v. «*Iulius (142)*», in *RE.* X.1 (Stuttgart 1917).
- F. Münzer, s.v. «*Sergius*», in *RE.* IIA (Stuttgart 1927) 1392.
- P. Münzer, s.v. «*Silicius*», in *RE.* IIIA (Stuttgart 1927) 60.
- F. Münzer, *Die römischen Vestalinnen bis zur Kaiserzeit*, in *Philol.* 92 (1937) 47-67, 199-222.

- F. Münzer, s.v. «*Q. Gallius*», in *RE*. VII.1 (Stuttgart 1942)
- E. Narducci, *Le risonanze del potere* in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (dir.), *Lo spazio letterario di Roma antica. La circolazione del testo*² II (Roma 1998) 527 ss.
- G. Niccolini, *Il tribunato della plebe* (Milano 1932).
- G. Niccolini, *I Fasti dei tribuni della plebe* (Milano 1934).
- G. Niccolini, *Il Triumvirato di Lepido, Antonio e Ottaviano e il principato di Augusto*, in *Atti Soc. Lett. Gen.* 4 (1939) 63-88.
- C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.): définitions juridiques et structures sociales* (Paris 1966).
- C. Nicolet, *Tributum: recherches sur la fiscalité directe sous la république romaine* (Bonn 1976).
- C. Nicolet, *Rome et la conquête du monde méditerranée. Le structures de l'Italie Romaine* (Paris 1977).
- C. Nicolet, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma* (rist. Roma 1982).
- G. Nicosia, *Lineamenti della costituzione e del diritto di Roma I* (Catania 1989).
- G. Nicosia, *Potens rerum omnium*, in *Studi in onore di L. Arcidiacono V* (Torino 2010) 2317-2334 [= in *Mep.* 12-15 (2009-2012) 213-230].
- E. Nicosia, *L'espressione 'ut optima lege' e la 'dictio-creatio' del 'dictator'*, in L. Garofalo (cur.), *La dittatura I* (Napoli 2017) 329-342.
- D. Nörr, *Zum Interdiktenverfahren in Irni und anderswo*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca VI* (Napoli 2001) 73-117 [= in T.J. Chiusi, H.-D. Spengler, *Schriften 2001-2010: anlässlich seines 80. Geburtstags* (Madrid 2012) 105-150].
- D. Nörr, *Zur Palingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze*, in *ZSS.* 118 (2001) 1-72 [= in T.J. Chiusi, H.-D. Spengler, *Schriften 2001-2010: anlässlich seines 80. Geburtstags* (Madrid 2012) 31-104].
- J.A. North, *Praesens Divus*, in *JRS.* 65 (1975).
- V. Nutton, *The Beneficial Ideology*, in P.D.A. Garnsey, C.R. Whittaker (ed.), *Imperialism in the Ancient World: the Cambridge University research seminar in ancient history* (Cambridge 1978) 209-223.

- L.J. Ollendorff, s.v. «*Livia Drusilla*», in *RE*. XIII (Stuttgart 1926) 900-924.
- P.P. Onida, *Dittature e ruolo del popolo nel sistema costituzionale romano*, in L. Garofalo (cur.), *La dittatura I* (Napoli 2017) 157-182.
- A. Ormanni, *Il regolamento interno del Senato romano nel pensiero degli storici moderni sino a Theodor Mommsen: contributo ad una storia della storiografia sul diritto pubblico romano* (Napoli 1990).
- R. Ortu, *Condizione giuridica e ruolo sociale delle vestali in età imperiale: la vestale Massima Flavia Publicia. I. Le immunità* (Ortacesus 2018).
- M.E. Ortuño Pérez, *A new perspective on the limitation of legacies (lex Falcidia de legatis)*, in *SDHI*. 80 (2014) 411-418.
- J. Osgood, *Turia: a Roman woman's civil war* (Oxford 2014).
- M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* (Barkeley-Los Angeles-London 1986).
- U. Paananen, *Legislation in the comitia centuriata*, in K. Heikkilä, K. Sandberg, L. Savunen, J. Vaahtera, *Senatus populusque Romanus* (Helsinki 1993) 117-142.
- M. Pani, rec. di J. Bleicken, *Zwischen Republik und Prinzipat: Zum Charakter des zweiten Triumvirats* (Göttingen 1990), in *Gnomon* 67.2 (1995) 141-144.
- G. Papa, *Lex Falcidia e questioni processuali*, in C. Cascione, C. Masi Doria (curr.), *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna VII* (Napoli 2007) 3969-3982.
- C. Parain, *Augusto. La nascita di un potere personale* (Roma 1979).
- L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana* (Milano 1984).
- S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano II* (Roma 1928).
- I. Piro, «... *Quod emancupata esset Cluvio*». *Riflessioni intorno ad alcuni passaggi della c.d. Laudatio Turiae*, in *Studi per G. Nicosia VI* (Milano 2007) 155-194.
- L. Polverini, *L'aspetto sociale del passaggio dalla Repubblica al Principato*, in *Aevum* 38 (1964) 439-467.
- G. Poma, «*Servi fugitivi*» e schiavi magistrati, in *Index* 15 (1987) 149-174.

- A. von Premerstein, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats* (München 1937).
- M. Prévost, *L'adoption d'Octave*, in *RIDA*. 4 (1950) 361-381.
- G. Pugliese, rec. di W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962), in *BIDR*. 66 (1963) 153-181.
- G. Purpura, *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha (p. 30 a.C.)*, in Id. (cur.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani - FIRA. Studi preparatori I. Leges* (Palermo 2013) 431-460.
- F. Quass, *Nomos und Psephisma. Untersuchung zum griechischen Staatsrecht* (München 1971).
- A. Raggi, *The Epigraphic Dossier of Seleucous of Rhosos: a revised edition*, in *ZPE*. 147 (2004) 123-138.
- A. Raggi, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana* (Pisa 2006).
- J.M. Rainer, *Nochmals zu den Gründen und der Datierung der Lex Scribonia*, in *ZSS*. 104 (1987) 631-638
- F. Ramagli, *La vendetta di Ottaviano Augusto. Uso politico e propagandistico della Ultio Caesaris nell'ascesa del Principe*, in *InStoria* 93 (settembre 2015) riv. online http://www.instoria.it/home/ultio_caesari.htm
- N. Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione* (Napoli 2008).
- N. Rampazzo, *Sententiam dicere cogendum esse: consenso e imperatività nelle funzioni giudicanti in diritto romano classico* (Napoli 2012).
- M. Ravizza, *Nominis receptio in absentia rei*, in *Iura* 51 (2000) 77-86.
- W. Rein, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus* (Leipzig 1844).
- W. Rein, s.v. «Lex», in *RE*. IV (Stuttgart 1846).
- J.-P. Rey-Coquais, *Calendriers de la Syrie gréco-romaine d'après des inscriptions inédites*, in *Akten des VI. Internat. Kongr. für Griech. und Lat. Epigraphik*. (München 1973) 564-566.
- J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome* (London 1982).

- S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, V. Arangio-Ruiz, *Fontes iuris Romani Anteiustiniani* (Florentiae 1940-1943).
- J.W. Rich, J.H.C. Williams, *Leges et iura p.R. restituit: a new aureus of Octavian and the settlement of 28-27 BC*, in *NC*. 159 (1999) 169-213.
- L. Richardson jr., *A New Topographical Dictionary of Ancient Rome* (Baltimore-London 1992).
- G. Ries, *Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums* (München 1983).
- J. Robert, L. Robert, *Bulletin épigraphique*, in *RÉG*. 72 (1959) 149-283.
- L. Robert, *Inscriptions d'Aphrodisias*, in *AC*. 35 (1966) 377-423.
- M.M. Rocca, *Competenze delle magistrature municipali in materia di interdetti*, in *Studi in onore di R. Martini III* (Milano 2009) 343-378.
- J.-M. Roddaz, *Les Triumvirs et les provinces*, in E. Hermon (ed.), *Pouvoir et imperium (IIIe av. J.-C. – Ier ap. J.-C.)* (Napoli 1996) 82 ss.
- F. Rohr Vio, *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori* (Padova 2000).
- F. Rohr Vio, *Publio Cornelio Dolabella, ultor Caesaris primus. L'assassinio di Gaio Trebonio nella polemica politica del post cesaricidio*, in *Aevum* 80 (2006) 105-119.
- F. Rohr Vio, *Marco Emilio Lepido e l'epilogo dell'esperienza triumvirale: la campagna di Sicilia nella memoria storiografica di Velleio Patercolo*, in C. Antonetti, S. De Vido, *Temi Selinuntini* (Pisa 2009) 277-301.
- F. Rohr Vio, *Publio Ventidio Basso. Fautor Caesaris, tra storia e memoria* (Roma 2009).
- Rohr Vio, *Contro il principe: congiure e dissenso nella Roma di Augusto* (Bologna 2011).
- J.P. Rollin, *Untersuchungen zu Rechtsfragen römischen Bildnisse* (Bonn 1979).
- P. Romanelli, *Storia delle province romane dell'Africa* (Roma 1959).
- G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani* (Milano 1912, rist. anast. Hildesheim 1966).

- P. Roussel, *Un Syrien au service de Rome et d'Octave*, in *Syria* 15.1 (1934) 33-74.
- A.F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte zum akademischen Gebrauch* (Leipzig 1859).
- O. Sacchi, *Il privilegio dell'esonazione dalla tutela per le vestali (Gai. 1.145). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale*, in *RIDA*. 50 (2003) 56-62.
- M. Salazar Revuelta, *Livia. Modelo de princesa imperial en el marco del poder de la dinastía Julio-Claudia*, in R. Rodríguez López, M.J. Bravo Bosch (eds.), *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal* (Valencia 2016) 331-365.
- F. Salerno, *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum': forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare* (Napoli 1990).
- A. Salomone, *Alle origini dei titoli esecutivi stragiudiziali*, in *Index* 46 (2018) i.c.d.s.
- A.E. Samuel, *Greek and Roman Chronology and years in Classical Antiquity* (München 1972).
- L. Sandirocco, *Laiche e religiose*, in *Teoria e storia del diritto privato* 10 (2017) 1-57.
- B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994).
- B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998).
- B. Santalucia, *Ancora in tema di nominis delatio*, in *Labeo* 44 (1998) 462-466 [ora in Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 221 ss.].
- G. Santucci, *Das Gesetz im römischen Recht. Ein Überblick*, in *Studi per Giovanni Nicosia VII* (Milano 2007) 283-306.
- G. Santucci, *Legum inopia e diritto privato. Riflessioni intorno ad un recente contributo*, in *SDHI*. 80 (2014) 373-393.
- V. Scarano Ussani, *Le forme del privilegio: beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini* (Napoli 1992).
- B. Scardigli, *La sacrosanctitas tribunicia di Ottavia e Livia*, in *Ann. Fac. Lett. Siena* 3 (1982) 61-64.

- R. Scevola, *La cautio damni infecti tra ius civile e ius honorarium: presupposti applicativi e profili rimediali*, in M. Bianchini, G. Gioia (curr.), *Principio di proporzionalità e dialogo tra Corti* (Padova 2012) 275-289.
- R. Scevola, *A proposito del dialogo tra sistemi normativi nell'esperienza giusprivatistica romana: alcune considerazioni sulla cautio damni infecti*, in M. Bianchini, G. Gioia (curr.), *Dialogo tra corti e principio di proporzionalità. Atti del I Convegno dei Colloquia dei Ricercatori della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova (Padova, 13-14 gennaio 2013)* (Padova 2013) 361-380.
- R. Scevola, *L'adfectatio regni' di M. Capitolino: eliminazione sine iudicio o persecuzione criminale?*, in L. Garofalo (cur.), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica* (Napoli 2013) 275-344.
- R. Scevola, *'Omnia in unum consentiant'. Alle radici dell'organicismo nella Roma repubblicana*, in L. Garofalo (cur.), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche II* (Pisa 2017) 491 ss.
- D. Schanbacher, *Ratio legis Falcidiae: die falzidische Rechnung bei Zusammentreffen mehrerer Erbschaften in einer Hand* (Berlin 1995).
- J. Scheid, *Les rôles religieux des femmes à Rome. Un complément*, in R. Frei-Stolba, A. Bielman, O. Bianchi (éd.), *Les femmes antiques entre sphère privée et sphère publique* (Berne 2003) 137-151.
- J. Scheid, *Res Gestae Divi Augusti. Hauts faits du divine Auguste* (Paris 2007).
- G. Scherillo, *Lezioni sul processo: introduzione alla 'cognitio extra ordinem'. Corso di diritto romano'* (Milano 1960).
- F. Schindler, *Die Inschriften von Bubon* (Wien 1972).
- C. Schneider, *Die Welt des Hellenismus* (München 1975).
- E. Schönbauer, *Die Inschrift von Rhosos und die Constitutio Antoniniana*, in *APF*. 13 (1939) 177-209.
- L. Schumacher, *Die imperatorischen Akklamationen der Triumvirn und die Auspicia des Augustus*, in *Historia* 34 (1985) 191-222.
- E. Schwartz, s.v. «Appianus», in *RE*. II (Stuttgart 1895) 216.
- E. Schwartz, *Die Vertheilung der Römischen Provinzen Nach Caesars Tod*, in *Hermes* 33 (1898) 185-244.

- F.F. von Schwind, *Zur Frage der Publikation im römischen Recht* (München 1940).
- S. Sciortino, «*Denegare actionem*», *decretum e intercessio*, in *AUPA*. 55 (2012) 659-704.
- P. Sciuto, *Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l'uso di rescindere nell'esperienza di Roma antica* (Torino 2013).
- F. Scotti, *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici* (Roma 2012).
- R. Scuderi, *Problemi fiscali a Roma in età triumvirale*, in *Clio* 15 (1979) 341-368.
- M. Sehlmeier, *Stadtrömische Ehrenstatuen der republikanischen Zeit* (Stuttgart 1999).
- F. Serrao, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma²* I (Napoli 1999).
- H. Seyrig, *Sur les ères de quelques villes de Syrie*, in *Syria* 27 (1950) 5-15 [= Id., *Antiquités Syriennes IV* (Paris 1953) 72-116].
- E. Sereni, *Considerazioni di metodo su Stato, rivoluzione e schiavitù in Roma antica*, in *Index* 3 (1972) 203-211.
- B.D. Shaw, *Il bandito*, in A. Giardina, *L'uomo romano* (Roma-Bari 1989) 337-384.
- R.K. Sherk, *Caesar and Mytilene*, in *Greek, Roman, and Byzantine Studies* 4 (1963) 145-153.
- R.K. Sherk, *Der Brief des Antonius an Plarasa-Aphrodisias*, in *Historia* 15 (1966) 123-124.
- R.K. Sherk, *Roman Documents from the Greek East. Senatus consulta ad Epistulae to the age of Augustus* (Baltimore 1969).
- A.N. Sherwin White, *The roman citizenship²* (Oxford 1973).
- F. Sini, *Sanctitas: cose, Dèi, (uomini). Premesse per una ricerca sulla santità nel diritto romano*, in *Diritto@Storia* 1 (maggio 2002) <http://www.dirittoestoria.it/lavori/Contributi/Sini%20Sanctitas.htm>.
- R.E. Smith, *Service in the post-Marian Roman army* (Manchester 1958).

- Ch. Smith, *Adfectatio regni in the Roman Republic*, in S. Lewis (ed.), *Ancient Tyranny* (Edinburgh 2006) 49-64.
- S. Solazzi, *Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali* (Napoli 1947).
- L. Solidoro Maruotti, *La disciplina del «crimen maiestatis» tra tardo antico e medioevo*, in F. Lucrezi, G. Mancini (cur.), «Crimina» e «delicta» nel tardo antico. *Atti del Seminario di Studi (Teramo, 19-20 gennaio 2001)* (Milano 2003) 123-200.
- E.A. Sophocles, *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100)* I (New York 1887).
- T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale* (Napoli 1992).
- T. Spagnuolo Vigorita, F. Mercogliano, s.v. «Tributi (diritto romano)», in *ED*. XLV (1992) 85-104.
- T. Spagnuolo Vigorita, *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Torino, 17-19 ottobre 1994)* (Napoli 1997) 113-190.
- T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*³ (Napoli 2010).
- T. Spagnuolo Vigorita, *La data della lex Iulia de adulteriis*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca VIII* (Napoli 2001) [ora in Id., *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano* (Napoli 2013)].
- G. Steinhauer, *Tò πρόβλημα τοῦ ἀγερ Denthaliatīs*, in *Ariadne* 4 (1988) 219-233.
- L. Storoni Mazzolani, *Una moglie* (Palermo 1995).
- G.V. Sumner, *Lex Aelia, Lex Fufia*, in *AJP*. 84.4 (1963) 337-358.
- R. Syme, *Missing Senators*, in *Historia* 4 (1955) 52-71 [= in *Roman Papers I* (Oxford 1979)].
- R. Syme, *Imperator Caesar: A Study in Nomenclature*, in *Historia* 7 (1958) 172-188 [ora in E. Badian (ed.), *Roman Papers I* (Oxford 1979) 361-377].
- R. Syme, *Rivoluzione romana*² (Torino 2014).

- M. Talamanca, *rec.* di W. Simshäuser, 'Juridici' und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien, in *BIDR.* 77 (1974) 499-525.
- M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza*, in *MEFRA.* 103.2 (1991) 1-79.
- F. Tamburi, *I decreta frontiana di Aristone*, in *Studi in onore di R. Martini III* (Milano 2009) 713 ss.
- E. Tassi Scandone, *Quodammodo Divini Iuris. Per una storia giuridica delle res sanctae* (Napoli 2013).
- R. Taubenschlag, *Die kaiserlichen Privilegien im Rechte der papyri*, in *ZSS.* 83 (1953) 277-282 [= in *Opera minora II* (Warszawa 1959) 45-68].
- R. Taubenschlag, *The imperial constitutions in the papyri*, in *JJP.* 6 (1952) 121-142 [= in *Opera minora II* (Warszawa 1959) 3-43].
- L.R. Taylor, *Divinity of the Roman Emperor* (Middletown 1931).
- L.R. Taylor, *The voting districts of the Roman republic*² (Ann Arbor 2013).
- A. Terrinoni, *Sulla clausola 'siremps lex esto quasi'*, in J.-L. Ferrary (cur.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana* (Pavia 2012) 157-175.
- G. Tibiletti, G. Barbieri, s.v. «*Lex (Pedia de interfectoibus Caesaris)*», in *DE.* IV (Roma 1925)
- G. Tibiletti, *Evoluzione di magistrato e popolo nello stato romano*, in *Studia Ghisleriana s. II vol. 1*, estr. dagli *Studi Letterari-Filosofici-Storici* (Pavia 1950) 3-21.
- G. Tibiletti, *Sulle leges romane*, in *Studi in onore di P. de Francisci IV* (Milano 1956) 593-645.
- E. Todisco, *La res publica restituta e i Fasti Praenestini*, in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane VIII* (Bari 2007) 341-358.
- C.St. Tomulescu, *Sur la loi Scribonia «de usucapione servitutium»* in *RIDA.* 17 (1970) 329-344.
- S. Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana II* (Milano 1993).
- S. Treggiari, *Roman Freedmen during the late republic* (Oxford 1969).

- S. Treggiari, *Home and forum: Cicero between 'public' and 'private'*, in *TAPhA*. 128 (1998) 1-23.
- F. Tuccillo, *Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. Usus, scientia, patientia* (Napoli 2009).
- F. Tuccillo, *Lex Scribonia o lex Voconia? Sulla tradizione manoscritta di D. 41.3.4.28(29)*, in *Homenaje al Professor A. Torrent* (Madrid 2016) 1219-1230.
- D. Tuzov, *Lex quae rescindit. Il problema della nullità per legem nell'esperienza romana* (Tomsk 2018).
- J.B. von Ungern-Sternberg, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung* (München 1970).
- G. Valditara, *Riflessioni su principi fondamentali e legge nella repubblica romana*, in L. Labruna (dir.), M.P. Baccari, C. Cascione (cur.), *Tradizione romanistica e Costituzione I* (Napoli 2006) 547-557.
- A. Valentini, *Un motivo di propaganda politica nella lotta triumvirale: la morte di Sesto Pompeo*, in *Rivista di cultura classica e medioevale* 51 (2009) 39-66.
- A. Valentini, *Matronae tra novitas e mos maiorum. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana* (Venezia 2012).
- A. Valentini, *Ottavia la prima 'First Lady of Imperial Rome'*, in F. Cenerini, F. Rohr Vio (cur.), *Matronae in domo et in re publica agentes - spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero* (Trieste 2016) 239-255.
- E. Valgiglio, *Silla e la crisi repubblicana* (Firenze 1956).
- P. Vandenberg, *Cesare e Cleopatra. Gli ultimi giorni della Repubblica Romana* (Milano 1998)
- G. Vanotti, *Sul testo greco delle «Res Gestae Divi Augusti». Appunti per una interpretazione politica*, in *Giornale italiano di Filologia* 27 (1975) 306-325.
- C. Venturini, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana* (Pisa 1996).
- F. Verrico, *Le commissioni di redazione dei senatoconsulti (qui scribundo adfuerunt): i segni della crisi e le riforme di Augusto*, in *CG*. 28 (2017) 31-60.

- G. Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori* (Torino 2015).
- P. Viereck, *Sermo Graecus* (Göttingen 1888).
- V. Viparelli, *Donne avvocato a Roma (Val. Max. 8.3)*, in C. Cascione, C. Masi Doria (cur.), *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna VIII* (Napoli 2007) 5843-5849.
- F. Vittinghoff, *Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur «damnatio memoriae»* (Berlin 1936).
- P. Voci, *Diritto ereditario romano II². Parte speciale: Successione ab intestato, successione testamentaria* (Milano 1963).
- M. Voigt, *Römische Rechtsgeschichte I* (Stuttgart 1892).
- E. Volterra, *L'adozione testamentaria ed un'iscrizione latina e neopunica della Tripolitana*, in *Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei* (Roma 1952) 175-188 [= *Scritti giuridici VII. Diritto criminale e diritto dell'antico Oriente mediterraneo*] 469-482.
- E. Volterra, s.v. «*Senatus consulta*», in *Novissimo Digesto Italiano XVI* (Torino 1969) 1047-1078 [= *Scritti giuridici V* (Napoli 1993) 193-297].
- G. Vrind, *De Cassii Dionis vocabulis quae ad ius publicum pertinent* (La Haye 1923).
- W. Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio-indulgentia-venia* (Innsbruck 1964).
- P. Wallmann, *Triumviri Rei Publicae. Untersuchungen zur Politischen Propaganda im Zweiten Triumvirat (43-30 v. Chr.)* (Frankfurt a.M. 1989).
- S. Weinstock, *Divus Iulius* (Oxford 1971).
- K. Weiss, s.v. «*Lex Pedia*», in *RE. XII.2* (Stuttgart 1925) 2401.
- C.B. Welles, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period. A Study in Greek Epigraphy* (New Haven-London-Oxford-Prague 1934).
- L. Wenger, s.v. «*Asylrecht*», in *RAC. I* (Stuttgart 1950) 836 ss.
- U. Wesel, *Über den Zusammenhang der lex Furia, Voconia und Falcidia*, in *ZSS. 81* (1964) 308-316.
- G. Wesener, s.v. «*Vicesima hereditatum*», in *RE. VIIA* (1958) 2471-2477.

- U. Wilcken, *Der angebliche Staatsstreich Octavians im J. 32 v. Chr.*, in *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Klasse* 10 (1925) 66-87.
- R.L. Wildfang, *Rome's Vestal Virgins. Vestal Priestesses in the Late Republic and Early Principate* (London-New York 2006).
- A. Wilhelm, *Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde: mit einem Anhang über die öffentliche Aufzeichnung von Urkunden* (Wien 1909).
- P. Willems, *Le Sénat de la République romaine: sa composition et ses attributions*² I-II (Louvain 1883).
- T.P. Wiseman, *New Men in the Roman Senate 139 B.C.-14 A.D.* (Oxford 1971).
- E. Wisstrand, *The so-called Laudatio Turiae* (Lund 1976).
- H. Wolff, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin d. Gr.*, in W. Eck, H. Wolff (hrsg.), *Heer und Integrationspolitik: Die römischen Militärdiplome als historische Quelle* (Köln 1986) 44-115.
- C. Wolff, *Les brigands en Orient sous le Haut-Empire romain* (Rome 2003).
- A.J. Woodman, R.H. Martin, *The Annales of Tacitus. Book 3* (Cambridge 1996).
- M. Wörle, *Introduction*, in M. Cottier et al. (ed.), *The Customs Law of Asia* (Oxford 2008) 1-14.
- P. Zanker, *Augusto e il potere delle immagini* (trad. it. Torino 1989).
- P. Zannini, *Studi sulla tutela mulierum I. Profili funzionali* (Torino 1976).
- G. Zecchini, *Cesare e il mos maiorum* (Stuttgart 2001).
- H. Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien (28 av. J.-C.)*, in *BSFN*. 58 (2003) 1-3.
- K. Ziegler, *Plutarco* (Brescia 1965).